

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

769° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
2 ^a - Giustizia	» 11
4 ^a - Difesa	» 13
5 ^a - Bilancio	» 15
6 ^a - Finanze e tesoro	» 156
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 244
12 ^a - Igiene e sanità	» 246
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 248

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 7 ^a (Istruzione)	Pag. 3
--	--------

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	Pag. 252
---	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 265
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Assistenza sociale	Pag. 279
--------------------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 285
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 286
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 287

CONVOCAZIONI	Pag. 288
--------------------	----------

COMMISSIONI 2^a e 7^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

MERCLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

1^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
COVI**Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Castiglione.**La seduta inizia alle ore 15,35.***IN SEDE REFERENTE****Ruffino ed altri: Ampliamento dei termini di durata della protezione delle opere musicali e drammatico-musicali, e dei prodotti fonografici; norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e letterarie (849)****(Esame e rinvio)**

Il presidente COVI ricorda preliminarmente che il disegno di legge in titolo è già stato esaminato dalla Commissione Giustizia - che ne aveva anche iniziato l'esame degli articoli - ma è stato nuovamente assegnato alle Commissioni riunite 2^a e 7^a a seguito del conflitto di competenza proposto al Presidente del Senato dalla Commissione Istruzione Pubblica.

Ha quindi la parola il relatore per la Commissione Giustizia, senatore LIPARI, che fa anzitutto presente come la principale finalità del disegno di legge, di iniziativa parlamentare e sottoscritto da rappresentanti di diversi Gruppi, sia quella di adeguare la legislazione italiana in tema di durata della protezione accordata alle opere musicali e drammatico-musicali a quella dei Paesi - tra i quali la Francia - che hanno optato per il termine massimo, di settanta anni dalla morte dell'autore, nel solco di quanto previsto dalla Convenzione di Berna e dai successivi atti internazionali che l'hanno completata e rivista.

La ragione di tale adeguamento è essenzialmente quella di evitare una forma di «esodo» degli autori che potrebbero trovare più conveniente pubblicare le loro opere, la prima volta, in quei Paesi dove la tutela ha durata maggiore.

Peraltro bisogna tener presente che - già nel corso del precedente dibattito presso la Commissione Giustizia - era stata da più parti ritenuta non giustificabile una estensione a settanta anni della tutela riferita alle sole opere musicali e non anche di quella prevista per le opere letterarie e drammatiche, al punto che era stato accolto un apposito emendamento all'articolo 1.

Tale impostazione peraltro è stata successivamente contestata in diverse sedi, facendosi rilevare come il pericolo dell'esodo degli autori verso i Paesi che accordano più lunga protezione alle opere artistiche sia attuale per quanto riguarda il campo della musica, ma molto meno pressante per quanto riguarda la letteratura ed il teatro, dove la fruibilità dell'opera in Paesi stranieri è essenzialmente legata ad una onerosa opera di traduzione.

Si affacciano quindi tre possibili scelte alle Commissioni riunite: o rinviare l'estensione dei termini di durata al momento in cui si opererà una revisione complessiva della materia del diritto d'autore; o limitarsi a recepire l'indicazione del testo del disegno di legge, per le sole opere musicali e drammatico-musicali; o, infine, allargare la tutela settantennale anche alle opere drammatiche e letterarie.

Ciò detto per quanto attiene all'articolo 1, il senatore Lipari fa presente che gli articoli 2, 3 e 4 non sembrano suscitare particolari problemi, (e difatti erano stati accolti senza modifiche dalla Commissione Giustizia nel corso del precedente esame) mentre sull'articolo 5, concernente la istituzione di un diritto trentennale a favore degli autori di edizioni critiche - evidentemente si tratta in questo caso sia delle opere letterarie che di quelle drammatiche e musicali - è necessaria una qualche riflessione in ordine alla definizione dell'oggetto della tutela. Edizione critica dovrebbe infatti considerarsi, a suo avviso, solo quella caratterizzata sia dall'impegno di ricostruzione del testo originale, attraverso l'analisi delle fonti, sia da apporti originali del curatore che la differenzino da ogni altra opera analoga.

Il senatore PELLEGRINO Bruno, relatore per la 7^a Commissione, sottolinea in primo luogo la mancanza di punti di riferimento precisi in una materia che dovrebbe essere organicamente riordinata. Le norme vigenti, infatti, risalgono ad un'epoca in cui i processi ideativi e produttivi delle opere dell'ingegno erano tendenzialmente analoghi e comunque profondamente diversi da quelli odierni; la stessa nozione di opera dell'ingegno meritevole di tutela giuridica, del resto, è andata progressivamente allargandosi, al punto che non è assurdo immaginare che possa in futuro comprendere perfino il campo della moda. Nell'esaminare il disegno di legge n. 849, dunque, si dovrebbe tener conto non solo delle regole vigenti negli altri Paesi, ma anche del diverso assetto assunto nel tempo dai vari settori. Tuttavia, in attesa di giungere all'auspicato riordinamento complessivo dell'intera normativa, il relatore per la 7^a Commissione si dichiara favorevole ad accogliere le proposte avanzate dagli operatori del settore, volte a fissare la durata

della tutela a 50 anni per le opere letterarie e a 70 anni per quelle musicali, nonchè ad introdurre una tutela a favore delle edizioni critiche, la cui durata potrebbe essere di 30 anni.

Il relatore per la 2^a Commissione LIPARI interviene brevemente per osservare che i problemi derivanti dalla diversa durata della tutela nelle varie nazioni non si pongono per la maggior parte delle opere letterarie, destinate ad una circolazione limitata, ma investono principalmente le opere di maggiore rilievo.

Preliminarmente all'apertura della discussione generale, ha luogo un breve dibattito su talune questioni menzionate dai relatori.

Il senatore VESENTINI interviene per esprimere il timore che l'introduzione di una tutela delle edizioni critiche, nei termini non sufficientemente chiari proposti dall'articolo 5, possa compromettere la stessa sopravvivenza di gran parte delle riviste scientifiche. Fa quindi presente l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1.

Dopo che il presidente COVI ha risposto richiamando il testo dell'articolo 72 della legge n. 633 del 1941, la senatrice CALLARI GALLI chiede di conoscere la durata della tutela per i vari settori delle opere dell'ingegno negli altri Paesi, con particolare riguardo a quelli comunitari, nonchè l'eventuale esistenza, negli ordinamenti stranieri, di una definizione di edizione critica.

Il relatore per la 2^a Commissione LIPARI fa presente che per edizione critica dovrebbe intendersi una riconsiderazione del testo di un'opera sulla base dei vari codici o redazioni studiati, a prescindere dall'eventuale commento aggiunto dal curatore dell'edizione.

Il senatore ACONE sottolinea che per la musica contemporanea il problema delle edizioni critiche si pone in termini del tutto particolari.

Dopo che il presidente COVI ha dato assicurazioni in ordine al reperimento delle informazioni richieste, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

400^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GUIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari (3022)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Introduce l'esame del provvedimento in titolo il presidente GUIZZI, ricordando che il processo di giurisdizionalizzazione del procedimento disciplinare per i magistrati affonda le sue radici a partire dalla metà degli anni '70, a seguito degli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale e attuati nella prassi dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Di conseguenza, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 273 del 1989, concernente norme di attuazione, di coordinamento e transitorie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario ha disposto l'approvazione di una nuova normativa sulla materia, nel termine di due anni, al fine di realizzare i necessari raccordi con il nuovo codice di procedura penale. La proroga di un anno, prevista dal decreto-legge n. 326, dovuta in larga misura a ritardi nell'approvazione della nuova disciplina, si rende necessaria al fine di evitare una situazione che paralizzerebbe l'attività della Procura generale e della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Raccomanda pertanto alla Commissione di riconoscere la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge.

Secondo il senatore MAFFIOLETTI, il varo di una normativa organica della procedura riguardante la responsabilità disciplinare dei magistrati si rende indispensabile al fine di assicurare certezza alle

posizioni soggettive dei singoli e anche in relazione all'esigenza di assicurare la necessaria indipendenza rispetto al potere esecutivo. Tuttavia, egli ritiene che sarebbe stato opportuno, in questo caso, attenersi alla lettera dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 273 del 1989: infatti, a suo avviso, il Governo avrebbe potuto tempestivamente investire il Parlamento della questione, senza ricorrere allo strumento del decreto-legge per modificare, sia pure parzialmente, un decreto legislativo i cui effetti, tra l'altro, si sono esauriti con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Pertanto egli annuncia il proprio voto contrario sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

Il senatore MURMURA conviene con la proposta del relatore, in quanto la proroga consente il varo di una disciplina organica, il cui ritardo, peraltro, non è imputabile alla responsabilità del Governo. Auspica comunque che, anche nell'esame della materia, venga riconsiderata l'attuale normativa sul procedimento di formazione della prova, in quanto, a suo parere, essa dovrebbe essere profondamente riformata.

Il senatore SANTINI ritiene sussistenti i requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 326, anche in considerazione del ritardo con cui il Parlamento sta procedendo nell'esame del disegno di legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati.

Il sottosegretario CASTIGLIONE fa presente che la diluizione dei tempi per l'approvazione della nuova disciplina sul procedimento disciplinare è dovuta anche alla decisione di procedere all'esame della materia congiuntamente alle proposte legislative sul regime della incompatibilità per i magistrati. Per quanto concerne le obiezioni del senatore Maffioletti, osserva che il decreto-legge non incide sulla materia disciplinata dal decreto legislativo n. 273 del 1979, limitandosi a prorogare il termine previsto dall'articolo 17. Sottolinea, in conclusione, l'urgenza della proroga per consentire al Governo di affrontare e risolvere delicati profili interpretativi.

La Commissione quindi, con il voto contrario del Gruppo comunista - PDS, conferisce mandato al relatore a redigere il testo del parere favorevole da indirizzare alla Commissione di merito.

La seduta, sospesa alle ore 10.10, riprende alle ore 11.

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 24 ottobre scorso.

Il senatore GUZZETTI illustra la nuova redazione di uno schema di parere favorevole, integrato da osservazioni che sintetizzano gli spunti e le osservazioni emersi dal dibattito. In particolare egli propone di integrare la parte contenente le osservazioni sull'articolo 8, con la raccomandazione di prevedere che su indennizzi pagati interamente dagli enti locali, l'imposta, prelevata dallo Stato, venga da questo destinata a detti enti.

Relativamente alle disposizioni sul segreto bancario, il relatore propone che venga segnalata alla Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 13, lettera a), n. 7 con la previsione di un'autorizzazione da rilasciarsi al soggetto competente a disporre le indagini, eventualmente da un'autorità amministrativa di livello superiore, nonché l'esigenza di prevedere modalità idonee ad assicurare l'informazione dei privati assoggettati alle procedure di accertamento.

Su tale argomento interviene il senatore MAFFIOLETTI, secondo il quale occorre capovolgere l'impostazione proposta dal relatore, esprimendo in primo luogo una valutazione positiva sulla rimozione del segreto bancario che viene attuata con il disegno di legge n. 3005. Egli dubita comunque dell'idoneità di un regime autorizzatorio, quale quello configurato dal senatore Guzzetti. Non solo esso confliggerebbe con le finalità del provvedimento in questione, ma risulterebbe anche illogico, in quanto, una volta rimosso dall'ordinamento l'istituto del segreto bancario, la posizione dell'amministrazione finanziaria si configura esclusivamente come quella di parte attiva nella procedura di accertamento. Rimane solo da definire il problema dell'informazione dell'interessato che, comunque, deve essere successiva all'avvenuto accertamento.

Segue una breve discussione, nella quale intervengono la senatrice TOSSI BRUTTI (ritiene che, una volta abrogato il segreto bancario, la tutela delle posizioni soggettive resti affidata agli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali); il senatore MURMURA (considera comunque indispensabile prevedere modalità di informazione degli interessati); il senatore ACQUARONE (sostiene la necessità di prevedere comunque una specifica responsabilità degli istituti di credito in ordine all'informazione delle persone assoggettate all'accertamento) ed il presidente GUIZZI (ad avviso del quale non si può dubitare che l'articolo 13 dispone la non opponibilità del segreto bancario all'amministrazione finanziaria).

Al termine della discussione, il RELATORE propone di modificare lo schema di parere introducendo preliminarmente una valutazione favorevole all'abrogazione del segreto bancario, ma al tempo stesso sottolineando l'opportunità di assicurare l'equilibrio tra diritti soggettivi costituzionalmente tutelati ed interessi pubblici e collettivi coinvolti. Ulteriori disposizioni dovrebbero assicurare anzitutto che gli accertamenti possano essere disposti soltanto in presenza di indizi certi, acquisiti dalla amministrazione fiscale, poichè sia garantito il diritto del soggetto destinatario dell'indagine ad essere successivamente informato dall'istituto di credito dell'avvenuto accertamento, quindi che sia

individuato, in seno agli istituti, l'organismo al quale l'amministrazione finanziaria debba rivolgersi e in ultimo che si limiti la divulgabilità delle informazioni acquisite in base alle vigenti disposizioni di legge. Va poi rivolta alla Commissione di merito la raccomandazione di prevedere l'estensione della normativa sul segreto bancario a tutte le istituzioni che esercitino attività di intermediazione finanziaria.

Sulla parte dello schema di parere relativa alla disciplina del segreto professionale, il relatore GUZZETTI sottolinea le forti perplessità suscitate dalle disposizioni all'esame in relazione all'articolo 15 della Costituzione e propone che, per superare tali rilievi, nello schema di parere, si raccomandi l'introduzione di una disciplina volta a precisare la tipologia dei documenti che possono essere richiesti ai professionisti, consentendo a questi ultimi di proporre opposizione, invocando il segreto professionale, innanzi all'autorità giudiziaria.

Segue un ampio dibattito nel quale intervengono il senatore MAFFIOLETTI (sottolinea che i documenti contabili, sui quali si appunta in misura preponderante l'attenzione dell'amministrazione tributaria, sono già sottoposti a regime pubblicistico, e pertanto non si giustifica, l'ipotesi di prevedere la possibilità per il professionista di eccepire il segreto di fronte al magistrato); la senatrice TOSSI BRUTTI (secondo la quale il riferimento all'opposizione da parte dei liberi professionisti deve essere del tutto eliminato, in quanto questi ultimi vi ricorrerebbero senza eccezione per tutelare l'interesse del cliente, vanificando in tal modo le finalità di speditezza negli accertamenti che la proposta all'esame si propone di conseguire); il senatore ACQUARONE (ritiene che la legge debba comunque assicurare il diritto alla riservatezza per quanto attiene a documenti diversi da quelli contabili, quando questi non formino motivo di specifico interesse per l'amministrazione tributaria).

Il RELATORE propone quindi di modificare lo schema di parere, prevedendo comunque l'obbligo della presenza del professionista o di un suo delegato all'indagine, l'indicazione tassativa dei documenti che possono essere oggetti di accertamento presso liberi professionisti e la necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per il compimento delle indagini.

Passando ad illustrare la parte dello schema di parere relativo alla delega per la riforma del contenzioso tributario, ricorda che l'inclusione, in un disegno di legge di accompagnamento del disegno di legge finanziaria, di norme di delega sul contenzioso tributario non ha mancato di destare perplessità. Nel parere dovrebbe essere comunque chiarito che le disposizioni contenute all'articolo 25 risultano lesive dell'articolo 102 della Costituzione, relativo al principio di unità delle giurisdizioni ed al divieto dell'istituzione di giudici speciali. Al fine di ricondurre alla previsione costituzionale tali disposizioni, si può o prevedere la creazione di sezioni specializzate della magistratura ordinaria, ovvero procedere ad una revisione, nel senso della piena giurisdizionalizzazione, delle esistenti commissioni. Dovrà quindi essere profondamente modificata l'impostazione dell'articolo 25, specificando

principi e criteri direttivi, attualmente eccessivamente generici ed in taluni casi non chiari. In particolare, alla lettera a), dovrà essere chiarito il criterio di delimitazione della competenza delle commissioni, prevedendo che esse possano conoscere di ogni controversia in materia di tributi; alla lettera g) dovrà essere precisato il modello processuale di riferimento e alla lettera i) dovranno essere introdotti criteri in ordine alla disciplina dell'assistenza tecnica delle parti avanti agli organi della giustizia tributaria.

Il senatore ACONE ricorda che nel parere espresso dalla Commissione giustizia sono state svolte osservazioni di carattere generale sulla materia, che offrono un'ampia base per l'esame da parte della Commissione di merito. Tuttavia, contrariamente a quanto riferito su alcuni organi di stampa, non è stato proposto esplicitamente lo stralcio delle norme sul contenzioso tributario.

Il senatore MAFFIOLETTI sottolinea che le osservazioni sul contenzioso, come su altri punti, contenute nello schema di parere sono tali da non consentire l'espressione di un parere favorevole. Preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore GALEOTTI, nel ribadire il voto contrario della sua parte politica, sottolinea le contraddizioni a suo avviso contenute nella posizione prospettata nello schema di parere.

Per quanto riguarda in particolare la riforma del contenzioso tributario, ribadisce che la sua parte politica è favorevole alla creazione di sezioni specializzate nell'ambito della giurisdizione ordinaria. È comunque necessario provvedere al più presto ad una nuova disciplina della materia e a tal fine è comunque indispensabile una profonda e radicale revisione della delega contenuta nell'articolo 25 a causa delle gravi carenze per quanto riguarda i criteri e i principi direttivi. Tuttavia, qualsiasi riforma del contenzioso tributario che voglia rendere più trasparente il rapporto tra cittadini e fisco, viene vanificata dall'introduzione di una normativa sul condono che travolge i principi di eguaglianza e di certezza delle posizioni soggettive, creando nuove e più gravi sperequazioni tra i contribuenti.

Il presidente GUIZZI sospende quindi la seduta per consentire al relatore Guzzetti di apportare le modifiche definitive al testo dello schema di parere.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,40.

La Commissione approva quindi a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, il parere, favorevole con osservazioni, nel testo integrato dalle modifiche proposte dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUIZZI informa che la seduta pomeridiana di oggi, prevista per le ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

252^a Seduta*Presidenza del Presidente
COVI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia
Castiglione.*

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2714), approvato dalla Camera dei deputati

Macis ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (479)

Gualtieri ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (679)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il presidente COVI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore DI LEMBO, che rileva con soddisfazione l'ampia convergenza di vedute ed auspica l'istituzione di un Comitato ristretto per affrontare i pur non numerosi nodi politici presenti nell'articolato, fra cui la questione del «doppio binario» nella definizione del regime delle incompatibilità per i magistrati ordinari e quelli amministrativi e quella del divieto di assumere incarichi di insegnamento privati.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, condivisa la proposta di istituire il comitato ristretto, fa presente come in alcune disposizioni dell'articolo 28 si ravvisi un'interferenza con il disegno di legge di delega relativo al riordino del Ministero della giustizia e prospetta l'eventualità di uno stralcio di esse per consentire un esame globale della materia nell'ambito della discussione sulla legge-delega in parola.

Si procede infine alla costituzione del Comitato ristretto di cui sono chiamati a far parte, oltre al presidente Covi ed al relatore Di Lembo, i senatori Agnelli, Cariglia, Casoli, Corleone, Correnti, Filetti, Imposimato, Lipari, Pinto e Salvato. Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

N. 6 schemi di decreti legislativi concernenti il nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (R 139 b, 2^a)

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 28 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCO manifesta preliminarmente disagio nel tentativo di precisare i termini temporali entro i quali si inquadra il presente esame e nota come regni uno stato di incertezza (dal combinato disposto della legge n. 400 del 1988, della legge delega in questione e della legge n. 321 del 1991) circa la scadenza della delega *de qua*.

Passa quindi alla disamina degli schemi dei sei decreti, quali scaturenti dalle disposizioni della legge n. 395 del dicembre 1990: con riferimento a quello attuativo dell'articolo 5, comma 5, per l'accesso del personale del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nelle corrispondenti qualifiche funzionali, esprime senz'altro parere di conformità con i criteri e principi direttivi fissati dal Parlamento.

In relazione invece alle norme di attuazione della delega di cui all'articolo 21 della legge n. 395, relativo alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed alla regolamentazione dei relativi procedimenti, pur ravvisando una generale conformità con i criteri e principi direttivi, evidenzia l'esistenza (all'articolo 75 dello schema di decreto) di un non condivisibile rinvio alle norme del testo unico sugli impiegati civili dello Stato, rinvio che si aggiunge a quello espressamente previsto nella norma di delegazione alla disciplina vigente per il personale della Polizia di Stato. Nei confronti dei restanti quattro schemi di decreti, attuativi rispettivamente degli articoli 25, comma 8, e 30, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), esprime, da ultimo, avviso favorevole alla dichiarazione di conformità.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,45.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

166^a Seduta*Presidenza del Presidente*

IANNI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.**La seduta inizia alle ore 16,20.***IN SEDE DELIBERANTE****Franza ed altri: Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri (2104)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 26 settembre 1990.

Il presidente IANNI, ricordato di aver già riferito favorevolmente sul provvedimento, ribadisce che la normativa in esame merita positiva considerazione, essendo diretta a prevedere una nuova fattispecie di dispensa dal servizio di leva obiettivamente motivata. Nell'invitare, pertanto, la Commissione ad approvare il disegno di legge, avverte di aver presentato (oltre ad una proposta di modifica meramente formale del titolo) il seguente emendamento, volto a stabilire un vero e proprio diritto alla dispensa in favore dei destinatari della normativa:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:

«12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni».

1.1

IANNI

Il PRESIDENTE ricorda, infine, che la Commissione affari costituzionali ha già espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Il senatore GIACCHÈ, pur condividendo le ragioni di carattere umanitario che sono alla base del provvedimento, esprime talune perplessità, in quanto, in particolare, a suo avviso, con la normativa in questione si ammette implicitamente l'incapacità dello Stato di fronteggiare efficacemente il fenomeno dei sequestri di persona.

Si dichiara poi decisamente contrario all'emendamento proposto dal presidente Ianni, che sottrae ingiustificatamente alla discrezionalità del Ministro della difesa la concessione della dispensa dal servizio di leva dei giovani destinatari della normativa in esame.

Dopo una breve precisazione del PRESIDENTE, il quale fa presente che con questo provvedimento si intende venire incontro alle giuste esigenze di quei giovani che per effetto del sequestro subito hanno riportato gravi conseguenze psico-fisiche, ha la parola il sottosegretario MASTELLA, che dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento.

Il senatore POLI esprime il consenso del Gruppo democristiano sull'emendamento proposto dal Presidente, in quanto ritiene che, in presenza di situazioni che hanno conseguenze tanto gravi sull'individuo, sarebbe erroneo lasciare alla valutazione discrezionale del Ministro l'eventuale concessione della dispensa.

Il senatore PULLI si associa alla posizione espressa dal senatore Poli ed auspica che si possa in futuro addivenire ad un riassetto generale della materia della dispensa dal servizio di leva.

Si passa alla votazione.

Con il voto contrario del senatore GIACCHÈ (che si sarebbe astenuto se fosse stata mantenuta l'originaria formulazione del testo dell'articolo 1), l'emendamento 1.1 risulta approvato.

Successivamente, viene accolta la modifica del titolo del disegno di legge proposta dal Presidente, così formulata: «Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona».

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

296^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

indi del Vice Presidente

PIZZO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE**Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente ANDREATTA dà conto dell'emendamento 15.20 interamente sostitutivo dell'articolo 15 e formulato secondo le indicazioni emerse nel dibattito svoltosi nella scorsa seduta. Ritira quindi gli emendamenti 15.17 e 15.0.19.

Gli emendamenti 15.8 e 15.7, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore SPOSETTI, in relazione al comma 1 dell'emendamento 15.20, fa presente che il Parlamento non è effettivamente messo in grado di pronunciarsi sul programma pluriennale di riorganizzazione presentato dal Governo.

Il senatore CROCETTA giudica l'emendamento presentato dal Presidente peggiorativo del testo dell'articolo 15; infatti la soppressione degli uffici, secondo tale proposta emendativa, potrà avvenire senza limiti; inoltre le disposizioni relative alla vendita dei prodotti filatelici e finanziari nonchè alle caratteristiche delle dimensioni delle cassette per lettere appaiono inutili o foriere di gravi perplessità.

Il senatore MANCIA ritiene che i primi due commi dell'emendamento 15.20 indichino già gli obiettivi di razionalizzazione che l'amministrazione postale dovrà perseguire. Gli ulteriori commi non fanno altro che specificare alcuni contenuti di tale riorganizzazione e quindi appaiono sostanzialmente superflui.

Il presidente ANDREATTA fa presente che la formulazione dell'emendamento recepisce alcune richieste provenienti proprio dall'amministrazione postale. Sottolinea in particolare come la rete complessiva di detta amministrazione sia sottoccupata: pertanto si rende indispensabile un allargamento degli spazi di attività che può essere conseguito attraverso la vendita di prodotti filatelici e finanziari, poichè l'estensione al settore del gioco del lotto e delle lotterie non ha incontrato il consenso da parte della Commissione. Anche la previsione delle caratteristiche delle cassette corrisponde alla necessità di facilitare le operazioni di recapito; inoltre occorre tener conto delle esigenze di un settore in forte espansione come quello delle telecomunicazioni: pertanto è opportuno autorizzare l'amministrazione delle poste a partecipare a società operanti nel ramo.

Dopo che il senatore MANCIA ha ribadito le proprie perplessità sugli ultimi commi dell'emendamento, il senatore BARCA sottolinea l'opportunità che la riorganizzazione dell'amministrazione postale avvenga attraverso l'eliminazione degli oneri impropri e l'espansione delle attività e non mediante semplicemente la politica tariffaria. Esprime tuttavia perplessità per la formulazione del comma 5 dell'emendamento 15.20: sarebbe preferibile che l'autorizzazione alla partecipazione in società venisse data tramite decreto del Ministro delle poste emanato di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il parere delle Commissioni parlamentari.

Il senatore COVIELLO, premesso un atteggiamento generalmente favorevole all'emendamento 15.20, richiama la necessità di considerare in maniera più attenta le esigenze delle località situate in zone impervie, per le quali anche la distanza inferiore ai due chilometri fra gli uffici postali può considerarsi notevole. Propone quindi di riformulare in tal senso il comma 2 dell'emendamento.

La senatrice BONO PARRINO ritiene che l'emendamento 15.20 corrisponda all'esigenza di razionalizzare i servizi gestiti dall'amministrazione delle poste e condivide la proposta del senatore Barca relativa al comma 5 dell'emendamento stesso.

Il senatore BOLLINI ritiene opportuna l'eliminazione, nel comma 1 dell'emendamento, dell'inciso «idoneo a conseguire la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti»; sottolinea poi che non vi è alcuna necessità che il programma di razionalizzazione venga presentato in allegato al documento di programmazione economico-finanziaria, essendo invece opportuna una sua autonoma valutazione da parte del Parlamento. Con riferimento al comma 2 dell'emendamento, propone la soppressione dell'inciso «anche mediante l'appalto a privati

del servizio». Chiede quindi chiarimenti in relazione alla possibilità che l'amministrazione delle poste svolga attività di vendita o intermediazione di prodotti finanziari nonché in ordine al controllo delle società cui detta amministrazione partecipi. Si dichiara infine contrario all'ultimo comma dell'emendamento, poichè esso rischia di determinare una vera e propria sudditanza dei servizi postali nei confronti dei grandi gruppi di distribuzione. A tal uopo segnala la disposizione contenuta nell'emendamento 15.14, presentato dal Gruppo comunista-PDS, volta alla eliminazione delle tariffe di favore in materia.

Il senatore FERRARI-AGGRADI dichiara il voto favorevole del Gruppo democratico-cristiano sull'emendamento 15.20 e ritiene che le esigenze sottolineate dal senatore Coviello potrebbero trovare adeguata considerazione in un apposito ordine del giorno.

Il senatore DUJANY, premessa la necessità di verificare gli effetti prodotti nell'ambito dell'amministrazione postale dalla legislazione in materia di blocco delle assunzioni, si dichiara favorevole all'emendamento nel suo complesso, ma esprime perplessità sulla possibilità che il servizio di raccolta e distribuzione quotidiana della posta venga affidato in appalto a privati.

Il senatore CORTESE ritiene che l'emendamento corrisponde ad un'esigenza di razionalizzazione, che del resto avrebbe potuto essere già stata da tempo soddisfatta in via amministrativa. Manifesta tuttavia alcuni dubbi circa la possibilità che la determinazione delle caratteristiche delle cassette per lettere provochi impatti paesistici negativi nei centri storici.

Il senatore CROCETTA presenta due subemendamenti: il primo volto alla soppressione, al comma 2 dell'emendamento 15.20, dell'inciso «anche mediante l'appalto a privati del servizio e, se del caso, un servizio postale itinerante» (15.20/1) e il secondo volto alla soppressione del comma 4 (15.20/2).

Il senatore TAGLIAMONTE ritiene che l'emendamento si inquadri nella linea di riorganizzazione del servizio postale e che tenga conto dell'evoluzione del settore. In questo senso appare indispensabile l'obiettivo di eliminare progressivamente gli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione. Per quanto riguarda la possibilità di concedere in appalto il servizio di distribuzione, andrebbe specificato che a tale concessione si potrà accedere a condizione di economicità. È evidente poi che il controllo nelle società cui partecipi l'amministrazione debba intendersi come possesso del pacchetto di maggioranza. Pur esprimendo qualche perplessità infine sul comma 6, appare incontrovertibile il fatto che le grandi quantità di effetti postali richiedano la predisposizione di tariffe speciali.

Il presidente ANDREATTA apporta quindi alcune modifiche all'emendamento 15.20, tenendo conto dei suggerimenti manifestati nel corso del dibattito. Ribadisce quindi la finalità della progressiva

eliminazione degli oneri impropri per realizzare un reale equilibrio di bilancio secondo le condizioni poste dalla vigente legislazione.

I subemendamenti 15.20/1 e 15.20/2, posti ai voti, sono respinti.

Dopo una dichiarazione di voto contraria da parte del senatore BOLLINI, l'emendamento 15.20 viene approvato nel testo riformulato.

Vengono quindi dichiarati preclusi gli emendamenti 15.12, 15.6, 15.10, 15.11, 15.5, 15.13, 15.1, 15.2, 15.4, 15.16, 15.3, 15.9 e 15.15.

Il senatore SPOSETTI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 15.14, da intendersi riferito al comma 6 dell'articolo 15 così come sostituito dall'emendamento 15.20 testè approvato.

L'emendamento 15.14, posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame di emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15.

Il senatore SPOSETTI illustra l'emendamento 15.0.14 che ripropone in parte un'analogia iniziativa del presidente Andreatta in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 151 del 1991. Sottolinea la necessità di procedere ad una revisione delle tariffe postali per quanto riguarda la spedizione di materiale pubblicitario: tale revisione è in grado di produrre una entrata certa per l'amministrazione postale.

Il sottosegretario PAVAN esprime parere contrario sull'emendamento 15.0.14.

Anche il relatore facente funzioni AZZARÀ si dichiara contrario all'emendamento, pur riservandosi di approfondirne la portata nel corso dell'esame in Assemblea.

Il presidente ANDREATTA dichiara la propria astensione sull'emendamento.

Avendo chiesto la parola il senatore CROCETTA, il presidente ANDREATTA gli fa presente che il tempo a disposizione del Gruppo di Rifondazione comunista è scaduto.

Il senatore CROCETTA protesta vivacemente per l'atteggiamento censorio adottato dal Presidente, tanto più incomprensibile se si tiene conto del fatto che gli interventi del Gruppo di Rifondazione comunista si sono semplicemente limitati ad illustrare gli emendamenti presentati e a brevi dichiarazioni di voto.

Il presidente ANDREATTA ricorda che la decisione di procedere all'organizzazione della Commissione è stata assunta da parte della Commissione e che pertanto essa deve essere rispettata.

Dopo un nuovo intervento del senatore CROCETTA, il senatore FERRARI-AGGRADI invita il Presidente ad adottare provvedimenti

necessari per garantire il rispetto delle decisioni assunte dalla Commissione.

Il senatore SPOSETTI fa presente che il Gruppo comunista-PDS non ha condiviso la decisione assunta dalla maggioranza della Commissione di procedere al contingentamento dei tempi; tuttavia per contribuire al rasserenamento del clima venutosi a creare si dichiara disponibile a concedere al Gruppo della Rifondazione comunista parte del tempo che residua ai senatori del PDS.

Il presidente ANDREATTA prende atto di tale disponibilità.

Il senatore CROCETTA annuncia che il Gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore dell'emendamento 15.0.14 anche in considerazione del fatto che esso appare in grado di determinare un risparmio di spesa.

L'emendamento 15.0.14 è quindi respinto.

Il senatore CROCETTA, dopo aver ribadito di non accettare il contingentamento dei tempi della discussione, illustra gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2 ricordando che il Gruppo di Rifondazione comunista propone la riduzione delle spese per gli armamenti e la riconversione a scopi pacifici dell'industria militare.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2.

Il relatore facente funzioni AZZARÀ e il sottosegretario PAVAN esprimono parere favorevole sull'emendamento 15.0.3 dei senatori Guzzetti e Cappelli.

Il senatore VETERE ricorda che i senatori del PDS hanno presentato l'emendamento 15.0.18 al fine di prevedere che le concessioni dei mutui della Cassa depositi e prestiti non possono essere inferiori a lire 8.000 miliardi, nella convinzione che i gravi problemi dei grandi centri urbani, a cominciare da quello del traffico, possono essere risolti soltanto consentendo ai comuni di acquisire tutte le risorse finanziarie indispensabili per realizzare i necessari interventi. Proprio la considerazione delle esigenze dei grandi centri urbani induce a ritenere preferibile fissare il limite minimo di concessione dei mutui della Cassa depositi e prestiti nella somma di 8.000 miliardi, invece che in quella di 5.500 miliardi prevista dall'emendamento 15.0.3.

Il presidente ANDREATTA avverte che l'emendamento 15.0.18 verrà votato per parti separate, nel senso di porre ai voti prima la parte compresa tra le parole «Le norme» e «esercizio finanziario 1992» e successivamente la parte compresa tra le parole «Per il 1992» e «8.000 miliardi».

La prima parte dell'emendamento 15.0.18, di contenuto identico a quello del nuovo testo dell'emendamento 15.0.3, è quindi approvata.

Il relatore facente funzioni AZZARÀ e il sottosegretario PAVAN esprimono parere contrario sulla seconda parte dell'emendamento 15.0.18 che, posta ai voti, è respinta.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 15.0.4 sottolineando la necessità di creare nuove possibilità di lavoro per i giovani.

Il senatore BARCA invita il senatore Crocetta a ritirare l'emendamento 15.0.4, facendo presente che il problema evocato da tale proposta emendativa non può che essere affrontato in sede di esame del disegno di legge sul rifinanziamento della legge n. 64.

Il senatore RASTRELLI si associa quindi all'invito avanzato dal senatore Barca e il senatore CROCETTA ritira l'emendamento 15.0.4.

Gli emendamenti 15.0.6 e 15.0.5, dati per illustrati dal senatore CROCETTA, sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 15.0.7 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore ZANELLA fa proprio e illustra l'emendamento 15.0.8 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 15.0.11, diretto a rendere disponibili le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dalle espropriazioni di aree destinate alla costruzione di alloggi cooperativi e popolari.

Il sottosegretario PAVAN esprime parere contrario sull'emendamento 15.0.11, che è respinto dalla Commissione.

Il presidente ANDREATTA, dopo aver ricordato che l'emendamento 15.0.12 - presentato dalla senatrice Senesi e da altri senatori del PDS - mira a prorogare il termine di durata del regime giuridico delle società di gestione aeroportuale operanti in base a leggi speciali o a convenzioni, osserva che tale proposta emendativa non prevede espressamente la soppressione degli impegni di spesa previsti dal piano dei trasporti per gli aeroporti e che pertanto occorrerebbe precisare che alla proroga recata dall'emendamento si associa l'eliminazione dei contributi pubblici per gli investimenti aeroportuali.

Il relatore facente funzioni AZZARÀ rileva che non appare opportuno utilizzare il provvedimento in esame per disporre la proroga delle concessioni di gestione aeroportuale.

Il sottosegretario PAVAN osserva che la disciplina recata dall'emendamento 15.0.12 non appare attinente alla materia oggetto del disegno di legge in discussione.

Il senatore BOLLINI fa presente che l'emendamento 15.0.12 mira a prorogare la durata delle convenzioni e concessioni di gestione aeroportuale e che con un emendamento al disegno di legge finanziaria potrà essere soppresso il finanziamento relativo agli interventi aeroportuali previsto nel piano dei trasporti. Di conseguenza alla decisione di prorogare le convenzioni e concessioni corrisponde la scelta di porre a carico delle sole società concessionarie gli investimenti per gli aeroporti.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori GIANOTTI, BOLLINI e AZZARÀ, il senatore RASTRELLI annuncia il voto contrario del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sull'emendamento 15.0.12.

Il presidente ANDREATTA osserva che, qualora si dovesse accertare che dall'approvazione dell'emendamento 15.0.12 deriverebbe l'eliminazione di un settore di investimento pubblico, non si potrebbe sostenere l'estraneità di tale emendamento all'oggetto del provvedimento in esame. Sembra opportuno comunque precisare nel testo della proposta emendativa che la proroga delle concessioni è disposta a fronte dell'impegno assunto dalle società concessionarie ad effettuare tutti gli investimenti relativi agli aeroporti.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori AZZARÀ, RASTRELLI, BOLLINI e ZANELLA, l'emendamento 15.0.12 è respinto.

Il senatore RASTRELLI fa proprio e illustra l'emendamento 15.0.9, sul quale il facente funzioni relatore AZZARÀ si rimette al Governo e il sottosegretario di Stato PAVAN esprime parere contrario.

L'emendamento 15.0.9 è quindi respinto.

Il senatore CROCETTA fa proprio e illustra l'emendamento 15.0.10, sul quale il facente funzioni relatore AZZARÀ e il sottosegretario di Stato PAVAN esprimono parere contrario.

L'emendamento 15.0.10 è quindi respinto.

Il sottosegretario PAVAN esprime parere contrario sull'emendamento 15.0.13.

Il relatore facente funzione AZZARÀ esprime invece parere favorevole su tale emendamento.

Il senatore BOLLINI annuncia il voto favorevole dei senatori del PDS sull'emendamento 15.0.13.

Il senatore DE VITO annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 15.0.13.

Il relatore facente funzione AZZARÀ osserva che l'emendamento in esame non comporta nuove o maggiori spese, e anzi può servire a realizzare significativi risparmi.

Il senatore RASTRELLI fa presente che l'emendamento 15.0.13 non può essere condiviso sia perchè con esso si intende obbligare la Cassa depositi e prestiti a vincolare addirittura per 5 anni l'intero importo del mutuo, sia perchè il secondo comma dello stesso emendamento potrebbe innescare un meccanismo perverso di crescita della spesa per l'esecuzione di opere pubbliche. Chiede quindi la votazione per parti separate dei due commi dell'emendamento 15.0.13 e presenta un subemendamento al comma 1 di tale emendamento, volto a sostituire la parola «quinquennio» con l'altra «triennio».

Non facendosi osservazioni, la proposta di votazione per parti separate, si intende accolta.

Il sottosegretario di Stato PAVAN osserva che la questione evocata dall'emendamento 15.0.13 non può essere affrontata con il provvedimento in esame e che il comma 2 di tale emendamento risulta in contrasto con i limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia di perizie suppletive e di variante.

È quindi respinto il subemendamento presentato dal senatore RASTRELLI al comma 1 dell'emendamento 15.0.13.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i commi 1 e 2 dell'emendamento 15.0.13.

Il presidente ANDREATTA, dopo aver ritirato gli emendamenti 15.0.30 e 15.0.31, illustra l'emendamento 15.0.33, nel testo modificato e integrato dallo stesso proponente.

Il senatore BARCA illustra l'emendamento 15.0.16, diretto a stabilire che coloro che hanno l'uso permanente e personale di auto di proprietà pubblica con servizio di autista devono dichiarare nella denuncia dei redditi di godere di tale beneficio.

Il presidente ANDREATTA osserva che, poichè la legge stabilisce che le autovetture di proprietà pubblica possono essere utilizzate soltanto per ragioni di ufficio, appare per certi aspetti problematico estendere a coloro che hanno l'uso di tali autovetture le misure fiscali relative ai dipendenti di società private che hanno l'uso, anche per ragioni non d'ufficio, delle autovetture di proprietà della società.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori BARCA e FERRARI-AGGRADI, i senatori RASTRELLI e MANCIA propongono di formulare una proposta emendativa idonea ad unificare e coordinare la disciplina recata dagli emendamenti 15.0.33 e 15.0.16.

Il presidente ANDREATTA fa presente che deve essere attentamente considerata la possibilità di estendere agli amministratori pubblici, che si trovano in analoghe situazioni, le misure fiscali relative ai redditi figurativi corrispondenti all'uso di autovetture.

Il senatore COVI concorda con la formulazione dell'emendamento proposta dal Presidente.

Il senatore RIVA ritiene che la riduzione della consistenza del parco macchine costituisca una misura di autentica deterrenza nell'uso improprio delle autovetture di servizio. Si tratta di completare questa misura accompagnandola ad un intervento di carattere fiscale che fissi un'equiparazione di trattamento fra il settore pubblico e quello privato.

Il senatore BARCA si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal Presidente, purchè il divieto di utilizzazione delle autovetture venga esteso anche alle amministrazioni degli enti locali.

Il senatore ZANELLA esprime il timore che la norma contenuta nell'emendamento 15.0.33 possa rimanere inattuata; fa presente inoltre la necessità di tener conto di particolari esigenze che giustificano il rinnovo di talune autovetture.

Dopo interventi del relatore facente funzioni AZZARÀ e dei senatori RASTRELLI e MANCIA, il sottosegretario PAVAN fa presente la necessità di salvaguardare le esigenze della Polizia di Stato.

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore BARCA, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 15.0.33, nel testo riformulato in cui si intende assorbito l'emendamento 15.0.16. Viene altresì conferito il mandato al Presidente per la presentazione in Assemblea di ulteriori proposte migliorative nei termini emersi nel dibattito.

Il senatore BARCA illustra l'emendamento 15.0.17 in una nuova formulazione.

Dopo che il relatore facente funzioni AZZARÀ ha espresso su di esso parere favorevole, l'emendamento 15.0.17, posto ai voti, è approvato.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario PAVAN, viene invece respinto l'emendamento 15.0.15, relativo al Fondo nazionale trasporti e al Fondo sanitario nazionale.

Il presidente ANDREATTA illustra l'emendamento 15.0.34 che, analogamente alla proposta relativa all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, intende introdurre elementi di riorganizzazione e di razionalizzazione nel settore delle Ferrovie dello Stato. Il programma all'uopo predisposto dovrà prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese di esercizio e il flusso dei ricavi di gestione corrente. Vengono poi previsti appositi interventi in tema di personale e di investimenti.

Il presidente Andreatta ritira quindi gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4, la cui votazione era stata precedentemente accantonata.

Il senatore MANCIA esprime perplessità sull'emendamento 15.0.34 soprattutto con riferimento alla definizione della natura privatistica del rapporto di lavoro del personale. In effetti si rischia di incidere su una trattativa in corso fra l'Ente ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali. Inoltre anche le disposizioni in tema di investimenti andrebbero attentamente valutate. Sarebbe quindi preferibile approfondire i contenuti dell'emendamento nel corso del dibattito in Assemblea.

Il sottosegretario PAVAN esprime parere favorevole sull'emendamento.

Il presidente ANDREATTA, in relazione alle perplessità formulate dal senatore Mancia, si dichiara disposto ad eliminare dal comma 3 dell'emendamento l'inciso relativo alla qualificazione del rapporto di lavoro del personale e a espungere il comma 4.

Il senatore BOLLINI ritiene che, nei suoi due primi commi, l'emendamento ricalchi disposizioni già esistenti e che il collegamento del programma di riorganizzazione con il documento di programmazione economico-finanziaria rischi di privare il Parlamento della possibilità di operare un efficace controllo.

Le disposizioni in tema di personale suscitano poi non poche riserve, anche perchè viene previsto il ricorso alla GEPI che è un ente la cui gestione è a dir poco fallimentare.

Il senatore MANCIA ribadisce le proprie perplessità in ordine all'emendamento e invita il presidente Andreatta a ritirarlo e a riproporlo nel corso dell'esame in Assemblea, anche per consentire una più attenta valutazione della sua portata.

Il senatore FERRARI-AGGRADI ritiene che l'emendamento 15.0.34 costituisca una soluzione in grado di ridare efficienza all'Ente ferrovie dello Stato.

Il relatore facente funzioni AZZARÀ esprime parere favorevole sull'emendamento, tenuto conto della sua riformulazione. Comprende tuttavia talune perplessità in ordine alla possibilità che l'introduzione di una simile disposizione provochi un allungamento dell'*iter* del provvedimento. Si augura comunque che nel corso dell'esame in Assemblea si possano effettuare ulteriori approfondimenti.

Il senatore CROCETTA annuncia il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento, giacchè esso rischia di contribuire alla definitiva paralisi dell'Ente ferrovie dello Stato e comunque introduce una normativa del tutto estranea alla finalità del provvedimento.

Il senatore RIVA dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento, poichè esso rappresenta una pesante ingerenza nell'autonomia gestionale dell'Ente ferrovie dello Stato. Paradossalmente l'unica disposizione in grado di salvaguardare tale autonomia e nel contempo di contribuire a rilanciare l'Ente sarebbe quella che il Presidente ha inteso espungere e cioè la definizione della natura privatistica del rapporto di lavoro del personale.

Il presidente ANDREATTA, preso atto delle perplessità formulate nel corso del dibattito, riformula nuovamente l'emendamento, nel senso di limitarlo ai soli primi due commi.

L'emendamento 15.0.34, così riformulato, viene posto ai voti ed approvato.

Il senatore RIVA illustra il subemendamento 15.0.35/1. Manifesta apprezzamento per i contenuti dell'emendamento 15.0.35, con il quale si tende a garantire allo Stato una remunerazione per la corresponsione dei fondi di dotazione degli enti economici. Tuttavia occorre accompagnare questa previsione con l'introduzione di una sanzione per il caso che tali enti non corrispondano alcuna remunerazione. Inoltre è opportuna l'abrogazione della norma contenuta nella legge n. 675 del 1977 e relativa alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali: tale Commissione infatti, poichè la legge n. 675 non è più stata rifinanziata, limita la sua attività al parere sui piani di investimento degli enti, con ciò interferendo gravemente nella gestione degli enti medesimi.

Il relatore facente funzioni AZZARÀ si dichiara in linea di principio favorevole alle indicazioni contenute nel subemendamento proposto dal senatore Riva. Egli fa però osservare che la sanzione consistente nello scioglimento degli enti dopo due anni consecutivi di mancata corresponsione della remunerazione sembra essere eccessiva. A tal uopo sarebbe preferibile prevedere la decadenza degli organi di amministrazione.

Il senatore BARCA, pur condividendo le perplessità del relatore circa la sanzione contemplata nell'emendamento proposto dal senatore Riva, ritiene doveroso estendere il principio della remunerazione per il fondo di dotazione a tutti gli enti cui lo Stato partecipa e non solo all'ENEL e all'ENI così come sembra adombrato nell'emendamento 15.0.35. Fa presente che gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione non sono soltanto quelli di gestione delle partecipazioni statali ma anche quelli di promozione del Mezzogiorno, che ricevono tramite l'Agenzia un fondo a carico del Tesoro.

Il senatore FERRARI-AGGRADI - nell'illustrare l'emendamento 15.0.35, da lui presentato con altri senatori della maggioranza - fa presente che l'eventuale introduzione di sanzioni deve essere attentamente meditata; occorre infatti tener conto della situazione finanziaria in cui versano taluni enti, quali ad esempio l'IRI.

Il presidente ANDREATTA, dopo aver ricordato che l'ENEL attua una politica di ammortamenti accelerati, sottolinea la necessità di contrastare la tendenza degli enti pubblici economici ad occultare gli utili dietro lo schermo degli ammortamenti. Fa quindi presente che non può essere negata la ragionevolezza della scelta di applicare per il momento soltanto all'ENI e all'ENEL la nuova disciplina e che da tale applicazione si ricaverà presumibilmente una somma pari a 700 miliardi di lire.

Il senatore RIVA osserva che deve essere giudicata positivamente la scelta di penalizzare la pratica dell'occultamento di utili al fine di preparare gradualmente gli enti pubblici economici alla nuova situazione che si verrà a determinare in gennaio del prossimo anno. Riformula quindi il subemendamento 15.0.35/1, in considerazione dell'opportunità di stabilire che quando gli enti non corrispondono la prevista remunerazione per due anni consecutivi i loro amministratori sono dichiarati decaduti e non possono essere reintegrati nell'incarico.

Il senatore BARCA fa presente che i senatori del PDS, che voteranno a favore del nuovo testo del subemendamento 15.0.35/1, pur condividendo il principio che il fondo di dotazione corrisposto agli enti cui lo Stato partecipa deve dare una remunerazione, giudicano negativamente l'emendamento 15.0.35 perchè convinti che l'ammontare della remunerazione non possa variare annualmente a discrezione del Governo e che la nuova disciplina non debba essere applicata soltanto all'ENEL e all'ENI.

Il senatore MANCIA osserva che la disciplina recata dall'emendamento 15.0.35 va valutata favorevolmente.

Il relatore facente funzione AZZARÀ esprime parere favorevole sul nuovo testo del subemendamento 15.0.35/1, in ordine al quale invece il sottosegretario PAVAN si rimette alla Commissione.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati il subemendamento 15.0.35/1 nel suo nuovo testo - dopo dichiarazione di voto contraria del senatore ZANELLA -, l'emendamento 15.0.35 nel testo emendato e l'emendamento 15.0.36, presentato dal Governo.

Il senatore MANCIA illustra l'emendamento 15.0.40.

Il presidente ANDREATTA osserva che l'emendamento 15.0.40 appare in grado di rendere più difficile l'utilizzo dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica da parte dei destinatari finali.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che la disciplina recata dall'emendamento in esame potrebbe determinare soltanto una notevole complicazione delle operazioni di trasferimento dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica.

L'emendamento 15.0.40 è quindi respinto.

Il sottosegretario PAVAN si rimette alla Commissione sul seguente ordine del giorno:

«La 5^a Commissione permanente del Senato della Repubblica,

impegna il Governo:

ad equiparare il trattamento economico dei presidenti degli istituti a carattere scientifico a quello degli amministratori delle unità sanitarie locali dove hanno sede».

(0/3004/1/5)

MANCIA

L'ordine del giorno, posto ai voti, è approvato.

Il presidente ANDREATTA sottolinea l'opportunità di proseguire i lavori della Commissione, anche in considerazione del fatto che la seduta ha avuto inizio con un certo ritardo rispetto all'orario di convocazione.

Il senatore DE VITO fa presente che, qualora i lavori della Commissione dovessero protrarsi oltre la giornata di venerdì, si renderebbe necessario lo spostamento di 24 ore della seduta dell'Assemblea prevista per il 4 novembre.

La seduta termina alle ore 13,50.

297^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

indi del vice presidente

PIZZO

Intervengono i Ministri del tesoro Carli e del bilancio e della programmazione economica Cirino Pomicino, nonché i sottosegretari di Stato per il tesoro Rubbi e Pavan, per la difesa Mastella e per le partecipazioni statali Montali.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende la discussione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il sottosegretario RUBBI fa presente che, in considerazione dell'articolazione delle posizioni in seno alla maggioranza in ordine alla questione della cooperazione allo sviluppo, il Governo non è in condizione di pronunciarsi ora in senso positivo sull'emendamento 4.5. Invita pertanto il presentatore di tale emendamento a ritirarlo, salvo ripresentarlo poi in Assemblea.

Ha quindi la parola il senatore SPOSETTI, il quale ricorda come l'emendamento 4.0.5 abbia raccolto un ampio consenso tra i Gruppi della Commissione, e come lo stesso ministro Cirino Pomicino si sia espresso su di esso, sia pure in via informale, in senso positivo.

Il senatore FERRARI AGGRADI manifesta l'avviso che sia opportuno accantonare l'emendamento in esame. Dopo una breve discussione, alla quale prendono parte i senatori AZZARÀ e SPOSETTI, il PRESIDENTE accede a tale suggerimento, sottolineando peraltro l'urgenza di un chiarimento parlamentare intorno alla materia della cooperazione allo sviluppo.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara contrario alla soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6; conviene il relatore f.f, senatore AZZARÀ.

Il senatore GALEOTTI sottolinea come sia indilazionabile porre termine alle continue proroghe delle graduatorie di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. Modifica quindi l'emendamento 6.271, nel senso di aggiungere al comma 2, nel testo presentato dal Governo, le parole: «ad eccezione dei termini relativi alle graduatorie dei concorsi per l'accesso a pubbliche amministrazioni».

Dopo che il sottosegretario PAVAN ha espresso su di esso parere favorevole, l'emendamento 6.271, nel testo riformulato dal proponente, è approvato. Viene quindi respinto l'emendamento 6.266.

Il PRESIDENTE ritira l'emendamento 6.268, e riformula l'emendamento 6.269.

Ha quindi la parola il senatore MANCIA, il quale osserva come l'applicazione di un blocco del *turn over* così rigido come quello previsto dall'emendamento testè illustrato potrebbe comportare per talune amministrazioni - come ad esempio quella della giustizia - problemi funzionali anche insormontabili.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che gli organici dei Ministeri potrebbero comunque, ove se ne ravvisasse la necessità, essere aumentati in via legislativa, osserva che nel settore dell'insegnamento la mancata applicazione del blocco del *turn over* ha impedito di cogliere le opportunità che scaturiscono dal calo demografico per realizzare un contenimento numerico del personale.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore CROCETTA sull'emendamento 6.269, nel testo ulteriormente riformulato, posto ai voti, tale emendamento è approvato. Risulta quindi approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

Ha quindi la parola il senatore BARCA, il quale illustra il subemendamento 6.0.3/1 e l'emendamento 6.0.3, sottolineando l'opportunità di conseguire, attraverso il ricorso all'informatica, un consistente snellimento delle procedure burocratiche.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara favorevole a tali proposte emendative; conviene il RELATORE.

Dopo che il senatore CROCETTA ha annunciato la sua astensione, posti ai voti, sono approvati il subemendamento 6.0.3/1 e l'emendamento 6.0.3, nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8.

Il senatore GALEOTTI, pur apprezzando lo spirito dell'emendamento 8.0.4/1 del senatore Giugni, insiste per la votazione delle disposizioni dell'emendamento 8.0.4 residue dopo la reiezione della prima parte di tale emendamento.

Il senatore DE VITO osserva come, in vista della istituzione di una struttura come Nucleo di valutazione previsto ai sensi dell'articolo 8-bis, occorra una ricognizione delle competenze che residuerebbero all'Ufficio del Ministro per la funzione pubblica.

Dopo che il relatore f.f., senatore AZZARÀ, ha espresso parere favorevole, posti ai voti, sono approvati i subemendamenti 8.0.4/2 e 8.0.4/1.

Riprende l'esame degli emendamenti 9.7 e 9.10, precedentemente accantonati.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che il primo di tali emendamenti, ove approvato, comporterebbe, per il solo esercizio 1992, maggiori oneri finanziari per l'ammontare di 187 miliardi di lire. Si dichiara pertanto contrario all'emendamento 9.7.

Il senatore MANCIA, in considerazione di quanto testè dichiarato dal rappresentante del Governo, annuncia che non potrà esprimere un voto favorevole sull'emendamento 9.7.

Il senatore RASTRELLI rileva come il passaggio ad un meccanismo di rivalutazione annuale delle rendite INAIL, ancorchè comporti un maggiore onere finanziario, risponda ad indubitabili esigenze di equità. Per tali ragioni, i senatori del suo Gruppo esprimeranno su di esso un voto favorevole.

Ha quindi la parola il senatore BOLLINI, il quale sottolinea come i beneficiari delle rendite INAIL siano oggetto di un'ingiusta discriminazione, quanto alla cadenza dell'aggiornamento periodico, rispetto a tutti gli altri percettori di trattamenti pensionistici. Qualche riserva appare inoltre lecita, conclude il senatore Bollini, intorno all'affidabilità dei dati testè comunicati dal rappresentante del Governo sui maggiori oneri che deriverebbero dall'eventuale approvazione dell'emendamento 9.7.

Il senatore CROCETTA annuncia il voto favorevole dei senatori di Rifondazione comunista all'emendamento 9.7, come pure all'emendamento 9.10, da essi presentato.

Interviene nuovamente il senatore RASTRELLI, esprimendo forti riserve circa la veridicità dei dati forniti dal rappresentante del Governo sui maggiori oneri che inerebbero all'approvazione dell'emendamento 9.7.

Posto ai voti, dopo prova e controprova, è quindi approvato l'emendamento 9.7, identico all'emendamento 9.10.

Dopo che il senatore CROCETTA ha annunciato il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sull'articolo 9, in considerazione dell'intervenuta approvazione del meccanismo della rivalutazione annuale delle rendite INAIL, tale articolo risulta approvato.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 4.0.5.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Bonora di riferire favorevolmente all'Assemblea, delegandolo a procedere al coordinamento formale del testo.

IN SEDE REFERENTE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e Bilancio programmatico per gli anni finanziari 1992-1994 (2944-bis)

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 (Tab. 1 e 1-bis)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Inizia l'esame della tabella 1.

La senatrice FERRAGUTI illustra l'emendamento 1.tab.1.1 e dà conto degli emendamenti 1.tab.1.29, 1.tab.1.16, 1.tab.1.21, 1.tab.1.18, 1.tab.1.23, 1.tab.1.25 e 1.tab.1.27.

Il senatore BOLLINI chiede chiarimenti sullo spostamento del contributo per gli asili nido dal capitolo 2224 del Ministero delle finanze

ad altro capitolo del Ministero della sanità, di cui all'emendamento 1.Tab.1.1.

Il senatore VETERE illustra gli emendamenti 1.tab.1.6, 1.tab.1.8 e 1.tab.1.7, volti a ridurre gli stanziamenti relativi al CESIS, al SISMI e al SISDE, dal momento che i maggiori stanziamenti in favore di questi organi non hanno prodotto negli ultimi anni alcun miglioramento nella loro efficienza.

Il senatore BOLLINI illustra gli emendamenti 1.tab. 1.13, 1.tab.1.3, 1.tab.1.5, 1.tab.1.4 e 1.tab.1.2, soffermandosi in particolare sul primo di essi, volto a porre fine ad una differenza di trattamento rispetto ad una sentenza della Corte costituzionale in materia di pensioni di annata, che potrebbe creare un pericoloso precedente per tutto il settore pubblico.

Il senatore CROCETTA dà conto degli emendamenti 1.tab.1.15, 1.tab.1.17, 1.tab.1.19, 1.tab.1.30, 1.tab.1.22, 1.tab.1.24 e 1.tab.1.26.

Il ministro CIRINO POMICINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti testè illustrati e illustra gli emendamenti 1.Tab.1.14, 1.Tab.1.12, 1.Tab.1.28. Il relatore PUTIGNANO concorda con il Governo.

Il presidente ANDREATTA dà conto degli emendamenti 1.Tab.1.31 e 1.Tab.1.20.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA sull'emendamento 1.tab.1.1, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.tab.1.1, 1.tab.1.6 e 1.tab.1.8.

Il PRESIDENTE illustra quindi l'emendamento 1.tab.1.10, che prevede una riduzione del 10 per cento per l'acquisto di beni e servizi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio ed in quelli dei singoli Ministeri, e lo modifica nel senso di limitare la riduzione delle previsioni di competenza per destinare una parte dei fondi a diversi capitoli del Ministero di grazia e giustizia.

L'emendamento è quindi posto ai voti ed è approvato.

Il Presidente ANDREATTA ritira quindi, su invito del Governo, l'emendamento 1.tab.1.9, pur auspicando una riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.tab.1.7.

Il presidente ANDREATTA illustra l'emendamento 1.tab.1.11, al quale il Governo ha presentato il subemendamento 1.tab.11/1.

L'emendamento ed il relativo subemendamento sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati.

Sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.tab.1.13, 1.tab.1.3, 1.tab.1.5 e 1.tab.1.4.

L'emendamento 1.tab.1.14 è invece approvato.

Il ministro CIRINO POMICINO fa presente che nell'emendamento 1.tab.1.12 sono comprese le variazioni in diminuzione del titolo IV. Le variazioni sono tutte compensate. I 3 miliardi di lire che avanzeranno nelle previsioni di competenza, qualora l'emendamento fosse approvato, saranno utilizzati nell'ambito del disegno di legge finanziaria in favore dell'Università di Ferrara.

L'emendamento 1.tab.1.12 è quindi approvato.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA sull'emendamento 1.tab.1.15, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.tab.1.2, 1.tab.1.15, 1.tab.1.29, 1.tab.1.31, 1.tab.1.17, 1.tab.1.16, 1.tab.1.19, 1.tab.1.21, 1.tab.1.30, 1.tab.1.18, 1.tab.1.22, 1.tab.1.23, 1.tab.1.24, 1.tab.1.25, 1.tab.1.26 e 1.tab.1.27.

L'emendamento 1.Tab.1.28 è quindi posto ai voti ed approvato.

Il ministro CIRINO POMICINO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.tab.1.20, di cui è assicurata la copertura mediante riduzione di un accantonamento di legge finanziaria e propone comunque che venga modificato dal subemendamento 1.Tab.1.10/1, formulato in subemendamento all'emendamento 1.Tab.1.10, che utilizza una parte di questi risparmi per la copertura dell'emendamento 1.Tab.1.20.

Con il consenso della Commissione, il presidente ANDREATTA pone ai voti il subemendamento 5^a.1.Tab.1.10/1 all'emendamento 5^a.1.Tab.1.10, già approvato. Esso viene accolto, così come l'emendamento 1.Tab.1.20.

Risulta quindi approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5-2.Tab.1/A.63.

Il senatore CROCETTA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5-2.1, 5-2.2, 5-2.3, 5-2.4, 5-2.5 e 5-2.6.

Posti ai voti, tali emendamenti risultano respinti.

Viene quindi approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 3.

Il senatore CROCETTA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5-3.tab.2.1, 5-3.tab.2.2, 5-3.tab.2.12, 5-3.tab.2.3, 5-3.tab.2.4, t-3.tab.2.13, 5-3.tab.2.15, 5-3.tab.2.17, 5-3.tab.2.27, 5-3.tab.2.18, 5-3.tab.2.5, 5-3.tab.2.19, 5-3.tab.2.21, 5-3.tab.2.22, 5-3.tab.2.23, 5-3.tab.2.7, 5-3.tab.2.8, 5-3.tab.2.9, 5-3.tab.2.26, 5-3.tab.2.11, 5-3.2. 5-3.1, 5-3.4, 5-3.3, 5-3.7 e 5-3.8.

Si passa alla votazione di tali emendamenti.

Il senatore CROCETTA, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 5-3.tab.2.1, sottolinea l'opportunità di incrementare le previsioni di spesa relative alle opere per la protezione dell'ambiente. All'uopo, l'emendamento in questione propone di avvalersi delle risorse liberate mediante corrispondenti riduzioni di spesa per le Forze armate, secondo un meccanismo compensativo adottato anche per molte delle successive proposte emendative presentate dalla sua parte politica.

Dopo che il senatore POLLICE ha sottolineato l'ineludibilità di una riduzione della spesa per le Forze armate, tale da assicurare risorse aggiuntive per voci di spesa caratterizzate da ben maggiore utilità sociale, come quelle relative agli interventi contro l'inquinamento ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 5-3.tab.2.1 risulta respinto.

Viene quindi respinto l'emendamento 5-3-tab.2.2.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono successivamente respinti gli emendamenti 5-3.tab.2.12, 5-3.tab.2.3, 5-3.tab.2.4, 5-3.tab.2.13, 5-3.tab.2.15, 5-3.tab.2.17 e 5-3.tab.2.27.

Dopo che il senatore CROCETTA ha sottolineato la gravità delle condizioni della rete idrica e l'indilazionabilità di incisive misure per il risparmio energetico, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti ai voti sono rispettivamente respinti gli emendamenti 5-3.tab.2.18 e 5-3.tab.2.5.

Interviene quindi per dichiarazione di voto sull'emendamento 5-3.tab.2.19 il senatore CROCETTA, il quale sottolinea l'indifferibilità di un programma di disinquinamento delle acque reflue dei frantoi. A tale emendamento, il RELATORE si dichiara contrario, rilevando che si tratta di interventi di competenza regionale; concorda il sottosegretario RUBBI.

Posto ai voti l'emendamento 5-3.tab.2.19 risulta respinto.

Dopo dichiarazione di voto del senatore CROCETTA, che sottolinea l'urgenza di un incremento delle previsioni di spesa relative al settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Rubbi, risulta respinto l'emendamento 5-3.tab.2.21.

Con il parere contrario del rappresentante del Governo e del relatore, sono successivamente respinti, dopo dichiarazioni di voto del senatore CROCETTA, gli emendamenti 5-3.tab.2.22, 5-3.tab.2.23, 5-3.tab.2.7, 5-3.tab.2.8 e 5-3.tab.2.9.

Viene inoltre respinto l'emendamento 5-3.tab.2.28, precedentemente fatto proprio dal senatore Crocetta, come pure l'emendamento 5-3.tab.2.26.

Interviene quindi per dichiarazione di voto sull'emendamento 5-3.tab.2.11 il senatore CROCETTA, rilevando come sia indilazionabile un più fattivo impegno per lo smaltimento dei rifiuti industriali. Posto ai voti, tale emendamento risulta respinto.

Sono quindi respinti gli emendamenti 5-3.2, 5-3.1, 5-3.4, 5-3.3, 5-3.7 e 5-3.8.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 5-3.10 del Governo.

La Commissione approva quindi l'articolo 3, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore CROCETTA rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti da lui presentati a tale articolo, sui quali il relatore ed il sottosegretario Rubbi esprimono parere contrario.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 5-4.tab.3.1.

Interviene quindi per dichiarazione di voto sull'emendamento 5-4.tab.3.2 il senatore CROCETTA, il quale sottolinea l'opportunità di un maggiore impegno finanziario dello Stato per rafforzare le strutture impegnate nella lotta all'evasione fiscale.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto; pure respinti risultano i successivi emendamenti 5-4.tab.3.3, 5-4.1 e 5-4.2, ed è quindi approvato l'articolo 4.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore CROCETTA rinuncia ad illustrare l'emendamento 5-5.1, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Posto ai voti, tale emendamento risulta respinto e l'articolo è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore CROCETTA illustra gli emendamenti 5-6.tab.5.11, 5-6.tab.5.10, 5-6.tab.5.9, 5-6.tab.5.8, 5-6.tab.5.7, 5-6.tab.5.6, 5-6.tab.5.5, 5-6.tab.5.4, 5-6.tab.5.3, 5-6.tab.5.2, 5-6.tab.5.1 e 5.6.1. Al riguardo, egli rileva come, in considerazione delle drammatiche condizioni nelle quali versa il settore della giustizia, sia indifferibile un considerevole rafforzamento delle dotazioni umane e strumentali degli uffici giudiziari.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA, sono poi respinti gli emendamenti 5-6.tab.5.11, 5-6.tab.5.12 - presentato dalla 2^a Commissione permanente -, 5-6.tab.5.10, 6.Tab.5.9, 6.Tab.5.8, 6.Tab.5.7, 6.Tab.5.6, 6.Tab.5.5 e 6.Tab.5.4, 6.Tab.5.13, fatto proprio dal senatore Crocetta, 6.Tab.5.3 e 6.Tab.5.2.

L'emendamento 6.Tab.5.14, su richiesta del senatore POLLICE e BOLLINI, è accantonato.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.Tab.5.1 e 6.1.

Sull'emendamento 6.Tab.5.14, precedentemente accantonato, esprime parere favorevole il ministro CIRINO POMICINO. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA, l'emendamento è posto ai voti ed approvato.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati, gli articoli 6 e 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore CROCETTA illustra gli emendamenti 8.Tab.7.5, 8.Tab.7.4, 8.Tab.7.2, 8.Tab.7.3 e 8.Tab.7.1, soffermandosi in particolare sulle gravi carenze delle scuole materne statali e sul numero insufficiente delle palestre nelle scuole statali.

Dopo il parere contrario del relatore PUTIGNANO e del sottosegretario PICANO, gli emendamenti sono posti separatamente ai voti e respinti.

È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 8.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore CROCETTA illustra gli emendamenti 9.Tab.8.16, 9.Tab.8.15, 9.Tab.8.14, 9.Tab.8.13, 9.Tab.8.12, 9.Tab.8.11, 9.Tab.8.10, 9.Tab.8.9, 9.Tab.8.8, 9.Tab.8.7, 9.Tab.8.5 e 9.Tab.8.4, soffermandosi in particolare sulla situazione dell'ordine pubblico ed auspicando che il Governo mostri maggiore sensibilità rispetto agli anni precedenti, quando trascurò di rafforzare le forze dell'ordine nelle regioni più interessate dai fenomeni malavitosi.

Il relatore PUTIGNANO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti testè illustrati. Il sottosegretario PICANO concorda con il relatore.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.Tab.8.16, 9.Tab.8.15, 9.Tab.8.14, 9.Tab.8.13, 9.Tab.8.12, 9.Tab.8.11 e 9.Tab.8.10.

Il senatore POLLICE annuncia che voterà a favore dell'emendamento 9.Tab.8.9, auspicando che le spese previste per la costruzione della base NATO di Crotone, che non sarà più realizzata, siano destinate all'acquisto di attrezzature per i servizi di polizia stradale.

Il ministro CIRINO POMICINO esprime parere contrario, riservandosi di modificare le sue valutazioni dopo aver assunto le necessarie informazioni.

L'emendamento 9.Tab.8.9 è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA, che sollecita un maggior addestramento e più adeguati organici per gli organi di polizia impegnati nei servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.Tab.8.8, 9.Tab.8.7 e 9.Tab.8.5.

Il senatore CROCETTA fa propri gli emendamenti 9.Tab.8.17, 9.Tab.8.19 e 9.Tab.8.18, ai quali aggiunge la firma il senatore Pollice.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore CROCETTA, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.Tab.8.17, 9.Tab.8.19, 9.Tab.8.18 e 9.Tab.8.4.

È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 9.

Dopo un ampio dibattito, al quale prendono parte i senatori BOLLINI, CROCETTA, POLLICE e FERRARI AGGRADI, nonché il PRESIDENTE, la Commissione decide di riprendere i lavori alle ore 21.15, come previsto dall'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20,10.

298^a seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono il Ministro del Tesoro Carli ed i sottosegretari di Stato per il medesimo Dicastero Pavan e per il bilancio e la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alle ore 21,25.

IN SEDE REFERENTE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e Bilancio programmatico per gli anni finanziari 1992-1994 (2944-bis)

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 (Tabb. 1 e 1-bis)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003)

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione dell'esame dei disegni di legge nn. 2944 e 2944-bis)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Si passa ad esaminare l'articolo 10 relativo alla Tabella 9.

Il senatore CROSETTA illustra gli emendamenti 5-10.Tab.9.1, 5-10.Tab.9.2, 5-10.Tab.9.3, 5-10.Tab.9.4, 5-10.Tab.9.24, 5-10.Tab.9.5, 5-10.Tab.9.23, 5-10.Tab.9.6, 5-10.Tab.9.7, 5-10.Tab.9.8, 5-10.Tab.9.9, 5-10.Tab.9.10, 5-10.Tab.9.11, 5-10.Tab.9.12, 5-10.Tab.9.16, 5-10.Tab.9.15, 5-10.Tab.9.14, 5-10.Tab.9.13, 5-10.Tab.9.17, 5-10.Tab.9.18. Essi sono volti tutti ad incrementare le spese per alcuni settori di intervento del Ministero dei lavori pubblici. Si tratta di rispondere ad oggettive esigenze pur nella consapevolezza che il suddetto dicastero è uno dei responsabili principali dello sperpero di denaro pubblico, sicchè è ormai urgente riformare la normativa sugli appalti pubblici. Infine si riserva di intervenire per dichiarazione di voto sulle singole proposte.

Si passa alle votazioni.

Posto in votazione l'emendamento 5^a-10.Tab.9.1 è respinto.

Dopo che il senatore CROCETTA ha dichiarato il proprio voto favorevole sull'emendamento 5^a-10.Tab.9.2, con successive votazioni sono respinti il suddetto emendamento e l'emendamento 5^a-10.Tab.9.3.

Contrari il relatore e il sottosegretario PICANO, con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 5^a-10.Tab.9.4 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA), 5^a-10.Tab.9.24, 5^a-10.Tab.9.5, 5^a-10.Tab.9.23.

Il senatore CROCETTA interviene per dichiarazione di voto sugli emendamenti 5^a-10.Tab.9.6 e 5^a-10.Tab.9.7, sottolineando la necessità di incrementare le risorse per la realizzazione e il completamento delle opere marittime di interesse degli enti locali.

Contrari il relatore e il sottosegretario PICANO, con successive votazioni, sono quindi respinti i suddetti emendamenti, nonché gli emendamenti 5^a-10.Tab.9.8 e 5^a-10.Tab.9.9.

Il senatore CROCETTA interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5^a-10.Tab.9.10 ribadendo la *ratio* di tutte le proposte emendative della sua parte politica.

Contrari il relatore e il sottosegretario Picano, con successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5^a-10.Tab.9.10, 5^a-10.Tab.9.11, 5^a-10.Tab.9.12.

Il senatore CROCETTA dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 5^a-10.Tab.9.16 e 5^a-10.Tab.9.15, sostenendo che l'incremento delle spese per la costruzione di scuole materne e di locali da adibire a doposcuola, risponde all'esigenza di migliorare l'offerta didattica formativa della scuola specie a favore dei bambini più svantaggiati.

Contrari il relatore e il sottosegretario Picano, con successive votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 5^a-10.Tab.9.16, 5^a-10.Tab.9.15, 5^a-10.Tab.9.14, 5^a-10.Tab.9.13.

Il senatore CROCETTA dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 5^a-10.Tab.9.17 per alleviare la crisi degli alloggi popolari che attanaglia da tempo sia i piccoli che i grandi centri urbani.

Contrari il relatore e il sottosegretario Picano, con successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 5^a-10.Tab.9.17 e 5^a-10.Tab.9.18.

Il Presidente avverte che gli emendamenti 5^a-10.Tab.9.25 e 5^a-10.Tab.9.26, debbono ritenersi decaduti per l'assenza del proponente. Ritiene peraltro che la sostanza delle proposte sia stata già accolta nell'emendamento governativo alla Tabella 1, precedentemente approvato.

Dopo che il sottosegretario PICANO ha confermato la valutazione del Presidente, il senatore CROCETTA dichiara di far proprio l'emendamento 5^a-10.Tab.9.25 poichè la proposta governativa non risponde adeguatamente alle esigenze in esso rappresentate.

Contrari il relatore e il sottosegretario Picano, posto in votazione, il suddetto emendamento risulta respinto.

Dopo che il senatore CROCETTA ha dato per illustrati gli emendamenti 5^a-10.1, 5^a-10.2, 5^a-10.4, 5^a-10.3, contrari il relatore e il sottosegretario Picano, con successive votazioni, risultano tutti respinti.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 10.

Si procede all'esame dell'articolo 11, concernente lo stato di previsione del Ministero dei trasporti (Tabella 10).

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 5^a-11.Tab.10.5: esso è motivato dall'esigenza di incrementare le attività di manutenzione degli aeroporti, che risultano assai carenti. L'emendamento, successivamente posto ai voti, è respinto dalla Commissione. È poi posto ai voti, e respinto, l'emendamento 5^a-11.Tab.10.4, dopo che il relatore e il sottosegretario PICANO hanno espresso il proprio contrario avviso.

Il senatore CROCETTA illustra quindi l'emendamento 5^a-11.-Tab.10.2: con tale proposta si intende intervenire in modo efficace per risolvere la situazione critica del traffico urbano nella città di Roma.

La Commissione, con il contrario avviso del relatore e del sottosegretario Picano, respinge il predetto emendamento e, con successiva votazione, l'emendamento 5^a-11.Tab.10.1.

È poi posto in votazione, e approvato, l'articolo 11.

Quanto all'articolo 12, sul quale non sono stati presentati emendamenti, esso risulta approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 13, inerente lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12).

Il senatore CROCETTA illustra una serie di emendamenti, motivati dall'esigenza di ridurre la spesa pubblica nel settore della difesa, in coerenza all'opzione pacifista della sua parte politica.

Il senatore SPOSETTI illustra l'emendamento 5^a-13.Tab.12.6: esso si propone di preservare la quota di risorse destinata alle università statali di minori dimensioni, ridotta in virtù della riserva di 80 miliardi disposta a favore delle grandi università e, inoltre, di quella prevista per le università non statali, pari a 40 miliardi.

La Commissione, quindi, previo l'avviso contrario del relatore e del sottosegretario PICANO, respinge con separate votazioni gli emendamenti 5ª-13.Tab.12.30, 5ª-13.Tab.12.57, 5ª-13.Tab.12.83, 5ª-13.Tab.12.32, 5ª-13.Tab.12.58, 5ª-13.Tab.12.59 e 5ª-13.Tab.12.84.

Quanto all'emendamento 5ª-13.Tab.12.6, precedentemente illustrato, il senatore POLLICE osserva che il bilancio della difesa risulta sovrastimato nei suoi valori assoluti, anche in relazione ai programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma, che si rivelano ormai anacronistici.

Il presidente ANDREATTA trova fondata la motivazione sottesa all'emendamento proposto, pur rilevando che la spesa per l'Università è tra le più alte dell'intero bilancio pubblico. D'altra parte, la copertura proposta incide sullo stesso meccanismo contabile dell'Amministrazione militare. Comunque assicura che si farà interprete dell'esigenza prospettata presso il Ministro competente, in modo da formulare un emendamento provvisto di adeguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario PICANO motiva il contrario avviso del Governo, determinato dalla considerazione che il bilancio della difesa è già stato interessato da notevoli interventi in riduzione. Rileva comunque che l'esigenza richiamata dai presentatori dell'emendamento è ben fondata e che la questione può essere riproposta in Assemblea con una diversa ipotesi di copertura.

Il relatore PUTIGNANO, nel motivare il proprio contrario avviso alla modifica, conviene sull'esigenza di assicurare alle università statali di minori dimensioni un adeguato flusso di risorse. Si riserva pertanto di valutare la questione in una successiva fase dell'*iter*, in presenza di una ipotesi di copertura alternativa a quella proposta.

Il senatore SPOSETTI, in una dichiarazione di voto, sottolinea che il disinteresse per il sistema universitario danneggia in modo serio la competitività dell'intero sistema economico del paese.

L'emendamento, successivamente posto ai voti, risulta respinto dalla Commissione.

Il senatore CROSETTA, in una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 5ª-13.Tab.12.29, sottolinea la necessità di un intervento efficace a sostegno delle piccole imprese, per l'importanza che assumono nel tessuto produttivo del paese. L'emendamento, posto ai voti, è poi respinto.

Previo contrario avviso del relatore e del sottosegretario Picano, sono quindi separatamente posti ai voti, e respinti, gli emendamenti 5ª.13.Tab.12.28, 5ª.13.Tab.12.56, 5ª.13.Tab.12.85, 5ª.13.Tab.12.95, 5ª.13.Tab.12.97, 5ª.13.Tab.12.61, 5ª.13.Tab.12.63, 5ª.13.Tab.12.87, 5ª.13.Tab.12.89 e 5ª.13.Tab.12.94.

Quanto all'emendamento 5^a-13.Tab.12.31, il senatore CROCETTA, in una dichiarazione di voto, sottolinea l'esigenza di garantire le condizioni minime di sicurezza per le miniere, anche dopo la dismissione delle attività estrattive. Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario PICANO, l'emendamento è poi respinto dalla Commissione.

Del pari respinto risulta poi l'emendamento 5^a-13.Tab.12.35.

Il senatore CROCETTA, in una dichiarazione di voto sull'emendamento 5^a-13.Tab.12.62, segnala l'importanza di intervenire in modo adeguato per la prevenzione dell'AIDS.

Il senatore BOATO preannuncia il proprio voto favorevole. L'emendamento, successivamente posto ai voti, respinto dalla Commissione, dopo che il relatore e il sottosegretario PICANO hanno espresso il proprio avviso contrario.

Si passa all'emendamento 5^a-13.Tab.12.86: il senatore BOATO preannuncia il proprio voto favorevole e la Commissione lo respinge, previo parere contrario del relatore e del sottosegretario PICANO.

Del pari respinto risulta poi l'emendamento 5^a-13.Tab.12.91, previo contrario avviso del relatore e del sottosegretario PICANO.

Quanto all'emendamento 5^a-13.Tab.12.96, il senatore CROCETTA, in una dichiarazione di voto favorevole, rileva che l'importanza della valutazione di impatto ambientale esige l'adozione di misure incisive e coerenti.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento, dopo che il relatore e il sottosegretario PICANO hanno espresso il proprio avviso contrario.

Quanto all'emendamento 5^a-13.Tab.12.98, il senatore BOATO preannuncia la propria astensione e la commissione lo respinge, previo contrario avviso del relatore e del sottosegretario PICANO.

Il senatore CROCETTA, motiva il proprio voto favorevole all'emendamento 5^a-13.Tab.12.100, rilevando che il disegno di legge in via di approvazione in materia di parchi naturali deve essere sostenuto da un adeguato impegno finanziario. L'emendamento è poi respinto dalla Commissione, dopo che il relatore e il sottosegretario PICANO hanno espresso il proprio parere contrario.

Del pari respinto risulta poi l'emendamento 5^a-13.Tab.12.33, previo contrario avviso del relatore e del sottosegretario PICANO.

Quanto all'emendamento 5^a-13.Tab.12.34, il senatore CROCETTA, in una dichiarazione di voto, osserva che l'impegno per la ricerca scientifica, assai ridotto nel nostro paese, penalizza in modo preoccupante

pante la competitività dell'intero sistema produttivo. L'emendamento, successivamente posto in votazione, è respinto dalla Commissione, dopo che il relatore e il sottosegretario PICANO hanno espresso il proprio avviso contrario.

Con separate votazioni - previo avviso contrario del relatore e del sottosegretario PICANO - sono poi respinti gli emendamenti 5ª-13.Tab.12.36, 5ª-13.Tab.12.64, 5ª-13.Tab.12.65, 5ª-13.Tab.12.82 e 5ª-13.Tab.12.90.

Quanto all'emendamento 5ª-13.Tab.12.92, il senatore BOATO, in una dichiarazione di voto favorevole, ribadisce l'esigenza di sostenere con un adeguato impegno finanziario la disciplina quadro dei parchi nazionali, in corso di approvazione.

L'emendamento, successivamente posto in votazione, risulta respinto previo il parere contrario del relatore e del sottosegretario PICANO.

Il senatore CROCETTA, in una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 5ª-13.Tab.12.93, rileva poi l'esigenza di intervenire in modo efficace per il disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, specie in riferimento all'insediamento di impianti chimici. L'emendamento è poi respinto dalla Commissione, con il contrario avviso del relatore e del sottosegretario PICANO.

Quanto all'emendamento 5ª-13.Tab.12.99, il senatore CROCETTA, in una dichiarazione di voto, osserva che il fenomeno della disoccupazione giovanile registra un andamento assai allarmante e che l'intervento pubblico in materia risulta del tutto inadeguato. La Commissione, quindi, respinge l'emendamento, dopo che il relatore e il sottosegretario PICANO hanno espresso il proprio avviso contrario.

Con successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti 5ª-13.Tab.12.37, 5ª-13.Tab.12.38, 5ª-13.Tab.12.102 (con il voto favorevole del senatore BOATO), 5ª-13.Tab.12.70, 5ª-13.Tab.12.103 e 5ª-13.Tab.12.104.

Il senatore CROCETTA interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5ª-13.Tab.12.71 sottolineando l'esigenza di incrementare le risorse per l'attuazione dei progetti socialmente utili che coinvolgono i giovani disoccupati.

Sulla copertura finanziaria proposta nell'emendamento si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore POLLICE (che esprime riserve sulla trasparenza del bilancio del Ministero della difesa e chiede al ministro Carli un pronunciamento in proposito), il senatore SPOSETTI (che condivide le argomentazioni del senatore Pollice) e il PRESIDENTE (per il quale la questione posta conferma l'urgenza di definire il disegno di legge n. 1203-*bis* relativo al raggruppamento per voci omogenee del bilancio).

Con successive votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 5ª-13.Tab.12.71, 5ª-13.Tab.12.72, 5ª-13.Tab.12.7, 5ª-13.Tab.12.49, 5ª-13.Tab.12.3.

Il senatore ZANELLA illustra l'emendamento 5ª-13.Tab.12.2, volto a finanziare un progetto triennale (concordato fra l'ICE e il Ministero del commercio con l'estero e le associazioni di categoria) per sostenere il sistema-moda italiano all'estero che negli ultimi anni sta subendo una certa crisi dell'immagine.

Dopo che il sottosegretario PICANO si è dichiarato contrario alla proposta poichè attinge allo stato di previsione del Ministero della difesa, riservandosi comunque di approfondire successivamente la questione, intervengono per dichiarazione di voto i senatori CROCETTA e SPOSETTI (entrambi favorevoli).

Il senatore ZANELLA pur comprendendo la *ratio* della contrarietà del Governo insiste per la votazione dell'articolo che non pregiudica affatto di modificare successivamente la copertura finanziaria proposta.

Viene quindi posto in votazione e approvato il suddetto emendamento.

In un breve intervento il ministro CARLI dichiara di non condividere l'emendamento testè approvato poichè l'ICE è un ente già largamente dotato di mezzi finanziari.

Dopo che il senatore ZANELLA ha ribadito che si tratta di un'iniziativa sostenuta anche dal Ministero del commercio con l'estero, il PRESIDENTE si rammarica poichè, l'andamento della discussione non ha permesso un serio approfondimento delle questioni relative al bilancio del Dicastero della difesa.

Con successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 5ª-13.Tab.12.4, 5ª-13.Tab.12.42, 5ª-13.Tab.12.50, 5ª-13.Tab.12.76, 5ª-13.Tab.12.43, 5ª-13.Tab.12.51 e 5ª-13.Tab.12.77 (con il voto favorevole dei senatori CROCETTA, BOATO e SPOSETTI), 5ª-13.Tab.12.13.

Il senatore CROCETTA dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 5ª-13.Tab.12.16 per affrontare in modo organico il problema energetico promuovendo soprattutto lo sviluppo delle energie alternative.

Con successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 5ª-13.Tab.12.16, 5ª-13.Tab.12.21, 5ª-13.Tab.12.41 (con il voto favorevole del senatore CROCETTA), 5ª-13.Tab.12.44 (con il voto favorevole del senatore CROCETTA), 5ª-13.Tab.12.52, 5ª-13.Tab.12.67, 5ª-13.Tab.12.10 (con il voto favorevole del senatore CROCETTA), 5ª-13.Tab.12.11, 5ª-13.Tab.12.14, 5ª-13.Tab.12.22, 5ª-13.Tab.12.23, 5ª-13.Tab.12.47, 5ª-13.Tab.12.48, 5ª-13.Tab.12.68, 5ª-13.Tab.12.69, 5ª-13.Tab.12.79, 5ª-13.Tab.12.12, 5ª-13.Tab.12.15, 5ª-13.Tab.12.17, 5ª-13.Tab.12.18 (con il

voto favorevole del senatore CROCETTA), 5^a-13.Tab.12.55, 5^a-13.-Tab.12.75, 5^a-13.Tab.12.9 e 5^a-13.Tab.12.5 (con il voto favorevole del senatore CROCETTA).

Dopo che il senatore CROCETTA ha dichiarato il proprio voto contrario sull'articolo 13, il medesimo articolo, posto in votazione, è approvato come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 14, relativo alla tabella 13.

Con successive votazioni risultano accolti l'emendamento 5^a-14.Tab.13.1 e l'articolo 14 come modificato.

Non essendo stati presentati emendamenti, si passa alla votazione degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 che risultano tutti approvati.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Con successive votazioni risulta respinto l'emendamento 5^a-21.1 e approvato l'articolo 21.

Si passa all'esame dell'articolo 22 relativo alla tabella 21.

Con successive votazioni risulta respinto - con il parere contrario del relatore e del sottosegretario PICANO - l'emendamento 5^a-22.Tab.21.1 e approvato l'articolo 22.

Non essendo stati proposti emendamenti sono posti in votazione gli articoli 23, 24, 25 e 26, che risultano approvati.

Si passa all'esame dell'articolo 27.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 5^a-27.1, il presidente ANDREATTA illustra la *ratio* dell'emendamento 5^a-27.2.

Dopo che il relatore ha dichiarato di rimettersi al Governo e il sottosegretario PICANO ha espresso parere contrario, il senatore BOATO dichiara che voterà a favore della proposta del Presidente.

Con successive votazioni risulta approvato l'emendamento 5^a-27.2 e sono respinti gli emendamenti 5^a-27.3 e 5^a-27.4. Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato inammissibile l'emendamento 5^a-27.7, con il parere contrario del sottosegretario PICANO l'emendamento 5^a-27.6, posto in votazione, è approvato.

Con successive votazioni è poi respinto l'emendamento 5^a-27.5 e approvato l'articolo 27, come modificato.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 28.

Infine la Commissione conferisce al relatore PUTIGNANO il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sui disegni di legge nn. 2994 e 2994-bis.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente ANDREATTA avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9,30 si terrà alle ore 10.

La seduta termina alle ore 23,40.

EMENDAMENTI**Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)**

(Esaminati nelle sedute del 30 ottobre 1991)

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il fondo iscritto nel bilancio 1992 a norma della legge 49 del 1987 per il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, capitolo 4620, è immediatamente utilizzabile sino al limite del 50 per cento della somma stanziata.

2. Per il restante 50 per cento della somma stanziata il fondo di cui al comma 1 sarà utilizzato solo dopo l'approvazione del programma generale del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo da parte delle competenti commissioni della Camera e del Senato.

3. Il programma di cui al comma precedente sarà presentato dal Governo entro il 28 febbraio 1992.».

4.0.5**MARGHERI, SPOSETTI****Art. 6.**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni».

6.271**GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, VETERE**

Sopprimere il comma 3.

6.266

LIBERTINI, CROCETTA

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di procedere in qualsiasi modo a nuove assunzioni di personale fino a completamento delle procedure di mobilità di cui al *successivo comma*. Per la durata di tale periodo sono sospese le procedure di assunzione in corso comunque autorizzate.

5-ter. Le procedure già avviate per la mobilità del personale in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 1988, n. 325, devono essere completate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5-quater. In allegato agli stati di previsione della spesa per il 1993 di ciascun Dicastero, il Ministro responsabile, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, presenta un piano di razionalizzazione e contenimento delle piante organiche, sulla base di una analitica dimostrazione dei carichi funzionali di lavoro. In nessun caso le piante organiche possono essere aumentate.

5-quinquies. Le situazioni soprannumerarie, riscontrabili eventualmente nelle qualifiche funzionali a seguito dell'applicazione dell'ottavo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312, costituiscono posizioni di esubero nella misura del 50 per cento. Le restanti posizioni soprannumerarie assorbono le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori.

5-sexies. Nell'ambito delle amministrazioni cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, possono essere disposti trasferimenti di pubblici dipendenti di tutte le qualifiche e profili professionali contrattualizzati. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle amministrazioni interessate e con il consenso del dipendente. I trasferimenti verso le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti sono disposti con provvedimento della regione».

6.269 (nuovo testo)

ANDREATTA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per il complesso delle amministrazioni statali soggette al blocco, il numero dei nuovi assunti nel 1992 in base alla disciplina dei commi 1 e 4 non può in ogni caso superare il 30 per cento delle unità che hanno cessato dal servizio tra il 30 aprile 1991 e il 30 aprile 1992.

4-ter. Per adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del personale delle amministrazioni statali, il Ministro della pubblica istruzione presenterà, entro il 30 aprile, un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico - finanziaria, che fissa a livello nazionale e per ciascuna provincia il rapporto allievi-classi autorizzato per i diversi ordini di scuola. Obiettivo prioritario del piano è la progressiva riduzione del fenomeno delle supplenze e il blocco delle sostituzioni del personale che cessa dal servizio».

6.269 (nuovissimo testo)

ANDREATTA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le nuove assunzioni da effettuarsi nel corso del 1992, quale che sia il relativo titolo giuridico, ivi comprese quelle autorizzate sulla base di specifiche disposizioni legislative che dispongano deroghe alla disciplina di cui al presente articolo, nonchè quelle autorizzate ai sensi del precedente comma 4, non possono superare per le amministrazioni statali nel loro complesso il numero di unità di personale che cessano dal servizio nello stesso anno 1992.

5-ter. Ove per ragioni di particolare urgenza e necessità le nuove assunzioni dovessero superare per ciascuna amministrazione il limite di cui al comma 5-bis, il Ministro responsabile presenterà al Parlamento una dettagliata relazione nella quale vengono indicate le linee di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale che si intendono adottare nel triennio 1992-1994; nel caso di compensazioni tra diverse amministrazioni per mantenersi entro il richiamato limite, la relazione sarà presentata dal Ministro per la funzione pubblica».

6.268 (nuovo testo)

ANDREATTA

Aggiungere, in fine, all'emendamento 6.0.3. le seguenti parole: «Salvo che per gli atti aventi valore normativo le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via *telex* sono valide a tutti gli effetti dell'*iter* burocratico una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale della pratica dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione».

6.0.3/1 (nuovo testo)

BARCA

«Art. 6-bis.

«1. Tutte le piante organiche di ministeri, enti pubblici, enti economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione e,

in ogni caso, tutte le piante organiche definite prima del 31 dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

6.0.3

BARCA, SPOSETTI, VIGNOLA

Art. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agenzia per le relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche)

1. È istituita l'Agenzia per le relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, e svolge i compiti assegnatili dalla legge, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'Agenzia compete, sulla base di una direttiva del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, la conduzione delle trattative contrattuali per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle altre leggi che disciplinano gli accordi in materia di trattamento giuridico e economico del personale dipendente da pubbliche amministrazioni. L'Agenzia cura, altresì, la sigla di ipotesi di accordo e svolge una funzione di coordinamento con le amministrazioni interessate, con il Ministro del tesoro e con l'Osservatorio del pubblico impiego.

3. L'Agenzia è composta da quindici componenti di provata esperienza e professionalità, con pluriennale esperienza nel campo delle relazioni sindacali e della gestione del personale, anche estranei alla Pubblica amministrazione; ove ricorra quest'ultima fattispecie, viene stipulato con i soggetti prescelti un contratto d'opera. Tra i componenti dell'Agenzia viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un direttore che resta in carica per cinque anni e può essere revocato.

4. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Per lo sviluppo delle proprie attività l'Agenzia si avvale, previa richiesta di comando, di personale delle pubbliche amministrazioni.

6. Le spese di finanziamento dell'Agenzia sono poste a carico di un fondo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio di ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria è sottoposto al controllo della Corte dei conti.

7. Per la valutazione della spesa conseguente ai trattamenti giuridici e economici dei pubblici dipendenti di cui ai commi precedenti, è istituito un Nucleo di valutazione che esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e autonomia.

8. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui al comma 2, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dalla applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale e ne autorizza la spesa da parte dell'Agenzia. Il Nucleo altresì provvede al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione dell'accordo nell'arco temporale di validità dello stesso.

9. Il Nucleo di valutazione è composto da nove componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti da scegliere formulata dal CNEL.

10. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni. Ad essi è riconosciuto il trattamento economico spettante ai componenti la Commissione nazionale per le società e la borsa istituita dal decreto legge 8 aprile 1971, n. 95, convertito dalla legge 7 luglio 1974, n. 216. Essi non possono esercitare, pena la decadenza dall'ufficio, alcuna attività imprenditoriale di enti pubblici o privati, nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso, con diritto alla conservazione del posto.

11. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL e può instaurare rapporti convenzionali con soggetti esterni.

12. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato».

8.0.4

GALEOTTI, FRANCHI, VETERE

All'emendamento 8.0.4/1 sopprimere, al comma 2, le parole da: «Il Consiglio dei ministri, ove», fino a: «che comportino oneri di spesa nella stessa materia».

8.0.4/2

GALEOTTI, FRANCHI, VETERE

All'emendamento 8.0.4, sostituire i commi dal 7 alla fine con i seguenti:

«1. Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti è istituito un Nucleo di valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti

derivanti dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale, e ne emette un parere che viene trasmesso al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri, ove ritenga di non conformarsi a tale parere ai fini dell'approvazione dell'ipotesi di accordo ai sensi del citato articolo 6, richiede un riesame da parte del Nucleo stesso. La medesima procedura viene applicata nei confronti di disegni di legge che comportino oneri di spesa nella stessa materia. Il Nucleo altresì provvede al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione degli accordi nell'arco temporale di validità degli stessi e dei provvedimenti legislativi di cui al presente comma.

3. Il Nucleo di valutazione è composto da 7 componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti formulata dal CNEL tra esperti in materia economica, giuridica e di contabilità di Stato.

4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni. Ad essi è riconosciuto lo stesso trattamento economico spettante ai componenti la Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e sono sottoposti allo stesso regime di incompatibilità.

5. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL e può instaurare rapporti convenzionali con soggetti esterni.

6. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato».

8.0.4/1

GIUGNI

Art. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 1992, le rendite INAIL per i mutilati e invalidi del lavoro, hanno una rivalutazione con cadenza annuale».

9.7

VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA,
CASCIA, SPOSETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 1992 le rendite INAIL per i mutilati e invalidi del lavoro, vengono rivalutate con cadenza annuale».

9.10

CROCETTA, LIBERTINI, DIONISI

Art. 15.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Entro il 31 dicembre 1991, e comunque non oltre la prima emissione di titoli di stato prevista per il 1992, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede alla predisposizione di apposita normativa per la offerta al pubblico di tutti i titoli di stato esclusivamente attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale.

2. Sempre con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro la data di cui al comma 1, saranno stabilite, sulla base delle spese effettivamente occorrenti, congrue tariffe per la prestazione del servizio.

3. Sulla base del differenziale dei costi del servizio, come sopra determinati, e dell'attuale rendimento reale di mercato per il risparmiatore, il Ministro del tesoro provvede altresì, sempre con proprio decreto ed entro la data di cui al comma 1, alla determinazione dei tassi di interesse per le emissioni, ispirandosi al criterio della redistribuzione fra maggiore utile per il risparmiatore e minori interessi per lo Stato, dell'eventuale differenza di utile derivante da un ipotetico minor costo».

15.8

CROCETTA, LIBERTINI

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Entro il 31 dicembre 1991, e comunque non oltre la prima emissione di titoli di stato prevista per il 1992, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede alla predisposizione di apposita normativa per la offerta al pubblico di tutti i titoli di stato esclusivamente attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale.

2. Sempre con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro la data di cui al comma 1, saranno stabilite, sulla base delle spese effettivamente occorrenti, congrue tariffe per la prestazione del servizio.

3. Sulla base del differenziale dei costi del servizio, come sopra determinati, e dell'attuale rendimento reale di mercato per il risparmiatore, il Ministro del tesoro provvede altresì, sempre con proprio decreto ed entro la data di cui al comma 1, alla determinazione dei tassi di interesse per le emissioni».

15.7

CROCETTA, LIBERTINI

All'emendamento 15.20, al comma 2, sopprimere le parole da: «anche mediante l'appalto», fino a: «itinerante».

15.20/1

CROCETTA

All'emendamento 15.20, sopprimere il comma 4.

15.20/2

CROCETTA

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

«1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà a redigere entro il 30 aprile 1992 un programma pluriennale di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi gestiti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio del bilancio e la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti, con progressiva eliminazione degli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione. Il programma viene presentato al Parlamento in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro provvederà a riorganizzare gli uffici postali eliminando quelli che presentano un minore tasso di utilizzazione; la soppressione di uffici potrà essere disposta, se, a distanza di non più di 2 chilometri, esiste un altro ufficio postale. Nelle località che, a seguito della soppressione, rimangano prive di ufficio postale, sarà comunque assicurata la raccolta e la distribuzione quotidiana della posta, anche mediante l'appalto a privati, ove sia conveniente, del servizio, e, se del caso, un servizio postale itinerante.

3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad estendere le attività dei propri uffici attraverso vendita o intermediazione di prodotti filatelici e finanziari. Le modalità di esecuzione del servizio saranno disciplinate da apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, saranno stabilite le caratteristiche dimensionali delle cassette per lettere da apporsi presso ogni abitazione al fine di facilitare le operazioni di recapito anche delle stampe e dei periodici; con lo stesso decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, saranno fissati i termini per la loro realizzazione.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a partecipare in posizione maggioritaria a società di capitali o ad enti economici esercenti attività postale o di telecomunicazioni ovvero attività ad esse complementari o accessorie. Con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite modalità e procedure per il conferimento di beni di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e le rappresentanze nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere stabilite tariffe e

condizioni particolari per la spedizione di grandi quantità di effetti postali, purchè nell'interesse dell'Amministrazione».

15.20 (nuovo testo)

ANDREATTA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni presenta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano di riorganizzazione degli uffici postali. Fermo restando il mantenimento diffuso del servizio, il piano individua:

a) le misure per il razionale utilizzo del personale, ivi comprese forme di servizio itinerante e di orario ridotto in relazione alla consistenza del traffico;

b) i servizi di carattere bancario da estendere agli uffici postali e i tempi di attuazione.

2. L'eventuale soppressione di uffici postali può essere disposta tra quelli distanti l'uno dall'altro meno di 2 chilometri».

15.12

PINNA, BISSO, LOTTI, SPOSETTI

Sopprimere il comma 1.

15.6

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle località prive di ufficio postale, a seguito della soppressione, è comunque assicurato il servizio postale itinerante e la raccolta e distribuzione quotidiana delle corrispondenze».

15.10

PINNA, VISCONTI, GAMBINO, SPOSETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque esclusi dalla soppressione gli uffici postali ubicati in località distanti fra loro oltre tre chilometri».

15.11

PINNA, SENESI, VISCONTI, VIGNOLA

Sopprimere il comma 2.

15.5

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «tariffe e».

15.13 PINNA, VISCONTI, LOTTI, VIGNOLA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione delle stampe di cui al gruppo 5° della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990».

15.14 PINNA, SENESI, RIZZO, SPOSETTI

Sopprimere il comma 4.

15.1 PUTIGNANO

Sopprimere il comma 4.

15.2 RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 4.

15.4 CROCETTA

Al comma 4, dopo le parole: «nei settori», aggiungere la parola: «bancario».

15.16 PINNA, GAMBINO, VISCONTI, VIGNOLA

Al comma 4, sopprimere le parole: «del gioco del lotto».

15.3 IANNIELLO, TAGLIAMONTE, DUJANY

Al comma 4, sopprimere le parole: «del gioco del lotto».

15.9 FORTE, MANCIA, PIZZO, ZANELLA

Al comma 4, sopprimere le parole: «del gioco del lotto».

15.15 SPOSETTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà a redigere entro aprile 1992 un programma pluriennale di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi gestiti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti dalla predetta amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con progressiva eliminazione degli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione.

2. Il programma di cui al comma 1 viene presentato alle Camere in allegato al documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978 n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988 n. 362».

15.0.19

ANDREATTA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad estendere le attività dei propri uffici attraverso vendita o intermediazione di prodotti filatelici e finanziari comunque denominati, per conto di Enti pubblici o privati.

4-ter. Le modalità di esecuzione del servizio ed i rapporti tra le parti interessate saranno disciplinati da apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

4-quater. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, saranno stabilite le caratteristiche delle cassette per lettere da apporsi presso ogni abitazione al fine di facilitare le operazioni di recapito anche delle stampe e dei periodici; con lo stesso decreto saranno fissati i termini per la loro realizzazione.

4-quinquies. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, può autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a partecipare in posizione di controllo a società di capitali o ad Enti economici esercenti l'attività postale o di telecomunicazioni ovvero ad esse complementari o accessorie.

4-sexies. Con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro saranno stabilite modalità e procedure concernenti il conferimento di beni di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e le rappresentanze nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale».

15.17

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'attuazione del comma 22 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la disposizione relativa al gruppo 5° della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, che stabilisce le misure delle tariffe postali per stampe periodiche spedite in abbonamento postale, è sostituita dalla seguente, fermo restando il disposto di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130:

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse purchè si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 grammi	L. 272
per ogni 50 grammi o frazione in più	» 136

Per poter fruire della tariffa relativa alle stampe previste nel comma precedente, le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti o servizi propri o altrui venduti per posta, ma per proprio conto.

Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

- Stampe propagandistiche delle case editrici o librerie per la vendita per corrispondenza di libri propri purchè si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 grammi	L. 200
per ogni 50 grammi o frazione in più	» 100

- Stampe periodiche previste dai primi quattro gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate - anche se non numerate o numerate a parte - od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70 per cento della superficie totale del periodico od il 30 per cento per ciascuna inserzione:

tariffe di cui alla voce 1.8 (stampe non periodiche) (1).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

- Insetti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevole, locandine, cartelli pubblicitari, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento

mento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi o dello stesso formato ma non impaginati:

a) per gli inserti di peso inferiore o uguale a quello del periodico:

la tariffa dovuta per il periodico maggiorata del dieci per cento calcolata sul peso dell'invio (periodico più inserto);

b) per gli inserti che, singolarmente o complessivamente, eccedono il peso del periodico; per ogni 50 grammi o frazione in più L. 200

- Inserti pubblicitari non previsti nel precedente comma e che non devono superare il peso del periodico cui sono allegati:

per ciascun oggetto: per ogni 50 grammi o frazione in più » 200

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

- Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 grammi fatta eccezione per i giornali quotidiani ed i settimanali degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto » 900».

15.0.14

PINNA, VISCONTI, LOTTI, VIGNOLA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riduzioni spese militari)

1. Il Ministro della difesa adotta, entro e non oltre il 31 dicembre 1991, un piano triennale 1992-1995 di riduzione di almeno il 50 per cento delle spese per costruzioni armi, armamenti e munizionamento, previste nella rubrica 4 di parte corrente dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa, con conseguente riduzione dei capitoli dal 1802 al 1951».

15.0.1

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riduzioni spese militari)

1. Il Ministro della difesa adotta, entro e non oltre il 31 dicembre 1991, un piano triennale 1992-1995 di riduzione del 50 per cento delle spese previste nella rubrica 12 dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa, inerente gli ammodernamenti e rinnovamenti, con conseguente riduzione dei relativi capitoli di spesa dal 4001 al 4072».

15.0.2

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono prorogate per il 1992».

15.0.3 (nuovo testo)

GUZZETTI, CAPPELLI, MANCIA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le norme dell'articolo 14 del decreto legge 151 del 13 maggio 1991, così come modificate dalla legge di conversione del 12 luglio 1991, n. 202, si applicano all'esercizio finanziario 1992. Per il 1992 le concessioni dei mutui della Cassa depositi e prestiti non possono essere inferiori ad lire 8.000 miliardi».

15.0.18

VETERE, SPOSETTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attività di utilità collettiva nel Mezzogiorno)

1. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 1.000 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative già esistenti al 31 dicembre 1991. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformità del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego può sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La Commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorità:

a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:

a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;

b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 7 non può essere inferiore al 70 per cento del predetto onere complessivo;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;

h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.

4. Quando il progetto è predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.

5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.

6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1993 e 1994 anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 8.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.

8. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.

10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.

11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo».

15.0.4

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Entro il 31 dicembre 1991, e comunque non oltre la prima emissione di titoli di stato prevista per il 1992, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede alla predisposizione di apposita normativa per la offerta al pubblico di tutti i titoli di stato esclusivamente attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale.

2. Sempre con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro la data di cui al comma precedente, saranno stabilite, sulla base delle spese effettivamente occorrenti, congrue tariffe per la prestazione del servizio.

3. Sulla base del differenziale dei costi del servizio, come sopra determinati, e dell'attuale rendimento reale di mercato per il risparmiatore, il Ministro del tesoro provvede altresì, sempre con proprio decreto ed entro la data di cui al primo comma, alla determinazione dei tassi di interesse per le emissioni, ispirandosi al criterio della redistribuzione fra maggiore utile per il risparmiatore e minori interessi per lo Stato, dell'eventuale differenza di utile derivante da un ipotetico minor costo».

15.0.6

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Entro il 31 dicembre 1991, e comunque non oltre la prima emissione di titoli di stato prevista per il 1992, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede alla predisposizione di apposita normativa per la offerta al pubblico di tutti i titoli di stato esclusivamente attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale.

2. Sempre con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro la data di cui al

comma precedente, saranno stabilite, sulla base delle spese effettivamente occorrenti, congrue tariffe per la prestazione del servizio.

3. Sulla base del differenziale dei costi del servizio, come sopra determinati, e dell'attuale rendimento reale di mercato per il risparmiatore, il Ministro del tesoro provvede altresì, sempre con proprio decreto ed entro la data di cui al primo comma, alla determinazione dei tassi di interesse per le emissioni».

15.0.5

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 1991 il Presidente del Consiglio dispone con proprio decreto, la revoca del canone televisivo e la relativa concessione della sua riscossione; dispone altresì l'abolizione del limite massimo di pubblicità nei programmi televisivi e radiofonici della RAI, nonché l'abrogazione delle norme che lo regolano».

15.0.7

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Per assicurare la prosecuzione dei lavori in corso di esecuzione in attuazione dell'articolo 13-novies-decies della legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni, sono autorizzati tre limiti di impegno di lire cento miliardi ciascuno per ognuno degli anni 1992, 1993 e 1994, da iscrivere sul capitolo 9308 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992 e successivi».

15.0.8

CASOLI, ACONE, SPITELLA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

(Finanziamento degli espropri)

1. Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione dell'articolo 12, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989

(a), i mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (b), come modificato dallo stesso articolo 12, comma 4-bis (a), sono concessi alle province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (c), e 28 gennaio 1977, n. 10 (d), maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di indennità di esproprio, con priorità per quelle determinate da sentenze esecutive, nonché per le indennità definite per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (e).

3. Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990 (f), emanata in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (a).

4. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1992, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

15.0.11

TRIPODI, CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga del termine riguardante la durata del regime giuridico delle Società, Consorzi ed Enti di gestione aeroportuale operanti sulla base di leggi speciali e o apposite convenzioni)

1. La durata della concessione della gestione del sistema aeroportuale della Capitale, fissata in 35 anni dall'articolo 3, secondo comma della legge 10 novembre 1973, n. 755, è prorogata di ulteriori 30 anni.

2. La qualifica privata del sistema aeroportuale, articolato sull'aeroporto di Malpensa e di Linate, riconosciuta per la durata di anni 30 della legge 18 aprile 1962, n. 194, termine aumentato di altri 30 anni dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 agosto 1985, n. 449, è confermata fino al 2051.

3. La durata della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle, stabilita dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 914, e dal decreto ministeriale 1° ottobre 1965, e successivamente prorogata per altri 20

anni dalla legge 22 ottobre 1986, n. 736, è ulteriormente prorogata per ulteriori 30 anni.

4. La proroga della durata delle convenzioni o concessioni di altri gestori aeroportuali è autorizzata con apposito decreto del Ministro dei Trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La durata delle concessioni o convenzioni non può essere superiore ad anni 30».

15.0.12

SENESI, GIANOTTI, GALLO, BERNARDI,
POLLICE, ACHILLI, ALBERICI, CUTRERA,
BOZZELLO VEROLE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. I proventi derivanti all'entrata del bilancio dello Stato dalla normativa vigente in tema di indennizzo di usura conseguente alla circolazione di veicoli «mezzi d'opera» e assimilati sono assegnati, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, agli enti proprietari delle strade e alle concessionarie autostradali in considerazione dei rispettivi fabbisogni di manutenzione».

15.0.9

IANNIELLO, PATRIARCA, SENESI, MARNIGA,
MARIOTTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'Ufficio di cui all'articolo 8, della legge 9 luglio 1990, n. 185, predispone, entro 8 mesi dalla data di approvazione della presente legge, il programma triennale per la riconversione dell'industria bellica, identificando, in particolare, la possibilità di utilizzazione dei materiali di cui all'articolo 2 della suddetta legge per fini energetici, di tutela ambientale, protezione civile, sanità, agricoltura e ricerca scientifica.

2. All'onere derivante dal funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1, per le finalità suddette, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1992, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dal regio decreto n. 443 del 10 febbraio 1927, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto medesimo».

15.0.10

POLLICE, ONORATO, ZUFFA, NEBBIA, SALVA-
TO, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE,
MODUGNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e/o di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso.

2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri Istituti di credito, può essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, quinto comma, della legge n. 142 del 1990, l'approvazione di perizie di variante e/o suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 della legge n. 131 del 1983, come modificato dall'articolo 9 della legge n. 440 del 1987, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli Istituti mutuanti».

15.0.13

GUZZETTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro aprile 1992 il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, elabora un piano pluriennale di razionalizzazione degli utilizzi del personale scolastico che consenta di conseguire tra il numero degli allievi diviso per il numero di classi autorizzate nell'ambito di ciascuna provincia, un rapporto non inferiore a 18 per le scuole elementari e, rispettivamente, a 20 e a 22 per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Obiettivo prioritario del piano è la progressiva eliminazione del fenomeno delle supplenze e il blocco della sostituzione del personale che cessa dal servizio.

2. Il piano di cui al comma 1 viene presentato alle Camere in allegato al documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalle legge 23 agosto 1988 n. 362».

15.0.30

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Coloro che a qualsiasi titolo giuridico utilizzano per uso di abitazione un immobile di proprietà degli Istituti autonomi case popolari o dei comuni possono avanzare domanda di acquisto dell'immobile medesimo, al prezzo determinato dall'Ufficio tecnico erariale. L'acquirente, in questo caso, ha diritto ad una dilazione nel pagamento del prezzo dell'immobile fino a 20 semestralità, con l'applicazione di un tasso di interesse pari all'incremento percentuale, nel semestre, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. Quando la facoltà di cui al comma 1 venga esercitata collettivamente da tutti gli affittuari di un unico stabile l'amministrazione è obbligata a procedere nella vendita dell'immobile alle condizioni prima indicate; nel caso di richiesta frazionata di acquisto l'amministrazione proprietaria può rifiutare l'offerta, fornendo un'analitica valutazione degli oneri che la costituzione di un condominio può provocare per l'amministrazione medesima.

3. I fondi che le amministrazioni proprietarie ricavano dalle alienazioni di cui al comma 1 vengono destinati, secondo le direttive date dalle regioni, alla ricostruzione del patrimonio di edilizia economico-popolare ed ad investimenti infrastrutturali, in particolare per la realizzazione di nuove aree fabbricabili e di servizi di trasporto».

15.0.31

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. I trasferimenti alle regioni a statuto ordinario delle quote del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, saranno disposti solo dopo che le medesime regioni avranno determinato la scelta dell'unico servizio di trasporto da sovvenzionare, ai sensi del comma 2 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 5 maggio 1989».

15.0.32

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. In deroga alle disposizioni vigenti è fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:

- a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;
- b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unità organizzative corrispondenti, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;
- c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad una ricognizione della situazione del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato. I risultati della ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.

3. Al fine della gestione più efficiente ed economica, tutti gli autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari di cui al comma 1, vengono utilizzati, in forme coordinate, da disciplinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad emanare le opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, quale risultante al termine della ricognizione di cui al comma 2.

5. Per l'anno 1992 è fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.

6. Le norme fiscali relative al calcolo del reddito figurativo imputabile all'uso di autovetture fuori dell'assolvimento della prestazione lavorativa sono estese agli amministratori e funzionari pubblici».

15.0.33 e 15.0.16 (nuovo testo unificato)

ANDREATTA, BARCA, MANCIA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. I cittadini italiani che ricoprono funzioni pubbliche, o che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti economici, Regioni, enti locali non possono ricevere rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura per la partecipazione a convegni, congressi, tavole

rotonde indette dalla pubblica amministrazione, enti pubblici, enti economici, Regioni enti locali se non dall'amministrazione da cui dipendono e che ne ha autorizzato la partecipazione».

15.0.17 (nuovo testo)

BARCA

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

1. L'istruttoria e la verifica dei flussi correnti del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158 deve essere effettuata nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994 devono costituire la quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al riparto delle risorse così confluite ai sensi del precedente comma partecipano anche le regioni a statuto speciale e le province autonome».

15.0.15

GALEOTTI, FRANCHI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

1. L'Ente Ferrovie dello Stato provvederà ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente stesso entro il 1° settembre 1992 a fini di riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonee a conseguire entro un quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Paesi della CEE. Il Programma di cui sopra viene allegato alla legge finanziaria 1993. Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi dalla realizzazione del predetto programma ai fini della formulazione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il programma di cui al comma 1 dovrà in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio (oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile) ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli da servizi prestati allo Stato ed agli Enti locali sulla base di parametri di mercato e derivanti dall'adempimento di servizi di interesse pubblico espressamente richiesti e regolati su base contrattuale. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità, nell'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 25 novembre 1989.

3. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica. Il personale in esubero dell'Ente e dell'indotto potrà essere in via temporanea trasferito ad una società dell'Ente destinata alla valorizzazione e diversificazione del patrimonio, nonché a società da costituirsi anche con la GEPI aventi ad oggetto iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle imprese operanti nel settore dei servizi ausiliari, connessi e complementari al servizio ferroviario, nonché nel settore della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, che risultassero esuberanti. Il predetto trasferimento temporaneo non provoca la perdita del titolo ad esercitare le eventuali opzioni per la mobilità nell'impiego del settore pubblico di cui alla legge n. 554 del 1989, che il predetto personale avesse già acquisito. Al personale in esubero dell'Ente Ferrovie dello Stato e dell'indotto si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, 5 novembre 1968, n. 1115.

4. L'Ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a utilizzare i finanziamenti per investimenti, compresi nel programma di cui al comma 1, anche mediante partecipazione alle società concessionarie per l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla realizzazione delle medesime e mediante accollo degli oneri finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle società concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel programma di cui al comma 1. A tal fine possono essere utilizzate le disponibilità residue, delle leggi e dei decreti interministeriali che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento degli obiettivi di investimento globalmente previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dall'Ente Ferrovie dello Stato il 23 gennaio 1991».

15.0.34

ANDREATTA

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'ente "Ferrovie dello Stato" provvederà a redigere, entro aprile 1992, un programma di riorganizzazione e razionalizzazione produttiva

idoneo a conseguire entro un triennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali conformi con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri paesi della Comunità europea. Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi dalla realizzazione del predetto programma ai fini della formulazione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il programma di cui al comma 1 dovrà in ogni caso garantire il finanziamento delle spese correnti (oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibili, manutenzione ordinaria del materiale rotabile ed altri costi di funzionamento) con il flusso dei proventi tariffari. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità negli aumenti necessari a riportare le tariffe applicate dall'ente "Ferrovie dello Stato" a quelle applicate da organismi simili operanti nei paesi comunitari.

3. Il personale in esubero dell'Ente potrà essere in via temporanea trasferito ad una società, per la valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà dell'ente medesimo; il predetto trasferimento temporaneo non provoca la perdita di titolo ad esercitare le eventuali opzioni per la mobilità nell'ambito del settore pubblico che il predetto personale avesse già acquisito».

4.0.3

ANDREATTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono annualmente al Tesoro un interesse su tale fondo da determinare annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge n. 362 del 1988.

2. Per il 1992 il saggio di interesse di cui al comma 1 è determinato nel 5 per cento per l'Enel e nel 10 per cento per l'Eni, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procederà ad affidare in concessione almeno una seconda rete di telefoni cellulari, allo scopo di creare le condizioni per una situazione di effettiva concorrenza nel settore. Le nuove concessioni verranno assegnate mediante asta pubblica con aggiudicazione sulla base del prezzo massimo o della quota massima di azioni da cedere in via gratuita al Tesoro. Le azioni cedute gratuitamente al Tesoro vengono successivamente collocate sul mercato nei tempi e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

4. I proventi derivanti dai commi precedenti costituiscono quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge n. 309 del 3 ottobre 1991».

4.0.4

ANDREATTA

All'emendamento 15.0.35 aggiungere i seguenti commi:

«3. Qualora gli enti di cui al comma 1 del presente articolo non corrispondano al Tesoro la remunerazione per due anni consecutivi, gli amministratori degli enti medesimi sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio di bilancio che non abbia dato luogo a remunerazione del fondo di dotazione. Gli amministratori dichiarati decaduti ai sensi del presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico.

4. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è abrogato».

15.0.35/1 (nuovo testo)

RIVA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono ogni anno su tale fondo al Tesoro una remunerazione la cui entità è determinata annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge n. 362 del 1988.

2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma 1 è determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990».

15.0.35

FERRARI AGGRADI, FORTE, BONO PARRINO, FIOCCHI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso erariale di lire 100 per ogni posta del giuoco.

2. L'ammontare complessivo dei diritti di cui al comma precedente, viene versato degli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalità previste per il versamento dell'imposta unica di giuoco di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379».

15.0.36

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le disponibilità finanziarie giacenti in Tesoreria ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a decorrere dal 1° gennaio 1992 vengono fatte riaffluire in entrata al bilancio dello Stato, per essere utilizzato con apposito provvedimento legislativo per intervento nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Il termine di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 63, è prorogato al 31 dicembre 1994».

15.0.40

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO,
DELL'OSSO, SCEVAROLLI

EMENDAMENTI**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944)****- Stato di previsione dell'Entrata (Tabella 1)**

Al capitolo 2224 (Contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale... per gli asili nido), aumentare le previsioni di competenza da lire 231.000.000.000 a lire 235.000.000.000 (+ 4.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 231.000.000.000 a lire 235.000.000.000 (+ 4.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 2600 (Fondo integrativo per gli asili nido), aumentare le previsioni di competenza da lire 196.000.000.000 a lire 200.000.000.000 (+ 4.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 196.000.000.000 a lire 200.000.000.000 (+ 4.000.000.000).

5^a-1.Tab.1.1

FERRAGUTI, CALLARI GALLI, TORNATI

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.628.089.643.000 (- 122.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.406.902.563.000 (- 122.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (tabella 1/A), al capitolo 5501 (Fondo da ripartire... spese... CESIS... SISMI... SISDE...), ridurre le previsioni di competenza da lire 696.000.000.000 a lire 684.000.000.000 (- 122.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 696.000.000.000 a lire 684.000.000.000 (- 122.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 152.000.000.000 per il 1993 e di lire 152.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.6

SENESI, VISCONTI, TORNATI, PINNA, SCARDAONI, VIGNOLA

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire

273.750.089.643.000 a lire 273.660.089.643.000 (- 90.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.438.902.563.000 (- 90.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (tabella 1/A), al capitolo 5501 (Fondo da ripartire... spese... CESIS... SISMI... SISDE...), ridurre le previsioni di competenza da lire 696.000.000.000 a lire 606.000.000.000 (- 90.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 696.000.000.000 a lire 606.000.000.000 (- 90.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 90.000.000.000 per il 1993 e di lire 90.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.8

GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, VETERE, VIGNOLA

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.688.496.643.000 (- 66.593.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.462.309.563.000 (- 66.593.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in quelli dei singoli ministeri, ridurre proporzionalmente per complessive lire 66.593.000.000 per il 1992 complessive lire 67.873.000.000 per il 1993 e lire 74.307.000.000 per il 1994 le previsioni di competenza e di cassa per i capitoli corrispondenti ai sottoelencati raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3. Mezzi di trasporto e accessori (con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa);
- 4.3.2. Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4. Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1. Spese di rappresentanza;
- 4.9.3. Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4. Spese per convegni, mostre, ...;
- 4.9.5. Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10. Spese di pubblicità.

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 67.873.000.000 per il 1993 e di lire 74.307.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.10

ANDREATTA

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.704.089.643.000 (- 46.000.000.000) e le

previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.482.902.563.000 (- 46.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (tabella 1/A), al capitolo 5501 (Fondo... per le spese... CESIS... SISMI... SISDE...), ridurre le previsioni di competenza da lire 696.000.000.000 a lire 650.000.000.000 (- 46.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 696.000.000.000 a lire 650.000.000.000 (- 46.000.000.000).

5^a-1.Tab.1.9

ANDREATTA

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.710.089.643.000 (- 40.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.488.902.563.000 (- 40.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (tabella 1/A), al capitolo 5501 (Fondo da ripartire... spese... CESIS... SISMI... SISDE...), ridurre le previsioni di competenza da lire 696.000.000.000 a lire 656.000.000.000 (- 40.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 696.000.000.000 a lire 656.000.000.000 (- 40.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 40.000.000.000 per il 1993 e di lire 40.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.7

GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, VIGNOLA

Nell'emendamento 5^a-1.Tab.1.11, sostituire le variazioni ai capitoli 1007 e 1008 con le seguenti:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N	Denominazione			
1007	Spese per la Camera dei deputati... ..	CP 915.257.000.000	CP 891.019.900.000	CP - 24.237.100.000
		CS 915.257.000.000	CS 819.019.900.000	CS - 24.237.100.000
1008	Spese per il funzionamento della Corte costituzionale... ..	CP 42.500.000.000	CP 41.964.100.000	CP - 553.900.000
		CS 42.500.000.000	CS 41.964.100.000	CS - 553.900.000

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), ai capitoli sottoelencati apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N	Denominazione			
4011	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e materiali... componente terrestre delle Forze armate...	CP 1.301.917.700.000 CS 1.514.241.700.000	CP 1.288.225.131.000 CS 1.500.566.942.000	CP - 13.692.569.000 CS - 13.674.758.000
4031	Spese per... manutenzioni straordinarie dei mezzi e materiali... componente navale delle Forze armate... ..	CP 1.105.737.530.000 CS 1.432.170.530.000	CP 1.093.808.234.000 CS 1.418.936.939.000	CP - 11.929.296.000 CS - 13.233.591.000
4051	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali... componente aeronautica delle Forze armate... ..	CP 1.701.768.900.000 CS 1.839.452.216.000	CP 1.682.871.005.000 CS 1.821.840.805.000	CP - 18.897.895.000 CS - 17.611.411.000

5^a-1.Tab.1.11/1

IL GOVERNO

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.599.829.983.000 (- 150.259.660.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.378.642.903.000 (- 150.259.660.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero del tesoro (tabella 2), alla categoria I (Servizi degli organi costituzionali), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.621.171.770.000 a lire 1.470.912.110.000 (- 150.259.660.000) e le previsioni di cassa da lire 1.621.171.770.000 a lire 1.470.912.110.000 (- 150.259.660.000), apportando ai capitoli sottoelencati le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
1003	Spese per la Presidenza della Repubblica	CP 204.000.000.000 CS 204.000.000.000	CP 147.688.200.000 CS 147.688.200.000	CP - 56.311.800.000 CS - 56.311.800.000

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N	Denominazione			
1006	Spese per il Senato della Repubblica	CP 417.629.000.000	CP 393.391.900.000	CP - 24.237.100.000
		CS 417.629.000.000	CS 393.391.900.000	CS - 24.237.100.000
1007	Spese per la Camera dei deputati	CP 915.257.000.000	CP 847.800.140.000	CP - 67.456.860.000
		CS 915.257.000.000	CS 847.800.140.000	CS - 67.456.860.000
1008	Spese per il funzionamento della Corte costituzionale	CP 42.500.000.000	CP 40.646.100.000	CP - 1.853.900.000
		CS 42.500.000.000	CS 40.646.100.000	CS - 1.853.900.000
1009	Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	CP 18.000.000.000	CP 17.600.000.000	CP - 400.000.000
		CS 18.000.000.000	CS 17.600.000.000	CS - 400.000.000

5ª-1.Tab.1.11

ANDREATTA

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.229.889.643.000 (- 520.200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 300.946.302.563.000 (- 582.600.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero del tesoro (tabella 2), al capitolo 4351 (Pensioni ordinarie ed altri assegni...), ridurre le previsioni di competenza da lire 25.668.260.000.000 a lire 25.148.060.000.000 (- 520.200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 25.668.260.000.000 a lire 25.085.660.000.000 (- 582.600.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 520.200.000.000 per il 1993 e di lire 520.200.000.000 per il 1994.

5ª-1.Tab.1.13

BOLLINI

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.350.089.643.000 (- 400.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.128.902.563.000 (- 400.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero del tesoro (tabella 2), al capitolo 7873 (Concorso... pagamento interessi... operazioni finanziarie... enti di gestione delle partecipazioni statali), ridurre le

previsioni di competenza da lire 400.000.000.000 a lire 0 (- 400.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 400.000.000.000 a lire 0 (- 400.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 350.000.000.000 per il 1993 e di lire 350.000.000.000 per il 1994.

5ª-1.Tab.1.3

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, SPOSETTI

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.580.089.643.000 (- 270.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.258.902.563.000 (- 270.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero del tesoro (tabella 2), al capitolo 7873 (Concorso... pagamento interessi... operazioni finanziarie... enti di gestione delle partecipazioni statali), ridurre le previsioni di competenza da lire 400.000.000.000 a lire 130.000.000.000 (- 270.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 400.000.000.000 a lire 130.000.000.000 (- 270.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 270.000.000.000 per il 1993 e di lire 270.000.000.000 per il 1994.

5ª-1.Tab.1.5

GIANOTTI, BAIARDI, MONTINARO, CISBANI, VIGNOLA

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 223.750.089.643.000 (- 50.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 251.528.902.563.000 (- 50.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero del tesoro (tabella 2), al capitolo 7873 (Concorso... pagamento interessi... operazioni finanziarie... enti di gestione delle partecipazioni statali), ridurre le previsioni di competenza da lire 400.000.000.000 a lire 350.000.000.000 (- 50.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 400.000.000.000 a lire 350.000.000.000 (- 50.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 100.000.000.000 per il 1993 e di lire 100.000.000.000 per il 1994.

5ª-1.Tab.1.4

GIANOTTI, MONTINARO, CISBANI, BAIARDI, SPOSETTI

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.350.089.643.000 (- 400.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.128.902.563.000 (- 400.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero del tesoro (tabella 2), sopprimere il capitolo 7873 (Concorso... nel pagamento degli interessi sulle operazioni finanziarie effettuate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali...), con le relative previsioni di competenza di lire 400.000.000.000 (- 400.000.000.000) e di cassa di lire 400.000.000.000 (- 400.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 400.000.000.000 per il 1993 e di lire 1.200.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.14**IL GOVERNO**

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.747.089.643.000 (- 3.000.000.000) e aumentare le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 302.063.051.563.000 (+ 554.149.000.000).

Conseguentemente:

nello stato di previsione del Ministero del tesoro (tabella 2), ai capitoli sottoelencati apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
4443	Spese per l'acquisto di monete metalliche... ..	CP 80.800.000.000	CP 71.800.000.000	CP - 9.000.000.000
		CS 80.800.000.000	CS 71.800.000.000	CS - 9.000.000.000
9003	Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi... ..	CP 400.000.000.000	CP 397.000.000.000	CP - 3.000.000.000
		CS 400.000.000.000	CS 397.000.000.000	CS - 3.000.000.000

nello stato di previsione del Ministero delle finanze (tabella 3), ai capitoli sottoelencati apportare le seguenti variazioni alle previsioni di cassa (+ 557.149.000.000):

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
1021	Indennità... per missioni sul territorio nazionale	CS 1.700.000.000	CS 2.189.000.000	CS + 489.000.000

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
1086	Spese per il funzionamento... di consigli, comitati e commissioni	CS 300.000.000	CS 468.000.000	CS + 168.000.000
1092	Manutenzione... di locali e dei relativi impianti	CS 3.100.000.000	CS 5.226.000.000	CS + 2.126.000.000
1093	Spese postali e telegrafiche	CS 3.600.000.000	CS 5.442.000.000	CS + 1.842.000.000
1099	Spese di ufficio per le intendenze di finanza ..	CS 14.000.000.000	CS 16.032.000.000	CS + 2.032.000.000
1101	Spese telefoniche	CS 2.100.000.000	CS 2.766.000.000	CS + 666.000.000
3415	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni... ..	CS 14.000.000.000	CS 14.814.000.000	CS + 814.000.000
3461	Spese per il funzionamento... della commissione censuaria centrale... ..	CS 550.000.000	CS 668.000.000	CS + 118.000.000
3470	Spese di ufficio ..	CS 9.000.000.000	CS 10.691.000.000	CS + 1.691.000.000
3472	Gettoni di presenza ai componenti... commissioni censuarie	CS 60.000.000	CS 69.000.000	CS + 9.000.000
3473	Spese telefoniche	CS 1.400.000.000	CS 1.602.000.000	CS + 202.000.000
3853	Aggio e provvigioni per il servizio di distribuzione dei valori bollati	CS 200.000.000.000	CS 320.809.000.000	CS + 120.809.000.000
3860	Spese di ufficio ..	CS 29.000.000.000	CS 36.361.000.000	CS + 7.361.000.000
3864	Spese telefoniche	CS 4.000.000.000	CS 5.063.000.000	CS + 1.063.000.000
3961	Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti... ..	CS 150.000.000.000	CS 185.119.000.000	CS + 35.119.000.000
4602	Compensi per lavoro straordinario al personale	CS 2.773.000.000	CS 8.973.000.000	CS + 6.200.000.000

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
4603	Indennità e rimborso spesa di trasporto per missioni... ..	CS 6.000.000.000	CS 8.319.000.000	CS + 2.319.000.000
4606	Compensi incentivanti la produttività	CS 2.200.000.000	CS 7.563.000.000	CS + 5.363.000.000
4660	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	CS 80.000.000	CS 101.000.000	CS + 21.000.000
4661	Spese di ufficio ..	CS 32.000.000.000	CS 47.628.000.000	CS + 15.628.000.000
4670	Spese di ufficio per i centri di servizio	CS 6.500.000.000	CS 9.664.000.000	CS + 3.164.000.000
4671	Spese per l'impianto... dei centri di servizio	CS 250.000.000.000	CS 415.628.000.000	CS + 165.628.000.000
4675	Spese telefoniche	CS 2.300.000.000	CS 2.595.000.000	CS + 295.000.000
4676	Spese telefoniche per i centri di servizio	CS 400.000.000	CS 657.000.000	CS + 257.000.000
6909	Somme dovute agli esattori... .	CS 90.000.000.000	CS 118.148.000.000	CS + 28.148.000.000
6920	Indennità per ritardo sgravio di imposte pagate... ..	CS 200.000.000.000	CS 257.985.000.000	CS + 57.985.000.000
6930	Restituzioni e rimborsi... dell'imposta sul reddito delle persone fisiche... ..	CS 500.000.000.000	CS 591.324.000.000	CS + 91.324.000.000
6934	Restituzioni e rimborsi dell'addizionale delle imposte dirette	CS 10.000.000.000	CS 16.308.000.000	CS + 6.308.000.000

nello stesso stato di previsione del Ministero delle finanze (tabella 3), ai sottoelencati capitoli di spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (Appendice n. 1), apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
161	Restituzioni e rimborsi	CP 500.000.000	CP 2.200.000.000	CP +1.700.000.000
		CS 500.000.000	CS 2.200.000.000	CS +1.700.000.000
191	Compere di tabacchi grezzi e lavorati... ..	CP 362.400.000.000	CP 360.700.000.000	CP -1.700.000.000
		CS 410.000.000.000	CS 408.300.000.000	CS -1.700.000.000

nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia (tabella 5), ai capitoli sottoelencati apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
1107	Spese per l'esecuzione di indagini... ..	CP 50.000.000	CP 430.000.000	CP +380.000.000
		CS 100.000.000	CS 480.000.000	CS +380.000.000
1587	Spese per l'acquisizione di beni mobili... ..	CP 22.280.000.000	CP 21.900.000.000	CP -380.000.000
		CS 22.500.000.000	CS 22.120.000.000	CS -380.000.000

nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri (tabella 6), sopprimere il capitolo 2572 (Spese per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia...) con le relative previsioni di competenza di lire 4.000.000.000 (-4.000.000.000) e di cassa di lire 4.000.000.000 (-4.000.000.000) ed istituire il capitolo 2693 (Iniziativa in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da attuare anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti - 5.1.9. - 5.9.0.) con le previsioni di competenza di lire 4.000.000.000 (+4.000.000.000) e di cassa di lire 4.000.000.000 (+4.000.000.000);

nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (tabella 7), al capitolo 5531 (Spese per arredamento della scuola dell'obbligo), aumentare le previsioni di competenza da lire 3.600.000.000 a lire 5.600.000.000 (+2.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 3.800.000.000 a lire 5.800.000.000 (+2.000.000.000);

nello stato di previsione del Ministero dell'interno (tabella 8), ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo edifici di culto (Appendice n. 1), apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
243	Assegni vitalizi al clero... ..	CP 158.000.000	CP 538.000.000	CP + 380.000.000
		CS 163.925.000	CS 543.925.000	CS + 380.000.000
503	Restauro e miglioramenti di edifici di culto... .	CP 3.305.044.000	CP 2.925.044.000	CP - 380.000.000
		CS 4.800.000.000	CS 4.420.000.000	CS - 380.000.000

nello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (tabella 11), ai sottoelencati capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1), apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
111	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo...	CP 97.521.000.000	CP 131.521.000.000	CP + 34.000.000.000
		CS 97.521.000.000	CS 131.521.000.000	CS + 34.000.000.000
117	Stipendi ed altri assegni fissi al personale straordinario...	CP 112.362.000.000	CP 132.362.000.000	CP + 20.000.000.000
		CS 112.362.000.000	CS 132.362.000.000	CS + 20.000.000.000
149	Compenso di abbinamento	CP 57.823.724.000	CP 3.823.724.000	CP - 54.000.000.000
		CS 57.823.724.000	CS 3.823.724.000	CS - 54.000.000.000
197	Manutenzione dei fabbricati e relative opere... .	CP 66.584.968.000	CP 65.584.968.000	CP - 1.000.000.000
		CS 80.000.000.000	CS 79.000.000.000	CS - 1.000.000.000
202	Esercizio, manutenzione e riparazione di veicoli... ..	CP 55.000.000.000	CP 54.000.000.000	CP - 1.000.000.000
		CS 55.000.000.000	CS 54.000.000.000	CS - 1.000.000.000
211	Spese per la manutenzione... delle apparecchiature elettroniche... di elaborazione dati... ..	CP 84.550.000.000	CP 81.550.000.000	CP - 3.000.000.000
		CS 115.000.000.000	CS 112.000.000.000	CS - 3.000.000.000

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
214	Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni... ..	CP 26.125.000.000	CP 21.125.000.000	CP - 5.000.000.000
		CS 26.395.000.000	CS 21.395.000.000	CS - 5.000.000.000
224	Spese per le attività di comunicazione attraverso i media...	CP 8.254.000.000	CP 12.254.000.000	CP + 4.000.000.000
		CS 8.575.000.000	CS 12.575.000.000	CS + 4.000.000.000
347	Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi...	CP 279.750.000.000	CP 289.750.000.000	CP + 10.000.000.000
		CS 287.800.000.000	CS 297.800.000.000	CP + 10.000.000.000
356	Esercizio... degli impianti di meccanizzazione postale... ..	CP 173.210.000.000	CP 169.210.000.000	CP - 4.000.000.000
		CS 290.000.000.000	CS 286.000.000.000	CP - 4.000.000.000

nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21) al capitolo 1603 (Contributi per congressi scientifici e culturali...), aumentare le previsioni di competenza da lire 1.000.000.000 a lire 8.000.000.000 (+ 7.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.000.000.000 a lire 8.000.000.000 (+ 7.000.000.000).

5^a-1.Tab.1.12

IL GOVERNO

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.550.089.643.000 (- 200.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.328.902.563.000 (- 200.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2502 (Acquisto e approvvigionamento per... enti, reparti, unità e... Corpo delle infermiere volontarie...), ridurre le previsioni di competenza da lire 527.142.600.000 a lire 407.142.600.000 (- 120.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 600.000.000.000 a lire 480.000.000.000 (- 120.000.000.000) e, al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle Forze arma-

te...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.621.768.900.000 (- 80.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.759.425.216.000 (- 80.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 250.000.000.000 per il 1993 e di lire 300.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.2

ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI, VECCHI,
CHIESURA, IANNONE, SPOSETTI

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.450.089.643.000 (- 300.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.228.902.563.000 (- 300.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), ai capitoli sottoelencati apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
4001	Spese inerenti... infrastrutture... accordi in data 4 aprile 1949 ..	CP 183.000.000.000	CP 113.000.000.000	CP - 70.000.000.000
		CS 250.000.000.000	CS 180.000.000.000	CS - 70.000.000.000
4005	Spese per la co- struzione... in- frastrutture mi- litari... ..	CP 328.158.000.000	CP 308.000.000.000	CP - 20.000.000.000
		CS 600.000.000.000	CS 580.000.000.000	CS - 20.000.000.000
4011	Spese per l'am- modernamen- to... mezzi e materiali... componente terrestre delle Forze armate...	CP 1.301.917.700.000	CP 1.211.917.700.000	CP - 90.000.000.000
		CS 1.514.241.700.000	CS 1.424.241.700.000	CS - 90.000.000.000
4031	Spese per l'am- modernamen- to... mezzi e materiali... componente navale delle Forze armate...	CP 1.105.737.530.000	CP 1.045.737.530.000	CP - 60.000.000.000
		CS 1.432.170.530.000	CS 1.372.170.530.000	CS - 60.000.000.000

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
4051	Spese per l'ammodernamento... mezzi e materiali... componente aeronautica delle Forze armate... ..	CP 1.701.768.900.000	CP 1.641.768.900.000	CP - 60.000.000.000
		CS 1.839.425.216.000	CS 1.779.425.216.000	CS - 60.000.000.000

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 300.000.000.000 per il 1993 e di lire 300.000.000.000 per il 1994.

5ª-1.Tab.1.15**POLLICE**

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.450.089.643.000 (- 300.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.228.902.563.000 (- 300.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), ai capitoli sottoelencati apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
4001	Spese inerenti... infrastrutture... accordi in data 4 aprile 1949 ..	CP 183.000.000.000	CP 113.000.000.000	CP - 70.000.000.000
		CS 250.000.000.000	CS 180.000.000.000	CS - 70.000.000.000
4005	Spese per la costruzione... infrastrutture militari... ..	CP 328.158.000.000	CP 308.000.000.000	CP - 20.000.000.000
		CS 600.000.000.000	CS 580.000.000.000	CS - 20.000.000.000
4011	Spese per l'ammodernamento... mezzi e materiali... componente terrestre delle Forze armate...	CP 1.301.917.700.000	CP 1.211.917.700.000	CP - 90.000.000.000
		CS 1.514.241.700.000	CS 1.424.241.700.000	CS - 90.000.000.000

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N	Denominazione			
4031	Spese per l'ammodernamento... mezzi e materiali... componente navale delle Forze armate...	CP 1.105.737.530.000	CP 1.045.737.530.000	CP - 60.000.000.000
		CS 1.432.170.530.000	CS 1.372.170.530.000	CS - 60.000.000.000
4051	Spese per l'ammodernamento... mezzi e materiali... componente aeronautica delle Forze armate... ..	CP 1.701.768.900.000	CP 1.641.768.900.000	CP - 60.000.000.000
		CS 1.839.425.216.000	CS 1.779.425.216.000	CS - 60.000.000.000

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 300.000.000.000 per il 1993 e di lire 300.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.29

NEBBIA, ONORATO, ZUFFA, SALVATO, BOATO

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.450.089.643.000 (- 300.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.228.902.563.000 (- 300.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), ai capitoli sottoelencati apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
4001	Spese... inerenti a lavori di infrastrutture.....	CP 183.000.000.000	CP 113.000.000.000	CP - 70.000.000.000
		CS 250.000.000.000	CS 180.000.000.000	CS - 70.000.000.000
4005	Spese per... infrastrutture militari... ..	CP 328.000.000.000	CP 308.000.000.000	CP - 20.000.000.000
		CS 600.000.000.000	CS 580.000.000.000	CS - 20.000.000.000

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
4011	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e materiali... componente terrestre delle Forze armate...	CP 1.301.917.700.000 CS 1.514.241.700.000	CP 1.211.917.700.000 CS 1.424.241.700.000	CP - 90.000.000.000 CS - 90.000.000.000
4031	Spese per... manutenzioni straordinarie dei mezzi e materiali... componente navale delle Forze armate... ..	CP 1.105.737.530.000 CS 1.432.170.530.000	CP 1.045.737.530.000 CS 1.372.170.530.000	CP - 60.000.000.000 CS - 60.000.000.000
4051	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali... componente aeronautica delle Forze armate... ..	CP 1.701.768.900.000 CS 1.839.452.216.000	CP 1.641.768.900.000 CS 1.779.425.216.000	CP - 60.000.000.000 CS - 60.000.000.000

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 300.000.000.000 per il 1993 e di lire 300.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.31

BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.595.089.643.000 (- 155.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.373.902.563.000 (- 155.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), ai capitoli sottoelencati apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
4011	Spese per l'ammodernamento... mezzi e materiali... componente terrestre delle Forze armate...	CP 1.301.917.700.000 CS 1.514.241.700.000	CP 1.246.917.700.000 CS 1.459.241.700.000	CP - 55.000.000.000 CS - 55.000.000.000

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
4031	Spese per l'ammodernamento... mezzi e materiali... componente navale delle Forze armate...	CP 1.105.737.530.000	CP 1.055.737.530.000	CP - 50.000.000.000
		CS 1.432.170.530.000	CS 1.382.170.530.000	CS - 50.000.000.000
4051	Spese per l'ammodernamento... mezzi e materiali... componente aeronautica delle Forze armate... ..	CP 1.701.768.900.000	CP 1.651.768.900.000	CP - 50.000.000.000
		CS 1.839.425.216.000	CS 1.789.425.216.000	CS - 50.000.000.000

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 155.000.000.000 per il 1993 e di lire 155.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.17

POLLICE

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.595.089.643.000 (- 155.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.373.902.563.000 (- 155.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), ai capitoli sottoelencati apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
4011	Spese per l'ammodernamento... mezzi e materiali... componente terrestre delle Forze armate...	CP 1.301.917.700.000	CP 1.246.917.700.000	CP - 55.000.000.000
		CS 1.514.241.700.000	CS 1.459.241.700.000	CS - 55.000.000.000

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
4031	Spese per l'ammodernamento... mezzi e materiali... componente navale delle Forze armate...	CP 1.105.737.530.000	CP 1.055.737.530.000	CP - 50.000.000.000
		CS 1.432.170.530.000	CS 1.382.170.530.000	CS - 50.000.000.000
4051	Spese per l'ammodernamento... mezzi e materiali... componente aeronautica delle Forze armate... ..	CP 1.701.768.900.000	CP 1.651.768.900.000	CP - 50.000.000.000
		CS 1.839.425.216.000	CS 1.789.425.216.000	CS - 50.000.000.000

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 155.000.000.000 per il 1993 e di lire 155.000.000.000 per il 1994.

5ª-1.Tab.1.16

BOATO, ONORATO, ZUFFA, NEBBIA, SALVATO

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.541.089.643.000 (- 209.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.319.902.563.000 (- 209.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7010 (Spese per la ricerca scientifica comprese... inerenti all'assistenza al volo), ridurre le previsioni di competenza da lire 336.235.500.000 a lire 127.235.500.000 (- 209.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 300.000.000.000 a lire 91.000.000.000 (- 209.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato 1992-1994 (allegato C/1) di lire 209.000.000.000 per il 1993 e di lire 209.000.000.000 per il 1994.

5ª-1.Tab.1.19

POLLICE

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire

273.750.089.643.000 a lire 273.541.089.643.000 (- 209.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.319.902.563.000 (- 209.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7010 (Spese per la ricerca scientifica comprese... inerenti all'assistenza al volo), ridurre le previsioni di competenza da lire 336.235.500.000 a lire 127.235.500.000 (- 209.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 300.000.000.000 a lire 91.000.000.000 (- 209.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato 1992-1994 (allegato C/1) di lire 209.000.000.000 per il 1993 e di lire 209.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.21

ONORATO, ZUFFA, NEBBIA, SALVATO, BOATO

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.710.089.643.000 (- 40.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.488.902.563.000 (- 40.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7010 (Spese per la ricerca scientifica comprese... inerenti all'assistenza al volo), ridurre le previsioni di competenza da lire 336.235.500.000 a lire 296.235.500.000 (- 40.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 300.000.000.000 a lire 260.000.000.000 (- 40.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato 1992-1994 (allegato C/1) di lire 40.000.000.000 per il 1993 e di lire 40.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.30

POLLICE

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.710.089.643.000 (- 40.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.488.902.563.000 (- 40.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7010 (Spese per la ricerca scientifica comprese... inerenti all'assistenza al volo), ridurre le previsioni di competenza da lire 336.235.500.000 a lire 296.235.500.000 (- 40.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 300.000.000.000 a lire 260.000.000.000 (- 40.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato 1992-1994 (allegato C/1) di lire 40.000.000.000 per il 1993 e di lire 40.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.18

ONORATO, ZUFFA, NEBBIA, SALVATO, BOATO

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.722.089.643.000 (- 28.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.500.902.563.000 (- 28.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7231 (Fornitura e installazione di apparecchiature per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile...), ridurre le previsioni di competenza da lire 16.000.000.000 a lire 0 (- 16.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 40.000.000.000 a lire 24.000.000.000 (- 16.000.000.000) e al capitolo 7240 (Contributo all'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici...) ridurre le previsioni di competenza da lire 12.000.000.000 a lire 0 (- 12.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 12.000.000.000 a lire 0 (- 12.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato 1992-1994 (allegato C/1) di lire 28.000.000.000 per il 1993 e di lire 28.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.22

POLLICE

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.722.089.643.000 (- 28.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.500.902.563.000 (- 28.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7231 (Fornitura e installazione di apparecchiature per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile...), ridurre le previsioni di competenza da lire 16.000.000.000 a lire 0 (- 16.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 40.000.000.000 a lire 24.000.000.000 (- 16.000.000.000) e al capitolo 7240 (Contributo all'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici...) ridurre le previsioni di competenza da lire 12.000.000.000 a lire 0 (- 12.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 12.000.000.000 a lire 0 (- 12.000.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato 1992-1994 (allegato C/1) di lire 28.000.000.000 per il 1993 e di lire 28.000.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.23

ONORATO, ZUFFA, NEBBIA, SALVATO, BOATO

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.748.589.643.000 (- 1.500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.527.402.563.000 (- 1.500.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7233 (Realizzazione... di una rete di stazioni... per... dati... Meteosat), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.500.000.000 a lire 0 (- 1.500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 2.000.000.000 a lire 500.000.000 (- 1.500.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato 1992-1994 (allegato C/1) di lire 1.500.000.000 per il 1993 e di lire 1.500.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.24

POLLICE

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.748.589.643.000 (- 1.500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.527.402.563.000 (- 1.500.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7233 (Realizzazione... di una rete di stazioni... per... dati... Meteosat), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.500.000.000 a lire 0 (- 1.500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 2.000.000.000 a lire 500.000.000 (- 1.500.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato 1992-1994 (allegato C/1) di lire 1.500.000.000 per il 1993 e di lire 1.500.000.000 per il 1994.

5^a-1.Tab.1.25

ONORATO, ZUFFA, NEBBIA, SALVATO, BOATO

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.744.889.643.000 (- 5.200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.523.702.563.000 (- 5.200.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 8152 (Acquisto e costruzione di navi-cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori), ridurre le previsioni di competenza da lire 5.200.000.000 a lire 0 (- 5.200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 10.000.000.000 a lire 4.800.000.000 (- 5.200.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 5.200.000.000 per il 1993 e di lire 5.200.000.000 per il 1994.

5ª-1.Tab.1.26

POLLICE

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.744.889.643.000 (- 5.200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.523.702.563.000 (- 5.200.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 8152 (Acquisto e costruzione di navi-cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori), ridurre le previsioni di competenza da lire 5.200.000.000 a lire 0 (- 5.200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 10.000.000.000 a lire 4.800.000.000 (- 5.200.000.000).

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 5.200.000.000 per il 1993 e di lire 5.200.000.000 per il 1994.

5ª-1.Tab.1.27

ZUFFA, ONORATO, NEBBIA, SALVATO, BOATO

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), aumentare le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.780.089.643.000 (+ 30.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.558.902.563.000 (+ 30.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 2102 (Contributi... per manutenzione, conservazione e restauro dei beni architettonici, archeologici, artistici e storici...), aumentare le previsioni di competenza da lire 26.000.000.000 a lire 41.000.000.000 (+15.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 30.000.000.000 a lire 45.000.000.000 (+ 15.000.000.000) e al capitolo 8100 (Interventi e contributi per... monumenti di proprietà non statale...), aumentare le previsioni di competenza da lire 55.000.000.000 a lire 70.000.000.000 (+ 15.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 60.000.000.000 a lire 75.000.000.000 (+ 15.000.000.000).

5ª-1.Tab.1.28

IL GOVERNO

Al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...), aumentare le previsioni di competenza da lire 273.750.089.643.000 a lire 273.755.089.643.000 (+ 5.000.000.000) e le

previsioni di cassa da lire 301.528.902.563.000 a lire 301.533.902.563.000 (+ 5.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (tabella 9), al capitolo 8401 (Spese per immobili... in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento...), aumentare le previsioni di competenza da lire 30.000.000.000 a lire 35.000.000.000 (+ 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 43.000.000.000 a lire 48.000.000.000 (+ 5.000.000.000).

5^a-1.Tab.1.20

PECCHIOLI, LIBERTINI, FIOCCHI, BONO PARRINO, RIZ, MANCINO, POLLICE, FABBRI, DUJANY, BOATO, COVI, FILETTI, RIVA

Art. 2.

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in quelli dei singoli ministeri, ridurre proporzionalmente per complessive lire 71.400 milioni per il 1992 e lire 76.400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 le previsioni di competenza e di cassa per i capitoli corrispondenti ai sottoelencati raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3. Mezzi di trasporto e accessori (con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa);
- 4.3.2. Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4. Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1. Spese di rappresentanza;
- 4.9.3. Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4. Spese per convegni, mostre, ...;
- 4.9.5. Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10. Spese di pubblicità.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia (tabella 5) ai capitoli sottoelencati apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
1586	Assegni per spese di ufficio... uffici giudiziari... .	CP 30.000.000.000	CP 33.000.000.000	CP + 3.000.000.000
		CS 30.000.000.000	CS 33.000.000.000	CS + 3.000.000.000
1587	Spese per l'acquisizione... attrezzature e servizi... ..	CP 22.280.000.000	CP 59.680.000.000	CP + 37.400.000.000
		CS 22.500.000.000	CS 59.900.000.000	CS + 37.400.000.000
1602	Spese per l'acquisto... intercettazioni telefoniche... ..	CP 3.000.000.000	CP 4.000.000.000	CP + 1.000.000.000
		CS 3.500.000.000	CS 4.500.000.000	CS + 1.000.000.000

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
7005	Spese per l'acquisto mezzi di trasporto... controllo autovetture... ..	CP 24.440.000.000	CP 34.440.000.000	CP + 10.000.000.000
		CS 40.000.000.000	CS 50.000.000.000	CS + 10.000.000.000
7010	Spese per l'acquisizione... microfilmatura... innovazioni tecniche... ..	CP 55.000.000.000	CP 75.000.000.000	CP + 20.000.000.000
		CS 73.000.000.000	CS 93.000.000.000	CS + 20.000.000.000

Conseguentemente ancora, ridurre la categoria XII del bilancio triennale dello Stato per il 1992-1994 (allegato C/1) di lire 76.400.000.000 per il 1993 e di lire 76.400.000.000 per il 1994.

5^a-2.Tab.1/A.63

ANDREATTA

Sopprimere il comma 3.

5^a-2.1

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, dopo le parole: «di cassa e in conto residui» inserire le seguenti: «ai capitoli della rubrica 1 dal capitolo 1001 al capitolo 1222 e dal capitolo 7300 al capitolo 7370»

5^a-2.2

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 4.

5^a-2.3

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «per essere correlativamente iscritte,» fino alla fine del comma.

5^a-2.4

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 6.

5^a-2.5

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 8.

5^a-2.6

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 3.**- Stato di previsione del Ministero del tesoro (Tabella 2)**

Al capitolo 4654 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti... ammortamento... opere... protezione dell'ambiente), aumentare le previsioni di competenza da lire 3.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+7.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 3.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+7.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento, rinnovamento... mezzi... dotazioni... componente terrestre delle Forze armate.....) ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.294.917.700.000 (-7.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.507.241.700.000 (-7.000.000.000).

5^a-3.Tab.2.1

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 4655 (Interessi sul «prestito per l'edilizia scolastica»), aumentare le previsioni di competenza da lire 1.100.000.000 a lire 10.000.000.000 (+8.900.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.200.000.000 a lire 10.000.000.000 (+8.800.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento, il rinnovamento... mezzi... componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.692.868.900.000 (-8.900.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.830.625.216.000 (-8.800.000.000).

5^a-3.Tab.2.2

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 5933 (Somma da assegnare alle regioni e agli enti pubblici... provvedimenti per l'occupazione giovanile), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 100.000.000.000 (+100.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 100.000.000.000 (+100.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... mezzi... dotazioni... componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.201.917.700.000 (-100.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.414.241.700.000 (-100.000.000.000).

5^a-3.Tab.2.12

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 5936 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti... ammortamento dei mutui... Tutela delle acque dall'inquinamento), aumentare le

previsioni di competenza da lire 230.000.000.000 a lire 400.000.000.000 (+170.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 230.000.000.000 a lire 400.000.000.000 (+170.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento... mezzi... componente aeronautica delle Forze armate.....), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.531.768.900.000 (-170.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.669.425.216.000 (-170.000.000.000).

5ª-3.Tab.2.3

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 5942 (Somme... mutui... Cassa depositi e prestiti agli enti locali... uffici giudiziari... casa mandamentale), aumentare le previsioni di competenza da lire 350.000.000.000 a lire 500.000.000.000 (+150.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 350.000.000.000 a lire 500.000.000.000 (+150.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... l'ammodernamento... mezzi... componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 955.737.530.000 (-150.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.282.170.530.000 (-150.000.000.000).

5ª-3.Tab.2.4

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 6862 (Fondo da ripartire per il finanziamento dei provvedimenti per l'occupazione giovanile), aumentare le previsioni di competenza da lire 350.000.000.000 a lire 800.000.000.000 (+ 450.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 350.000.000.000 a lire 800.000.000.000 (+ 450.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... l'ammodernamento... mezzi... dotazioni... componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 655.737.530.000 (- 450.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 982.170.530.000 (- 450.000.000.000).

5ª-3.Tab.2.13

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7812 (Concorso nel pagamento... mutui... interventi relativi a linee metropolitane...), aumentare le previsioni di competenza da lire 58.000.000.000 a lire 300.000.000.000 (+ 242.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 58.000.000.000 a lire 300.000.000.000 (+ 242.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento...

mezzi... dotazioni... componente terrestre delle Forze armate...), *ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.059.917.700.000 (- 242.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.272.241.700.000 (- 242.000.000.000).*

5ª-3.Tab.2.15

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7833 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti ... realizzazione di opere di edilizia scolastica ...), aumentare le previsioni di competenza da lire 467.023.000.000 a lire 1.000.000.000.000 (+ 532.977.000.000) e le previsioni di cassa da lire 467.023.000.000 a lire 1.000.000.000.000 (+ 532.977.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento... dotazioni... mezzi... componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.168.791.900.000 (- 532.977.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.306.448.216.000 (- 532.977.000.000).

5ª-3.Tab.2.17

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7833 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti... realizzazione di opere di edilizia scolastica...), aumentare le previsioni di competenza da lire 467.023.000.000 a lire 800.000.000.000 (+ 332.977.000.000) e le previsioni di cassa da lire 467.023.000.000 a lire 800.000.000.000 (+ 332.977.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... mezzi... dotazioni... componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 968.940.700.000 (- 332.977.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.181.264.700.000 (- 332.977.000.000).

5ª-3.Tab.2.27

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7836 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti... mutui... acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), aumentare le previsioni di competenza da lire 245.000.000.000 a lire 500.000.000.000 (+ 255.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 245.000.000.000 a lire 500.000.000.000 (+ 255.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... mezzi... dotazioni... componente terrestre delle Forze armate...) ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.046.917.700.000 (- 255.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.259.241.700.000 (- 255.000.000.000).

5ª-3.Tab.2.18

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7846 (Somma... ammortamento dei mutui... Cassa depositi e prestiti... opere per il risparmio energetico), aumentare le previsioni di competenza da lire 150.000.000.000 a lire 300.000.000.000 (+150.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 150.000.000.000 a lire 300.000.000.000 (+150.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... l'ammodernamento... mezzi... componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 955.737.530.000 (-150.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.282.170.530.000 (-150.000.000.000).

5^a-3.Tab.2.5

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7849 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti... mutui... enti locali... scarichi delle acque reflue dei frantoi), aumentare le previsioni di competenza da lire 30.000.000.000 a lire 200.000.000.000 (+ 170.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 30.000.000.000 a lire 200.000.000.000 (+ 170.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento... dotazioni... mezzi... componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.531.768.900.000 (- 170.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.669.425.216.000 (- 170.000.000.000).

5^a-3.Tab.2.19

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7851 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti... mutui... opere infrastrutturali... smaltimento dei rifiuti urbani), aumentare le previsioni di competenza da lire 80.000.000.000 a lire 200.000.000.000 (+ 120.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 80.000.000.000 a lire 200.000.000.000 (+ 120.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento... dotazioni... mezzi... componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.581.768.900.000 (- 120.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.719.425.216.000 (- 120.000.000.000).

5^a-3.Tab.2.21

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7853 (Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti... mutui contratti dalle regioni... acquedotti non di competenza statale...), aumentare le previsioni di competenza da lire 40.000.000.000 a lire 200.000.000.000 (+ 160.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 40.000.000.000 a lire 200.000.000.000 (+ 160.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... l'ammmodernamento... mezzi... componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 945.737.530.000 (- 160.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.272.170.530.000 (- 160.000.000.000).

5^a-3.Tab.2.22

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7857 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti... mutui... eliminazione delle barriere architettoniche), aumentare le previsioni di competenza da lire 24.000.000.000 a lire 200.000.000.000 (+ 176.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 24.000.000.000 a lire 200.000.000.000 (+ 176.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammmodernamento... dotazioni... mezzi... componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.525.768.900.000 (- 176.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.663.425.216.000 (- 176.000.000.000).

5^a-3.Tab.2.23

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7861 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti... ammortamento dei mutui... impianti di potabilizzazione dell'acqua...), aumentare le previsioni di competenza da lire 15.000.000.000 a lire 50.000.000.000 (+ 35.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 15.000.000.000 a lire 50.000.000.000 (+ 35.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... l'ammmodernamento... mezzi... componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.070.737.530.000 (- 35.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.397.170.530.000 (- 35.000.000.000).

5^a-3.Tab.2.7

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7862 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti... mutui contratti dai comuni... oneri di esproprio...), aumentare le previsioni di competenza da lire 50.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 50.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 50.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 50.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammmodernamento... dotazioni... mezzi... componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.651.768.900.000 (- 50.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.789.425.216.000 (- 50.000.000.000).

5^a-3.Tab.2.8

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7871 (Somma da corrispondere alla regione Lazio... residenza degli studenti universitari), aumentare le previsioni di competenza da lire 20.000.000.000 a lire 50.000.000.000 (+ 30.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 20.000.000.000 a lire 50.000.000.000 (+ 30.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... mezzi... dotazioni... componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.271.917.700.000 (- 30.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.484.241.700.000 (- 30.000.000.000).

5^a-3.Tab.2.9

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 8173 (Somma da versare al Fondo rotativo... per la concessione di crediti finanziari... paesi in via di sviluppo), aumentare le previsioni di competenza da lire 974.000.000.000 a lire 1.183.000.000.000 (+ 209.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 974.000.000.000 a lire 1.183.000.000.000, (+ 209.000.000.000) e, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri (tabella 6), al capitolo 4620 (Fondo speciale per la cooperazione), aumentare le previsioni di competenza da lire 820.000.000.000 a lire 1.605.000.000.000 (+ 785.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 820.000.000.000 a lire 1.605.000.000.000 (+ 785.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), ai capitoli sottoelencati apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
4011	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali ... interessanti la componente terrestre delle Forze armate ..	CP 1.301.917.700.000	CP 884.917.700.000	CP - 417.000.000.000
		CS 1.514.241.700.000	CS 1.097.241.700.000	CS - 417.000.000.000
4031	Spese per l'ammodernamento ... dei mezzi e dei materiali ... interessanti la componente navale delle Forze armate...	CP 1.105.737.530.000	CP 797.737.530.000	CP - 308.000.000.000
		CS 1.432.170.530.000	CS 1.124.170.530.000	CS - 308.000.000.000

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N	Denominazione			
4051	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e materiali ... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate... ..	CP 1.701.768.900.000	CP 1.621.768.900.000	CP - 80.000.000.000
		CS 1.839.425.216.000	CS 1.759.425.216.000	CS - 80.000.000.000
7010	Spese per la ricerca scientifica... ..	CP 336.235.500.000	CP 127.235.500.000	CP - 209.000.000.000
		CS 300.000.000.000	CS 91.000.000.000	CS - 209.000.000.000
1403	Oneri relativi a... giovani obiettori di coscienza... ..	CP 41.400.000.000	CP 61.400.000.000	CP + 20.000.000.000
		CS 41.400.000.000	CS 61.400.000.000	CS + 20.000.000.000

5^a-3.Tab.2.28

BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al capitolo 8814 (Somma... mutui... Cassa depositi e prestiti ai comuni... programmi abitativi), aumentare le previsioni di competenza da lire 10.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+90.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 10.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+90.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... mezzi... dotazioni... componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.211.917.700.000 (-90.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.424.241.700.000 (-90.000.000.000).

5^a-3.Tab.2.26

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 8821 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti... mutui... impianti... smaltimento di rifiuti industriali), aumentare le previsioni di competenza da lire 33.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 67.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 33.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 67.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione...

l'ammodernamento... mezzi... componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.038.737.530.000 (- 67.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.365.170.530.000 (- 67.000.000.000).

5^a-3.Tab.2.11

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 9, sostituire le parole: «in lire 18.000 miliardi» con le seguenti: «in lire 5.000 miliardi».

5^a-3.2

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 9, sostituire le parole: «in lire 18.000 miliardi» con le seguenti: «in lire 8.000 miliardi».

5^a-3.1

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 10.

5^a-3.4

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 10, sostituire le parole: «in lire 12.000 miliardi» con le seguenti: «in lire 2.000 miliardi».

5^a-3.3

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 17.

5^a-3.7

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 17, dopo le parole: «autorizzato a ripartire» inserire le seguenti: «alle regioni».

5^a-3.8

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 19, nell'elenco n. 1, allegato (Spese obbligatorie e d'ordine iscritte negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri - Art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468), inserire sotto la rubrica «Ministero del tesoro» il capitolo 5728 (Fondo indiviso per la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra).

5^a-3.10

IL GOVERNO

Art. 4.

- *Stato di previsione del Ministero delle finanze (Tabella 3)*

Al capitolo 5385 (Acquisto delle materie prime per... contrassegni doganali...), aumentare le previsioni di competenza da lire 1.000.000.000 a lire 1.500.000.000 (+ 500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.000.000.000 a lire 1.500.000.000 (+ 500.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammmodernamento ... dei mezzi e materiali...interessanti la componente terrestre delle Forze armate ...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.301.417.700.000 (- 500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.513.741.700.000 (- 500.000.000).

5^a-4.Tab.3.1

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 6912 (Spese per il funzionamento del Servizio centrale della riscossione), aumentare le previsioni di competenza da lire 2.395.000.000 a lire 3.000.000.000 (+ 605.000.000) e le previsioni di cassa da lire 2.395.000.000 a lire 3.000.000.000 (+ 605.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate ...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.105.132.530.000 (- 605.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.431.565.530.000 (- 605.000.000).

5^a-4.Tab.3.2

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7908 (Spese per... canali demaniali...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 200.000.000 (+ 200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 698.000 a lire 200.000.000 (+ 199.302.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammmodernamento ... dei

mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate ...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.701.568.900.000 (- 200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.839.225.914.000 (- 199.302.000).

5^a-4.Tab.3.3

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 4.

5^a-4.1

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 5.

5^a-4.2

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 5.

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nonchè le eventuali successive variazioni,».

5^a-5.1

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 6.

- Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia (Tabella 5)

Al capitolo 1107 (Spese per l'esecuzione di indagini, studi, ricerche...), aumentare le previsioni di competenza da lire 50.000.000 a lire 500.000.000 (+ 450.000.000) e le previsioni di cassa da lire 100.000.000 a lire 500.000.000 (+ 400.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali), ridurre le previsioni di competenza da lire 950.000.000.000 a lire 949.550.000.000 (- 450.000.000) e le previsioni di cassa da lire 950.000.000.000 a lire 949.600.000.000 (- 400.000.000).

5^a-6.Tab.5.11

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 1107 (Spese per l'esecuzione di indagini... per i lavori inerenti all'emanazione del nuovo codice di procedura penale), nella denominazione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè per l'elaborazione di schema di legge-delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice penale», ed aumentare le previsioni di competenza da lire 50.000.000 a lire 430.000.000 (+380.000.000) e le previsioni di cassa da lire 100.000.000 a lire 480.000.000 (+380.000.000).

Conseguentemente, al capitolo 1587 (Spese per l'acquisizione di beni mobili, attrezzature e servizi...), ridurre le previsioni di competenza da lire 22.280.000.000 a lire 21.900.000.000 (- 380.000.000) e le previsioni di cassa da lire 22.500.000.000 a lire 22.120.000.000 (-380.000.000).

5^a-6.Tab.5.12LA 2^a COMMISSIONE

Al capitolo 1114 (Spese e compensi per consulenze, documentazioni...), aumentare le previsioni di competenza da lire 3.000.000.000 a lire 3.500.000.000 (+ 500.000.000) e le previsioni di cassa da 3.300.000.000 a lire 3.800.000.000 (+ 500.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali), ridurre le previsioni di competenza da lire 950.000.000.000 a lire 949.500.000.000 (- 500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 950.000.000.000 a lire 949.500.000.000 (- 500.000.000).

5^a-6.Tab.5.10

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 1514 (Somme da erogare per l'attuazione di progetti socialmente utili...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 10.000.000.000 (+ 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 10.000.000.000 (+ 10.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali), ridurre le previsioni di competenza da lire 950.000.000.000 a lire 940.000.000.000 (- 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 950.000.000.000 a lire 940.000.000.000 (- 10.000.000.000).

5^a-6.Tab.5.9

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 1584 (Spese per... corsi per il perfezionamento degli uditori giudiziari...), aumentare le previsioni di competenza da lire 650.000.000 a lire 1.650.000.000 (+ 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 650.000.000 a lire 1.650.000.000 (+ 1.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali), ridurre le previsioni di competenza da lire 950.000.000.000 a lire 949.000.000.000 (- 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 950.000.000.000 a lire 949.000.000.000 (- 1.000.000.000).

5^a-6.Tab.5.8

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 1588 (Custodia... dei locali del Palazzo di giustizia in Roma...), aumentare le previsioni di competenza da lire 3.200.000.000 a lire 5.000.000.000 (+ 1.800.000.000) e le previsioni di cassa da lire 3.200.000.000 a lire 5.000.000.000 (+ 1.800.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali), ridurre le previsioni di competenza da lire 950.000.000.000 a lire 948.200.000.000 (- 1.800.000.000) e le previsioni di cassa da lire 950.000.000.000 a lire 948.200.000.000 (- 1.800.000.000).

5^a-6.Tab.5.7

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 1605 (Funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti), aumentare le previsioni di competenza da lire 50.000.000 a lire 1.000.000.000 (+ 950.000.000) e le previsioni di cassa da lire 50.000.000 a lire 1.000.000.000 (+ 950.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali), ridurre le previsioni di competenza da lire 950.000.000.000 a lire 949.050.000.000 (- 950.000.000) e le previsioni di cassa da lire 950.000.000.000 a lire 949.050.000.000 (- 950.000.000).

5^a-6.Tab.5.6

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 2011 (Somme da erogare per l'attuazione di progetti socialmente utili...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 15.000.000.000 (+ 15.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 15.000.000.000 (+ 15.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1180 (Anticipazioni agli enti... dell'esercito...), ridurre le previsioni di competenza da lire 91.500.000.000 a lire 76.500.000.000 (- 15.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 91.500.000.000 a lire 76.500.000.000 (- 15.000.000.000).

5^a-6.Tab.5.5

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 2101 (Spese per l'organizzazione e il funzionamento delle scuole dell'Amministrazione penitenziaria), aumentare le previsioni di competenza da lire 2.150.000.000 a lire 5.000.000.000 (+ 2.850.000.000) e le previsioni di cassa da lire 2.150.000.000 a lire 5.000.000.000 (+ 2.850.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1180 (Anticipazioni agli enti... dell'esercito...), ridurre le previsioni di competenza da lire 91.500.000.000 a lire 88.650.000.000 (- 2.850.000.000) e le previsioni di cassa da lire 91.500.000.000 a lire 88.650.000.000 (- 2.850.000.000).

5ª-6.Tab.5.4

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 2120 (Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti... trattamento socio-sanitario... dei tossicodipendenti...), aumentare le previsioni di competenza da lire 20.000.000.000 a lire 220.000.000.000 (+ 200.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 30.000.000.000 a lire 230.000.000.000 (+ 200.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento, rinnovamento... dei mezzi e materiali... componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.101.917.700.000 (- 200.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.541.241.700.000 a lire 1.341.241.700.000 (- 200.000.000.000).

5ª-6.Tab.5.13

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al capitolo 2205 (Assistenza e attività di servizio sociale...), aumentare le previsioni di competenza da lire 2.200.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 7.800.000.000) e le previsioni di cassa da lire 2.200.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 7.800.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1180 (Anticipazioni agli enti... dell'esercito...), ridurre le previsioni di competenza da lire 91.500.000.000 a lire 83.700.000.000 (- 7.800.000.000) e le previsioni di cassa da lire 91.500.000.000 a lire 83.700.000.000 (- 7.800.000.000).

5ª-6.Tab.5.3

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 2210 (Somme da versare... per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 5.000.000.000 (+ 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 5.000.000.000 (+ 5.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1180 (Anticipazioni agli enti... dell'esercito...), ridurre le previsioni di competenza da lire 91.500.000.000 a lire 86.500.000.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 91.500.000.000 a lire 86.500.000.000 (- 5.000.000.000).

5^a-6.Tab.5.2

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7010 (Spese per l'acquisizione di beni... destinati all'arredamento di nuovi uffici...), aumentare le previsioni di competenza da lire 55.000.000.000 a lire 65.000.000.000 (+ 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 73.000.000.000 a lire 83.000.000.000 (+ 10.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1245 (Fondo... per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate), ridurre le previsioni di competenza da lire 40.530.954.000 a lire 35.530.954.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 40.530.954.000 a lire 35.530.954.000 (- 5.000.000.000) e, al capitolo 2502 (Acquisto ed approvvigionamento per... enti, reparti, unità e... Corpo delle infermiere volontarie ...), ridurre le previsioni di competenza da lire 527.142.600.000 a lire 522.142.600.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 600.000.000.000 a lire 595.000.000.000 (- 5.000.000.000).

5^a-6.Tab.5.14

BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO

Ripristinare il capitolo 7012 (Spese per l'acquisizione di beni mobili... per l'amministrazione penitenziaria...), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 100.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 100.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1406 (Spese per l'addestramento del personale militare e del Corpo delle infermiere volontarie...), ridurre le previsioni di competenza da lire 226.066.000.000 a lire 126.066.000.000 (- 100.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 226.000.000.000 a lire 126.000.000.000 (- 100.000.000.000).

5^a-6.Tab.5.1

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 3.

5^a-6.1

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 8.

- Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (Tabella 7)

Al capitolo 1431 (Spese per il funzionamento... delle scuole materne statali...), aumentare le previsioni di competenza da lire 30.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 70.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 30.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 70.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2501 (Acquisto ed approvvigionamento di viveri ...), ridurre le previsioni di competenza da lire 667.481.000.000 a lire 597.481.000.000 (- 70.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 770.000.000.000 a lire 700.000.000.000 (- 70.000.000.000).

5ª-8.Tab.7.5

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 1623 (Sussidi per l'assistenza educativa agli svantaggiati), aumentare le previsioni di competenza da lire 860.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 9.140.000.000) e le previsioni di cassa da lire 860.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 9.140.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7010 (Spese per la ricerca scientifica...), ridurre le previsioni di competenza da lire 336.235.500.000 a lire 327.095.500.000 (- 9.140.000.000) e le previsioni di cassa da lire 300.000.000.000 a lire 290.860.000.000 (- 9.140.000.000).

5ª-8.Tab.7.4

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 5571 (Contributi e sussidi ai comuni... a favore della scuola dell'obbligo...), aumentare le previsioni di competenza da lire 150.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 9.850.000.000) e le previsioni di cassa da lire 200.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 9.800.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2502 (Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita ed addestramento...), ridurre le previsioni di competenza da lire 527.142.600.000 a lire 517.292.600.000 (- 9.850.000.000) e le previsioni di cassa da lire 600.000.000.000 a lire 590.200.000.000 (- 9.800.000.000).

5ª-8.Tab.7.2

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 8251 (Sussidi... per la costruzione e l'adattamento di palestre...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 8.000.000.000 (+ 8.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 3.400.000.000 a lire 8.000.000.000 (+ 4.600.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2501 (Acquisto ed approvvigionamento di viveri...), ridurre le previsioni di competenza da lire 667.481.000.000 a lire 659.481.000.000 (- 8.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 770.000.000.000 a lire 765.400.000.000 (- 4.600.000.000).

5^a-8.Tab.7.3

CROCETTA, LIBERTINI

Ripristinare il capitolo 8807 (Spese per l'edilizia scolastica sperimentale), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 10.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 10.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2103 (Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita ed addestramento...), ridurre le previsioni di competenza da lire 124.121.000.000 a lire 114.121.000.000 (-10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 150.000.000.000 a lire 140.000.000.000 (-10.000.000.000).

5^a-8.Tab.7.1

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 9.

- Stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)

Al capitolo 1538 (Spese per la realizzazione di un servizio informativo telematico...), aumentare le previsioni di competenza da lire 1.500.000.000 a lire 15.500.000.000 (+ 14.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.900.000.000 a lire 15.900.000.000 (+ 14.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4001 (Spese... inerenti a lavori di infrastrutture...), ridurre le previsioni di competenza da lire 183.000.000.000 a lire 169.000.000.000 (- 14.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 250.000.000.000 a lire 236.000.000.000 (- 14.000.000.000).

5^a-9.Tab.8.16

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 1571 (Erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province...), aumentare le previsioni di competenza da lire 500.000.000 a lire 5.500.000.000 (+ 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 500.000.000 a lire 5.500.000.000 (+ 5.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4005 (Spese per la costruzione... delle infrastrutture militari...), ridurre le previsioni di competenza da lire 328.158.000.000 a lire 323.158.000.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni

di cassa da lire 600.000.000.000 a lire 595.000.000.000 (- 5.000.000.000).

5ª-9.Tab.8.15

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 1575 (Contributo ai comuni per l'esercizio delle funzioni di carattere assistenziale...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 5.000.000.000 (+ 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 5.000.000.000 (+ 5.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.296.917.700.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.509.241.700.000 (- 5.000.000.000).

5ª-9.Tab.8.14

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 1576 (Contributi ai comuni per l'esercizio delle funzioni di carattere assistenziale...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 1.000.000.000 (+ 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 1.000.000.000 (+ 1.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.104.737.530.000 (- 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.431.170.530.000 (- 1.000.000.000).

5ª-9.Tab.8.13

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 1581 (Somma relativa alle spese per gli uffici scolastici regionali...), aumentare le previsioni di competenza da lire 525.000.000 a lire 5.000.000.000 (+ 4.475.000.000) e le previsioni di cassa da lire 525.000.000 a lire 5.000.000.000 (+ 4.475.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4001 (Spese... inerenti a lavori di infrastrutture...), ridurre le previsioni di competenza da lire 183.000.000.000 a lire 178.525.000.000 (- 4.475.000.000) e le previsioni di cassa da lire 250.000.000.000 a lire 245.525.000.000 (- 4.475.000.000).

5ª-9.Tab.8.12

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 1582 (Somme da assegnare alle province... per il rimborso degli oneri relativi al trattamento economico dei giovani

occupati), *aumentare le previsioni di competenza da lire 811.000.000.000 a lire 1.000.000.000.000 (+ 189.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 831.000.000.000 a lire 1.000.000.000.000 (+ 169.000.000.000).*

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 916.737.530.000 (- 189.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.263.170.530.000 (- 169.000.000.000).

5ª-9.Tab.8.11

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 2518 (Somma corrispondente alle quote relative ai servizi di polizia stradale...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 2.000.000.000 (+ 2.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 2.000.000.000 (+ 2.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammmodernamento... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.299.917.700.000 (- 2.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.512.241.700.000 (- 2.000.000.000).

5ª-9.Tab.8.10

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 2631 (Acquisto... di attrezzature per i servizi di polizia stradale), aumentare le previsioni di competenza da lire 3.000.000.000 a lire 5.000.000.000 (+ 2.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 3.000.000.000 a lire 5.000.000.000 (+ 2.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4001 (Spese... inerenti a lavori di infrastrutture...), ridurre le previsioni di competenza da lire 183.000.000.000 a lire 181.000.000.000 (- 2.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 250.000.000.000 a lire 248.000.000.000 (- 2.000.000.000).

5ª-9.Tab.8.9

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 2782 (Spese... inerenti ai servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti...), aumentare le previsioni di competenza da lire 1.500.000.000 a lire 3.000.000.000 (+ 1.500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.500.000.000 a lire 3.000.000.000 (+ 1.500.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4005 (Spese per la costruzione... delle infrastrutture militari...), ridurre le previsioni di competenza da lire 328.158.000.000 a lire 326.658.000.000 (- 1.500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 600.000.000.000 a lire 598.500.000.000 (- 1.500.000.000).

5ª-9.Tab.8.8

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 2785 (Spese per il potenziamento dei mezzi e delle infrastrutture tecnologiche...), aumentare le previsioni di competenza da lire 5.300.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 4.700.000.000) e le previsioni di cassa da lire 6.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 4.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.297.217.700.000 (- 4.700.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.510.241.700.000 (- 4.000.000.000).

5ª-9.Tab.8.7

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 2805 (Contributi per il mantenimento delle mense non obbligatorie...), aumentare le previsioni di competenza da lire 5.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 5.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 5.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.696.768.900.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.834.425.216.000 (- 5.000.000.000).

5ª-9.Tab.8.5

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 4294 (Spese per l'assistenza economica e sanitaria in favore di stranieri...), aumentare le previsioni di competenza da lire 900.000.000 a lire 27.900.000.000 (+ 27.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 900.000.000 a lire 27.900.000.000 (+ 27.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento, rinnovamento... dei mezzi e materiali... componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.274.917.700.000 (- 27.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.487.241.700.000 (- 27.000.000.000).

5ª-9.Tab.8.17

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al capitolo 4295 (Contributi di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato...), aumentare le previsioni di competenza da lire 66.500.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 33.500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 66.500.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 33.500.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione...

l'acquisizione... dei mezzi e dei materiali... componente navale delle Forze armate...), *ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.072.237.530.000 (- 33.500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.398.670.530.000 (- 33.500.000.000).*

5^a-9.Tab.8.19

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al capitolo 4296 (Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale...), aumentare le previsioni di competenza da lire 5.000.000.000 a lire 10.200.000.000 (+ 5.200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 5.000.000.000 a lire 10.200.000.000 (+ 5.200.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1073 (Spese riservate degli stati maggiori...), ridurre le previsioni di competenza da lire 5.200.000.000 a per memoria (- 5.200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 5.200.000.000 a per memoria (- 5.200.000.000).

5^a-9.Tab.8.18

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al capitolo 7231 (Somme corrispondenti ai proventi netti della gestione della casa da gioco di Campione d'Italia), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 150.000.000.000 (+ 150.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 150.000.000.000 (+ 150.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Somme per l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.551.768.900.000 (- 150.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.689.425.216.000 (- 150.000.000.000).

5^a-9.Tab.8.4

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 10.**- Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (Tabella 9)**

Al capitolo 2001 (Spese per il miglioramento del traffico stradale...), aumentare le previsioni di competenza da lire 4.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 6.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 4.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 6.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione... di

aeromobili, motori...), ridurre le previsioni di competenza da lire 872.842.000.000 a lire 866.842.000.000 (- 6.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.200.000.000.000 a lire 1.194.000.000.000 (- 6.000.000.000).

5ª-10.Tab.9.1

CROCETTA, LIBERTINI

Ripristinare il capitolo 7013 (Spese per... invasi e dighe di ritenuta...), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 200.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 200.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione... di aeromobili, motori...), ridurre le previsioni di competenza da lire 872.842.000.000 a lire 872.642.000.000 (- 200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.200.000.000.000 a lire 1.199.800.000.000 (- 200.000.000).

5ª-10.Tab.9.2

CROCETTA, LIBERTINI

Ripristinare il capitolo 7210 (Spese per l'istituzione di un centro di coordinamento per la sicurezza della circolazione stradale), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 5.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 5.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.696.768.900.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.834.425.216.000 (- 5.000.000.000).

5ª-10.Tab.9.3

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7251 (Contributo alle province, ai comuni... per la sistemazione... di strade comunali...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 10.000.000.000 (+ 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 3.091.000 a lire 5.000.000.000 (+ 4.996.909.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.095.737.530.000 (- 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.427.173.621.000 (- 4.996.909.000).

5ª-10.Tab.9.4

CROCETTA, LIBERTINI

Ripristinare il capitolo 7252 (Contributo... alle amministrazioni provinciali delle regioni a statuto speciale per... strade classificate provinciali), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 10.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 5.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento ... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.291.917.700.000 (- 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.509.241.700.000 (- 5.000.000.000).

5^a-10.Tab.9.24

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7254 (Contributi ... per l'esecuzione di opere stradali... d'interesse di enti locali), aumentare le previsioni di competenza da lire 7.604.785.000 a lire 20.000.000.000 (+ 12.395.215.000) e le previsioni di cassa da lire 10.440.680.000 a lire 15.000.000.000 (+ 4.559.320.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento ... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate ...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.289.522.485.000 (- 12.395.215.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.509.682.380.000 (- 4.559.320.000).

5^a-10.Tab.9.5

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7255 (Contributi... a favore dei comuni... per l'esecuzione di opere stradali), aumentare le previsioni di competenza da lire 83.747.000 a lire 6.000.000.000 (+ 5.916.253.000) e le previsioni di cassa da lire 140.000.000 a lire 2.000.000.000 (+ 1.860.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento ... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.296.001.447.000 (- 5.916.253.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.512.381.700.000 (- 1.860.000.000).

5^a-10.Tab.9.23

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7594 (Contributi... per l'esecuzione di opere marittime di interesse di enti locali), aumentare le previsioni di competenza da lire 1.730.462.000 a lire 3.000.000.000 (+ 1.269.538.000) e le previsioni di cassa da lire 1.900.000.000 a lire 3.000.000.000 (+ 1.100.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento ... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze

armate ...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.300.648.162.000 (- 1.269.538.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.513.141.700.000 (- 1.100.000.000).

5ª-10.Tab.9.6

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7595 (Contributi... a favore dei comuni... per l'esecuzione di opere marittime), aumentare le previsioni di competenza da lire 20.000.000 a lire 300.000.000 (+ 280.000.000) e le previsioni di cassa da lire 20.000.000 a lire 300.000.000 (+ 280.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento ... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate ...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.301.637.700.000 (- 280.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.513.961.700.000 (- 280.000.000).

5ª-10.Tab.9.7

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7764 (Contributi... a favore dei comuni... per... energia elettrica...), aumentare le previsioni di competenza da lire 2.572.899.000 a lire 7.000.000.000 (+ 4.427.101.000) e le previsioni di cassa da lire 3.300.000.000 a lire 4.000.000.000 (+ 700.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento ... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate ...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.297.490.599.000 (- 4.427.101.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.513.541.700.000 (- 700.000.000).

5ª-10.Tab.9.8

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7765 (Contributi... a favore dei comuni... ricadenti nelle regioni a statuto speciale... per... energia elettrica...), aumentare le previsioni di competenza da lire 58.500.000 a lire 700.000.000 (+ 641.500.000) e le previsioni di cassa da lire 70.000.000 a lire 700.000.000 (+ 630.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento ... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate ...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.301.276.200.000 (- 641.500.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.513.611.700.000 (- 630.000.000).

5ª-10.Tab.9.9

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7902 (Spese per... edilizia scolastica...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 1.000.000.000 (+ 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 30.701.000 a lire 500.000.000 (+ 469.299.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione ... dei mezzi e materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate ...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.104.737.530.000 (- 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.431.701.231.000 (- 469.299.000).

5ª-10.Tab.9.10

CROCETTA, LIBERTINI

Ripristinare il capitolo 7903 (Spese per l'edilizia della scuola materna statale), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 10.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 10.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.691.768.900.000 (- 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.829.425.216.000 (- 10.000.000.000).

5ª-10.Tab.9.11

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 8006 (Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere di... edilizia scolastica d'interesse di enti locali...), aumentare le previsioni di competenza da lire 41.397.175.000 a lire 150.000.000.000

(+ 108.602.825.000) e le previsioni di cassa da lire 50.000.000.000 a lire 60.000.000.000 (+ 10.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 997.134.705.000 (- 108.602.825.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.422.170.530.000 (- 10.000.000.000).

5ª-10.Tab.9.12

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 8007 (Contributi... per... locali da adibirsi a dopo-scuola...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 500.000.000 (+ 500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 36.100.000 a lire 500.000.000 (+ 463.900.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.105.237.530.000 (- 500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.431.706.630.000 (- 463.900.000).

5ª-10.Tab.9.16

CROCETTA, LIBERTINI

Ripristinare il capitolo 8008 (Spese per... scuole materne), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 5.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 5.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 5031 (Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei carabinieri), ridurre le previsioni di competenza da lire 197.000.000.000 a lire 192.000.000.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 220.000.000.000 a lire 215.000.000.000 (- 5.000.000.000).

5ª-10.Tab.9.15

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 8227 (Contributi negli interessi sui mutui contratti per l'edilizia economica e popolare), aumentare le previsioni di competenza

da lire 23.050.000 a lire 1.000.000.000 (+ 976.950.000) e le previsioni di cassa da lire 283.050.000 a lire 500.000.000 (+ 216.950.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.104.760.580.000 (- 976.950.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.431.953.580.000 (- 216.950.000).

5ª-10.Tab.9.14

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 8241 (Contributi... per la costruzione di case economiche e popolari...), aumentare le previsioni di competenza da lire 11.277.599.000 a lire 250.000.000.000 (+ 238.722.401.000) e le previsioni di cassa da lire 25.000.000.000 a lire 50.000.000.000 (+ 25.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 867.015.129.000 (- 238.722.401.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.407.170.530.000 (- 25.000.000.000).

5ª-10.Tab.9.13

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 8244 (Contributi... per la costruzione di alloggi popolari...), aumentare le previsioni di competenza da lire 5.837.732.000 a lire 10.000.000.000 (+ 4.162.268.000) e le previsioni di cassa da lire 7.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 3.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammmodernamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.697.606.632.000 (- 4.162.268.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.836.425.216.000 (- 3.000.000.000).

5ª-10.Tab.9.17

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 8263 (Contributi integrativi... a favore delle cooperative edilizie...), aumentare le previsioni di competenza da lire 2.000.000.000 a lire 15.000.000.000 (+ 13.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 2.700.000.000 a lire 15.000.000.000 (+ 12.300.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.688.768.900.000 (- 13.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.827.125.216.000 (- 12.300.000.000).

5^o-10.Tab.9.18

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 2102 (Contributi... manutenzione, conservazione e restauro... beni architettonici, archeologici, artistici e storici), aumentare le previsioni di competenza da lire 26.000.000.000 a lire 46.000.000.000 (+ 20.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 30.000.000 a lire 50.000.000.000 (+ 20.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (tabella 9), al capitolo 8701 (Spese per immobili... patrimonio storico-artistico), ridurre le previsioni di competenza da lire 45.000.000.000 a lire 25.000.000.000 (- 20.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 60.000.000.000 a lire 40.000.000.000 (- 20.000.000.000).

5^o-10.Tab.9.25

SPITELLA

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 8100 (Interventi e contributi per... monumenti di proprietà non statale), aumentare le previsioni di competenza da lire 55.000.000.000 a lire 60.000.000.000 (+ 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 60.000.000.000 a lire 65.000.000.000 (+ 5.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (tabella 9), al capitolo 8701 (Spese per immobili... patrimonio storico-artistico), ridurre le previsioni di competenza da lire 45.000.000.000 a lire 40.000.000.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 60.000.000.000 a lire 55.000.000.000 (- 5.000.000.000).

5^o-10.Tab.9.26

SPITELLA

Sopprimere il comma 3.

5ª-10.1

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 4.

5ª-10.2

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 5.

5ª-10.4

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nonchè di quelli» fino alla fine del comma.

5ª-10.3

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 11.

- Stato di previsione del Ministero dei trasporti (Tabella 10)

Al capitolo 2068 (Spese relative al funzionamento degli aeroporti...), aumentare le previsioni di competenza da lire 7.000.000.000 a lire 8.000.000.000 (+ 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 7.000.000.000 a lire 9.000.000.000 (+ 2.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2103 (Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita ed addestramento...), ridurre le previsioni di competenza da lire 124.121.000.000 a lire 123.121.000.000 (- 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 150.000.000.000 a lire 148.000.000.000 (- 2.000.000.000).

5ª-11.Tab.10.5

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 2081 (Spese per il controllo di volo delle rotte delle linee aeree...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 100.000.000 (+ 100.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 100.000.000 (+ 100.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2501 (Acquisto ed approvvigionamento di viveri...), ridurre le previsioni di competenza da lire 667.481.000.000 a lire 667.381.000.000 (- 100.000.000) e le previsioni di cassa da lire 770.000.000.000 a lire 769.900.000.000 (- 100.000.000).

5^a-11.Tab.10.4

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7275 (Concorso dello Stato nella spesa per la costruzione... della linea «A» della ferrovia metropolitana di Roma...), aumentare le previsioni di competenza da lire 2.297.000.000 a lire 5.000.000.000 (+ 2.703.000.000) e le previsioni di cassa da lire 2.326.476.000 a lire 5.000.000.000 (+ 2.673.524.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2802 (Manutenzione... delle opere edili, stradali...), ridurre le previsioni di competenza da lire 574.182.000.000 a lire 571.479.000.000 (- 2.703.000.000) e le previsioni di cassa da lire 650.000.000.000 a lire 647.326.476.000 (- 2.673.524.000).

5^a-11.Tab.10.2

CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7296 (Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 10.000.000.000 (+ 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 10.000.000.000 (+ 10.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7010 (Spese per la ricerca scientifica...), ridurre le previsioni di competenza da lire 336.235.500.000 a lire 326.235.500.000 (- 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 300.000.000.000 a lire 290.000.000.000 (- 10.000.000.000).

5^a-11.Tab.10.1

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 13.

- Stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12)

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (tabella 14), al capitolo 4544 (Spese per il funzionamento dei servizi... per la sicurezza nell'attività estrattiva...), aumentare le previsioni di competenza da lire 200.000.000 a lire 1.000.000.000 (+ 800.000.000) e le previsioni di cassa da lire 200.000.000 a lire 1.000.000.000 (+ 800.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali), ridurre le previsioni di competenza da lire

95.000.000.000 a lire 94.200.000.000 (- 800.000.000) e le previsioni di cassa da lire 95.000.000.000 a lire 94.200.000.000 (- 800.000.000).

5ª-13.Tab.12.30

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 3034 (Spese relative alla pubblicazione dell'elenco delle ditte commerciali... che abbiano riportato condanne per reati di frode...), aumentare le previsioni di competenza da lire 120.000.000 a lire 600.000.000 (+ 380.000.000) e le previsioni di cassa da lire 120.000.000 a lire 600.000.000 (+ 380.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali), ridurre le previsioni di competenza da lire 95.000.000.000 a lire 94.620.000.000 (- 380.000.000) e le previsioni di cassa da lire 95.000.000.000 a lire 94.620.000.000 (- 380.000.000).

5ª-13.Tab.12.57

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), ripristinare il capitolo 8012 (Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 5.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 5.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1168 (Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali), ridurre le previsioni di competenza da lire 95.000.000.000 a lire 90.000.000.000 (-5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 95.000.000.000 a lire 90.000.000.000 (-5.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.83

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (tabella 14), al capitolo 4553 (Spese per le convenzioni... per l'effettuazione di indagini... a carattere geologico...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 1.000.000.000 (+ 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 1.000.000.000 (+ 1.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1180 (Anticipazioni agli enti... dell'esercito...), ridurre le previsioni di competenza da lire 91.500.000.000 a lire 90.500.000.000 (- 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 91.500.000.000 a lire 90.500.000.000 (- 1.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.32

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 3538 (Spese per l'attività di controllo e per la farmacovigilanza nel settore umano), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 500.000.000 (+ 500.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 500.000.000 (+ 500.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1180 (Anticipazioni agli enti, istituti... dell'esercito, della marina e dell'aeronautica...), ridurre le previsioni di competenza da lire 91.500.000.000 a lire 91.000.000.000 (- 500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 91.500.000.000 a lire 91.000.000.000 (- 500.000.000).

5^a-13.Tab.12.58

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 4401 (Spese per studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici... in tema di droghe... alcool e tabacco), aumentare le previsioni di competenza da lire 50.000.000 a lire 300.000.000 (+ 250.000.000) e le previsioni di cassa da lire 55.000.000 a lire 300.000.000 (+ 245.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1180 (Anticipazioni agli enti, istituti... dell'esercito, della marina e dell'aeronautica...), ridurre le previsioni di competenza da lire 91.500.000.000 a lire 91.250.000.000 (- 250.000.000) e le previsioni di cassa da lire 91.500.000.000 a lire 91.255.000.000 (- 245.000.000).

5^a-13.Tab.12.59

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 8014 (Spese per il finanziamento di progetti... per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali architettonici...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 25.000.000.000 (+25.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+9.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1180 (Anticipazioni agli enti, istituti... dell'esercito, della marina e dell'aeronautica...), ridurre le previsioni di competenza da lire 91.500.000.000 a lire 66.500.000.000 (-25.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 91.500.000.000 a lire 82.500.000.000 (-9.000.000.000).

5^a-13.Tab.12.84

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (tabella 23), al capitolo 1501 (Contributi per il

funzionamento delle università...), *aumentare le previsioni di competenza da lire 560.000.000.000 a lire 660.000.000.000 (+ 100.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 560.000.000.000 a lire 660.000.000.000 (+ 100.000.000.000).*

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1180 (Anticipazioni agli enti, istituti... dell'esercito, della marina e dell'aeronautica...), ridurre le previsioni di competenza da lire 91.500.000.000 a lire 21.500.000.000 (- 70.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 91.500.000.000 a lire 21.500.000.000 (- 70.000.000.000) e, al capitolo 1245 (Fondo... per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate), ridurre le previsioni di competenza da lire 40.530.954.000 a lire 10.530.954.000 (- 30.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 40.530.954.000 a lire 10.530.954.000 (- 30.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.6

CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI, SPOSETTI

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (tabella 14), al capitolo 2073 (Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie...), aumentare le previsioni di competenza da lire 20.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 9.980.000.000) e le previsioni di cassa da lire 20.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 9.980.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1245 (Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate), ridurre le previsioni di competenza da lire 40.530.954.000 a lire 30.550.954.000 (- 9.980.000.000) e le previsioni di cassa da lire 40.530.954.000 a lire 30.550.954.000 (- 9.980.000.000).

5ª-13.Tab.12.29

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (tabella 14), al capitolo 1017 (Compensi per lavoro straordinario al personale), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 900.000.000 (+ 900.000.000) e le previsioni di cassa da lire 90.227.000 a lire 900.000.000 (+ 809.773.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1406 (Spese per l'addestramento del personale militare e del Corpo delle infermiere volontarie...), ridurre le previsioni di competenza da lire 226.066.000.000 a lire 225.166.000.000 (- 900.000.000) e le previsioni di cassa da lire 226.000.000.000 a lire 225.190.227.000 (- 809.773.000).

5ª-13.Tab.12.28

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 2600 (Fondo integrativo per gli asili nido), aumentare le previsioni di competenza da lire 196.000.000.000 a lire 350.000.000.000 (+ 154.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 196.000.000.000 a lire 350.000.000.000 (+ 154.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1406 (Spese per l'addestramento del personale militare e del Corpo delle infermiere volontarie...), ridurre le previsioni di competenza da lire 226.066.000.000 a lire 72.066.000.000 (- 154.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 226.000.000.000 a lire 72.000.000.000 (- 154.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.56

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 8015 (Spese per il finanziamento di progetti... museo nazionale romano e Pompei), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 5.000.000.000 (+ 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 200.000.000 a lire 1.000.000.000 (+ 800.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1406 (Spese per l'addestramento del personale militare e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie...), ridurre le previsioni di competenza da lire 226.066.000.000 a lire 221.066.000.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 226.000.000.000 a lire 225.200.000.000 (- 800.000.000).

5ª-13.Tab.12.85

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), ripristinare il capitolo 2053 (Spese per la predisposizione della mappa completa delle discariche...), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 1.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 1.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1406 (Spese per l'addestramento del personale militare e del Corpo delle infermiere...), ridurre le previsioni di competenza da lire 226.066.000.000 a lire 225.066.000.000 (- 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 226.000.000.000 a lire 225.000.000.000 (- 1.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.95

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), ripristinare il capitolo 2554 (Spese per la realizzazione di progetti di

iniziative di educazione ambientale...), *soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 2.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 1.000.000.000.*

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1406 (Spese per l'addestramento del personale militare e del Corpo delle infermiere...), ridurre le previsioni di competenza da lire 226.066.000.000 a lire 224.066.000.000 (- 2.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 226.000.000.000 a lire 225.000.000.000 (- 1.000.000.000).

5^a-13.Tab.12.97

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 4547 (Spese per studi, indagini... pubblicazione della farmaco-pea ufficiale), aumentare le previsioni di competenza da lire 20.000.000 a lire 300.000.000 (+ 280.000.000) e le previsioni di cassa da lire 20.000.000 a lire 300.000.000 (+ 280.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1802 (Spese per la manutenzione, riparazione, trasformazione... di armi, munizioni, materiale di armamento terrestre...) ridurre le previsioni di competenza da lire 165.142.500.000 a lire 164.862.500.000 (- 280.000.000) e le previsioni di cassa da lire 220.000.000.000 a lire 219.720.000.000 (- 280.000.000).

5^a-13.Tab.12.61

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 6537 (Spese per l'attuazione di corsi di preparazione... del personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro...), aumentare le previsioni di competenza da lire 200.000.000 a lire 500.000.000 (+ 300.000.000) e le previsioni di cassa da lire 200.000.000 a lire 500.000.000 (+ 300.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1802 (Spese per la manutenzione, riparazione, trasformazione... di armi, munizioni, materiale di armamento terrestre...) ridurre le previsioni di competenza da lire 165.142.500.000 a lire 164.842.500.000 (- 300.000.000) e le previsioni di cassa da lire 220.000.000.000 a lire 219.700.000.000 (- 300.000.000).

5^a-13.Tab.12.63

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 8019 (Spese per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei e gallerie dello Stato...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire

25.000.000.000 (+ 25.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 5.364.000.000 a lire 30.000.000.000 (+ 24.636.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1802 (Spese per la manutenzione, riparazione, trasformazione... armi, munizioni, materiale di armamento terrestre...), ridurre le previsioni di competenza da lire 165.142.500.000 a lire 140.142.500.000 (- 25.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 220.000.000.000 a lire 195.364.000.000 (- 24.636.000.000).

5ª-13.Tab.12.87

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 8203 (Spese per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di archivi dello Stato...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 4.000.000.000 (+ 4.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 1.000.000.000 (+ 1.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1802 (Spese per la manutenzione, riparazione, trasformazione... armi, munizioni, materiale di armamento terrestre...), ridurre le previsioni di competenza da lire 165.142.500.000 a lire 161.142.500.000 (- 4.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 220.000.000.000 a lire 219.000.000.000 (- 1.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.89

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), al capitolo 2052 (Spese per attività di cooperazione con gli organismi internazionali e delle comunità europee...), aumentare le previsioni di competenza da 2.000.000.000 a lire 3.000.000.000 (+ 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da 2.000.000.000 a lire 3.000.000.000 (+ 1.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1802 (Spese per la manutenzione, riparazione, trasformazione... armi, munizioni, materiale di armamento terrestre...), ridurre le previsioni di competenza da lire 165.142.500.000 a lire 164.142.500.000 (- 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 220.000.000.000 a lire 219.000.000.000 (- 1.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.94

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (tabella 14), al capitolo 4549 (Spesa per la custodia, la manutenzione e la sicurezza delle miniere), aumentare le previsioni di competenza da lire 100.000.000 a lire 5.000.000.000 (+ 4.900.000.000) e

le previsioni di cassa da lire 100.000.000 a lire 5.000.000.000 (+ 4.900.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1832 (Spese per l'esercizio... di mezzi e materiali...), ridurre le previsioni di competenza da lire 377.292.000.000 a lire 372.392.000.000 (- 4.900.000.000) e le previsioni di cassa da lire 400.000.000.000 a lire 395.100.000.000 (- 4.900.000.000).

5^a-13.Tab.12.31

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (tabella 14), al capitolo 7550 (Agevolazioni per la conversione e diversificazione produttiva...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 10.000.000.000 (+ 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.500.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 8.500.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1832 (Spese per l'esercizio... di mezzi e materiali...), ridurre le previsioni di competenza da lire 377.292.000.000 a lire 367.292.000.000 (- 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 400.000.000.000 a lire 391.500.000.000 (- 8.500.000.000).

5^a-13.Tab.12.35

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 4550 (Spese per l'attuazione di programmi... per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV...), aumentare le previsioni di competenza da lire 84.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 16.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 84.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 16.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1832 (Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione di mezzi e materiali...), ridurre le previsioni di competenza da lire 377.292.000.000 a lire 361.292.000.000 (- 16.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 400.000.000.000 a lire 384.000.000.000 (- 16.000.000.000).

5^a-13.Tab.12.62

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 8017 (Spese per la realizzazione del programma di interventi per la prevenzione dei beni ambientali... dai rischi sismici...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 40.000.000.000 (+ 40.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 3.385.000.000 a lire 5.000.000.000 (+ 1.615.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1832 (Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione... di mezzi e materiali...) ridurre le previsioni di competenza da lire 377.292.000.000 a lire 337.292.000.000 (- 40.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 400.000.000.000 a lire 398.385.000.000 (- 1.615.000.000).

5^a-13.Tab.12.86

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), al capitolo 1554 (Spese per studi relativi alla individuazione delle aree di rilevanza naturalistica...), aumentare le previsioni di competenza da lire 700.000.000 a lire 1.500.000.000 (+ 800.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.000.000.000 a lire 1.200.000.000 (+ 200.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1832 (Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione di mezzi e materiali...), ridurre le previsioni di competenza da lire 377.292.000.000 a lire 376.492.000.000 (-800.000.000) e le previsioni di cassa da lire 400.000.000.000 a lire 399.800.000.000 (-200.000.000).

5^a.13.Tab.12.91

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), al capitolo 2552 (Spese per studi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale...), aumentare le previsioni di competenza da lire 1.250.000.000 a lire 2.500.000.000 (+ 1.250.000.000) e le previsioni di cassa da lire 2.000.000.000 a lire 2.500.000.000 (+ 500.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1832 (Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione di mezzi e materiali...), ridurre le previsioni di competenza da lire 377.292.000.000 a lire 376.042.000.000 (- 1.250.000.000) e le previsioni di cassa da lire 400.000.000.000 a lire 399.500.000.000 (- 500.000.000).

5^a-13.Tab.12.96

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), ripristinare il capitolo 2701 (Contributi alle associazioni ambientaliste), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 5.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 2.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1832 (Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione... di mezzi e materiali...), ridurre le previsioni di competenza da lire 377.292.000.000 a lire 372.292.000.000

(- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 400.000.000.000 a lire 398.000.000.000 (- 2.000.000.000).

5°-13.Tab.12.98

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), ripristinare il capitolo 7408 (Somma occorrente per... programmi di investimento dei parchi nazionali...), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 10.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 10.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1832 (Spese per l'esercizio, la manutenzione... di mezzi e materiali...), ridurre le previsioni di competenza da lire 377.292.000.000 a lire 367.292.000.000 (- 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 400.000.000.000 a lire 390.000.000.000 (- 10.000.000.000).

5°-13.Tab.12.100

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (tabella 14), ripristinare il capitolo 4559 (Spesa per l'attuazione della legge sulla ricerca e sulla coltivazione delle risorse geotermiche), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 8.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 8.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione... di aeromobili...), ridurre le previsioni di competenza da lire 872.842.000.000 a lire 864.842.000.000 (- 8.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.200.000.000.000 a lire 1.192.000.000.000 (- 8.000.000.000).

5°-13.Tab.12.33

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (tabella 14), al capitolo 7031 (Spese per la ricerca scientifica), aumentare le previsioni di competenza da lire 4.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 6.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 4.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 6.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione... di aeromobili...), ridurre le previsioni di competenza da lire 872.842.000.000 a lire 866.842.000.000 (- 6.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.200.000.000.000 a lire 1.194.000.000.000 (- 6.000.000.000).

5°-13.Tab.12.34

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (tabella 14), al capitolo 7707 (Somme da trasferire alle regioni...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 500.000.000.000 (+ 500.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 36.810.920.000 a lire 500.000.000.000 (+ 463.189.080.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione di aeromobili), ridurre le previsioni di competenza da lire 872.842.000.000 a lire 372.842.000.000 (- 500.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.200.000.000.000 a lire 736.810.920.000 (- 463.189.080.000).

5^a-13.Tab.12.36

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 7010 (Acquisto di apparecchiature e strumenti... per il controllo della radioattività ambientale...), aumentare le previsioni di competenza da lire 2.000.000.000 a lire 3.000.000.000 (+ 1.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione, riparazione e trasformazione di aeromobili...), ridurre le previsioni di competenza da lire 872.842.000.000 a lire 871.842.000.000 (- 1.000.000.000).

5^a-13.Tab.12.64

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 8054 (Somme da erogare per la costruzione... dei reparti di ricovero per malattie infettive...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 12.000.000.000 (+ 12.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 12.000.000.000 (+ 12.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione, riparazione e trasformazione di aeromobili...), ridurre le previsioni di competenza da lire 872.842.000.000 a lire 860.842.000.000 (- 12.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.200.000.000.000 a lire 1.188.000.000.000 (- 12.000.000.000).

5^a-13.Tab.12.65

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 7502 (Spese per la realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 25.000.000.000 (+25.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 3.020.000.000 a lire 20.000.000.000 (+16.980.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione, riparazione e trasformazione di aeromobili...), ridurre le previsioni di competenza da lire 872.842.000.000 a lire 847.842.000.000 (-25.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.200.000.000.000 a lire 1.183.020.000.000 (-16.980.000.000).

5ª-13.Tab.12.82

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), al capitolo 1553 (Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di macchinari...), aumentare le previsioni di competenza da lire 650.000.000 a lire 1.000.000.000 (+ 350.000.000) e le previsioni di cassa da lire 800.000.000 a lire 1.000.000.000 (+ 200.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione, riparazione e trasformazione di aeromobili...), ridurre le previsioni di competenza da lire 872.842.000.000 a lire 872.492.000.000 (- 350.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.200.000.000.000 a lire 1.199.800.000.000 (- 200.000.000).

5ª-13.Tab.12.90

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), ripristinare il capitolo 1703 (Contributi per le spese di primo funzionamento dei parchi nazionali...), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 5.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 5.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione riparazione e trasformazione di aeromobili, motori...), ridurre le previsioni di competenza da lire 872.842.000.000 a lire 867.842.000.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.200.000.000.000 a lire 1.195.000.000.000 (- 5.000.000.000).

5ª.13.Tab.12.92

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), al capitolo 2051 (Spese per studi relativi a piani di disinquinamento di aree ad elevato rischio di crisi ambientale), aumentare le previsioni di competenza da lire 1.000.000.000 a lire 6.000.000.000 (+ 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 800.000.000 a lire 4.000.000.000 (+ 3.200.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione,

riparazione e trasformazione di aeromobili, motori...), ridurre le previsioni di competenza da lire 872.842.000.000 a lire 867.842.000.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.200.000.000.000 a lire 1.196.800.000.000 (- 3.200.000.000).

5ª-13.Tab.12.93

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), al capitolo 7103 (Spese per il finanziamento dei progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 150.000.000.000 (+ 150.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 40.000.000.000 a lire 190.000.000.000 (+ 150.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 1872 (Spese per la manutenzione, riparazione e trasformazione di aeromobili...), ridurre le previsioni di competenza da lire 872.842.000.000 a lire 722.842.000.000 (- 150.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.200.000.000.000 a lire 1.050.000.000.000 (- 150.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.99

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (tabella 14), al capitolo 7708 (Contributi per studi di fattibilità o per progetti esecutivi di impianti), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 5.000.000.000 (+ 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 2.321.559.000 a lire 5.500.000.000 (+ 3.178.441.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2002 (Spese per la manutenzione di impianti per il servizio elettronico), ridurre le previsioni di competenza da lire 209.829.000.000 a lire 204.829.000.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 250.000.000.000 a lire 246.821.559.000 (- 3.178.441.000).

5ª-13.Tab.12.37

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (tabella 14), al capitolo 7710 (Contributi per iniziative riguardanti l'utilizzazione delle fonti rinnovabili anche nel settore agricolo), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 50.000.000.000 (+ 50.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 16.318.966.000 a lire 50.000.000.000 (+ 33.681.034.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2002 (Spese per la manutenzione di

impianti per il servizio elettronico), *ridurre le previsioni di competenza da lire 209.829.000.000 a lire 159.829.000.000 (- 50.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 250.000.000.000 a lire 216.318.966.000 (- 33.681.034.000).*

5ª-13.Tab.12.38

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), al capitolo 7602 (Spesa per la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo... salvaguardia ambientale... della laguna di Venezia...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 5.000.000.000 (+ 5.000.000.000) .

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2002 (Spese per la manutenzione, revisione, riparazione... per il servizio elettronico...), ridurre le previsioni di competenza da lire 209.829.000.000 a lire 204.829.000.000 (- 5.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.102

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), ripristinare il capitolo 1026 (Somme da erogare per l'attuazione del progetto occupazionale... apertura degli istituti di antichità ed arte...), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 10.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 10.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2102 (Spese per la costruzione, manutenzione, riparazione... mezzi di trasporto, di traino...), ridurre le previsioni di competenza da lire 404.964.300.000 a lire 394.964.300.000 (- 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 450.000.000.000 a lire 440.000.000.000 (- 10.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.70

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), al capitolo 7702 (Contributi da concedere alle regioni per gli interventi previsti nei piani di bonifica di aree inquinate), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 30.000.000.000 (+ 30.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 40.000.000.000 a lire 45.000.000.000 (+ 5.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2102 (Spese per la costruzione, manutenzione... di mezzi di trasporto, di traino...), ridurre le previsioni di competenza da lire 404.964.300.000 a lire 374.964.300.000

(- 30.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 450.000.000.000 a lire 445.000.000.000 (- 5.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.103

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella 22), al capitolo 7706 (Spese per il finanziamento dei progetti degli interventi... bacino idrografico padano...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 100.000.000.000 (+ 100.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 100.000.000.000 a lire 110.000.000.000 (+ 10.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2102 (Spese per la costruzione, manutenzione... di mezzi di trasporto, di traino...), ridurre le previsioni di competenza da lire 404.964.300.000 a lire 304.964.300.000 (- 100.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 450.000.000.000 a lire 440.000.000.000 (- 10.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.104

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 1027 (Somme da erogare per l'attuazione dei progetti socialmente utili... provvedimenti per l'occupazione giovanile...), aumentare le previsioni di competenza da per memoria a lire 5.000.000.000 (+ 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da per memoria a lire 5.000.000.000 (+ 5.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2103 (Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita ed addestramento di enti...), ridurre le previsioni di competenza da lire 124.121.000.000 a lire 119.121.000.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 150.000.000.000 a lire 145.000.000.000 (- 5.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.71

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), ripristinare il capitolo 1537 (Spese per il funzionamento del servizio nazionale di lettura nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 1.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 1.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2103 (Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita ed addestramento di enti...), ridurre le previsioni di competenza da lire 124.121.000.000 a lire 123.121.000.000

(- 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 150.000.000.000 a lire 149.000.000.000 (- 1.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.72

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (tabella 23), al capitolo 1510 (Controlli quadriennali con laureati), aumentare le previsioni di competenza da lire 100.000.000 a lire 1.500.000.000 (+ 1.400.000.000) e le previsioni di cassa da lire 100.000.000 a lire 1.500.000.000 (+ 1.400.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2103 (Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita ed addestramento...), ridurre le previsioni di competenza da lire 124.121.000.000 a lire 122.721.000.000 (- 1.400.000.000) e le previsioni di cassa da lire 150.000.000.000 a lire 148.600.000.000 (- 1.400.000.000).

5ª-13.Tab.12.7

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 1538 (Spese connesse all'attuazione della direttiva comunitaria... per la formazione specifica in medicina generale), aumentare le previsioni di competenza da lire 8.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 2.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 8.000.000.000 a lire 10.000.000.000 (+ 2.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2501 (Acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze... del Corpo delle infermiere volontarie...), ridurre le previsioni di competenza da lire 667.481.000.000 a lire 665.481.000.000 (- 2.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 770.000.000.000 a lire 768.000.000.000 (- 2.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.49

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (tabella 23), al capitolo 1143 (Spese... per particolari lavori utili alla programmazione e al coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica), aumentare le previsioni di competenza da lire 105.000.000 a lire 1.000.000.000 (+ 895.000.000) e le previsioni di cassa da lire 105.000.000 a lire 1.000.000.000 (+ 895.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2502 (Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di vita ed addestramento...), ridurre le previsioni di competenza da lire 527.142.600.000 a lire 526.247.600.000

(- 895.000.000) e le previsioni di cassa da lire 600.000.000.000 a lire 599.105.000.000 (- 895.000.000).

5^a-13.Tab.12.3

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2802 (Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole trasformazioni delle opere edili, stradali...), ridurre le previsioni di competenza da lire 574.182.000.000 a lire 564.182.000.000 (- 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 650.000.000.000 a lire 640.000.000.000 (- 10.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero (tabella 16), al capitolo 1611 (Somma da assegnare all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero per il finanziamento delle attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero), aumentare le previsioni di competenza da lire 90.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 90.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 10.000.000.000).

5^a-13.Tab.12.2

ZANELLA, MANCIA, FORTE, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO

Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (tabella 23), al capitolo 1501 (Contributi per il funzionamento delle università...), aumentare le previsioni di competenza da lire 560.000.000.000 a lire 1.000.000.000.000 (+ 440.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 560.000.000.000 a lire 1.000.000.000.000 (+ 440.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 2802 (Manutenzione... delle opere edili, stradali), ridurre le previsioni di competenza da lire 574.182.000.000 a lire 134.182.000.000 (- 440.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 650.000.000.000 a lire 210.000.000.000 (- 440.000.000.000).

5^a-13.Tab.12.4

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile (tabella 17), al capitolo 2068 (Spese per... servizio di sicurezza dei porti...), aumentare le previsioni di competenza da lire 500.000.000 a lire 1.500.000.000 (+ 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 500.000.000 a lire 1.500.000.000 (+ 1.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4001 (Spese... inerenti a lavori di infrastrutture...), ridurre le previsioni di competenza da lire

183.000.000.000 a lire 182.000.000.000 (- 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 250.000.000.000 a lire 249.000.000.000 (- 1.000.000.000).

5^a-13.Tab.12.42

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 1113 (Spese... per la lotta contro le sofisticazioni alimentari e per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti), aumentare le previsioni di competenza da lire 300.000.000 a lire 1.500.000.000 (+ 1.200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 300.000.000 a lire 1.500.000.000 (+ 1.200.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4001 (Spese e concorso in spese inerenti a lavori di infrastrutture...), ridurre le previsioni di competenza da lire 183.000.000.000 a lire 181.800.000.000 (- 1.200.000.000) e le previsioni di cassa da lire 250.000.000.000 a lire 248.800.000.000 (- 1.200.000.000).

5^a-13.Tab.12.50

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 1546 (Stampa di pubblicazioni e di repertori bibliografici), aumentare le previsioni di competenza da lire 120.000.000 a lire 400.000.000 (+ 280.000.000) e le previsioni di cassa da lire 120.000.000 a lire 400.000.000 (+ 280.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4001 (Spese e concorso in spese inerenti a lavori di infrastrutture...), ridurre le previsioni di competenza da lire 183.000.000.000 a lire 182.720.000.000 (- 280.000.000) e le previsioni di cassa da lire 250.000.000.000 a lire 249.720.000.000 (- 280.000.000).

5^a-13.Tab.12.76

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile (tabella 17), al capitolo 2545 (Acquisto di mezzi e spese per il servizio antinquinamento delle acque marine e delle spiagge...), aumentare le previsioni di competenza da lire 300.000.000 a lire 3.000.000.000 (+ 2.700.000.000) e le previsioni di cassa da lire 300.000.000 a lire 3.000.000.000 (+ 2.700.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4005 (Spese per... infrastrutture militari...), ridurre le previsioni di competenza da lire 328.158.000.000 a lire 325.458.000.000 (- 2.700.000.000) e le previsioni di cassa da lire 600.000.000.000 a lire 597.300.000.000 (- 2.700.000.000).

5^a-13.Tab.12.43

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 2074 (Concorso nelle spese di funzionamento... per il controllo della radioattività ambientale...), aumentare le previsioni di competenza da lire 4.700.000.000 a lire 6.000.000.000 (+1.300.000.000) e le previsioni di cassa da lire 4.700.000.000 a lire 5.000.000.000 (+300.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4005 (Spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento... delle infrastrutture militari...), ridurre le previsioni di competenza da lire 328.158.000.000 a lire 326.858.000.000 (-1.300.000.000) e le previsioni di cassa da lire 600.000.000.000 a lire 599.700.000.000 (-300.000.000).

5^a-13.Tab.12.51

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 1615 (Contributo all'unione italiana ciechi... centro nazionale del libro parlato), aumentare le previsioni di competenza da lire 500.000.000 a lire 2.000.000.000 (+ 1.500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 500.000.000 a lire 2.000.000.000 (+ 1.500.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4005 (Spese per la costruzione, il rinnovamento... delle infrastrutture militari...), ridurre le previsioni di competenza da lire 328.158.000.000 a lire 326.658.000.000 (- 1.500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 600.000.000.000 a lire 598.500.000.000 (- 1.500.000.000).

5^a-13.Tab.12.77

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (tabella 13), al capitolo 4154 (Contributo alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per.. Parco nazionale del Circeo), aumentare le previsioni di competenza da lire 10.000.000 a lire 100.000.000 (+90.000.000) e le previsioni di cassa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000 (+90.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e materiali ... interessanti la componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.301.827.700.000 (- 90.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.514.151.700.000 (-90.000.000).

5ª-13.Tab.12.13

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (tabella 13), ripristinare il capitolo 7052 (Contributi per ... sviluppo energie alternative), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 100.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 100.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento, ... dei mezzi e materiali ... interessanti la componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.301.817.700.000 (- 100.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.514.141.700.000 (-100.000.000).

5ª-13.Tab.12.16

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (tabella 13), al capitolo 7912 (Spese per allevamento di selvatici e per il coordinamento dell'attività venatoria ...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 1.000.000.000 (+1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 250.000.000 a lire 1.000.000.000 (+750.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.300.917.700.000 (- 1.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.513.491.700.000 (-750.000.000).

5ª-13.Tab.12.21

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (tabella 15), al capitolo 4576 (Somma occorrente per la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di iniziative a livello locale ...), aumentare le previsioni di competenza da 0 a lire 500.000.000.000 (+ 500.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 150.000.000.000 a lire 300.000.000.000 (+ 150.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento ... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze

armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 801.917.700.000 (- 500.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.364.241.700.000 (- 150.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.41

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile (tabella 17), al capitolo 2552 (Spese... per la protezione delle acque del litorale mediterraneo), aumentare le previsioni di competenza da lire 60.000.000 a lire 1.000.000.000 (+ 940.000.000) e le previsioni di cassa da lire 60.000.000 a lire 1.000.000.000 (+ 940.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.300.977.700.000 (- 940.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.513.301.700.000 (- 940.000.000).

5ª-13.Tab.12.44

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 2586 (Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana per... pronto soccorso sanitario stradale), aumentare le previsioni di competenza da lire 1.300.000.000 a lire 10.000.000.000 (+8.700.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.300.000.000 a lire 10.000.000.000 (+8.700.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e materiali... interessante la componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a lire 1.293.217.700.000 (-8.700.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.505.541.700.000 (-8.700.000.000).

5ª-13.Tab.12.52

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo (tabella 20), al capitolo 1536 (Spese per la realizzazione di un programma promozionale... della domanda turistica balneare delle regioni adriatiche...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 2.000.000.000 (+ 2.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.416.000.000 a lire 2.000.000.000 (+ 584.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4011 (Spese per l'ammodernamento... mezzi e materiali interessanti la componente terrestre delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.301.917.700.000 a

lire 1.299.917.700.000 (-2.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.514.241.700.000 a lire 1.513.657.700.000 (-584.000.000).

5^a-13.Tab.12.67

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (tabella 13), al capitolo 1588 (Contributo per... centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno), aumentare le previsioni di competenza da lire 450.000.000 a lire 1.000.000.000 (+550.000.000) e le previsioni di cassa da lire 450.000.000 a lire 1.000.000.000 (+550.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.105.187.530.000 (- 550.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.431.620.530.000 (-550.000.000).

5^a-13.Tab.12.10

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (tabella 13), al capitolo 4053 (Spese per... corsi di formazione... Corpo forestale dello Stato), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 1.500.000.000 (+1.500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 100.000.000 a lire 1.500.000.000 (+1.400.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.104.237.530.000 (- 1.500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.430.770.530.000 (-1.400.000.000).

5^a-13.Tab.12.11

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (tabella 13), al capitolo 5200 (Spese... attività di controllo... frodi nel settore agro-alimentare), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 500.000.000 (+500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 137.564.000 a lire 500.000.000 (+362.436.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.105.237.530.000 (- 500.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.431.808.094.000 (-362.436.000).

5^a-13.Tab.12.14

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (tabella 13), ripristinare il capitolo 8220 (Spese per... sistemazione idrogeologica...), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 5.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 5.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.100.737.530.000 (-5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.427.170.530.000 (-5.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.22

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (tabella 13), al capitolo 8242 (Interessi sui mutui trentennali ... per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni ...), aumentare le previsioni di competenza da lire 330.000.000 a lire 2.000.000.000 (+1.670.000.000) e le previsioni di cassa da lire 330.000.000 a lire 2.000.000.000 (+1.670.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.104.067.530.000 (- 1.670.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.430.500.530.000 (-1.670.000.000).

5ª-13.Tab.12.23

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile (tabella 17), al capitolo 3033 (Spese per il funzionamento del comitato centrale per la sicurezza della navigazione), aumentare le previsioni di competenza da lire 10.000.000 a lire 200.000.000 (+190.000.000) e le previsioni di cassa da lire 10.000.000 a lire 200.000.000 (+190.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...) ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.105.547.530.000 (-190.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.431.980.530.000 (-190.000.000).

5ª-13.Tab.12.47

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile (tabella 17), al capitolo 7602 (Spese per l'acquisizione di elicotteri... per la sorveglianza delle coste ed il soccorso in mare), aumentare le

previsioni di competenza da lire 0 a lire 10.000.000.000 (+10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 3.000.000.000 a lire 13.000.000.000 (+10.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... intefessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.095.737.530.000 (-10.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.422.170.530.000 (-10.000.000.000).

5^a-13.Tab.12.48

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo (tabella 20), al capitolo 1562 (Contributi «una tantum» a favore di enti di carattere nazionale e pluriregionale...), aumentare le previsioni di competenza da lire 900.000.000 a lire 1.500.000.000 (+ 600.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.300.000.000 a lire 1.500.000.000 (+ 200.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.105.137.530.000 (- 600.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.431.970.530.000 (- 200.000.000).

5^a-13.Tab.12.68

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo (tabella 20), al capitolo 7541 (Contributi in conto capitale da assegnare ai comuni per l'adeguamento delle infrastrutture...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 50.000.000.000 (+ 50.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 40.000.000.000 a lire 50.000.000.000 (+ 10.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.055.737.530.000 (- 50.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.422.170.530.000 (- 10.000.000.000).

5^a-13.Tab.12.69

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 2035 (Spese per la custodia, la manutenzione... dei beni architettonici...), aumentare le previsioni di

competenza da lire 73.000.000.000 a lire 100.000.000.000 (+ 27.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 85.000.000.000 a lire 90.000.000.000 (+ 5.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4031 (Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.105.737.530.000 a lire 1.078.737.530.000 (- 27.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.432.170.530.000 a lire 1.427.170.530.000 (- 5.000.000.000).

5ª-13.Tab.12.79

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (tabella 13), al capitolo 4153 (Contributo alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali... per Parco nazionale dello Stelvio), aumentare le previsioni di competenza da lire 150.000.000 a lire 500.000.000 (+350.000.000) e le previsioni di cassa da lire 150.000.000 a lire 500.000.000 (+350.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento al rinnovamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.701.418.900.000 (- 350.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.839.075.216.000 (-350.000.000).

5ª-13.Tab.12.12

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (tabella 13), al capitolo 5300 (Conferimento borse di studio...), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 5.000.000.000 (+5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.100.000.000 a lire 5.000.000.000 (+3.900.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.696.768.900.000 (- 5.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.835.525.216.000 (-3.900.000.000).

5ª-13.Tab.12.15

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (tabella 13), al capitolo 7277 (Contributi alle regioni ... per ...

programmi di divulgazione agricola ...), *aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 7.000.000.000 (+7.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 3.528.376.000 a lire 5.000.000.000 (+1.471.624.000).*

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento ... dei mezzi e dei materiali ... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.694.768.900.000 (- 7.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.837.953.592.000 (-1.471.624.000).

5^a-13.Tab.12.17

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (tabella 13), al capitolo 7290 (Contributi per ... piano nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo), aumentare le previsioni di competenza da lire 0 a lire 3.000.000.000 (+3.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.481.200.000 a lire 3.000.000.000 (+1.518.800.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento, ... dei mezzi e dei materiali ... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate...), ridurre le previsioni di competenza da lire 1.701.768.900.000 a lire 1.698.768.900.000 (- 3.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 1.839.425.216.000 a lire 1.837.906.416.000 (-1.518.800.000).

5^a-13.Tab.12.18

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella 19), al capitolo 2597 (Contributo annuo all'Istituto di puericoltura della università di Roma...), aumentare le previsioni di competenza da lire 50.000.000 a lire 200.000.000 (+150.000.000) e le previsioni di cassa da lire 50.000.000 a lire 200.000.000 (+150.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 5031 (Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei carabinieri), ridurre le previsioni di competenza da lire 197.000.000.000 a lire 196.850.000.000 (-150.000.000) e le previsioni di cassa da lire 220.000.000.000 a lire 219.850.000.000 (-150.000.000).

5^a-13.Tab.12.55

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (tabella 21), al capitolo 1545 (Spese per la gestione della discoteca di Stato), aumentare le previsioni di competenza da lire 200.000.000 a lire 500.000.000 (+ 300.000.000) e le previsioni di cassa da lire 200.000.000 a lire 500.000.000 (+ 300.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7010 (Spese per la ricerca scientifica... esperienze inerenti all'assistenza al volo), ridurre le previsioni di competenza da lire 336.235.500.000 a lire 335.935.500.000 (- 300.000.000) e le previsioni di cassa da lire 300.000.000.000 a lire 299.700.000.000 (- 300.000.000).

5^a-13.Tab.12.75

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (tabella 23), al capitolo 2803 (Assegnazione alle università per la stipula di convenzioni...), aumentare le previsioni di competenza da lire 2.628.100.000 a lire 5.628.100.000 (+ 3.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 2.628.100.000 a lire 5.628.100.000 (+ 3.000.000.000).

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7010 (Spese per la ricerca scientifica...), ridurre le previsioni di competenza da lire 336.235.500.000 a lire 333.235.500.000 (- 3.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 300.000.000.000 a lire 297.000.000.000 (- 3.000.000.000).

5^a-13.Tab.12.9

CROCETTA, LIBERTINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (tabella 23), ripristinare il capitolo 7315 (Somma da assegnare alla libera università degli studi di Urbino...), soppresso, iscrivendo nelle previsioni di competenza lire 8.000.000.000 e nelle previsioni di cassa lire 8.000.000.000.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), al capitolo 7010 (Spese per la ricerca scientifica...), ridurre le previsioni di competenza da lire 336.235.500.000 a lire 328.235.500.000 (- 8.000.000.000) e le previsioni di cassa da lire 300.000.000.000 a lire 292.000.000.000 (- 8.000.000.000).

5^a-13.Tab.12.5

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 14.

- Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Tabella 13)

Al capitolo 2033 (Somme da erogare per il funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni...), aumentare le

previsioni di competenza da lire 100.000.000 a lire 246.487.000 (+ 146.487.000) e le previsioni di cassa da lire 102.981.000 a lire 249.468.000 (+ 146.487.000).

Conseguentemente, ai capitoli sottoelencati apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		PREVISIONI	DA SOSTITUIRE CON	VARIAZIONI
N.	Denominazione			
2112	Somme da erogare per i controlli previsti dall'articolo 1 del Regolamento	CP 9.000.000.000	CP 8.853.513.000	CP - 146.487.000
2039	Spese per campagne promozionali	CS 1.055.103.000	CS 826.907.000	CS - 228.196.000

5^a-14.Tab.13.1

LA 9^a COMMISSIONE

Art. 21.

Sopprimere il comma 3.

5^a-21.1

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 22.

- Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (Tabella 21)

Al capitolo 3032, sostituire la denominazione con la seguente: «Fitto locali anche mediante locazioni finanziarie ed oneri accessori».

5^a-22.Tab.21.1

LA 7^a COMMISSIONE

Art. 27.

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 3 miliardi» con le seguenti: «lire 5 miliardi».

5ª-27.1

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno finanziario 1992, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa, degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli indicati nella Tabella B-1 allegata alla presente legge.

TABELLA B-1*(Articolo 27, comma 3-bis)*

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative

CATEGORIA IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3. Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2. Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4. Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1. Spese di rappresentanza;
- 4.9.3. Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4. Spese per convegni, mostre, ...;
- 4.9.5. Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e progaganda;
- 4.9.10. Spese di pubblicità».

5ª-27.2

ANDREATTA

Sopprimere il comma 11.

5ª-27.3

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 12.

5ª-27.4

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 15, dopo le parole: «l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per», inserire le altre: «gli organi centrali e».

5ª-27.7

LA 7ª COMMISSIONE

Al comma 15, dopo le parole: «l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per», inserire le altre: «gli organi centrali e».

5ª-27.6

**PELLEGRINO Bruno, SPITELLA, BOMPIANI,
MANZINI, NOCCHI**

Al comma 15, sopprimere le parole: «anche di conto capitale».

5ª-27.5

CROCETTA, LIBERTINI

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

402^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

indi del Vice Presidente

TRIGLIA

Intervengono il ministro delle finanze Formica e il sottosegretario di Stato per lo stesso ministero De Luca.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005) (Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore LIBERTINI chiede che, prima di passare all'esame degli emendamenti e degli articoli non ancora considerati, la Commissione valuti attentamente il parere pervenuto dalla Commissione bilancio sul provvedimento. Da esso si desume infatti che una parte del gettito prevista dal provvedimento non è affatto certa. L'oratore sottolinea quindi l'anomalia dell'intera vicenda, rilevando che la Commissione bilancio chiede alla Commissione finanze di intervenire affinché le norme relative al gettito fiscale prevedano entrate sicure. La 5^a Commissione sottolinea inoltre che si riserva di esprimere un ulteriore parere durante l'esame del provvedimento in Assemblea e di chiedere una nuova scheda tecnica al Governo. In una situazione di rispetto del Regolamento la 6^a Commissione dovrebbe perlomeno chiedere un rinvio dell'esame del provvedimento: il parere della 5^a Commissione toglie infatti fondamento alla seduta.

Il senatore GAROFALO, rilevando come dal parere della 5^a Commissione risultino non rigorosamente calcolate alcune entrate, sottolinea la singolarità della richiesta effettuata dalla Commissione bilancio in quanto la 6^a Commissione dovrebbe farsi carico di rendere certe entrate che il Governo non ha saputo trovare: è il Governo invece che deve assumersi questa responsabilità di fronte al Parlamento.

Il senatore BEORCHIA afferma di non condividere le affermazioni dei senatori Garofalo e Libertini; non risponde infatti a verità l'affermazione che la legge finanziaria non sia coperta. Sottolinea quindi come il parere della 5^a Commissione non condizioni affatto i lavori della Commissione finanze e tesoro, data la sede referente in cui si svolge l'esame del provvedimento. Nulla comporta infine la ulteriore richiesta di relazione tecnica al Governo. Le regole sono quindi state rispettate e non risulta pertanto condivisibile la richiesta di rinvio.

Il senatore FIOCCHI dichiara di condividere le affermazioni del senatore Beorchia e auspica una rapida ripresa dei lavori.

Il presidente BERLANDA sottolinea che fino a questo momento la Commissione ha affrontato articoli sui quali la Commissione bilancio non ha fatto alcuna obiezione; ritiene quindi opportuno procedere nell'esame, ricordando che era stato accantonato l'emendamento 1.11 che pone ora in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.11 risulta respinto, mentre è approvato l'articolo 1 con le modifiche apportate.

Il Presidente propone quindi di riprendere l'esame degli emendamenti all'articolo 7, precedentemente accantonato.

Il relatore DE CINQUE esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2. Sull'emendamento 7.3 si rimette alla valutazione del Governo.

Il ministro FORMICA ritiene poco opportuna una anticipazione al 31 dicembre 1992 della data fissata dal comma 1 dell'articolo 7. Propone pertanto una soluzione intermedia invitando il presentatore dell'emendamento ad accogliere una anticipazione che fissi la data al 30 giugno 1993.

Il senatore GAROFALO accoglie la proposta di modifica suggerita dal Ministro.

Il relatore DE CINQUE esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 7.4, 7.5, 7.5.a, 7.6, 7.6.a, 7.6.b, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21 e 7.23. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 7.11 (da lui riformulato), 7.13 nella seconda versione subordinata, 7.16; sull'emendamento 7.19 si rimette alle valutazioni del Governo, così come sull'emendamento 7.22 e 7.24. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 7.23.a.

Il senatore GAROFALO fornisce chiarimenti sull'emendamento 7.19 sottolineando che la proposta è volta a dare maggiore flessibilità all'applicazione della norma contenuta nel comma 3.

Il ministro FORMICA ritiene non opportuna tale modifica e invita il presentatore ad ritirare l'emendamento.

Il sottosegretario DE LUCA esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.5.a, 7.6, 7.6.a, 7.6.b, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21, 7.23 e 7.24. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 7.3, 7.11 nel testo riformulato dai relatori, 7.13 nella seconda versione subordinata, 7.16, 7.22 e 7.23.a. Invita inoltre i presentatori dell'emendamento 7.5.a a ritirarlo in quanto nella materia ambientale è opportuna una richiesta di parere dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria.

I senatori BEORCHIA, GAROFALO E POLLINI aggiungono la loro firma all'emendamento 7.6.b sul quale il parere del relatore e del rappresentate del Governo diventa favorevole.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono respinti, mentre risultano accolti gli emendamenti 7.11 e 7.3.

Il senatore LEONARDI ritira l'emendamento 7.4.

Posti ai voti l'emendamento 7.5 è respinto.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti gli emendamenti 7.5.a e 7.6.a per l'assenza dei presentatori.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 è respinto, mentre risulta accolto l'emendamento 7.6.b.

Posti separatamente ai voti risultano quindi respinti gli emendamenti 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.19, 7.20, 7.21 e 7.23.

Il senatore GAROFALO interviene dichiarando il proprio voto favorevole sull'emendamento 7.13 sul quale chiede un ripensamento del Governo che ha espresso parere contrario.

Il senatore BERTOLDI ribadisce la necessità dell'emendamento per un più proficuo incremento del risparmio-casa.

Il relatore FAVILLA si dichiara invece contrario all'emendamento, in quanto ritiene inutile disquisire sulle categorie delle abitazioni, dato che la materia è quella più generica delle agevolazioni per il risparmio.

Il rappresentante del Governo si dichiara quindi favorevole alla seconda stesura dell'emendamento che, posto ai voti, è approvato.

Sull'emendamento 7.16 il senatore GAROFALO chiede la votazione per parti separate sottolineando che la sua parte politica potrebbe votare a favore della prima parte ma non della seconda.

Poste separatamente ai voti, la prima parte e la seconda parte dell'emendamento 7.16 risultano approvate.

Il presidente BERLANDA dichiara preclusi gli emendamenti 7.17 e 7.18.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.22 (in nuova formulazione dal proponente) e 7.23.a risultano approvati.

Il senatore Garofalo ritira l'emendamento 7.24.

Il presidente BERLANDA pone quindi ai voti l'articolo 7 nel testo modificato, che risulta approvato.

In sede d'esame dell'emendamento 7.0.1, il senatore LEONARDI dichiara di integrare tale proposta emendativa con ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (volte ad estendere alla normativa riguardante l'IVA i limiti di reddito fissati per le imposte sui redditi), nonché al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (volte ad introdurre alcuni criteri di determinazione del reddito per gli enti non commerciali).

Posto quindi ai voti, col parere favorevole del relatore De Cinque e del sottosegretario De Luca, tale emendamento risulta approvato nel testo integrato dal senatore Leonardi.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Il relatore DE CINQUE, dopo aver ritirato l'emendamento 15.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.2, 15.2.a e 15.3.

Il sottosegretario DE LUCA, dichiaratosi contrario all'emendamento 15.2, esprime invece parere favorevole sugli altri due emendamenti.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 15.2.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati rispettivamente gli emendamenti 15.2.a e 15.3.

In sede di dichiarazione di voto sull'articolo 15, il senatore LIBERTINI annuncia il proprio voto contrario, ribadendo il carattere anomalo del provvedimento in esame, in quanto collegato ai saldi della legge finanziaria, rispetto al quale la 5^a Commissione ha manifestato il sospetto che non garantisca la copertura della finanziaria stessa. In definitiva, la sua contrarietà è dovuta non solo all'estraneità della materia oggetto dei provvedimenti finanziari, ma anche all'anomalia della procedura seguita.

Posto quindi ai voti, viene approvato l'articolo 15, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il relatore DE CINQUE esprime parere contrario sugli emendamenti 17.1 e 17.2, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 17.3 e si dichiara favorevole all'emendamento 17.4, a condizione che il termine

ivi indicato nella prima parte venga ridotto a sessanta giorni. Dichiaro, infine, di ritirare l'emendamento 17.5.

Il sottosegretario DE LUCA si dichiara contrario agli emendamenti 17.1 e 17.2, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 17.3 e si dichiara favorevole all'emendamento 17.4 nel testo proposto dai presentatori.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 17.1, il senatore MANTICA, preannunciando il proprio voto favorevole, rileva come attraverso l'istituzione di un apposito comitato consultivo si crei un meccanismo estremamente complesso che non risolve le esigenze dei contribuenti, i quali potrebbero trovare risposte più valide e tempestive direttamente dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 17.1 viene respinto.

In sede di esame dell'emendamento 17.2, il senatore LIBERTINI (che fa proprio l'emendamento per l'assenza del proponente) rileva come la proposta di stralcio sia coerente con l'atteggiamento assunto dal Gruppo di Rifondazione comunista nei confronti della manovra finanziaria. Pur apprezzando lo spirito della disciplina introdotta dall'articolo 17 che, in qualche modo, va incontro alle esigenze dei cittadini-contribuenti, egli fa presente che tale normativa non ha alcun effetto immediato sui saldi della legge finanziaria del 1992. Critica, inoltre, l'inserimento nei provvedimenti collegati alla legge finanziaria, ed esaminati in sede referente durante la sessione di bilancio, di materie di diversa natura e portata che già hanno formato oggetto d'esame da parte del Parlamento.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 17.2 viene respinto.

Con riferimento all'emendamento 17.3, il senatore GAROFALO invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso su tale proposta emendativa, la quale tende a fare chiarezza nella individuazione delle spese pubblicitarie da considerare di rappresentanza ai fini fiscali.

Il senatore LIBERTINI, preannunciando la propria astensione, condivide l'esigenza di chiarimento su cui è fondato l'emendamento in questione; tuttavia, si dichiara contrario, stante la non chiara formulazione dell'emendamento, ad introdurre nel nostro ordinamento tributario ulteriori elementi di confusione.

Posto in votazione, viene quindi respinto l'emendamento 17.3.

Con riferimento all'emendamento 17.4, il senatore Giovanni PELLEGRINO, pur annunciando il proprio voto favorevole, in quanto l'emendamento si muove secondo un indirizzo generale già adottato nell'ambito della pubblica amministrazione, fa presente la necessità di coordinare il disposto dei commi 9 e 10 dell'articolo in questione. Invita, pertanto, il relatore a chiarire quest'aspetto in sede di coordinamento, al fine di consentire l'effettiva attivazione dell'istituto del silenzio-assenso.

Il senatore LIBERTINI condivide l'osservazione del senatore Pellegrino perchè l'istituto del silenzio-assenso non è praticabile quando l'Amministrazione finanziaria si trova a rispondere a dei quesiti con diverse opzioni. Tuttavia, pur dichiarandosi favorevole all'emendamento, egli invita al rispetto dell'accordo raggiunto in Commissione di non presentare ulteriori proposte emendative e a riproporlo eventualmente in Assemblea.

Il relatore FAVILLA propone la votazione per parti separate, mentre il senatore LIBERTINI si dichiara, a questo punto, contrario all'emendamento.

Con successive votazioni viene approvata la prima parte dell'emendamento e viene respinta la seconda.

Posto quindi ai voti, viene approvato l'articolo 17 con le suddette modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Il relatore DE CINQUE, dichiaratosi contrario all'emendamento 18.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.2 e 18.3, pur ricordando che su quest'ultima proposta emendativa la 5^a Commissione ha rilevato la possibile sussistenza di oneri aggiuntivi.

Il sottosegretario DE LUCA esprime parere contrario sugli emendamenti 18.1 e 18.2. Con riferimento a quest'ultima proposta emendativa egli fa presente che le intese ivi richiamate sono già previste per quanto riguarda le modalità di funzionamento dei collegamenti telematici con gli enti locali. Dichiarando, infine, di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 18.3, invitando i Commissari a tener conto delle osservazioni della 5^a Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 18.1 (fatto proprio dal senatore Libertini per l'assenza del proponente) viene respinto.

Con riferimento all'emendamento 18.2, il senatore GAROFALO dichiara di sostituire il riferimento alle associazioni dei comuni con quello alle associazioni degli enti locali, non ritenendo sufficienti i chiarimenti forniti dal Governo.

Il senatore LIBERTINI concorda con il senatore Garofalo sulla diversità tra l'intesa prevista nella fase di funzionamento del sistema telematico da quella, giustamente proposta dall'emendamento 18.2, nella fase istitutiva del sistema stesso. Annunciando, quindi, il voto favorevole sull'emendamento in questione, si riserva di presentare in Assemblea un emendamento volto ad indicare nominativamente le associazioni degli enti locali.

Posto successivamente in votazione, viene respinto l'emendamento 18.2.

In sede d'esame dell'emendamento 18.3, il senatore MANCIA dichiara di riformulare la proposta emendativa prevedendo una diversa modulazione dell'onere da essa recato.

Il senatore MANTICA fa presente come il problema dell'affidamento in concessione del sistema informativo del Ministero delle finanze è già stato affrontato nel corso dell'esame della riforma dell'Amministrazione finanziaria e viene qui riproposto in forma estremamente scorretta, attraverso una disciplina che favorisce una società ben individuata che praticamente opera in regime di monopolio.

Il senatore LIBERTINI rileva come l'onere recato dall'emendamento 18.3 è stato rimodulato in conseguenza di alcuni suggerimenti della 5^a Commissione, la quale tuttavia si è anche espressa in forma dubitativa sulla possibilità che il gettito del provvedimento, nel suo complesso, possa essere sufficiente a garantire i saldi della legge finanziaria. Inoltre, la questione sollevata dal senatore Mantica è di notevole portata e andrebbe risolta attraverso il meccanismo dell'appalto che costituisce un elemento di garanzia per la stessa pubblica amministrazione. Preannuncia, pertanto, il voto contrario sull'emendamento che, tra l'altro, privilegia un gruppo societario ben definito intorno al quale aleggia l'ipotesi di privatizzazione.

Il senatore BERTOLDI, avendo dichiarato di sottoscrivere l'emendamento 18.3, ne sottolinea i pregi, in quanto esso consente di aggiornare lo strumento del catasto e della cartografia attraverso una ulteriore, anche se modesta, previsione di spesa. Esprime, tuttavia, alcune perplessità sull'impiego del solo strumento dell'affidamento in concessione.

Il senatore TRIGLIA rileva come la società indicata nella seconda parte dell'emendamento, volta a introdurre il comma 4 dell'articolo 18, potrebbe essere la SOGEI, la quale è totalmente controllata dallo Stato anche al fine di garantire la riservatezza dei dati raccolti. Pertanto, sottolineato che la questione posta dal senatore Mantica si porrebbe solo nel caso di una eventuale privatizzazione della società, il vero problema politico da risolvere è quello di prevedere gli opportuni meccanismi di controllo nei confronti della complessa gestione del sistema informativo, il quale gode di una autonomia pressochè totale.

Il senatore POLLINI, espresso un giudizio favorevole sul primo comma aggiuntivo recato dall'emendamento, si dichiara invece contrario al punto successivo che, nella formulazione attuale, configura una vera e propria trattativa privata, secondo una logica di parcellizzazione degli appalti affidati ad imprese delle partecipazioni statali. Occorre, pertanto, riformulare questa seconda parte dell'emendamento 18.3 e prevedere una votazione per parti separate dei quattro commi aggiuntivi proposti con l'emendamento.

Il senatore PELLEGRINO, pur concordando con il senatore Pollini, rileva tuttavia la necessità di chiarire la portata dell'istituto della concessione, richiamato nell'emendamento, e le sue connessioni con la normativa comunitaria. Dichiarò, infine, di condividere la proposta di votazioni per parti separate.

Il sottosegretario DE LUCA suggerisce ai proponenti una nuova formulazione del comma 4 proposto con l'emendamento, volta ad introdurre appositi meccanismi di garanzia per l'affidamento in concessione ivi previsto.

Il senatore LIBERTINI chiede chiarimenti in ordine alla procedura che si intende seguire; infatti, mentre ieri è stata preclusa, con l'accordo dei Gruppi, la possibilità di presentare nuove proposte emendative, ora tale regola verrebbe violata con la modifica dell'emendamento in questione. Il problema pertanto è quello di definire, una volta per tutte, quali debbano essere le regole a cui attenersi per il prosieguo dei lavori.

Il presidente BERLANDA - dopo aver preso atto del generale consenso sulla richiesta di votazione per parti separate - precisa che qualora i relatori o il Governo esprimano dei pareri subordinati alla riformulazione degli emendamenti esaminati, la Commissione debba potersi esprimere sull'accoglimento o meno delle proposte di modifica suggerite.

Posto in votazione, viene approvato il primo punto dell'emendamento, recante il comma 3 dell'articolo 18.

In sede di dichiarazione di voto sul secondo punto del medesimo emendamento, i senatori MANTICA e TRIGLIA annunciano il proprio voto contrario.

Posto ai voti, viene approvato il secondo punto dell'emendamento 18.3, recante il comma 4 dell'articolo 18.

Posti separatamente in votazione, vengono poi rispettivamente approvati i due punti successivi, recanti rispettivamente i commi 5 e 6 dell'articolo 18.

Il senatore LIBERTINI interviene per dichiarazione di voto sull'articolo 18, sottolineando la propria contrarietà alla norma in primo luogo per i motivi sottolineati dal senatore Triglia, in secondo luogo per la questione più generale della irregolarità con la quale la sessione di bilancio viene condotta. Gli emendamenti apportati alla norma decurtano ulteriormente le già incerte entrate fiscali che non vengono altrimenti reperite.

Il sottosegretario DE LUCA sottolinea che il Governo si assumerà tutte le responsabilità del caso.

Posto ai voti, l'articolo 18, nel testo modificato, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 19.

Il relatore DE CINQUE esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5.a, mentre esprime parere favorevole subordinato alla non approvazione dei primi cinque emendamenti sugli emendamenti 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9 e 19.10. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 19.11, 19.12, 19.13 e 19.14.

Il sottosegretario DE LUCA esprime parere contrario sugli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10 e 19.14. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 19.5.a e 19.11. Si rimette, infine, alle decisioni della Commissione, sugli emendamenti 19.12 e 19.13.

Il senatore Libertini, pur dichiarando che voterà a favore dell'emendamento 19.1, sottolinea come all'interno della norma siano presenti materie estranee alla manovra finanziaria. Il Governo dovrebbe a suo avviso spiegare come intende reperire le risorse finanziarie necessarie alla manovra economica.

Posto ai voti, l'emendamento 19.1 è accolto.

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.8; risulta precluso l'emendamento 19.7.

Posto ai voti, risulta quindi approvato l'emendamento 19.5.a.

Il presidente TRIGLIA sottolinea che sull'emendamento 19.10 c'è il parere contrario della 5^a Commissione; pone successivamente ai voti l'emendamento 19.6, che risulta respinto.

Il senatore NERI ritira l'emendamento 19.9.

Sull'emendamento 19.10 interviene per dichiarazione di voto il senatore LIBERTINI, il quale annuncia che voterà contro l'emendamento, condividendo il parere contrario della Commissione bilancio sullo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 19.10 risulta accolto.
È successivamente accolto l'emendamento 19.11.

Il relatore DE CINQUE ritira infine gli emendamenti 19.12 e 19.13, riservandosi di presentarli eventualmente in Assemblea.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 19.14.

Intervenendo per dichiarazione di voto il senatore LIBERTINI annuncia la propria astensione sull'articolo 19, sottolineando che non sono chiari, dopo le modifiche apportate, gli effetti del gettito.

Posto ai voti, nel testo modificato, l'articolo 19 risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13.

403^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA
indi del Vice Presidente
TRIGLIA

Intervengono il Ministro delle finanze Formica ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero De Luca.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005) (Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame dell'articolo 8 precedentemente accantonato.

Il relatore DE CINQUE dà conto del parere, favorevole con osservazioni, espresso dalla 1^a Commissione, in relazione al quale, egli dichiara di presentare alcuni emendamenti (8.a, 8.b, 8.c, 8.d ed 8.e) volti rispettivamente a sostituire i commi 4, 5 e 6, a modificare il comma 9 e ad inserire un ulteriore comma dopo il comma 10, al fine di modificare la normativa sulla tassazione delle somme percepite come indennità di espropriazione di terreni.

Passa quindi ad esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 8. In particolare, si dichiara contrario agli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.21.a, 8.22, 8.23.a, 8.24, 8.24.a, 8.24.b, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29 ed 8.33. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 8.9.a ed 8.18.a (a condizione che vengano opportunamente riformulati dal presentatore), nonché sugli emendamenti 8.13, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.23 ed 8.32. Dopo aver dichiarato di rimettersi al parere del Governo sull'emendamento 8.11, egli propone di accantonare gli emendamenti 8.30 ed 8.31, per i quali si riserva di presentare al più presto una nuova formulazione tecnica.

Il sottosegretario DE LUCA esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.9.a, 8.11 ed 8.18.a, a condizione che vengano formulati meglio tecnicamente. Espressosi favorevolmente sugli emendamenti

8.19 ed 8.25, fa presente che l'emendamento 8.32 interviene in una materia già disciplinata da un emendamento precedentemente approvato (7.0.1). Dopo aver invitato a ritirare l'emendamento 8.21, esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il presidente BERLANDA propone di procedere preliminarmente all'esame dell'insieme degli emendamenti proposti dal relatore De Cinque in materia di tassazione delle indennità di esproprio, i quali individuano delle ipotesi risolutive di alcuni aspetti problematici sollevati dalla 1^a Commissione e nel corso del dibattito.

Il senatore PELLEGRINO rileva come, con la presentazione dei suddetti emendamenti, la Commissione si trovi di fronte a nuove ipotesi normative che richiedono un attento approfondimento e, a tal fine, chiede un accantonamento degli emendamenti in questione. Egli rileva inoltre che nè il parere della 1^a Commissione, nè gli emendamenti del relatore rispondono pienamente alle osservazioni da lui svolte precedentemente: resta, per esempio, irrisolto il problema della tassazione delle somme erogate per risarcimento di danni.

Il senatore LIBERTINI lamenta il fatto che siano stati presentati ulteriori emendamenti, rispetto ai quali occorre ora consentire eventuali modifiche ed integrazioni. Chiede inoltre al relatore De Cinque di verificare quali possano essere gli effetti della disciplina che i nuovi emendamenti intendono introdurre, rispetto alla normativa sulle espropriazioni, vigente ed in corso di esame da parte del Parlamento.

Dopo una proposta di coordinamento con la legislazione vigente in materia, formulata dal senatore PELLEGRINO Giovanni, il presidente BERLANDA propone di accantonare tutti gli emendamenti in materia di tassazione delle indennità di esproprio.

Conviene la Commissione.

Con dichiarazione di voto favorevole del senatore LIBERTINI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 8.1.

Posto successivamente in votazione, viene respinto l'emendamento 8.2.

Essendo stato accantonato l'emendamento 8.3, il Presidente dichiara poi decaduti gli emendamenti 8.4 ed 8.5 per assenza del proponente.

In sede di dichiarazione di voto sul proprio emendamento 8.6, il senatore LIBERTINI precisa che l'emendamento contiene un'indicazione che risponde alla necessità di dedurre dal reddito alcune spese particolarmente onerose per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 8.6 viene respinto.

In sede d'esame dell'emendamento 8.7, il senatore LIBERTINI precisa che il proprio emendamento è volto ad introdurre nuove ipotesi di contrasto di interessi in materia fiscale.

Posto in votazione, tale emendamento risulta respinto.

Posti separatamente in votazione, vengono poi respinti gli emendamenti 8.8 e 8.9, quest'ultimo dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LIBERTINI.

Il senatore BEORCHIA presenta, a questo punto, una nuova formulazione tecnica degli emendamenti 8.9.a e 8.18.a, i quali consentono, tra l'altro, di dedurre forfettariamente dal canone di locazione il 10 per cento delle spese sostenute ed eventualmente un ulteriore 15 per cento, previa documentazione.

Posto quindi ai voti, viene approvato, con il voto favorevole del relatore De Cinque e del sottosegretario De Luca, l'emendamento 8.9.a nella nuova formulazione.

Essendo stati accantonati gli emendamenti 8.10 e 8.11, viene posto ai voti l'emendamento 8.12 che risulta poi respinto.

In sede d'esame dell'emendamento 8.13, il senatore LIBERTINI rileva che, avendo la 5^a Commissione espresso parere contrario su tale emendamento, la sua eventuale approvazione porrà gravi problemi in sede d'esame della legge finanziaria.

Il senatore FAVILLA, nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea come nella relazione tecnica presentata dal Governo la norma che l'emendamento intende sopprimere, non è connessa a previsioni di gettito e, quindi, i rilievi posti dalla 5^a Commissione sono solo presuntivi.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 8.13 viene approvato e risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 8.15 e 8.16, mentre restano preclusi gli emendamenti 8.17, 8.18 e 8.20.

Posto successivamente in votazione viene approvato, con il parere favorevole del relatore De Cinque e del sottosegretario De Luca, l'emendamento 8.18.a, nel nuovo testo formulato dal proponente.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LIBERTINI, l'emendamento 8.19, posto ai voti, viene approvato.

Dopo che il senatore LEONARDI ha ritirato l'emendamento 8.21, posti separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 8.21.a e 8.22.

Con il voto favorevole del senatore LIBERTINI e del relatore FAVILLA (il quale auspica che in futuro venga operata una differenziazione normativa tra gli intermediari d'asta regolari e quelli irregolari), l'emendamento 8.23, posto ai voti, viene approvato.

Dopo che il presidente BERLANDA ha dichiarato decaduto l'emendamento 8.23.a per assenza del proponente, il senatore NERI interviene sull'emendamento 8.24 del senatore Diana, che dichiara di

sottoscrivere, annunciando il proprio voto favorevole in quanto esso reca un aumento di gettito.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 8.24 viene approvato.

Con riferimento all'emendamento 8.24.a, il senatore LIBERTINI preannuncia il voto contrario in quanto la proposta di ridurre l'aliquota IVA nel settore del trasporto aereo difficilmente si tradurrà in un corrispondente abbassamento delle tariffe.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 8.24.a viene respinto.

Il senatore GAROFALO dichiara infine di ritirare l'emendamento 8.32.

Il presidente BERLANDA ricorda che restano accantonati anche gli emendamenti 8.24.b, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 e 8.29, nonché gli emendamenti 8.30 e 8.31. Dichiara, inoltre, decaduto l'emendamento 8.33 per assenza dei proponenti.

Accantonato l'articolo 8, il presidente BERLANDA propone di passare all'esame dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti.

Il relatore DE CINQUE dando lettura del parere della 1^a Commissione ritiene opportuno formulare un emendamento che tenga conto delle osservazioni effettuate; chiede pertanto un rinvio dell'esame dell'articolo 13.

La Commissione concorda pertanto di accantonare l'esame dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19.

Il relatore DE CINQUE e il sottosegretario DE LUCA invitano il presidente BERLANDA a ritirare l'emendamento 19.0.1.

Il presidente BERLANDA accoglie l'invito e ritira l'emendamento.

Il senatore BRINA illustra quindi gli emendamenti 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5 e 19.0.6 sottolineando che le norme in esame rappresentano la manovra alternativa che il Gruppo comunista-PDS propone al Governo. In questa manovra vengono considerati vari aspetti di reperimento del gettito fiscale; egli sottolinea, in particolare, che la sua parte politica riduce il gettito derivante dalle privatizzazioni e non prevede alcun condono fiscale. L'oratore sottolinea come vengano considerati riaggiustamenti delle aliquote dell'IVA, l'introduzione di tasse ecologiche per l'uso di prodotti altamente inquinanti, l'informatizzazione del catasto urbano, l'eliminazione della tassa della salute che avrà, tra l'altro, il benefico effetto di comportare uno sgravio del costo del lavoro per una cifra assai rilevante e tale da aiutare la riforma della struttura del salario.

Il relatore DE CINQUE si rimette alla valutazione del Governo su tutti gli emendamenti illustrati.

Il sottosegretario DE LUCA si dichiara contrario a tutti gli emendamenti.

Il senatore CAVAZZUTI, intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea che l'importanza degli emendamenti presentati dal Gruppo comunista-PDS sta nell'aver dimostrato al Governo che è possibile effettuare una manovra economica che finanzia spese stabili con entrate stabili. Questa è anche la critica di fondo che il suo Gruppo effettua nei confronti della manovra economica del Governo.

Il senatore BERTOLDI annuncia il voto favorevole su tutti gli emendamenti, dichiarandosi perplesso per la superficialità con la quale il Governo ha dato parere negativo su tutti gli emendamenti. In particolare, l'emendamento relativo all'informatizzazione del catasto urbano comporterebbe infatti, benefici non indifferenti, per gli enti locali, al fine di un decentramento effettivo e più ampio.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5 e 19.0.6 risultano respinti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 20.

Il relatore FAVILLA esprime parere contrario sull'emendamento 20.1, 20.2 e 20.3. Invita invece i presentatori a ritirare gli emendamenti 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.13 e 20.14 in quanto potrebbero tutti confluire nell'emendamento 20.7 sul quale esprime parere favorevole e che riformula in parte. Invita quindi al ritiro anche degli emendamenti 20.11 e 20.12.

Il sottosegretario DE LUCA si associa al parere espresso dal relatore su tutti gli emendamenti.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 20.1.

Il senatore GAROFALO esprime il proprio voto favorevole sottolineando che il gettito dovuto alla soppressione dell'articolo 20 sarebbe stato recuperato dalla manovra alternativa proposta dal Gruppo comunista-PDS.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Il presidente TRIGLIA dichiara decaduto l'emendamento 20.2 per l'assenza dei presentatori. Pone quindi ai voti l'emendamento 20.3 che risulta respinto.

Il senatore NERI ritira l'emendamento 20.4.

Il presidente TRIGLIA dichiara decaduti gli emendamenti 20.5 e 20.6 per assenza dei presentatori.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 20.7.

Il senatore CAVAZZUTI rileva che con l'emendamento 20.7 la diminuzione del gettito fiscale è davvero rilevante. Poichè si pone quindi un problema di finanza pubblica che non può essere ignorato, chiede al relatore quale sia la perdita effettiva.

Il relatore FAVILLA sottolinea che gli uffici del Ministero delle finanze prevedono una perdita di circa 2.000 miliardi per l'esonero degli istituti autonomi delle case popolari dalla rivalutazione dei beni immobili. Sottolinea però che con una nuova formulazione dell'articolo 21 sarebbe possibile un recupero anche più ampio dei 2.000 miliardi, tramite un riaggiustamento del meccanismo di calcolo. Dichiarò tuttavia di non aver ancora approntato tale emendamento.

Il senatore CAVAZZUTI esprime forti perplessità sulle assicurazioni fornite dal senatore FAVILLA e sottolinea l'opportunità di analizzare contemporaneamente tanto l'emendamento 20.7, quanto la nuova formulazione dell'articolo 21.

Alle perplessità espresse dal senatore Cavazzuti si associano anche i senatori GAROFALO e BERTOLDI, il quale ultimo sottolinea peraltro che se gli istituti autonomi delle case popolari sono esclusi da qualunque tipo di rivalutazione, per recuperare le perdite di gettito è necessario per il relatore ed il Governo ricorrere ad un aumento della tassazione su tutta la restante platea di soggetti.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni chiede se il relatore può anticipare l'illustrazione del nuovo testo dell'articolo 21.

Il ministro FORMICA concorda sulla correttezza della richiesta effettuata dal senatore Cavazzuti. Sottolinea tuttavia che l'emendamento all'articolo 21 ha bisogno di una nuova scheda tecnica che il Governo non ha ancora approntato. Rileva quindi che le vie possibili sono due: approvare l'emendamento 20.7 e successivamente esaminare l'articolo 21, oppure accantonare la parte restante degli emendamenti all'articolo 20, compreso l'emendamento 20.7, ed attendere l'emendamento all'articolo 21.

Il senatore FORTE chiede il motivo dell'esonero degli istituti autonomi delle case popolari soprattutto se si tiene conto che il Governo, con la manovra finanziaria, ha recuperato una parte delle entrate fiscali attraverso l'aumento dello 0,9 per cento del contributo a carico dei lavoratori, aumentando quindi non poco il costo del lavoro. Chiede pertanto chiarimenti sul merito della questione.

Il ministro FORMICA sottolinea che gli istituti autonomi delle case popolari ritengono di non avere i fondi necessari alla rivalutazione; l'operazione rischia pertanto di diventare una pura partita di giro.

Dopo un breve dibattito sulle possibilità di accantonare l'articolo 20, nel corso del quale intervengono i senatori GAROFALO e CAVAZZUTI, la Commissione conviene di accantonare l'esame di tale articolo, in attesa della modifica annunciata all'articolo 21, accantonando pertanto anche l'esame di quest'ultimo articolo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 22.

Il relatore FAVILLA esprime parere contrario sugli emendamenti 22.1, 22.3.a e 22.4.a e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 22.2, 22.3 e 22.5. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 22.4.

Il rappresentante del Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il presidente TRIGLIA dichiara decaduti gli emendamenti 22.1 e 22.5 per l'assenza dei presentatori.

Vengono quindi ritirati tutti gli altri emendamenti all'articolo 22; quest'ultimo, posto ai voti, è poi approvato.

La seduta termina alle ore 19,30.

404^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BERLANDA

indi del Vice Presidente

TRIGLIA

Intervengono il Ministro delle finanze Formica e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero De Luca.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

(Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Si passa all'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato.
Il sottosegretario DE LUCA si dichiara favorevole agli emendamenti 8.a, 8.b, 8.c, 8.d e 8.e del relatore De Cinque.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni illustra due sub emendamenti (sub 8.a/1 e sub 8.a/2) all'emendamento 8.a, che si limitano ad esplicitare la *ratio* della norma in esame.

Il senatore LIBERTINI (che dichiara di sottoscrivere tali sub emendamenti) rileva che essi tendono a limitare l'efficacia della nuova normativa fiscale fino all'emanazione della nuova legge sugli espropri. In caso contrario, al momento in cui quest'ultima disciplina verrà approvata, le nuove disposizioni fiscali potrebbero risultare inique.

Posto quindi ai voti (avendo il relatore ed il sottosegretario DE LUCA espresso parere contrario sul sub emendamento stesso), il sub emendamento 8.a/1 viene respinto.

Posti separatamente in votazione, favorevoli il relatore De Cinque ed il sottosegretario De Luca, vengono approvati il sub emendamento 8.a/2 e l'emendamento principale 8.a, così modificato (sul quale il senatore LIBERTINI aveva annunciato il proprio voto contrario).

Il senatore PELLEGRINO Giovanni illustra il sub emendamento 8.b/1 (soppressivo del comma 5) all'emendamento 8.b, volto ad evitare una duplicità di aliquote ed una conseguente disparità di trattamento tra fattispecie analoghe.

Il senatore LIBERTINI, dopo aver sottoscritto tale sub emendamento, preannuncia il voto favorevole su di esso, in quanto con il predetto comma 5 non solo si introduce una iniqua differenziazione, ma si prevede una norma con efficacia retroattiva che ha chiari aspetti di incostituzionalità.

Posto ai voti (dopo che il relatore DE CINQUE ed il sottosegretario DE LUCA hanno espresso parere contrario su di esso) il sub emendamento 8.b/1 viene respinto.

Posti separatamente in votazione, vengono poi approvati gli emendamenti 8.b e 8.c.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni illustra quindi il sub emendamento 8.d/1 (soppressivo del comma 9) all'emendamento 8.d, volto ad impedire che si muti retroattivamente un regime fiscale in base al quale, in passato, alcuni cittadini (quasi sempre piccoli proprietari) avevano raggiunto accordi con lo Stato in sede di espropriazione.

Dopo che il senatore LIBERTINI ha dichiarato di sottoscrivere anche tale sub emendamento, sul quale il relatore DE CINQUE ed il

sottosegretario DE LUCA si sono espressi contrariamente, la proposta emendativa, posta ai voti, viene respinta.

Posto quindi ai voti viene approvato l'emendamento 8.d.

Il senatore GAROFALO illustra un sub emendamento 8.e/1 all'emendamento principale 8.e, tendente a sostituire, dal 30 al 40 per cento, l'importo a favore degli enti locali.

Col parere favorevole del relatore DE CINQUE e del sottosegretario DE LUCA, posti separatamente in votazione, vengono approvati il sub emendamento 8.e/1 e l'emendamento principale 8.e, così modificato.

Il presidente BERLANDA avverte che devono intendersi preclusi gli emendamenti 8.3, 8.10, 8.11, 8.24.b, 8.26, 8.27 e 8.28.

Il relatore DE CINQUE dichiara di ritirare gli emendamenti 8.25 e 8.29, nonché gli emendamenti 8.30 e 8.31. Tali ultimi due emendamenti - egli continua - devono intendersi infatti superati dalla presentazione di un ulteriore emendamento, 8.34, volto a trasformare la delega, prevista nel comma 11, con una puntuale disciplina di talune fattispecie di comportamenti dei contribuenti che operano mediante imprese e società estere.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LIBERTINI, tale emendamento, posto ai voti, è approvato.

In sede di dichiarazione di voto sull'articolo 8, il senatore LIBERTINI, annunciando il proprio voto contrario, fa presente che, pur essendo favorevole alla tassazione delle indennità di esproprio, la disciplina introdotta prevede meccanismi e modalità che contrastano con i principi del diritto e della civile convivenza.

Posto quindi ai voti, viene approvato l'articolo 8 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 13, precedentemente accantonato.

Il relatore DE CINQUE dichiara di aver presentato tre emendamenti (13.A, 13.B e 13.C), tendenti ad introdurre alcune cautele nelle modalità di applicazione delle norme sull'abolizione del segreto bancario.

Dopo che il sottosegretario DE LUCA ha espresso parere favorevole su tali emendamenti, vengono ritirati gli emendamenti 13.1.a, 13.2, 13.3, 13.3.a, 13.4, 13.5, 13.9, 13.12 e 13.14.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 13.6, 13.7, 13.8 e 13.13.

In sede d'esame dell'emendamento 13.1, il senatore COVI, avendo sottoscritto l'emendamento stesso, dichiara che la proposta di stralcio è stata formulata non per la contrarietà all'abolizione del segreto bancario, ma perchè trattasi di disposizioni che, come altre, contenute

nel provvedimento in esame, risultano estranee all'oggetto della manovra finanziaria.

Il senatore LIBERTINI annuncia il voto contrario sulla proposta di stralcio, perchè l'abolizione del segreto bancario è l'unico segnale positivo contenuto nella manovra finanziaria e costituisce l'unica norma che introduce uno strumento efficace di lotta all'evasione.

Il senatore GAROFALO si dichiara contrario alla proposta di stralcio, in quanto l'abolizione del segreto bancario costituisce forse l'unica misura condivisibile del provvedimento.

Dopo che il relatore DE CINQUE ed il sottosegretario DE LUCA hanno espresso parere contrario su tale emendamento, posto ai voti, l'emendamento 13.1 è respinto.

Col parere favorevole del relatore DE CINQUE e del sottosegretario DE LUCA, posto successivamente in votazione viene approvato l'emendamento 13.5.a.

Su invito del senatore GAROFALO, che dichiara di ritirare l'emendamento 13.10, il relatore DE CINQUE integra l'emendamento 13.A con il contenuto del citato emendamento 13.10.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 13.A, il senatore LIBERTINI annuncia il proprio voto contrario, pur apprezzando l'impegno profuso dal relatore per tener conto del parere della 1ª Commissione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 13.A è approvato.

Il senatore BEORCHIA dichiara di presentare un sub emendamento 13.B/1 all'emendamento principale 13.B, tendente ad uniformare il contenuto di quest'ultimo emendamento a quello precedentemente approvato.

Posti separatamente in votazione, vengono quindi approvati il sub emendamento 13.B/1 e l'emendamento principale 13.B, così modificato.

In sede d'esame dell'emendamento 13.11, i senatori GAROFALO e LIBERTINI preannunciano i rispettivi voti favorevoli, rilevando la irrisorietà delle sanzioni attualmente previste.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 13.11 viene respinto.

Posto successivamente in votazione, viene approvato l'emendamento 13.C, mentre resta assorbito l'emendamento 13.15.

Dopo che il senatore BEORCHIA ha dichiarato di fare proprio l'emendamento 13.16, il relatore DE CINQUE si esprime favorevolmen-

te su di esso, mentre il sottosegretario DE LUCA si rimette alla Commissione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 13.16 viene approvato.

Sull'articolo 13 interviene per dichiarazione di voto il senatore PELLEGRINO Giovanni il quale esprime il voto favorevole della sua parte politica su una norma che rappresenta un'antica aspirazione del suo Gruppo. Si congratula inoltre con il Ministro il quale, dopo non poche difficoltà, raggiunge un obiettivo che rappresenta un progresso per la civiltà giuridica.

Il senatore LIBERTINI esprime il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sull'unico aspetto positivo dell'intera manovra finanziaria. Si complimenta inoltre con il Ministro Formica che è riuscito a portare in porto un'operazione assai positiva la quale rappresenta un passo avanti per l'intero ordinamento giuridico.

Il senatore COVI, sottolineando che il Gruppo Repubblicano aveva proposto lo stralcio della norma non certamente per questioni di avversità al suo contenuto, annuncia l'astensione della sua parte politica.

Il senatore GAROFALO, pur ribadendo il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sull'articolo 13, non può non esprimere forti perplessità sull'ultimo emendamento approvato che rischia di vanificare la portata della norma.

L'articolo 13, posto ai voti nel testo modificato, è accolto.

Il presidente BERLANDA ricorda che la Commissione ha completato l'esame degli articoli da 1 a 19 e dell'articolo 22. Propone pertanto di riprendere in esame l'articolo 20, precedentemente accantonato.

Il relatore FAVILLA ricorda che l'esame degli emendamenti all'articolo 20 si era fermato all'emendamento 20.7, in quanto il relatore aveva preso l'impegno di presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 21 che fosse in grado di recuperare il minor gettito derivante dall'approvazione dell'emendamento 20.7. Passa quindi ad illustrare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 21 del testo governativo rilevando che dallo stesso sono possibili maggiori entrate che coprono ampiamente il minor gettito derivante dall'approvazione dell'emendamento 20.7.

Il senatore TRIGLIA, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione dell'emendamento 20.7, sottolinea come vi siano alcuni enti pubblici, quali province e comuni, ai quali vengono spesso chiesti sforzi di razionalizzazione della loro attività e sacrifici. Ritiene quindi che tali sforzi dovrebbero una volta tanto essere richiesti anche a enti quali gli istituti autonomi delle case popolari, pur riconoscendo che tali istituti

non sono in grado di pagare le rivalutazioni disciplinata dall'articolo 20.

Il relatore FAVILLA precisa che nell'emendamento 20.7 l'esonero relativo alla lettera e) dovrebbe riguardare soltanto gli immobili nei quali si esercitano attività didattiche ed educative.

Posto ai voti, l'emendamento 20.7 come modificato dal relatore, risulta accolto.

Il presidente BERLANDA dichiara pertanto assorbiti gli emendamenti 20.8, 20.9, 20.13 e 20.14. Dichiara decaduto l'emendamento 20.10, mentre vengono ritirati dai presentatori gli emendamenti 20.11 e 20.12.

Posto ai voti, l'articolo 20 nel testo modificato è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 21.

Il relatore FAVILLA ricorda di aver già illustrato l'emendamento (21.2.N) interamente sostitutivo dell'articolo 21 del disegno di legge.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduto l'emendamento 21.1 e pone ai voti l'emendamento 21.2.N, interamente riformulato dal relatore e sostitutivo dell'articolo 21, che risulta approvato.

Il Presidente dichiara quindi preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 21.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti gli emendamenti 23.1 e 23.3 per l'assenza dei presentatori.

Il relatore FAVILLA esprime parere contrario sull'emendamento 23.2.

Il sottosegretario DE LUCA si dichiara dello stesso avviso.

Posto ai voti, l'emendamento 23.2 è respinto; è poi approvato l'articolo 23 senza modifiche.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 23.0.1 sul quale il relatore FAVILLA si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario DE LUCA invita i presentatori a ritirare l'emendamento.

Il senatore NERI ritira l'emendamento 23.0.1.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduto l'emendamento 24.1 per assenza dei presentatori.

Il relatore FAVILLA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 24.2 e 24.4.

Il senatore LEONARDI accogliendo l'invito del relatore, ritira i due emendamenti.

Il senatore GAROFALO ritira a sua volta gli emendamenti 24.4.a e 24.4.b.

Il relatore suggerisce infine un nuovo testo per l'emendamento 24.5 (24.5.N) sul quale si esprime favorevolmente anche il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 24.5.N risulta approvato.

Posto ai voti, l'articolo 24 nel testo modificato, è accolto.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,30.

EMENDAMENTI

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

Art. 1.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Dal 1° gennaio 1992, le disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito, ivi compresi gli istituti centrali di categoria.

1-ter. Dal 1° gennaio 1992 l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e l'articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72, sono abrogati».

1.11 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Art. 7.

Stralciare l'articolo.

7.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Stralciare:

a) *al comma 1, lettera a), le parole da: «, dopo le parole» fino a: «tributi» e le lettere b) e c);*

b) *i commi 2 e 3.*

7.2 VISENTINI

Sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le seguenti: «30 giugno 1993».

7.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nel comma 1 le parole: “31 dicembre 1991” sono sostituite dalla parole: “31 dicembre 1993”».

Sopprimere la lettera b).

7.4 LEONARDI, SALERNO, SANTALCO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nel comma 1 le parole: “31 dicembre 1991” sono sostituite dalla seguenti: “31 dicembre 1993”».

7.5 CAPPELLI, NERI, SANTALCO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «dopo le parole», sino alla fine.

7.5.a FERRARI-AGGRADI, MORA, MICOLINI, CARLOT-
TO, SARTORI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.6 DIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.6.a FERRARI-AGGRADI, MORA, MICOLINI, CARLOT-
TO, SARTORI

Dopo la lettera b), del comma 1, inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera d) del comma 1, aggiungere la seguente: “e) non costituisce comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve

indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto-legge n. 1577 del 14 dicembre 1947 a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, come prescritto dall'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904».

7.6.b

GAROFALO, BEORCHIA, POLLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 1992, un testo unico in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi aventi carattere agevolativo con conseguente abrogazione di ogni altra norma in vigore».

7.7

VITALE, LIBERTINI

Sopprimere il comma 3.

7.8

VITALE, LIBERTINI

Stralciare il comma 3.

7.9

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 1991, un testo unico in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi aventi carattere agevolativo con conseguente abrogazione di ogni altra norma in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in

parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

7.10

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, inserire dopo la lettera a):

«a-bis) nel comma 2, al termine del secondo periodo, aggiungere: "nonchè indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti delegati"».

7.11

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 3, sopprimere le parole: «all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione».

7.12

VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, dopo le parole: «da adibire a propria abitazione», aggiungere le altre: «principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani».

7.13

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza».

7.14

VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonchè alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto».

7.15

VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, dopo le parole: «alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza» aggiungere le seguenti: «e sanitarie»; nel penultimo e nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «lire 9.500.000» con le seguenti: «10.000.000».

7.16

FIOCCHI

Al comma 3, nel penultimo e nell'ultimo periodo sostituire le parole: «9.500.000» con le parole: «2.000.000»

7.17

VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, sostituire la parola: «9.500.000», con l'altra: «7.000.000».

7.18

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: "non potrà essere superiore al 30 per cento" sono sostituite con le altre: "non potrà essere inferiore al 12,5 per cento"».

7.19

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Sopprimere il comma 4.

7.20

VITALE, LIBERTINI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4-bis. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

“1. Costituiscono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o a deposito;

b) gli interessi e gli altri proventi derivanti dall'emissione di obbligazioni e titoli similari, nonchè i proventi degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;

c) gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel comma 1 dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;

d) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;

e) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

f) i proventi conseguenti in base a rapporti fiduciari o di mandato, da soggetti che esercitano attività di gestione nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti o nell'interesse di singoli soggetti, di patrimoni o di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; inclusi i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 come modificata dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e dall'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, compresa la differenza tra le somme corrisposte ai partecipanti ed il capitale da essi versato al fondo;

g) gli interessi per dilazione di pagamento e gli interessi moratori;

h) le plusvalenze realizzate mediante cessione di titoli o altri valori mobiliari comprese le partecipazioni non azionarie;

i) i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482;

l) compensi per prestazione di fidejussioni o di altra garanzia;

m) ogni altro interesse, reddito, rendita, guadagno e provento derivante da impiego di capitale”.

4-ter. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817 è sostituito dal seguente:

“Salvo quanto stabilito per i certificati di partecipazione ai fondi comuni di cui alla lettera f) del comma 1, ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di

enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i titoli che attribuiscono ai possessori un diritto di partecipazione diretta o indiretta agli utili dell'impresa o dell'affare. Qualora sia prevista anche la corresponsione di somme in misura non dipendente dal risultato economico dell'impresa o dell'affare esse sono soggette alla disciplina prevista per i redditi di cui al comma 1 lettera b). Si considerano similari alle obbligazioni:".

4-quater. La lettera c) dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed il comma 3 dell'articolo 82 dello stesso decreto sono abrogati.

4-quinquies. Il comma settimo dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato.

4-sexies. All'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto in fine il seguente comma:

"3. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti non si considerano prodotti nel territorio dello Stato gli interessi e gli altri proventi di cui alla lettera b) dell'articolo 41 corrisposti a non residenti e relativi a titoli emessi all'estero".

4-septies. L'articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

"Art. 42. - *Determinazione del reddito di capitale.* - 1. Gli interessi ed altri proventi di cui all'articolo 41, lettere a), e b), nonché gli interessi di cui alla lettera m) dello stesso articolo costituiscono reddito per l'importo ottenuto incrementando il valore nominale del credito o, se diverso, il prezzo di acquisto, al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio, della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare o di possesso del credito, ovvero, se minore, al periodo di maturazione dell'interesse, e sottraendo tale valore dalla somma del prezzo d'acquisto o del valore nominale del credito, come sopra determinato, e dei medesimi interessi e proventi.

2. A tal fine, il reddito imponibile derivante dagli interessi ed altri proventi di cui al comma precedente può essere determinato come segue:

a) i redditi di cui alle lettere a), b), m), dell'articolo 41 se attribuiti attraverso l'applicazione di un tasso di interesse nominale prestabilito si determinano riducendo il loro ammontare di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso, e il tasso di interesse nominale eventualmente ragguagliato allo stesso periodo. Il tasso di interesse di cui al periodo precedente è calcolato rapportando tali redditi al costo di acquisizione, a tal fine il costo di acquisizione è assunto al netto del rateo di interessi spettante all'alienante;

b) i redditi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 41 derivanti dalla attribuzione di interessi periodici si determinano riducendone l'ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso e il tasso di interesse determinato secondo i criteri di cui al secondo periodo della precedente lettera *a)*;

c) i redditi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *m)* del citato articolo 41, attribuiti mediante la restituzione di una somma maggiorata rispetto all'importo investito sono determinati sottraendo dalla somma restituita l'importo investito aumentato dell'indice dei prezzi al consumo di cui al comma 10 ragguagliato al periodo di durata dell'investimento. In alternativa essi possono essere determinati riducendo il loro ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso e il tasso d'interesse determinato in base al rapporto tra la differenza della somma percepita alla scadenza con l'importo investito e il prezzo di emissione del titolo. La disposizione del secondo periodo non si applica ove durante il periodo di possesso del titolo il contribuente abbia percepito redditi di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo determinati ai sensi delle medesime lettere *a)* e *b)*.

3. Salvo il disposto di cui alla lettera *d)* del comma 2, le plusvalenze dei titoli ed altri valori mobiliari di cui all'articolo 41 lettera *h)* sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo effettivo di acquisto, aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare. Ai fini suddetti:

a) il costo effettivo di acquisto è assunto al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio;

b) per i valori mobiliari trasferiti per donazione o successione si considera costo di acquisto il valore determinato secondo le norme relative alla stessa imposta sulle successioni o donazioni con riferimento alla data della donazione o di apertura della successione;

c) qualora non sia stabilito un corrispettivo in denaro la plusvalenza si determina in base al valore normale dei titoli od altri valori mobiliari trasferiti.

4. Le minusvalenze dei titoli od altri valori mobiliari sono determinate a norma dei commi precedenti.

5. Ove le cessioni riguardino titoli od altri valori mobiliari in serie o di massa aventi uguali caratteristiche la plusvalenza o la minusvalenza unitaria si determina sottraendo al corrispettivo del trasferimento o conferimento unitario il valore unitario medio ottenuto dividendo i costi di acquisto rivalutati per il numero complessivo dei titoli posseduti prima della cessione. Ai fini suddetti si considerano aventi uguali caratteristiche i titoli o valori emessi da uno stesso soggetto ed aventi stesso valore nominale, data di scadenza, tasso di interesse e attribuenti i medesimi diritti.

6. Le eventuali perdite risultanti dalle determinazioni previste nei commi 1 e 2 e le minusvalenze determinate ai sensi del comma 4 sono

deducibili dal reddito di capitale dell'anno, dell'anno precedente e dei due successivi a condizione che l'entità dei redditi e delle perdite, delle plusvalenze e delle minusvalenze, sia nominale che determinata in base ai commi precedenti, sia indicata in apposito quadro della dichiarazione dei redditi relativa agli anni di realizzazione e di deduzione delle perdite, e la data dell'acquisto dei titoli ed altri valori mobiliari sui quali le plusvalenze e le minusvalenze sono state realizzate risulti da idonea documentazione.

7. I proventi e gli altri redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, per la parte proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, dei fondi comuni esteri d'investimento mobiliare di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 912, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonché i proventi e gli altri redditi conseguiti in base a rapporti fiduciari o di mandato di cui alla lettera f) dell'articolo 41 sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi. A tal fine la società di gestione del fondo determina l'ammontare complessivo delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate ridotte di un decimo per i primi cinque anni di applicazione della presente legge, e degli altri proventi percepiti nell'anno solare; le plusvalenze, minusvalenze ed altri proventi sono determinati ai sensi dei commi precedenti, al netto delle commissioni corrisposte e di quelle spettanti alla società di gestione.

8. L'importo di cui all'ultimo periodo del comma precedente è ripartito per il numero delle quote di partecipazione al fondo e attribuito a ciascun partecipante proporzionalmente al numero di quote posseduto.

9. Nell'ipotesi di riscatto della quota concorre a formare il reddito del partecipante la differenza tra il valore di riscatto o rimborsato e il costo d'acquisto della quota del fondo o l'ammontare della somma data in gestione, rivalutata ai sensi del comma 10, aumentato della somma dei redditi attribuiti alla quota di partecipazione nel periodo di possesso e non distribuiti.

10. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra il capitale percepito e l'ammontare dei premi pagati, aumentati della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 per il periodo tra la data dei rispettivi versamenti e la data di percezione del capitale. Insieme a tale differenza concorrono a formare il reddito gli eventuali premi dedotti ai sensi dell'articolo 10 o esclusi dalla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 48.

11. Le variazioni degli indici dei prezzi di cui al presente articolo devono risultare da decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, con i quali, entro il giorno 20 di ciascun mese, viene determinata la percentuale di variazione dei prezzi del mese precedente e la variazione previsionale del mese successivo. A tal fine viene stabilito, per ciascun mese, un numero indice avente come

base il livello dei prezzi riferito al mese precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione dell'indice dei prezzi dell'ultimo mese, applicata su base previsionale ai sensi del suddetto decreto, non è soggetta a rettifiche, per le operazioni concluse o gli interessi percepiti in tale mese, in relazione alla successiva determinazione definitiva di tale variazione dei prezzi.

12. I redditi di cui all'articolo 41, ad eccezione dei proventi di cui alla lettera f), sono imputati al periodo d'imposta in cui vengono percepiti, senza alcuna deduzione.

13. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

14. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

15. Le aliquote Irpef applicabili ai proventi ed altri redditi di cui al comma 7 da parte della società di gestione del fondo o dei soggetti mandatari sono quelle proprie dei partecipanti moltiplicate per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'Ilor. A tal fine i partecipanti devono comunicare entro il mese di maggio al fondo o al soggetto mandatario o fiduciario la propria aliquota marginale relativa al periodo di imposta precedente senza considerare il provento derivante dalla partecipazione al fondo. La società di gestione del fondo o il soggetto mandatario o fiduciario sono tenuti a comunicare all'ufficio delle imposte competente l'elenco nominativo di tutti i partecipanti al fondo o mandanti o fiducianti che non abbiano indicato l'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. I proventi eventualmente distribuiti ai partecipanti non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvati i modelli per la dichiarazione da parte della società di gestione del fondo, e stabilite le modalità ed i termini di versamento.

16. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: «Le rendite percepite nel periodo d'imposta costituiscono reddito per il 60 per cento del loro ammontare ovvero per l'intero importo qualora siano state costituite con somme escluse dalla formazione del reddito complessivo ai sensi del presente articolo o dedotte ai sensi dell'articolo 10».

4-octies. Dopo la lettera e) dell'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

«e-bis) gli interessi percepiti in relazione alla ritardata corrispondenza di redditi di lavoro dipendente o autonomo».

2. Dopo la lettera n) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente:

«*n-bis*) i redditi di cui alle lettere *h*) ed *i*) dell'articolo 41 e la differenza di cui al comma 8 dell'articolo 42 maturati in un periodo di tempo superiore a 12 mesi».

4-nonies. All'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto in fine il seguente comma:

«*6-bis.* I redditi di cui alla lettera *n-bis*) dell'articolo 16 sono assoggettati all'aliquota marginale corrispondente alla somma del reddito complessivo dell'anno di altra fonte e dell'importo dei medesimi, diviso per il numero di anni, o frazioni di anno, superiori ai sei mesi di maturazione. Ove titoli o altri valori mobiliari siano stati acquisiti in date diverse si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più remota».

4-decies. All'articolo 44, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «prezzo pagato per l'acquisto di queste», sono aggiunte le parole: «aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 del precedente articolo 42».

4-undecies. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. – *Ritenute sui redditi di capitale.* – 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, anche quando operano per conto di terzi, nonché, nella qualità di intermediari finanziari per conto di altri soggetti, gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i cambiavalute, i notai e coloro che comunque prestano professionalmente la propria opera per la vendita e l'acquisto di titoli o di altri valori mobiliari, devono operare una ritenuta alla fonte sui depositi e conti correnti di cui alla lettera *a*) e sui redditi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'emittente dei titoli non deve praticare la ritenuta per gli interessi od altri proventi corrisposti agli intermediari di cui al presente comma e destinati ad essere corrisposti ad un diverso avente diritto.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi dell'articolo 42, commi 1, 2, 3 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre operare una ritenuta alla fonte sui redditi di cui alla lettera *h*) del citato articolo 41 del citato decreto n. 917 del 1986, non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; la ritenuta è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi del citato articolo 42 commi 3, 5, 8 e 9.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 il percettore deve documentare il prezzo e la data di acquisto del titolo o valore mobiliare da cui derivano i proventi di cui alla lettera *b*) del citato decreto n. 917 del 1986. In mancanza si fa riferimento al valore nominale.

5. Le ritenute previste nei commi precedenti sono applicate nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali, quando non sono componenti del reddito d'impresa, a titolo d'imposta con aliquota del 46,381 per cento ovvero, su opzione del contribuente, a titolo d'acconto con l'aliquota del 26 per cento. Le ritenute sono comunque applicate a titolo di acconto per gli altri enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e quando i relativi proventi sono componenti del reddito d'impresa dei percipienti. Nei confronti dei soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo d'imposta. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti le ritenute sono applicate a titolo d'imposta con l'aliquota del 26 per cento, e non si applicano i commi 2 e 3.

6. Non sono assoggettati alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti correnti delle aziende ed istituti di credito, nè gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende ed istituti di credito esteri ad aziende ed istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende ed istituti di credito italiani.

7. La ritenuta a titolo d'acconto di cui al comma 5, sui redditi di cui alle lettere *a)*, e *b)* dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 quando non sono componenti del reddito d'impresa può essere altresì effettuata applicando l'aliquota corrispondente alla somma dell'aliquota dell'Ilor e dell'aliquota marginale Irpef del contribuente moltiplicata per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'Ilor a condizione che il contribuente comunichi per iscritto tali dati al soggetto obbligato all'effettuazione della ritenuta. Ove l'aliquota marginale applicabile a tali proventi corrisponda a quella applicabile dal contribuente i relativi redditi possono non essere riportati nella dichiarazione dei redditi e questa non deve essere presentata qualora non dovuta per altre ragioni.

8. Nell'ipotesi di riscatto della quota di partecipazione ai fondi di cui all'articolo 41 lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la società di gestione del fondo deve effettuare la ritenuta di cui al comma 4, con le modalità e nei termini ivi previsti, sulla eventuale differenza positiva di cui al citato articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, comma 8.

9. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 devono operare una ritenuta a titolo di acconto del 26 per cento sugli altri redditi di capitale diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'articolo 27, commisurata alla parte imponibile dei medesimi ai sensi del predetto articolo 42 del del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la ritenuta non deve essere operata quando i proventi costituiscono componenti del reddito d'impresa e deve essere operata sull'intero ammontare dei proventi a titolo di imposta quando i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

10. Qualora i proventi di cui al presente articolo siano dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato le ritenute a titolo

d'acconto o d'imposta devono essere operate dal soggetto residente incaricato del pagamento che deve operare la ritenuta».

4-duodecies. Il Ministro delle finanze provvede contestualmente all'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione del decreto contenente il tasso di interesse previsionale per il primo mese di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con lo stesso decreto sono determinati i numeri indici per la rivalutazione dei titoli o valori mobiliari di cui alla lettera *h)* dell'articolo 41, acquisiti a partire dal 1° gennaio 1974.

4-terdecies. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis. - *Ritenuta sui guadagni di capitale degli intermediari.* -
1. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 1 devono annotare giornalmente su apposito registro tutte le operazioni sui titoli ed altri valori mobiliari.

2. Dall'annotazione devono risultare:

a) la data dell'operazione, il prezzo praticato, nonchè la data di acquisto ed il costo effettivo dei valori mobiliari dichiarati dal cedente;

b) la specie, la quantità ed il valore nominale dei titoli con l'indicazione dell'emittente;

c) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata;

d) l'ammontare della plusvalenza o della minusvalenza risultante dall'operazione;

e) le generalità ed i numeri di codice fiscale dichiarati dal venditore e dall'acquirente.

3. Ove il contribuente abbia optato, nei casi in cui ciò è consentito dalla norma, per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta di cui al comma 3 dell'articolo 26, non devono essere indicati, relativamente all'alienante, i dati di cui alla lettera *e)* del comma 2. Nella stessa ipotesi tali dati non devono essere indicati neppure nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 7.

4. In occasione del trasferimento o del conferimento il cedente deve fornire ai soggetti di cui al comma 1 idonea documentazione da cui risulti la data ed il valore di acquisto dei valori mobiliari ceduti. In mancanza tale valore viene determinato con riferimento al valore normale del quinto anno precedente a quello in cui ha avuto luogo la cessione».

4-quattordecies. Sono esenti dalle imposte sui redditi e non sono soggetti alle ritenute di cui all'articolo 2 gli interessi derivanti da obbligazioni pubbliche emesse nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge rivalutabili nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo il cui rendimento reale non superi il 2,5 per cento.

4-quinquedecies. Le disposizioni di cui all'articolo 41, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, si applicano ai proventi conseguiti dal fondo o distribuiti ai partecipanti, nonchè alle plusvalenze realizzate dagli stessi a partire dal periodo di gestione successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

4-sexdecies. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 è abrogato.

4-septemdecies. Nulla è innovato per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari, inclusi quelli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nè per i mutui stipulati con atto avente data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-octodecies. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «a condizione che il soggetto sia residente nel territorio dello Stato o stabile organizzazione di soggetto non residente».

7.21

VITALE LIBERTINI

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le altre: «30 giugno 1993»;

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le altre: «30 giugno 1993».

7.22

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Sopprimere il comma 5.

7.23

VITALE, LIBERTINI

I commi 6 e 7 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. All'articolo 3, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 1992";

le parole "sul canone annuale di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione";

la parola "inalienabile" è sostituita dalle seguenti: "disponibile e indisponibile";

nella lettera b), la parola "concessionari" è sostituita dalla seguente: "soggetti".

«7. All'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole "esonerati dal pagamento" vanno aggiunte le seguenti: "nonchè gli utilizzatori senza titoli";

dopo la parola "omessa", sono aggiunte le seguenti: "incompleta, infedele o tardiva denuncia";

è aggiunto alla fine il seguente periodo "Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì prevedere norme che sanciscono la inespropriabilità per pubblica utilità, la inusucapibilità nonché la tutela in via amministrativa di tutti i beni di proprietà degli enti di cui al comma medesimo".

7.23.a

LIBERTINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 settembre 1988, n. 327, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta".

7.24

TORNATI, GAROFALO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Per i titoli obbligazionari emessi all'estero i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti di cui al primo comma o che acquistano i titoli stessi devono operare una ritenuta del (12,50 per cento) sugli

interessi, premi o frutti corrisposti o riconosciuti nel corrispettivo di acquisto, sia in modo esplicito che implicito. A tale scopo il venditore del titolo deve documentare all'acquirente il costo di acquisto e l'entità delle somme assoggettate a ritenuta durante il periodo di possesso del titolo".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'articolo 32, dopo le parole "trecentosessantamila milioni di lire" sono aggiunte le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività; in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) all'articolo 33, primo comma, dopo le parole "trecentosessantamila milioni di lire" sono aggiunte le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività";

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 79 è aggiunto il seguente comma:

6-bis. "Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108, e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo si applicano, comunque, i criteri per la determinazione del reddito indicati nel comma 1"».

7.0.1

LEONARDI, TRIGLIA

Art. 8.

Al comma 1, capoverso a), sopprimere la lettera »b-bis».

8.1

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

All'articolo 8:

Stralciare al comma 1, le lettere b), d), e), h); al comma 2, le lettere a) e b); i commi 11, 12, 13 e 14

8.2

VISENTINI

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «di cessioni», aggiungere le altre: «anche per espropriazione o occupazione acquisitiva».

Conseguentemente alla lettera f), dopo le parole: «di cessioni» aggiungere le altre: «anche per espropriazione o per occupazione acquisitiva».

8.3

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Al primo comma dell'articolo 10, nel primo periodo della lettera e), le parole: «il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «il 7 per cento del reddito complessivo dichiarato se questo è superiore a 30 milioni annui, la deduzione è totale se il reddito complessivo dichiarato è inferiore al limite predetto».

8.4

FIOCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 1 dell'articolo 10 dopo la lettera m) è inserita la seguente lettera:

«m-bis) I premi per assicurazioni sanitarie del contribuente e dei familiari a suo carico per un importo complessivamente non superiore a lire 1.000.000».

8.5

FIOCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al primo comma, lettera g), dopo le parole: «in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali» aggiungere le seguenti: «e quelle per l'acquisto di materiale didattico nei limiti di quanto prescritto per il singolo corso di studi».

2. Al primo comma, dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:

u) le spese sostenute dal locatario per:

- 1) canone di locazione;*
- 2) riscaldamento;*
- 3) condominio;*
- 4) illuminazione ed energia elettrica;*

sempre che ivi sia fissata la sua residenza o la sua domiciliazione.

v) le spese sostenute dal proprietario dell'immobile adibito a propria abitazione principale per:

- 1) manutenzione impianto di riscaldamento;*
- 2) spese di riscaldamento;*

- 3) illuminazione ed energia elettrica;
z) le spese di utilizzo dei mezzi pubblici».

3. I commi dal secondo alla fine dell'articolo sostituiti dal seguente:

«Gli oneri indicati alle lettere e), g), d), v), z) sono deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera m) il limite complessivo ivi stabilito. La deduzione è condizionata alla presentazione di idonea documentazione contenente i dati anagrafici del percipiente, la residenza, il codice fiscale, l'importo ammesso in detrazione ed una dichiarazione del contribuente che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico».

4) Al primo comma, lettera e), dopo le parole: «le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche», si aggiunge «comprese le terapie di psicoanalisti e similari prestate da professionisti iscritti negli albi di legge».

8.6

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) All'articolo 13, al primo comma, sono aggiunte in fine le parole: «Spetta altresì una detrazione dell'importo lordo pari all'importo totale della parcella pagata ai soggetti iscritti in albi, elenchi e ruoli obbligati alla tenuta del repertorio della clientela a norma del decreto ministeriale 27 settembre 1989, e nel limite delle rispettive tariffe professionali e condizione che sia regolarmente documentata mediante allegazione dell'originale della fattura nella dichiarazione da presentare ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 600».

8.7

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d) in via subordinata: stralciare la lettera d).

8.8

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, lettera d), le parole: «l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione» sono sostituite dalle altre: «l'aliquota corrispondente allo scaglione più alto

del reddito medio del biennio precedente a quello in cui è sorto il diritto alla loro percezione».

8.9

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del quindici per cento, ovvero del venticinque per cento per spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della giudecca, di murano e di burano e per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40, l'importo massimo deducibile di cui sopra è stabilito rispettivamente nella misura del trenta e del quaranta per cento.

4-ter. Se l'ammontare delle spese di cui al comma 4-bis, sostenute in un anno è superiore al venticinque per cento del canone relativo all'anno medesimo, la differenza può essere computata, sempre in misura non superiore alla predetta percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto”».

8.9a

BEORCHIA

Alla lettera e) del comma 1 le parole: «ridotto fino ad un massimo di un quarto per spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata dalla idonea documentazione», sono sostituite dalle seguenti: «ridotto forfettariamente del 10 per cento nonchè, eventualmente, fino a un ulteriore 15 per cento a titolo di spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione»;

le parole: «nella misura di due quinti anzichè di un quarto», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura forfettaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione».

8.9.a.1

BEORCHIA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «a titolo oneroso» sono aggiunte le altre: «anche a seguito di espropri o di occupazioni acquisitive».

8.10

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, lettera f), le parole: «vigenti strumenti urbanistici» sono sostituite con le altre: «strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione o dell'esproprio».

8.11 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «inerente» sono aggiunte le parole: «rivalutati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

8.12 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

8.13 DE CINQUE, FAVILLA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

8.15 SALERNO, NERI, LEONARDI, SANTALCO

Al comma 1, la lettera h) è soppressa.

8.16 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) Resta fermo il principio contenuto nel secondo comma dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui il costo delle partecipazioni annullate costituisce il costo di tutti i beni dell'azienda ricevuta».

8.17 CAPPELLI, LEONARDI, SANTALCO

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica agli atti di fusione od incorporazione deliberati successivamente al 30 settembre 1991 o attuati dopo il 31 dicembre 1991».

8.18 DE CINQUE, FAVILLA

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 2 dell'articolo 129 è sostituito dal seguente:

“2. Per i fabbricati dati in locazione, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto forfettariamente del quindici per cento, ovvero del venticinque per cento per spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, risulta inferiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca. Di Murano e di Burano e per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40, l'importo massimo deducibile di cui sopra è stabilito rispettivamente nella misura del trenta e del quaranta per cento”».

8.18.a

BEORCHIA

Alla lettera i) del comma 1 le parole: «ridotto fino ad un massimo di un quarto per spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata della idonea documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto forfettariamente del 10 per cento nonché, eventualmente, fino ad un ulteriore 15 per cento a titolo di spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione»;

le parole: «nella misura di due quinti anzichè di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura forfettaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione».

8.18.a.1

BEORCHIA

Al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) all'articolo 56, il comma 3-bis è soppresso».

8.19

LEONARDI, TRIGLIA, SANTALCO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 1, lettera h) si applica con riferimento alle operazioni di fusione deliberate successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

8.20

NERI, SANTALCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il disposto dell'articolo 66, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte in cui dispone che "i versamenti e le remissioni di debito di cui al quarto comma dell'articolo 55 non sono ammessi in deduzione", deve intendersi nel senso che detti versamenti e remissioni di debito non costituiscono di per sè componenti negativi di reddito ma, giacchè il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione, essi costituiscono componenti negativi di reddito se e nei limiti in cui detta partecipazione potrà essere svalutata, secondo quanto previsto dall'articolo 61, comma terzo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».

8.21

LEONARDI, SALERNO, SANTALCO

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

8.21.a

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

8.22

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

8.23

FAVILLA

Sopprimere il comma 3.

8.23.a

FERRARI-AGGRADI, MORA, MICOLINI, SARTORI, CARLOTTO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

8.24

DIANA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è integrata dalla seguente

voce, contraddistinta dal n.128: "128) prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo".

3-ter. Sono abrogate tutte le norme che prevedono una imposta sul valore aggiunto per prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo superiore al 9 per cento».

8.24.a

SENESI, GAROFALO, POLLINI

I commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Per i terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale n. 1444/68 definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica e economica popolare di cui alla legge n. 167/62 e successive modificazioni, la percezione di indennità di esproprio o di somme dovute a titolo di risarcimento danni per effetto di acquisizione forzosa conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, ove determini plusvalenze ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera b) così come modificato dai precedenti commi del presente articolo, concorre nei limiti della plusvalenza alla formazione dei redditi diversi oggetto di imposizione.

5. Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al precedente comma costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi a cui all'articolo 81 così come modificato dai precedenti commi del presente articolo.

6. Sulle somme di cui al quarto comma è comunque dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 643.

7. Con decreti del Ministro delle Finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabilite le modalità di esecuzione di quanto previsto dai commi da 4 a 6».

8.24.b

PELLEGRINO Giovanni

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «a soggetti che non esercitano imprese commerciali».

8.25

DE CINQUE

Al primo capoverso del comma 4, le parole: «ad imposta sostitutiva» sono sostituite dalle altre: «ad una ritenuta a titolo di acconto» e sostituire le parole: «20 per cento» con le altre: «5 per cento».

Sopprimere il comma 5.

Al comma 6 dopo le parole: «devono operare una ritenuta» inserire le parole: «d'acconto con aliquota del 5 per cento».

Sopprimere il comma 7.

Sopprimere il comma 9.

8.26 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 4, sostituire le parole da: «sono assoggettate ad imposta sostitutiva» fino alla fine del comma, con le altre: «sono assoggettate a ritenuta d'acconto all'atto della percezione nella misura del 20 per cento».

8.27 VITALE, LIBERTINI

Sopprimere il comma 7.

8.28 VITALE, LIBERTINI

Sopprimere il comma 9.

8.29 DE CINQUE

Al comma 11, lettera a), dopo le parole: «e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori», aggiungere le altre: «non appartenenti alla Comunità economica europea».

8.30 DE CINQUE, SALERNO, LEONARDI, SANTALCO

Al comma 11, lettera d), dopo le parole: «da società collegate residenti in Paesi», aggiungere le seguenti: «non appartenenti alla Comunità economica europea».

8.31 DE CINQUE, SALERNO, LEONARDI, SANTALCO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emesse all'estero, sono esenti

dall'imposizione sui redditi a condizione che siano corrisposti a soggetti non residenti».

8.32

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. I soggetti di cui al 1° comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge n. 470 del 19 novembre 1987, hanno acquistato beni strumentali con aliquota ridotta, pur non risultando beneficiari dell'agevolazione, possono regolarizzare la fattura di acquisto del bene senza applicazione della pena pecuniaria e degli interessi per ritardato pagamento, nei modi indicati dal quarto comma dell'articolo 41 del predetto decreto n. 633 del 1972, anche oltre i termini ivi previsti e comunque non oltre il 31 giugno 1992, semprechè l'irregolarità non sia stata già accertata e l'accertamento sia divenuto definitivo».

8.33

MERAVIGLIA, MANCIA

Sostituire il comma 11, con i seguenti:

«11. All'articolo 78 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

“8. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali, direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato”.

“9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga

idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento".

"10. Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al comma 9 non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dall'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione".

«11-bis. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 8 dell'articolo 76".

3. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 8, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione".

«11-ter. Le disposizioni recate dai commi 11 e 11-bis si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991».

8.34

DE CINQUE

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le somme percepite da soggetti che non esercitano imprese commerciali in forza di provvedimenti di espropriazione emessi da enti pubblici o in conseguenza di cessioni volontarie in favore degli stessi enti nel corso di procedimenti espropriativi, relativi a terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici, sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L'imposta è dovuta all'atto della percezione nella misura del 20 per cento dell'importo percepito, comprese le somme attribuite per occupazione temporanea, rivalutazione ed interessi. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi».

8.a

DE CINQUE

All'emendamento 8.a premettere le seguenti parole: «fino all'approvazione delle nuove norme sulle indennità di esproprio».

8.a.1

PELLEGRINO Giovanni, GAROFALO, BERTOLDI, LIBERTINI

All'emendamento 8.a dopo le parole: «occupazione temporanea» inserire le altre: «risarcimento danni da occupazione acquisitiva».

8.a/2

PELEGRINO Giovanni, GAROFALO, BERTOL-
DI, LIBERTINI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'aliquota di cui al comma precedente è ridotta al 15 per cento per le somme percepite in conseguenza degli atti o provvedimenti, indicati nello stesso comma, stipulati o emessi successivamente al 31 dicembre 1985 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.b

DE CINQUE

All'emendamento 8.b, sopprimere il comma 5.

8.b.1

PELEGRINO Giovanni, GAROFALO, BERTOL-
DI, LIBERTINI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui al comma 4, devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa sull'ammontare delle somme stesse».

8.c

DE CINQUE

Al comma 9, le parole: «le indennità di espropriazione», sono sostituite dalle seguenti: «le somme».

8.d

DE CINQUE

Sopprimere il comma 9.

8.d.1

GIOVANNI Pellegrino, GAROFALO, LIBERTINI

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo sarà devoluto, per il 30 per cento, in favore degli enti locali ove sia

rimasto a carico degli stessi un onere non inferiore al 50 per cento per l'acquisizione dei terreni».

8.e

DE CINQUE

All'emendamento 8.e sostituire le parole: «30 per cento» con le altre: «40 per cento».

8.e/1

GAROFALO

Art. 13.

Stralciare l'articolo.

13.1

VISENTINI

Al comma 1, lettera c), numero 7), dopo le parole «richiedere», aggiungere le altre: «, nei soli casi di fondato sospetto di evasione fiscale rilevante».

E conseguentemente:

al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel secondo comma dell'articolo 33 le parole "articolo 35" sono sostituite con le altre: "articolo 32, primo comma, numero 7)";

al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, le parole: «e le parole "articolo 35" sono sostituite con le altre "articolo 32, primo comma, numero 7;».

13.2

BEORCHIA, SALERNO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole «seguenti:» aggiungere le altre: «, nei soli casi di fondato sospetto di evasione fiscale rilevante».

E conseguentemente:

al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'undicesimo comma, primo periodo, dell'articolo 52 le parole " , nei casi e con le modalità di cui all'articolo 51-bis," sono sostituite con le seguenti: "nei casi e con le modalità di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 7"»;

al comma 2, inserire la seguente lettera g-ter):

«g-ter) al primo comma, primo periodo, dell'articolo 63 sostituire le parole "articoli 51-bis" con le altre: «articoli 51, secondo comma, numero 7)»;

al comma 2, lettera h) aggiungere infine:

«e le parole "articolo 51-bis" sono sostituite con quelle "articolo 51, secondo comma, numero 7"».

13.3

BEORCHIA, SALERNO

Al comma 1:

dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti delle richieste ad essi relative pervenute ai sensi del primo comma, numero 7)";

dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) all'articolo 33 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dell'esecuzione degli accessi che li riguardano"».

Al comma 2:

dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti delle richieste ad essi relative pervenute ai sensi del secondo comma, numero 7)";

dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) all'articolo 52 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dell'esecuzione degli accessi che li riguardano"».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito con il seguente: "Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal Servizio centrale degli ispettori tributari"».

13.4

BEORCHIA, SALERNO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 35 e con le modalità ivi previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministratio-

ne postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti negli stessi casi con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

Al comma 1, la lettera e) è soppressa.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«L'Ufficio delle imposte dirette può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell'articolo 32 previa autorizzazione, non soggetta a ricorso, del presidente della Commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e può accedere presso le aziende ed istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma del secondo comma dell'articolo 33 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:

a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendone obbligato;

b) quando il contribuente non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata il reddito d'impresa prodotto ovvero taluno dei dati e notizie indicativi di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma;

c) quando il contribuente, pur essendone obbligato, non ha tenuto le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 18, 18-bis, 19 e 20 o quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del primo comma dell'articolo 39 sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica;

d) quando da elementi certi in possesso dell'Ufficio risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo d'imposta ricavi o altre entrate non dichiarati, rilevanti per la determinazione dell'imponibile ed analiticamente individuati, per un ammontare non inferiore a lire 80 milioni e ad un quarto di quelli dichiarati;

e) quando il maggior reddito attribuibile al contribuente, in base ai coefficienti cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, non è inferiore a lire 80 milioni ed a un quarto di quello dichiarato;

f) quando il maggior reddito complessivo fondatamente attribuibile al contribuente, in base ad elementi ed a circostanze di fatto certi, ai sensi del quarto comma dell'articolo 38 e salva la facoltà di cui al successivo quinto comma dello stesso articolo, non è inferiore a lire 80 milioni e ad un quarto di quello dichiarato.

La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati ai familiari, nonché a quelli intestati agli amministratori e ai soci delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero agli amministratori delle società e degli enti di cui all'articolo 87 del medesimo decreto.

Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli Uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente e dai soggetti indicati nel precedente comma. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.

L'ispettore compartimentale competente deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dall'ufficio entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 34"».

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il primo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

“Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, n. 7, e le certificazioni rilasciate a norma dell'articolo 34 non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte e le certificazioni. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti o del rilascio delle certificazioni. Si considera omesso l'invio o il rilascio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma, e 34. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5)”».

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 7) è sostituito dal seguente:

“7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 51-bis e con le modalità ivi previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate

da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti negli stessi casi con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) l'articolo 51-bis è sostituito dal seguente:

“L'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7 dell'articolo 51 previa autorizzazione, non soggetta a ricorso, del presidente della Commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e può accedere presso le aziende ed istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 52 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:

a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all'articolo 28, pur essendone obbligato, ovvero quando risulta che ha emesso o utilizzato fatture per operazioni inesistenti;

b) quando, in ordine all'osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono le ipotesi di cui al secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 55;

c) quando dagli atti e documenti di cui all'articolo 54, terzo comma, ovvero da altri elementi certi in possesso dell'Ufficio risulta che il contribuente ha effettuato nel corso di un anno solare operazioni imponibili, non imponibili, non soggette o esenti da imposta per corrispettivi non dichiarati superiori a lire 80 milioni e ad un quarto di quelli dichiarati;

d) quando dagli elementi in possesso dell'Ufficio risulta che l'ammontare dell'imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione annuale è superiore di oltre un ventesimo a quella spettante e la differenza è superiore a lire 80 milioni;

e) quando i maggiori corrispettivi attribuibili al contribuente in base ai coefficienti di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, siano di importo superiore a lire 80 milioni e ad un terzo di quello dichiarato.

La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati ai familiari, nonché a quelli intestati agli amministratori e ai soci delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero agli amministratori delle società e degli enti di cui all'articolo 87 del medesimo decreto.

Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli Uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente e dai soggetti indicati nel precedente comma. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.

L'ispettore compartimentale competente deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dall'ufficio entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni».

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

13.5

BEORCHIA, CAPPELLI, SALERNO

Al comma 2, lettera a), sub. 2, sopprimere le parole: «i prelevamenti annotati negli stessi conti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, sono considerati relativi ad acquisti;».

13.5.a

PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona».

13.6

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona».

13.7

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano».

13.8

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti nonchè, limitatamente agli esercenti arti e professioni e agli esercenti imprese in regime di contabilità semplificata, anche scritture con l'esclusione comunque dei libri e dei registri in corso di scritturazione, ovvero per fornire dati,

notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; i prelevamenti annotati negli stessi conti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, sono considerati relativi ad acquisti; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52;».

13.9

NERI, SANTALCO, SALERNO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «non inferiore a capitano» aggiungere le altre: «i quali devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti».

13.10

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «a capitano» inserire le seguenti: «; le ispezioni e le rilevazioni debbano essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Color che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti».

13.A

DE CINQUE, GAROFALO

Al numero 7) della lettera c) del comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio precedente».

Al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) alla fine del numero 7 del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, aggiungere il seguente periodo: «La richiesta deve essere indirizzata al responsabile

della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente"».

13.B

DE CINQUE

All'emendamento 13.B, prima della parola: «notizia» inserire la parola: «immediata».

13.B.1

BEORCHIA

Art. 13.

Al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) al primo comma dell'articolo 52 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato"».

13.C

DE CINQUE

Al comma 1, lettera i), sostituire la cifra: «30.000.000» con l'altra: «250.000.000».

13.11

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto che fornisce le informazioni suddette è riconosciuto un credito d'imposta pari a 10.000 lire per ogni operazione segnalata con un massimo di 500.000 lire per ogni nominativo cui l'indagine si riferisce».

13.12

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI

Al comma 2, alla fine della lettera c), sopprimere le seguenti parole: «ovvero, per la Guardia di Finanza, del comandante di zona».

13.13

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2 sopprimere le lettere e) ed f).

13.14

DE CINQUE

Al comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «dopo il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 52 è aggiunto il seguente periodo: "per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni, che non siano adibiti anche all'esercizio di imprese commerciali o agricole, è necessaria l'autorizzazione dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette"».

13.15

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'ispettore compartimentale delle imposte dirette, l'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ed il direttore dei Servizi centrali degli ispettori tributari sono personalmente responsabili dell'utilizzo dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi».

13.16

MANTICA, RASTRELLI

Art. 15.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

15.1

PELLEGRINO Giovanni

Sopprimere la lettera b) del comma 2 e i commi 4 e 5.

15.2

BEORCHIA, SALERNO

Al comma 2, lettera f), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro del tesoro verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato articolo 29. Per i soggetti di cui al quarto comma dello stesso articolo, il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze».

15.2.a

SANTALCO, DE CINQUE

Al comma 4, dopo le parole: «sono stabilite» aggiungere le altre: «con il massimo di elementi di riservatezza».

15.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1 MANTICA, RASTRELLI

Stralciare l'articolo.

17.2 VISENTINI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «la spesa si considera in ogni caso di rappresentanza qualora non sia chiaramente percepibile per il pubblico il carattere pubblicitario del messaggio ricevuto».

17.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 10, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le altre: «novanta giorni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata risposta da parte del comitato consultivo suddetto entro novanta giorni dalla richiesta del contribuente equivale a silenzio-assenso».

17.4 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 10, sostituire le parole: «120 giorni» con le altre: «60 giorni».

17.5 DE CINQUE

Art. 18.

Stralciare l'articolo.

18.1 VISENTINI

Al comma 1, dopo la parola: «è istituito» aggiungere le altre: «d'intesa con le associazioni degli enti locali».

18.2

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3. Per la prosecuzione, nell'ambito del potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, dell'ammodernamento e dell'aggiornamento degli archivi del catasto e della nuova cartografia catastale, nonché per l'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, indispensabile anche per consentire la misurazione delle superfici, in metri quadrati anziché in vani catastali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa rispettiva di lire 100 miliardi, 100 miliardi e 150 miliardi, da iscrivere, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992.

4. Le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, strumento di preminente rilevanza per l'interesse dello Stato anche sotto il profilo della sicurezza e segretezza, ivi comprese le attività di cui al comma 1, possono essere affidate in concessione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma primo, della legge 11 marzo 1988, n.66, a società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi per la Pubblica Amministrazione prevalentemente nelle aree di competenza dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri e in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione stessa.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede utilizzando una quota parte del maggior gettito previsto dalla presente legge. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.3

ZANELLA, SALERNO, PUTIGNANO, SANTALCO,
MANCIA, COVIELLO, AZZARÀ, BERTOLDI

Art. 19.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

19.1

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

19.2

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, stralciare le lettere a) e b) e stralciare il comma 5.

19.3

VISENTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.4

VITALE, LIBERTINI

Nelle lettere a), b) e c) del comma 1, sostituire le parole: «ad associazioni sindacali e di categoria» con le altre: «agli enti di tipo associativo di cui all'articolo 111, comma 3».

19.5

NERI, SANTALCO

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nell'articolo 33, comma 3, dopo le parole: «le unità immobiliari», sono aggiunte le seguenti: «e le loro pertinenze».

19.5.a

FAVILLA, DE CINQUE, BEORCHIA, NERI, LEONARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991».

19.6

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2 sopprimere le parole: «di cui alle lettere a), b) e d)» fino alle parole: «1° gennaio 1992; quella» e sostituire le parole: «le disposizioni» con le altre: «la disposizione».

19.7

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

19.8

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

19.9

NERI, SANTALCO, SALERNO

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1991» con le altre: «31 dicembre 1990».

19.10

DIANA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 28 del testo unico 30 ottobre 1990, n. 346, sull'Imposta di successione e donazione, aggiungere al comma 3, tra la parola "registro" e la parola "conforme", la particella "o", sopprimendo la virgola».

19.11

DE CINQUE

Sopprimere le lettere da a) a g) del comma 3 ed il comma 4.

19.12

DE CINQUE

Al comma 3, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: «oltre il quinto anno successivo» con le altre: «oltre il decimo anno successivo».

19.13

DE CINQUE, SALERNO, LEONARDI

Al comma 5, sostituire le parole: «delle variazioni dei prezzi internazionali», con le seguenti: «delle variazioni dei prezzi medi europei rilevati dal Ministero dell'Industria in base alla direttiva CEE 76/491, che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo nazionali».

19.14

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

«1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

“g) le spese per frequenza di corsi di istruzione primaria e secondaria e di corsi di formazione professionale nella misura massima stabilita per ogni anno di imposta con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di settembre dell'anno precedente. Per ogni ordine e grado di scuola detta misura dovrà corrispondere ad una quota pari al 50 per cento del costo medio per alunno sostenuto dallo Stato nel corrispondente ordine e grado della scuola statale nel secondo anno precedente a quello di pubblicazione del decreto. Le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi dei corrispondenti atenei statali».

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze, di concerto con quelli del Tesoro e della Pubblica istruzione, fissa con apposito decreto le modalità per il reperimento dei dati, anche a campione, necessari per stabilire il costo medio per alunno nella scuola statale ai fini della determinazione della quota di cui al comma 1”».

19.0.1

BERLANDA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “diciannove per cento” sono sostituite dalle altre: “diciotto per cento”.

2. All'articolo 16, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, le parole: “nove per cento” sono sostituite dalle seguenti: “dodici per cento”. La tabella B allegata al suddetto decreto del Presidente della Repubblica è abrogata.

3. In ogni caso l'aliquota del quattro per cento è elevata al sei per cento.

4. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 21 è sostituito dal seguente: “21) Fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, ancorchè non ultimati purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici nei termini e alle condizioni

indicate nell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, della legge 5 aprile 1985, n. 118.

5. Nella citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, parte terza, sono soppressi i numeri 22, 82, 108, 116, 120, 121, 122, 123, 124.

6. Al numero 3 della stessa tabella A dopo le parole "animali della specie" sono aggiunte le seguenti "bovina, suina".

7. Dopo il numero 127) della citata tabella A è aggiunto il seguente numero: "128) prodotti di salumeria e carni insaccate o salate di animali della specie suina e bovina".

Il numero 83) della citata tabella A è sostituito dal seguente: "83) vini e uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole".

8. Nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 5,66 per cento per quelle soggette all'aliquota del 6 per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette ad aliquota del 12 per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette ad aliquota del 18 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 106 quando l'imposta è del 6 per cento, per 112 quando l'imposta è del 12 per cento, per 118 quando l'imposta è del 18 per cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima"».

19.0.2

SPOSETTI, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PEL-
LEGRINO Giovanni, POLLINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui clorofluorocarburi e sugli halons indicati negli allegati I e II del regolamento CEE n. 3322 del 14 ottobre 1988 è dovuta una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrainposta di confine pari a lire 6.500 per chilogrammo.

2. A partire dalla entrata in vigore della presente legge sul carbone destinato ad impieghi diversi da quelli dell'industria metallurgica è dovuta una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrainposta di confine di lire 40.000 per ogni tonnellata.

3. L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è unificata su tutto il territorio nazionale al valore di 230 lire per metro cubo per tutti gli usi civili. La distinzione tariffaria tra gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986 e gas metano per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 è soppressa.

4. All'attività di smaltimento dei rifiuti, classificati come tossici e nocivi si applica un'imposta di smaltimento in ragione di 100 mila lire a tonnellata. I soggetti autorizzati allo smaltimento, compilano ogni anno, una dichiarazione con le quantità ricevute per lo smaltimento e l'ammontare della relativa imposta, e sono tenuti al versamento dell'imposta con obbligo di rivalsa sul produttore. L'imposta si applica a tutti i rifiuti tossici e nocivi ricevuti in consegna, anche se provvisoriamente stoccati, pretrattati o comunque non completamente smaltiti. L'imposta si applica inoltre anche ai soggetti che provvedono allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti.

5. Con decreto del Ministero delle Finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'applicazione delle imposte di cui ai commi 1 e 2, nonché ulteriori modalità per l'applicazione dell'imposta di cui al comma 4.

6. Per l'omessa dichiarazione dei prodotti di cui ai commi precedenti, o per l'omesso versamento delle imposte, si applicano rispettivamente le soprattasse dal doppio al decuplo dell'imposta dovuto e dal 50 per cento al doppio di tale imposta.

Al fine di favorire la diffusione dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) rispetto all'olio combustibile ad alto tenore di zolfo (ATZ), i prezzi di vendita massimi SIF - SIVA franco raffineria o deposito costiero dell'ATZ e del BTZ sono stabiliti dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), tenendo conto dei diversi costi di produzione nonché della differenza di prezzo sul mercato estero tra i due prodotti.

19.0.3

SPOSETTI, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PEL-
LEGRINO Giovanni, POLLINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-quater.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un diritto annuale erariale sulle emissioni di anidride carbonica (CO₂) nella misura di 3 lire/Kg di anidride carbonica emessa. Per i diversi combustibili, tenuto conto delle reazioni di combustione, il diritto è fissato nelle seguenti misure:

carbone da vapore: 7, 2 lire/Kg;

oli combustibili: 9, 3 lire/Kg;

gas metano: 5, 7 lire/Kg; oli da gas: 9, 6 lire /Kg.

2. Il diritto è dovuto dagli esercenti di grandi impianti di combustione, individuati ai sensi della direttiva CEE 88/609 dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, sulla base delle quantità di combustibili impiegati nella produzione di energia termica.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare agli Uffici tecnici di Finanze una dichiarazione nella quale devono essere indicati i quantitativi impiegati in ciascun bimestre, la potenza installata, la già prodotta la liquidazione del relativo diritto dovuto.

La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al bimestre cui si riferisce e il relativo diritto deve essere versato alla competente sezione di tesoreria provinciale, entro lo stesso termine.

4. Gli Uffici tecnici di finanza controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono ai riscontri ed agli accertamenti ritenuti necessari.

5. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e del versamento del diritto si applicano l'interesse e l'indennità di mora previsti dalle norme vigenti in materia di imposta di fabbricazione.

6. Per le violazioni all'obbligo della presentazione della dichiarazione e del versamento si applica; indipendentemente dal pagamento del diritto evaso, dell'interesse e dell'indennità di mora, la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

7. L'accertamento delle violazioni è del mandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel Capo II del Titolo II della stessa legge, anche ai funzionari di dogana e degli uffici tecnici di finanza; muniti di speciale tessera di riconoscimento.

19.0.4

SPOSETTI, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-quinquies.

1. Il Ministero delle Finanze, tramite l'anagrafe tributaria e mediante procedure automatizzate di elaborazione dei dati, raggruppa in base al comune, alla via ed al numero civico le unità immobiliari indicate come produttive di reddito di fabbricati nelle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, presentate per l'anno 1990. Le suddette liste di unità immobiliari; raggruppate per singolo fabbricato; devono essere inviate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai comuni in cui sono ubicati gli immobili. Le suddette informazioni possono essere inviate su supporto cartaceo o su supporto magnetico.

2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento degli elenchi, ad indicare agli uffici tecnici erariali territorialmente competenti le unità immobiliari esistenti nel 1990 e di cui non è risultata traccia negli elenchi di cui al comma precedente. Gli uffici tecnici

erariali provvedono, di intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei proprietari di tali immobili nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per l'accertamento, unitamente alla rendita catastale, effettiva o presunta dell'immobile.

3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano ai soggetti in tal modo identificati una richiesta di chiarimenti; da fornire per iscritto entro 45 giorni precisando l'eventuale strumentalità dell'immobile ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 597, altre ragioni tendenti ad escludere la produzione di reddito fondiario da parte dell'immobile, nonché eventuali esenzioni da Ilor. Ai chiarimenti suddetti dovrà essere allegata copia della eventuale dichiarazione giustificativa. Ove suddetti chiarimenti non vengano forniti, ovvero non siano ritenuti sufficienti ad escludere la produzione di reddito fondiario, gli uffici emettono con procedura automatica; senza pregiudizio per ulteriore azione accertatrice; gli avvisi di cui all'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'indicazione dell'immobile e del relativo reddito familiare. Le Commissioni tributarie non potranno prendere in considerazione eccezioni che avrebbero potuto essere fornite dal contribuente nei chiarimenti di cui al primo periodo del presente comma. In base alle informazioni di cui ai precedenti commi sono rettificati, con le modalità di cui precedente periodo, le dichiarazioni dei periodi di imposta successivi al 1973 salvo che, nella risposta alla richiesta di chiarimenti di cui al periodo precedente, il contribuente documenti la successiva alienazione dell'immobile o la dichiarazione del relativo reddito fondiario.

4. I redditi di fabbricati di cui ai commi precedenti possono essere ricavati, senza applicazione di sanzioni o di interessi in apposita sezione delle dichiarazioni di cui agli articoli 1; 4 e 6 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 da presentarsi per il 1991 o, per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare per il primo periodo di imposta chiuso dopo il 31 dicembre 1991. In tale sezione dovranno essere dichiarati, per ciascun anno o periodo di imposta in cui si è verificato il possesso, l'ubicazione dell'immobile e la rendita catastale rivalutata. Sul totale dei redditi fondiari così dichiarati dovrà essere calcolato per ciascun periodo di imposta in cui si è verificato il possesso degli immobili, l'importo dell'Ilor ove applicabile, e dell'Irpeg, con le aliquote in vigore al momento in cui fu presentata, o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione. L'Irpef applicabile su tali importi è determinata in base all'aliquota marginale dichiarata dal contribuente nei periodi di riferimento, ovvero, in caso di omessa dichiarazione, applicando le aliquote all'epoca vigenti. L'importo complessivo delle imposte di cui al periodo precedente può essere versato in un'unica soluzione con le modalità previste per le imposte da versare in base alla dichiarazione annuale di cui al primo periodo di cui al presente comma, ovvero nella stessa dichiarazione ed in quelle relative ai quattro periodi di imposta successivi; con l'applicazione dell'interesse del 10 per cento per ciascuno di tali periodi. Il versamento dell'imposta complessivamente

dovuta per i periodi precedenti al 1990 non può essere inferiore in ciascun anno ad un quinto del totale. Per l'Ilor pagata ai sensi del precedente periodo non opera nè l'articolo 10 lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nè gli articoli 64 e 101 dello stesso decreto.

5. La stipula di atti concernenti fabbricati è condizionata, sotto pena di nullità alla produzione di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere inserito il reddito fondiario, ovvero alla indicazione in atto del «motivo per cui il reddito dell'immobile non doveva essere oggetto di dichiarazione anteriormente alla stipula.

6. Le modalità di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 e le informazioni da indicare negli stessi e da registrare nei supporti magnetici, sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il gettito dei tributi di cui al comma 4 e delle sanzioni pecuniarie relative agli accertamenti di cui al comma 3 è attribuito al comune in cui è ubicato l'immobile.

19.0.5

SPOSETTI, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-sexies.

1. Il Governo della repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria allo scopo di modificare ed integrare la normativa fiscale e contributiva con quanto stabilito negli articoli successivi.

le norme innovative e di coordinamento devono entrare in vigore a partire dall'anno di imposta 1992.

2. Le aliquote per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale poste a carico dei datori di lavoro di tutti i settori, pubblici e privati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n.264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni sono ridotte al 4,8 per cento per l'anno 1988 e soppresse per gli anni successivi.

3. Le aliquote per le prestazioni del servizio sanitario nazionale poste a carico dei lavoratori di tutti i settori pubblici e privati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni, sono soppresse a partire dal primo gennaio 1988. Dalla stessa data è soppresso il contributo di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953; n.841, come modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971; n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello stato su trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti.

4. Il contributo del 7, 5 per cento di cui ai commi 8 e seguenti dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; è ridotto al 3, 75 per cento per l'anno 1988, ed soppresso per gli anni successivi.

5. Le somme di lire 648.000 e 324.000 annue di cui al comma 10 del medesimo articolo 31 sono ridotte a lire 321.000 e 162.000 per il 1992 e sono annullate a partire dal 1993. Il contributo del 4 per cento di cui ai commi 14 e 15 del medesimo articolo 31 è ridotto al 2 per cento per l'anno 1992 ed è soppresso a partire dall'anno 1993, il contributo è a carico del datore di lavoro.

6. È istituito l'imposta regionale sui consumi finali.

7. L'imposta si applica con l'aliquota dell'1, 5 per cento per l'anno 1992 e del 3 per cento per gli anni successivi, sul valore aggiunto destinato al consumo interno. 8. A partire dall'anno 1993 le regioni possono, con legge, modificare l'ammontare dell'aliquota, mantenendola tra un minimo del 2, 5 per cento e un massimo del 3, 5 per cento.

9. L'imposta è dovuta dai contribuenti che effettuano le operazioni imponibili di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n. 633.

10. La base imponibile dell'imposta è determinata aggiungendo al valore delle vendite imponibili registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il valore delle operazioni esenti diverse da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, n. 4, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle operazioni non imponibili indicate nell'articolo 8, lettera c), e 8-bis) del decreto medesimo e sottraendo dall'ammontare così determinato il valore degli acquisti imponibili effettuati presso contribuenti assoggettati in Italia all'imposta sul valore aggiunto, il valore degli acquisti esenti diversi da quelli di cui all'articolo 10, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle operazioni indicate nell'articolo 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e il valore degli acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta. Qualora la base imponibile risulti negativa l'imposta non è dovuta.

11. L'ammontare delle operazioni utilizzate per la determinazione della base imponibile di cui al comma 5; è quello risultante dai registri di cui agli articoli 23, 24, 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12. Entro i termini previsti per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto dagli articolo 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente è tenuto a calcolare in apposita sezione del registro, di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del suddetto decreto la base imponibile e la relativa imposta.

13. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mensilmente o trimestralmente secondo le modalità previste per l'imposta sul valore aggiunto dell'articolo 38 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 8e la differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale e l'importo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno risulta a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione dei versamenti dell'anno successivo.

14. In caso di inosservanza degli obblighi relativi alle registrazioni, liquidazioni, versamenti e dichiarazioni annuali, si applicano le sanzioni

previste per gli stessi obblighi dalla normativa dell'imposta sul valore aggiunto.

15. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce le modifiche da apportare alla delega e all'attestazione di pagamento evidenziando in una sezione apposita il relativo importo. Nella dichiarazione annuale da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto devono essere riportati in apposita sezione gli ammontari delle operazioni indicate nel comma 5; la base imponibile annuale, l'imposta relativa e l'ammontare dei versamenti effettuati nel corso dell'anno. L'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, diminuita dell'importo dei versamenti mensili o trimestrali, va versata secondo le modalità previste dal citato articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

16. La banca presso cui sono effettuati i pagamenti è tenuta a versare l'imposta incassata, al netto delle relative commissioni all'ufficio IVA competente con le modalità e nei termini previsti per l'imposta sul valore aggiunto utilizzando un apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

17. Il finanziamento delle spese correnti del Servizio sanitario nazionale è trasferito alle regioni che vi provvedono con le disponibilità dei propri bilanci, ai quali affluiscono le entrate di cui all'articolo 4, nonchè le entrate derivanti da trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale.

18. Gli uffici IVA sono tenuti a versare l'imposta in una contabilità speciale tenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato. Effettuate le operazioni di controllo, i fondi versati presso la Tesoreria provinciale dello Stato devono essere trasferiti a cura dell'agente contabile dell'ufficio IVA, entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'ufficio, alle tesorerie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, con un unico mandato di pagamento. L'anagrafe tributaria comunica mensilmente ai Ministeri delle finanze, del tesoro e della sanità l'importo dei versamenti effettuati in contabilità speciale e l'importo degli ordinativi emessi a favore delle tesorerie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Con uno dei decreti di cui all'articolo 1, il Governo provvederà a rideterminare il Fondo sanitario nazionale nonchè i criteri ed i parametri per la ripartizione tra le regioni e province autonome delle relative disponibilità, tenendo conto degli oneri effettivamente sostenuti dalle regioni, delle entrate ad esse rinvenienti ai sensi del comma 2, e dei criteri ad indici di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e agli articoli 1 e 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

20. Nulla è innovato per quanto concerne il finanziamento della spesa sanitaria in conto capitale.

21. Con uno dei decreti di cui al comma 1 il Governo potrà provvedere a ripristinare il vantaggio differenziale derivante dalla vigente fiscalizzazione dei contributi sanitari a favore delle imprese appartenenti ai rami terzo, quarto e quinto delle attività economiche secondo la classificazione dell'ISTAT, nonchè di quelle localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 218, riducendo o azzerando il contributo di cui

all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ed all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, relativo agli asili nido, e il contributo di cui all'articolo 31, commi quinto e sesto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativo all'assicurazione contro la tubercolosi, compensando le minori entrate con opportune misure di natura fiscale, e anche aumentando le aliquote di cui al comma 2 dell'articolo 4.

22. Il tasso di inflazione programmata previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1978, n. 468, dovrà risultare dalla media ponderata delle variazioni attese dei prezzi all'ingrosso e al minuto, anche per settori specifici. Qualora nel periodo 1992-1993 l'incremento medio annuo dei corrispondenti indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso e al consumo risulti superiore a quello programmato tenuto conto di eventuali variazioni impreviste dei prezzi all'importazione e delle imposte dirette, il Governo, con uno dei decreti di cui all'articolo 1, potrà reintrodurre in tutto o in parte i contributi soppressi dall'articolo 2.

19.0.6

SPOSETTI, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Art. 20.

Sopprimere gli articoli 20, 21, 22 e 23.

20.1

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Sopprimere l'articolo.

20.2

MANTICA, RASTRELLI

Sostituire gli articoli 20, 21 e 22 con il seguente:

«Art. 20. - 1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, devono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o di statuto, rivalutare i

beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425, nonchè le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data del 31 dicembre 1989 e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

3. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e deve avvenire moltiplicando il prezzo di acquisto o il costo iscritto in bilancio, al netto degli effetti di precedenti leggi di rivalutazione e di ogni altra rivalutazione, per i coefficienti riportati nella tabella A allegata alla presente legge. Gli eventuali fondi di ammortamento devono essere rivalutati moltiplicando le quote accantonate e dedotte dal reddito di impresa per il coefficiente di rivalutazione relativo all'anno di accantonamento delle singole quote.

4. Qualora la rivalutazione del capitale proprio, effettuata applicando i coefficienti riportati nella allegata tabella A alla parte di capitale proprio costituitasi nell'esercizio chiuso in ciascuno degli anni indicati nella tabella medesima, sia inferiore al complessivo saldo di rivalutazione di cui al comma precedente, il maggior valore attribuibile ai beni è ridotto, agli effetti tributari, in misura pari al rapporto tra la rivalutazione del capitale proprio di cui al presente comma e la complessiva rivalutazione dell'attivo di cui al comma precedente. Per capitale proprio si intende quello definito dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, comprensivo anche delle riserve o fondi che il terzo comma dello stesso articolo 3 esclude dal computo, ma al netto delle riserve costituite in base a precedenti leggi di rivalutazione.

5. Le perdite riportabili a nuovo ai sensi degli articoli 8 e 134 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte, a partire da quelle dell'esercizio più remoto, di un importo corrispondente all'ammontare dei fondi di rivalutazione monetaria di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, ed alla legge 19 marzo 1983, n. 72, nonchè dei fondi di cui all'articolo 55, ultimo comma, del medesimo testo unico, utilizzati per la copertura di perdite nel quinquennio precedente. La copertura delle perdite mediante riduzione del capitale si considera effettuata utilizzando prima di tutto gli importi dei fondi di rivalutazione ad esso in precedenza eventualmente imputati.

6. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti deve essere imputato al capitale o accantonato in

una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

7. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza obbligo di osservare le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

8. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

9. Ai fini del comma 8 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già scritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

10. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per i beni acquisiti nei periodi di imposta in cui l'impresa era assoggettata a regime di contabilità ordinaria. Per le imprese in regimi semplificati di contabilità nonchè per le imprese di cui al periodo precedente limitatamente ai beni acquistati in periodi nei quali erano adottati regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è ammessa in misura dell'80 per cento dell'ammontare che risulta applicando al costo dei beni i coefficienti di cui alla allegata tabella A. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge.

11. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».

ALLEGATO

TABELLA A
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI BENI
IN BASE ALL'ANNO DI ACQUISIZIONE

Beni acquisiti precedentemente all'esercizio chiuso nell'anno 1974	7,19
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1974	6,02
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1975	5,14
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1976	4,41
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1977	3,73
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1978	3,32
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1979	2,87
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1980	2,37
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1981	2,00
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1982	1,72
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1983	1,49
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1984	1,35
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1985	1,24
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1986	1,17
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1987	1,12
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1988	1,07
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1989	1,00

20.3 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, VITALE, POLLINI

Al comma 1, le parole: «sono tenuti a rivalutare» sono sostituite dalle altre: «sono tenuti, salvo quanto stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 21, a rivalutare».

20.4 NERI, SANTALCO, SALERNO

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione degli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939 n. 1089».

20.5 DIANA

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale rivalutazione è facoltativa qualora i beni rivalutabili siano di proprietà di società o di enti di cui al presente comma appartenenti a soci intestatari fiduciari per conto di associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, associazioni sindacali, associazioni e cooperative di volontariato, partiti politici, e siano principalmente destinati ad

attività annesse o connesse agli scopi statutarî delle associazioni, dei partiti o delle cooperative».

20.6

VITALE, LIBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non è obbligatoria la rivalutazione dei fabbricati indicati alle lettere b), f), g) ed e) - limitatamente per quest'ultima alle attività scolastiche e didattiche - dell'articolo 25, secondo comma, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, ed agli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Al comma 2, le parole: "data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione" sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 1990».

20.7

FAVILLA, DE CINQUE, POLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non è obbligatoria la rivalutazione dei fabbricati indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 25 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643».

20.8

FAVILLA, DE CINQUE, POLLINI

Aggiungere al comma 2, le seguenti parole: «Non sono inoltre rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti dai soggetti indicati al numero 3 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165».

20.9

CAPPELLI, LEONARDI, SALERNO

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Non sono altresì rivalutabili gli immobili posseduti da società e da enti che si avvalgono delle disposizioni previste nel comma 2-ter.

2-ter. Fino al 31 dicembre 1992 le assegnazioni di beni soggetti al vincolo di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, a singoli soci, persone fisiche ed enti non commerciali, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1992 dalle società di qualsiasi tipo ed oggetto, esistenti alla data del 31 luglio 1991, il cui patrimonio sia costituito, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio, almeno per il 75 per cento dai beni di cui sopra, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono

considerate cessioni agli effetti della imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a metà. Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per le società che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta. Per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata la disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 31 luglio 1991 o che vengano iscritti nel libro dei soci entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 1991. Ai fini di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d'acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento».

20.10

DIANA

Al comma 3, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio o rendiconto da approvarsi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

20.11

NERI, SANTALCO, SALERNO

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «In tal caso, se i beni sono stati conferiti ad un valore superiore a quello riconosciuto agli effetti delle imposte sui redditi, la società conferitaria deve comunque rivalutare il costo dei beni stessi fiscalmente riconosciuto con il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 21, terzo comma».

20.12

LEONARDI, NERI, CAPPELLI

Aggiungere infine il seguente comma: «4. Non sono soggetti alla rivalutazione obbligatoria gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

20.13

VISENTINI, COVI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «4. Non sono soggetti alla rivalutazione obbligatoria gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

20.14

FIOCCHI

Art. 21.*Sopprimere l'articolo.***21.1**

MANTICA, RASTRELLI

*Al comma 1, sopprimere, al secondo rigo, le parole: «su cui».***21.2**

FAVILLA

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:***1. Per il calcolo della rivalutazione:**

a) i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1; per le unità immobiliari classificate nelle categorie D ed E si assume il valore risultante dalla moltiplicazione del costo di acquisizione, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto della eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1990	1,05
1989	1,10
1988	1,15
1987	1,20
1986	1,30
1985	1,40
1984	1,50
1983	1,60
1982 e precedenti	1,70

b) le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, devono essere assunte per l'80 per cento del valore venale in comune commercio.

2. La rivalutazione è costituita dal 38 per cento dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del comma 1 che eccede i costi dei beni fiscalmente riconosciuti al netto delle quote di ammortamento già dedotte aumentati di un miliardo di lire e deve essere imputata a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante

dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile.

3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento.

4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono attestare nelle loro relazioni che la rivalutazione è stata effettuata nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il costo di acquisizione con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria o in base a rivalutazione economica dei beni rivalutati.

6. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente in tre rate: la prima e la seconda nella misura del 34 per cento ciascuna, con scadenza rispettivamente entro il suindicato termine e nel quarto mese successivo; la terza nella misura del 32 per cento nell'undicesimo mese successivo al predetto termine. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quella relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, gli importi da versare devono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente. Il residuo importo deve essere versato con le modalità di cui al primo periodo. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è in deducibile.

7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione, si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito. Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le quote di ammortamento relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal

caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2, pagata per i beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i saldi attivi di rivalutazione fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22.

«9-bis. La disposizione di cui al comma 8 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

9-ter. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al primo periodo del comma 8, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 10, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8.

9-quater. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 11, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni».

21.2.N

FAVILLA

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «con esclusione delle categorie A/10 e C/1» e le altre: «e nelle categorie A/10».

Sopprimere, altresì, le parole: «e nella categoria C/1».

21.3

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «con esclusione delle categorie» fino a: «nella categoria C/1» con le altre: «D ed E».

21.4

VITALE, LIBERTINI

Aggiungere al comma 1 dopo la lettera a) la seguente:

a-bis) limitatamente alle categorie D ed E, in assenza di rendita catastale di cui al precedente punto 1 lettera a), la rivalutazione può essere eseguita per un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di

costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1990	1,05;
1989	1,10;
1988	1,15;
1987	1,20;
1986	1,30;
1985	1,40;
1984	1,50;
1983	1,60;
1982 e precedenti	1,70,

e le relative quote di ammortamento rivalutate con lo stesso coefficiente del bene.

21.5

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'80 per cento» con le altre: «il 100 per cento».

21.6

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, le parole: «è costituito dal 42 per cento» sono sostituite dalle altre: «non può essere inferiore al 42 per cento» e le parole: «un miliardo di lire, e va» sono sostituite dalle seguenti: «un miliardo di lire. Detto ammontare va».

21.7

NERI, SANTALCO

Al comma 2, sostituire le parole: «è costituito dal 42 per cento dell'importo» con le altre: «è costituito da non meno del 42 per cento dell'importo».

21.8

FAVILLA, DE CINQUE, LEONARDI

Sostituire le parole: «42 per cento», con le altre: «50 per cento».

21.9

VITALE

Al comma 2, sostituire le parole: «che eccede i costi dei beni fiscalmente riconosciuti» con le altre: «che eccede il valore contabile».

dei beni al netto degli ammortamenti contabilizzati e fiscalmente riconosciuti».

21.10

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 2, le parole: «aumentati di un miliardo di lire» sono sostituite dalle altre: «aumentati di 100 milioni di lire».

21.11

NERI, SALERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «aumentati di un miliardo di lire» con le altre: «aumentati di 200 milioni di lire».

21.12

LEONARDI, SALERNO

Al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «risultante da apposita perizia redatta ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile».

21.13

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 2, sostituire le parole da: «e comunque in misura» fino alla fine del periodo con le seguenti:

«Nel caso di una rivalutazione di maggiore o di minore entità, dovrà esser redatta apposita perizia ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile».

21.14

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 2, sostituire le parole: «maggior valore» con le altre: «42 per cento del maggior valore, al netto di 1 miliardo di lire».

21.15

FAVILLA, DE CINQUE, LEONARDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Limitatamente ai gruppi catastali D1, D7, D8 ed E1, E3, E4, E9, e in deroga al disposto di cui ai precedenti commi 1, lettera a) e 2, la rivalutazione può essere eseguita per un ammontare pari alla differenza di valore tra i prezzi di costo o di acquisto, rivalutati sulla base di coefficienti annuali, ed il relativo fondo di ammortamento, anch'esso rivalutato con gli stessi coefficienti. Il prezzo o costo del bene è

comprensivo del valore attribuito in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria.

I coefficienti annuali di cui al punto precedente sono i seguenti:

- 1,05 per i beni acquisiti nell'esercizio 1990;
- 1,10 per i beni acquisiti nell'esercizio 1989;
- 1,15 per i beni acquisiti nell'esercizio 1988;
- 1,20 per i beni acquisiti nell'esercizio 1987;
- 1,30 per i beni acquisiti nell'esercizio 1986;
- 1,40 per i beni acquisiti nell'esercizio 1985;
- 1,50 per i beni acquisiti nell'esercizio 1984;
- 1,60 per i beni acquisiti nell'esercizio 1983;
- 1,70 per i beni acquisiti nell'esercizio 1982 e precedenti».

21.16

LEONARDI, NERI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Limitatamente ai gruppi catastali D ed E, e in deroga al disposto di cui ai precedenti commi 1, lettera a) e 2, la rivalutazione può essere eseguita per un ammontare pari alla differenza di valore tra i prezzi di costo o di acquisto, rivalutati sulla base di coefficienti annuali, ed il relativo fondo di ammortamento, anch'esso rivalutato con gli stessi coefficienti. Il prezzo o costo del bene è comprensivo del valore attribuito in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria.

I coefficienti annuali di cui al punto precedente sono i seguenti:

- 1,05 per i beni acquisiti nell'esercizio 1990;
- 1,10 per i beni acquisiti nell'esercizio 1989;
- 1,15 per i beni acquisiti nell'esercizio 1988;
- 1,20 per i beni acquisiti nell'esercizio 1987;
- 1,30 per i beni acquisiti nell'esercizio 1986;
- 1,40 per i beni acquisiti nell'esercizio 1985;
- 1,50 per i beni acquisiti nell'esercizio 1984;
- 1,60 per i beni acquisiti nell'esercizio 1983;
- 1,70 per i beni acquisiti nell'esercizio 1982 e precedenti».

21.17

CAPPELLI, SALERNO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno eseguito la rivalutazione di fabbricati ed aree fabbricabili a norma della legge 29 dicembre 1990, n. 408, non sono tenuti all'osservanza della disposizione dell'articolo 20, comma 1, limitatamente a tali beni, se l'ammontare complessivo della rivalutazione su di essi eseguita non è inferiore, per la parte ai medesimi complessivamente attribuibile, a quello minimo stabilito nel comma 2; a tal fine i costi fiscalmente riconosciuti dei beni predetti si assumono al netto della rivalutazione già eseguita. Qualora l'ammontare complessivo della

rivalutazione già eseguita risulti inferiore, la rivalutazione a norma delle disposizioni di questo Capo deve essere eseguita per un ammontare non inferiore alla differenza, da imputare a ciascun bene a norma del comma 2».

21.18

NERI, SANTALCO

Al comma 3, sostituire le parole: «al 16 per cento» con le altre: «al 20 per cento».

21.19

VITALE, LIBERTINI

Al comma 6, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quelle relative al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, gli importi da versare devono essere interamente utilizzati a titolo di compensazione dei predetti rimborsi, compresi i relativi interessi maturati, a partire da quello meno recente. La suddetta compensazione può essere eseguita anche utilizzando i crediti di imposta di spettanza di altre società o enti con i quali sussistono vincoli di controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile. Il minor gettito di imposta scaturente dall'esecuzione delle compensazioni sopra indicate viene coperto con una corrispondente variazione in diminuzione dello stanziamento di lire milioni 7.500.000 indicato nella tabella A allegata al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, alla voce "Ministero del tesoro - Rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari"».

21.20

CAPPELLI, NERI

Al comma 6, alle righe diciottesima e diciannovesima, dopo le parole: «utilizzati fino al», sopprimere le parole: «25 per cento del».

21.21

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 6, sostituire le parole: «25 per cento» con le altre: «100 per cento».

21.22GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 7, sostituire le parole «Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408», con le altre «Per i beni di cui al comma 1, già rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408 antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge».

21.23

NERI, SANTALCO

Al comma 8, sostituire le parole: «a quella di inizio del terzo esercizio successivo» con le altre: «a quella di inizio del primo esercizio successivo».

21.24

CAPPELLI, NERI

Al comma 8, sostituire le parole «in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo» con le altre: «in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo».

21.25

LEONARDI, SALERNO

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

22.1

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 3, le parole: «e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «e, per l'importo corrisposto ai soci o ai partecipanti, il reddito imponibile di questi».

22.2

NERI, SALERNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Tuttavia il saldo attivo, se viene reinvestito in beni strumentali ammortizzabili entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, non concorre più a formare il reddito imponibile della società o dell'ente in caso di utilizzo per qualsiasi scopo; in tal caso il saldo attivo si computa per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio».

22.3

CAPPELLI, SALERNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il saldo attivo di rivalutazione potrà essere utilizzato, per qualsiasi scopo, in esenzione dalle imposte sul reddito e dalla maggiorazione di conguaglio, sino a concorrenza dell'ammontare degli investimenti in beni ammortizzabili effettuati, per ciascun periodo di imposta, nel triennio 1992/1994 che eccedono l'ammontare degli ammortamenti effettuati nell'esercizio precedente. Nell'ammontare degli investimenti si computano anche le spese di ricerca e di carattere ambientale».

22.4

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

22.4.a

NERI, SALERNO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono esclusi dalla rivalutazione di cui agli articoli 20 e 21 gli immobili di importanza storica ed artistica soggetti ai vincoli di cui alla legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni».

22.5

MANTICA, RASTRELLI

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

23.1

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, le parole: «degli articoli 20 e 21 o dell'articolo 22» sono sostituite delle altre: «dell'articolo 20».

23.2

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1 sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 20 milioni» con le altre «da lire 10 milioni a lire 100 milioni» e sostituire le parole:

«salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare» *con le parole*: «ed inoltre si applica».

23.3

VITALE, LIBERTINI

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis

1. La rivalutazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, può essere eseguita, anche dai soggetti che l'abbiano già effettuata, nel termine stabilito dall'articolo 21, comma 3.

2. Possono essere rivalutati i beni, diversi dagli immobili di cui all'articolo 21, indicati nell'articolo 1 della predetta legge acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio o rendiconto relativo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono ancora eseguire la rivalutazione di cui alla predetta legge».

23.0.1

NERI, SANTALCO

Art. 24.

Sopprimere gli articoli da 24 a 56.

24.1

VITALE, LIBERTINI

Sopprimere l'articolo.

24.2

LEONARDI, TRIGLIA, SALERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono sostituiti dai seguenti:

“L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui

redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti di conferimento perfezionati dopo l'entrata in vigore della presente legge».

24.4

LEONARDI, CAPPELLI, NERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, è soppresso».

24.4.a

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

In subordine: Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La percentuale di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, è ridotta allo 0,6 per cento».

24.4.b

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La disposizione del comma precedente si applica agli atti di conferimento perfezionati dopo l'entrata in vigore della presente legge».

24.5

LEONARDI

Art. 24.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli enti e le società beneficiari delle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che possono eseguire la rivalutazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello indicato nell'articolo 2 della legge stessa, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta rivalutazione, fermi restando i criteri e le modalità ivi previsti, non può essere inferiore per i fabbricati e le aree fabbricabili a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 21. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo, detti soggetti non devono eseguire la rivalutazione ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 21 e le quote di ammortamento deducibili relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativamente ai predetti immobili, sono riconosciute a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita».

24.5.N

FAVILLA

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

202ª Seduta*Presidenza del Presidente*
MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Noci.

La seduta inizia alle ore 10,45.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R 27, 9ª)

Il presidente MORA comunica che il senatore Busseti si è dimesso dalla carica di vice Presidente e occorre pertanto procedere alla sua sostituzione.

La Commissione prende atto.

Il senatore CAPODILISTA prende quindi la parola per avanzare la proposta di eleggere il senatore Diana.

Intervengono brevemente i senatori CASCIA, che annunzia l'astensione dei senatori del Gruppo comunista-PDS, PERRICONE e GUIZZI che si dichiarano favorevoli alla proposta.

La Commissione procede quindi alla votazione, al termine della quale risulta eletto il senatore Diana, al quale il presidente MORA rivolge espressioni augurali.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249 relative agli additivi nella alimentazione degli animali nella CEE (R 139 b, 9ª)**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86: favorevole subordinatamente alla introduzione di emendamenti).

Il senatore DIANA riferisce favorevolmente sullo schema di regolamento in titolo, sottolineando l'opportunità di avanzare una riserva per quanto riguarda il quinto comma dell'articolo 15.

Intervengono brevemente i senatori PEZZULLO e MARGHERITI ed il sottosegretario NOCI per dichiararsi d'accordo col relatore Diana, al quale la Commissione conferisce all'unanimità mandato di redigere un parere nei termini da lui proposti.

Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 88/407 e 90/120 relative alle norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (R 139 b, 9ª)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86: favorevole subordinatamente alla introduzione di emendamenti)

Il relatore DIANA nel riferire sullo schema di regolamento in titolo propone l'espressione di un parere favorevole con talune osservazioni, concernenti fra l'altro le condizioni di reciprocità e le spese di distribuzione del materiale genetico. Dà quindi notizia di un parere in corso di preparazione da parte della Giunta degli affari europei che, egli aggiunge, riguarda però aspetti non di competenza di questa Commissione.

I senatori PEZZULLO, PERRICONE e CASCIA ed il sottosegretario NOCI si dichiarano d'accordo con il relatore Diana, al quale la Commissione conferisce all'unanimità mandato di redigere un parere nei termini da lui proposti.

La seduta termina alle ore 11,10

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

191^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZITO

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva CEE n. 85/511 concernente misure di lotta contro l'afta epizootica (R 139 b, 12^a)**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86. Parere favorevole)

Riferisce il senatore CONDORELLI. La direttiva che si intende recepire riguarda all'articolo 2 i provvedimenti da assumersi da parte degli allevatori con riferimento all'obbligo di denuncia, all'articolo 3 gli interventi delle autorità sanitarie competenti, prevedendosi altresì il sequestro delle aziende sospette, nonché una serie di divieti al fine di tutelare la sanità veterinaria. L'articolo 5 concerne l'abbattimento degli animali infetti, mentre l'articolo 6 prevede la possibilità di deroghe all'abbattimento. Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano diffusamente i provvedimenti delle autorità competenti, a seguito di diagnosi di infezioni aftose. L'articolo 10 prevede le operazioni di pulizia e di disinfezione delle aziende infette. Gli articoli 11 e 12 riguardano gli spostamenti degli animali nelle zone infette e le possibilità di macellazione. L'articolo 13 prevede che il Ministro della sanità stabilisca le modalità di marcatura degli animali per individuare l'allevamento di origine. L'articolo 14 disciplina gli esami di laboratorio volti al rilevamento della presenza di infezioni aftose, e gli articoli 15 e 16 disciplinano invece le vaccinazioni.

L'articolo 17 stabilisce che il Ministero della sanità elabori un piano di emergenza, da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee, contenente i principi ed i criteri direttivi cui le regioni debbono conformarsi per la successiva predisposizione dei piani regionali per i casi di insorgenza di focolai infettivi.

Rileva che si tratta di normative tecniche, aventi in sostanza

contenuto vincolato, in considerazione degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza alle Comunità europee.

Su proposta del presidente ZITO, la Commissione dà quindi mandato al senatore Condorelli di stendere un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo.

Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 79/109, 79/111, 80/219, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489, 88/406 e 90/422, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali di specie bovina e suina (R 139 b, 12^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86. Parere favorevole)

Riferisce il senatore CONDORELLI. Espone il contenuto dello schema di regolamento. L'articolo 1 dà una serie di definizioni riguardanti gli allevamenti e le aree territoriali interessate da epizootie. L'articolo 2 inserisce la malattia vescicolare dei suini tra le malattie già prese in considerazione dalla direttiva 64/432 CEE e quindi dalla legge 30 aprile 1976, n. 397. L'articolo 3 aggiunge condizioni relative alla leucosi bovina enzootica ai fini degli scambi. L'articolo 4 aggiunge condizioni relativamente alla peste suina. L'articolo 5 prevede le condizioni perchè possano essere applicate prove di controllo meno onerose in relazione a territorio o parte di territorio dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi, da tubercolosi e da leucosi bovina enzootica. L'articolo 6 sostituisce la data di validità delle spedizioni di animali verso Stati membri della Comunità economica europea che non praticano la vaccinazione sistematica contro l'afta epizootica. L'articolo 7 aggiunge ipotesi per le quali sono consentite autorizzazioni generali o limitate di importazioni di animali. L'articolo 8 limita le garanzie che possono essere richieste per le importazioni di animali quando provengono da Stati membri indenni da leucosi bovina enzootica. L'articolo 9 attribuisce al Ministro della sanità il potere di adottare regolamenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati al presente regolamento. L'articolo 10 sopprime gli attuali allegati alla legge 30 aprile 1976, n. 397, sostituendoli con gli allegati al presente regolamento.

Rileva che si tratta di normative tecniche, aventi in sostanza contenuto vincolato, in considerazione degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza alle Comunità europee.

Su proposta del presidente ZITO, la Commissione dà quindi mandato al senatore Condorelli di stendere un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo.

La seduta termina alle ore 11,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

272^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.**La seduta inizia alle ore 9,50.***IN SEDE REFERENTE**

Fabrizi ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Petrara ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

(Esame e rinvio)

Il presidente PAGANI annuncia che ai due provvedimenti già all'esame della Commissione e per i quali si era costituito un comitato ristretto, si è aggiunto il disegno di legge n. 2990 dei senatori Petrara ed altri. Invita pertanto il relatore a riferire su tale disegno di legge (il cui esame si intende congiunto a quello dei due precedenti) e ad illustrare alla Commissione lo stato dei lavori del comitato ristretto.

Il relatore, senatore CUTRERA, dopo aver preliminarmente annunciato che i lavori del comitato ristretto - seppure ormai in fase avanzata - non possono ritenersi conclusi, riservandosi pertanto l'eventuale ulteriore convocazione dello stesso, illustra brevemente il disegno di legge n. 2990. Tale provvedimento, al pari dei due precedenti, trova la propria copertura nella legge finanziaria per il 1991, e dovrà quindi essere riconsiderato alla luce del disegno di legge finanziaria per il 1992

attualmente all'esame del Senato. Con l'articolo 1 vengono individuati gli obiettivi prioritari degli interventi da realizzarsi nel campo della ricostruzione abitativa; l'articolo 2 contiene alcune indicazioni significative per assicurare gli adempimenti a carico delle amministrazioni locali; l'articolo 3, infine, contiene norme di carattere finanziario.

Informa, quindi, la Commissione che il Governo ha formulato un'ipotesi di copertura finanziaria dei provvedimenti in esame, facente capo alle disponibilità esistenti nella tabella B del disegno di legge finanziaria per il 1992. Sulla base di tale ipotesi verrebbe prevista l'accensione di mutui decennali da parte dell'Agenzia per il Mezzogiorno per 4.500 miliardi complessivi, con l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dei relativi oneri di ammortamento. Ne deriverebbero limiti di impegno decennale di 170 miliardi per il 1993, 425 miliardi per il 1994 e 635 miliardi per il 1995, anno, quest'ultimo, che si colloca al di fuori dell'ottica triennale della finanziaria 1992.

Dopo avere effettuato una accurata ricognizione delle disponibilità tuttora esistenti per le finalità della legge n. 219/1981 - pari rispettivamente a 1.400 miliardi scaglionati nel triennio 1992-1994 sul Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto; 130 miliardi nel biennio 1992-1993 per il finanziamento di progetti regionali; 2.625 miliardi, infine (seppure in gran parte disponibili solo in esercizi finanziari futuri anche successivi al 1994) per gli interventi a favore dell'edilizia nel comune di Napoli e nei comuni dell'area napoletana - si richiama al problema delle giacenze di risorse finanziarie tuttora esistenti presso alcuni comuni che hanno dimostrato scarsa capacità di spesa, come documentato dalla Commissione Scalfaro.

Si sofferma poi sui problemi della copertura finanziaria dei disegni di legge in esame, riferendosi in proposito alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 384 del 1991, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità, per carenza di copertura finanziaria, della legge n. 42 del 1991, che prevedeva il ricorso alla contrazione di mutui per la realizzazione di programmi di investimento delle Partecipazioni statali. Al riguardo richiama l'attenzione della Commissione sulla delicatezza della questione, data la similitudine delle modalità di finanziamento dei provvedimenti in esame ipotizzata dal Governo con quelle di cui alla suddetta sentenza.

Dopo un breve intervento del presidente PAGANI, volto a sottolineare l'importanza e la delicatezza del problema sollevato dal relatore e la necessità quindi di ottenere assicurazioni circa l'affidabilità del finanziamento ipotizzato dal Governo, alla luce del recente orientamento della Corte costituzionale, il relatore CUTRERA conclude affermando la necessità di procedere in tempi rapidi. Occorre preliminarmente sollecitare il Governo a riformulare l'ipotesi di copertura finanziaria tenendo conto dell'orientamento della Consulta; si richiederà, quindi, immediatamente il parere della Commissione bilancio, nonché la formulazione da parte del Governo stesso di una relazione tecnica che dia assicurazioni sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento con riguardo all'articolo 81.

Il senatore GOLFARI propone che l'esame delle implicazioni finanziarie dei disegni di legge all'ordine del giorno sia posticipato al termine della discussione quando saranno più chiari gli orientamenti del Governo; nell'intanto, ampio livello di approfondimento potrà essere dedicato alle norme procedurali, senza per questo andare a discapito della tempestività dell'esame.

Il senatore PETRARA invita il Governo e la maggioranza a prevedere negli appositi documenti di bilancio la disponibilità di risorse finanziarie a favore delle popolazioni terremotate, che ancora in diversi casi soffrono per la mancanza di una prima casa. A tale priorità dovrebbe essere consacrato un primo intervento legislativo, la cui celere definizione è compito primario della 13^a Commissione permanente: la ricerca di ulteriori risorse per la ricostruzione e la loro destinazione anche a finalità industriali potrebbe ritardare ulteriormente le procedure di spesa, subordinandole, tra l'altro, ad ipotesi precarie come l'attivazione di mutui da parte dell'Agenzia per il Mezzogiorno.

Anche il senatore TRIPODI ravvisa nelle ipotesi di copertura finanziaria avanzate una pericolosa incertezza, dovuta alla mancanza di una chiara definizione degli obiettivi di spesa: la vicenda del terremoto del 1980 ha prodotto fenomeni di speculazione dai quali non andrebbero esenti gli ulteriori finanziamenti convogliati dal testo in esame; inoltre, il sistema dei mutui fa capo ad una istituzione collegata ad una legge in scadenza come quella sul Mezzogiorno, per la quale tra l'altro pende anche una richiesta referendaria.

Il presidente PAGANI concorda con l'ipotesi di procedere immediatamente all'esame di una legge che destini circa 1.500 miliardi agli interventi per la prima casa ai terremotati ancora allocati nei *containers*: l'intervento normativo organico per le opere pubbliche, le aree industriali e le procedure di spesa dovrebbe essere oggetto di una separata discussione, che si colleghi alle più ampie disponibilità finanziarie prospettate e che proceda con i tempi resi necessari dall'esame delle implicazioni costituzionali di copertura finanziaria.

Aderisce il senatore FABRIS, che sottolinea l'opportunità di trattare separatamente anche gli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

Replica il relatore, senatore CUTRERA, secondo cui la completa disamina delle risorse finanziarie disponibili si era resa necessaria a seguito delle indicazioni del Governo, che prospettava la possibilità di attingere al sistema dei mutui per un ammontare di 4.500 miliardi: ciò non di meno, il nucleo centrale della proposta del relatore, sulla quale il comitato ristretto sarà chiamato in tempi brevi a formulare le osservazioni che riterrà opportune, riguarda gli interventi programmati, i controlli di spesa, le procedure per la ricostruzione edilizia e per quella industriale. Rispetto a tali ipotesi prospettate dal relatore, per rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione di inchiesta sul terremoto del 1980, è essenziale non comprimere la discussione, che

potrà essere ugualmente celere. Compete invece al Governo decidere se arricchire l'esame con il proprio contributo chiarificatore in merito alle maggiori risorse finanziarie, formalizzando la proposta ipotizzata e corredandola di una relazione tecnica che ne consenta l'immediato esame in sede consultiva da parte della 5^a Commissione permanente.

Dopo che il presidente PAGANI ha riproposto l'eventualità di un immediato intervento normativo sull'emergenza abitativa, lasciando la materia industriale ed infrastrutturale ad un successivo provvedimento, interviene il sottosegretario D'AMELIO che, a nome del Governo, sottolinea l'urgenza di corrispondere alle esigenze delle popolazioni terremotate con il varo di un apposito testo legislativo, per il quale preannuncia l'assenso ad un eventuale trasferimento dell'esame in sede deliberante.

La proposta del senatore Golfari appare la più condivisibile, in quanto consente una sollecita conclusione dell'*iter* e nel contempo dà al Governo la possibilità di operare il necessario chiarimento sulle implicazioni costituzionali dell'ipotesi di maggior conferimento di risorse: in tal modo il comitato ristretto, e poi la Commissione, potranno adeguatamente elaborare le norme sostanziali e procedurali sugli interventi per la ricostruzione, mentre al termine del dibattito interverrà la proposta finanziaria del Governo, corredata della relazione tecnica.

Dopo che i senatori PETRARA e TRIPODI hanno espresso forti perplessità sull'ipotesi di un trasferimento dell'esame alla sede deliberante, riservandosi una diversa valutazione dopo aver approfondito il testo del relatore, il presidente PAGANI propone che il seguito dell'esame congiunto sia rinviato e che il comitato ristretto estenda il suo esame anche al disegno di legge n. 2990.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

25ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CARTA
indi del Vice Presidente
RIVA

La seduta inizia alle ore 10,40.

**TESTIMONIANZA DEL PROF. PAOLO SAVONA, GIÀ DIRETTORE CENTRALE E
SUCCESSIVAMENTE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA BNL**

Il teste, pronunciata la formula del giuramento, su invito del Presidente CARTA integra le dichiarazioni già rese nella seduta del 5 giugno 1990, rilevando anzitutto come i fatti da allora accaduti abbiano purtroppo confermato la tesi, da lui allora espressa, che il sistema bancario internazionale si trovi largamente esposto alla offensiva della criminalità. È un problema a cui egli è particolarmente sensibile, nelle sue attuali funzioni di Presidente del Fondo Interbancario di Garanzia. In particolare, la BNL non è stata in grado di bloccare tempestivamente le operazioni di Drogoul, perchè all'epoca attraversava una difficile fase di transizione verso un nuovo tipo di organizzazione, con la chiusura del Servizio Affari Internazionali ed un affievolimento dei controlli, causato anche da specifiche difficoltà nel settore dell'informatica.

Il prof. SAVONA dichiara di non aver potuto individuare dirette responsabilità soggettive al vertice della BNL e di aver tentato di rimediare alla crisi del sistema dei controlli della Banca, chiamando al vertice del Servizio Ispettorato due tecnici provenienti dalla Banca d'Italia, i dottori Formosa e Patalano. Questi Dirigenti hanno svolto un lavoro talmente apprezzato che l'IBM ha chiesto una sorta di *copyright* per l'utilizzo e la diffusione del programma.

Il prof. SAVONA ricorda di avere diretto la BNL, prima come Direttore Generale e poi come Amministratore Delegato, per quindici mesi, dal settembre 1989 al novembre 1990. Dichiaro di nutrire la

ragionevole fiducia che la BNL in futuro possa difendersi più validamente da comportamenti come quello di Drogoul. Del resto si tratta di un problema che tutte le banche avvertono; una efficace strategia di difesa potrebbe attuarsi con la costituzione di organismi ristretti ed estremamente riservati, adibiti alla raccolta e allo scambio di informazioni. Quando il prof. Savona venne nominato Direttore Generale della BNL, la vicenda di Atlanta veniva già seguita da un gruppo di lavoro, che svolgeva sia la funzione gestionale che quella ispettiva. Il nucleo degli ispettori della Banca d'Italia segnalò la necessità di scindere le due responsabilità. L'incarico ispettivo venne allora dato al rag. Petti, sotto la direzione del dottor Bonamici, il quale a sua volta faceva capo al Direttore Generale. La gestione venne invece affidata all'ing. Di Vito, il quale ha presentato al prof. Savona numerosi resoconti parziali, man mano che l'attività procedeva. Il prof. SAVONA ha dedicato particolare impegno alle questioni gestionali, al fine anzitutto di individuare esattamente l'entità della esposizione BNL, in modo da poter redigere e certificare il bilancio di fine anno. Per ottenere tale scopo occorreva una certa collaborazione da parte degli iracheni e questi contatti vennero tenuti, con l'implicito impegno da parte della BNL che non sarebbero stati sollevati problemi di legittimità, tramite l'Ambasciatore Toscano.

Il Presidente CARTA chiede di conoscere il parere del prof. Savona sulla adeguatezza dello Statuto tradizionale della BNL ad una politica di espansione all'estero.

Il prof. SAVONA - premesso di essere forse la persona meno adatta a dare una risposta in proposito, poichè troppo personalmente coinvolto - ricorda di aver presentato le dimissioni quando venne cambiato lo Statuto. Con la gestione Pedde era stata operata una riduzione dei costi, forse non dove era necessaria ma dove era possibile, come spesso avviene negli Enti pubblici.

Il prof. SAVONA ricorda infine che attualmente la BNL pesa per il 5 per cento sul sistema bancario italiano.

In risposta a domanda del senatore Riva, il prof. SAVONA dichiara di non essere stato informato del fatto che alla filiale di Atlanta, durante la giornata, i singoli movimenti del conto Morgan venivano tutti registrati in contabilità. Ricorda poi - ma deve verificare l'esattezza di questo ricordo - che una volta il signor Korp, il quale dirigeva lo staff degli economisti dell'Ambasciata USA a Roma ed aveva dovuto rinunciare ad una consulenza con la BNL a causa del comportamento di Sardelli, lo informò che esponenti della Morgan avevano tentato più volte di discutere dei vorticosi movimenti di cassa di BNL - Atlanta con Sardelli, ma questi rispondeva in maniera talmente scortese da rendere impossibile qualsiasi forma di dialogo.

Il prof. SAVONA rammenta poi di aver letto il rapporto Messere e di essere stato colpito dall'accusa in esso rivolta a Drogoul, di spendere troppo per regali ai clienti. Certo in astratto è da condividere la

preoccupazione di contenere i costi. Accade inevitabilmente che si finisce col pagare la crescita troppo veloce di un sistema bancario.

Il prof. SAVONA dichiara di non aver seguito molti dettagli nella ricostruzione della vicenda di Atlanta: ad esempio non sapeva nulla della lettera trasmessa da Sardelli a Roma tramite Costantini e da questi non consegnata. A suo tempo il prof. Savona, nonostante tutte le sue insistenze, non è mai riuscito ad ottenere dal gruppo di ispettori guidato dal signor Petti dei rapporti parziali, man mano che l'attività procedeva. Gli ispettori sostenevano che, a causa della mole dei documenti e della complessità dei problemi, ogni rapporto parziale avrebbe potuto distorcere il quadro della situazione che essi stessi non riuscivano a capire. Il prof. SAVONA non ritiene che gli ispettori stessero aspettando le conclusioni della Magistratura inquirente di Atlanta, ma che essi semplicemente fossero terrorizzati all'idea di doversi assumere delle responsabilità. Certo, la struttura della Banca aveva in genere un atteggiamento difensivo. Del resto la Banca attraversava un periodo di crisi, soprattutto dopo l'istituzione della Tesoreria unica, voluta dal ministro Adreata. La BNL allora dovette rinunciare ad una posizione di rendita e cominciò disperatamente a cercare nuove soluzioni: da quel momento non vi fu più uno stabile gruppo dirigente e, quando il prof. Savona si accorse che non avrebbe neanche potuto esserci, cercò per se stesso una diversa posizione professionale. Considerato però lo stato generale dei sistemi organizzativi italiani, sarebbe ingeneroso un atteggiamento troppo critico nei riguardi della BNL.

Il senatore RIVA reputa singolare che l'incarico di indagare sulla vicenda di Atlanta fosse stato affidato ad un comparto di cui era ben nota la scarsa funzionalità.

Il prof. SAVONA ricorda di aver dovuto operare - come i suoi predecessori, Pedde e Bignardi - in una situazione di anomalia statutaria e di aver speso molte energie per tentare di convincere i suoi collaboratori ad attuare una rivoluzione culturale, fissando regole e procedure precise. In BNL vi era purtroppo l'abitudine di fare riferimento a singole persone e alle direttive date quotidianamente, anziché a norme generali ed astratte.

Il prof. SAVONA rammenta che Drogoul aveva tentato talora di sottrarsi alle pretese sempre crescenti degli iracheni, ma finiva invariabilmente col cedere.

In risposta a domande del senatore Gerosa, il prof. SAVONA fornisce informazioni sui nuovi sistemi di controllo che si vanno attuando in BNL. Il criterio fondamentale è quello di far leva sullo scambio di informazioni dei computers, attraverso una serie di indicatori che sollecitino eventualmente l'invio di ispezioni mirate, in presenza di situazioni come ad esempio i vertiginosi movimenti che vi erano sul conto della Morgan. A tale proposito il prof. Savona ritiene opportuno che il *clearing* di BNL - Atlanta fosse affidato alla Morgan e non a BNL di New York, proprio per ridurre la possibilità di

connivenze: il conto della Morgan avrebbe però dovuto essere controllato tutti i giorni o comunque molto di frequente. Ad Atlanta, a suo tempo, la Direzione centrale mandava poche ispezioni, poichè dai documenti ufficiali risultava un buon andamento di quella filiale e quindi sembrava ragionevole concentrare le energie sulle filiali che presentavano perdite: era un ragionamento pericolosissimo e sbagliato, poichè in un sistema di controlli non debbono esserci eccezioni. Nel caso di Atlanta comunque è da ritenere che vi siano stati comportamenti criminali sia all'interno che all'esterno della filiale. È evidente però che la struttura interna della Banca non era in grado di avvertire i segnali di pericolo. Si pensi che alla Direzione centrale di Roma venne spedito un dono, in segno di riconoscenza per una operazione di prestito di BNL - Atlanta alla *Continental Grain*: si trattava di un'operazione non autorizzata, ma pubblicizzata in tutto il mondo, e anche all'arrivo del dono a Roma nessuno rilevò la mancata autorizzazione. Il prof. SAVONA ricorda poi che un banchiere, di cui adesso gli sfugge il nome, gli disse che tutti sapevano che Drogoul prendeva denaro in prestito da tutto il mondo ed era fondamentalmente il monopolista del rapporto creditizio con l'Iraq. È però incerto che fosse ugualmente di pubblica conoscenza la natura del rapporto commerciale sottostante. Peraltro anche gli ispettori della FED e della società di revisione non avevano rilevato le anomalie dell'attività di BNL - Atlanta. Contro forme particolari di frodi - ad esempio contro la circolazione di titoli falsificati - potrebbero essere utili una sorta di registro generale computerizzato ed una modifica normativa per la quale il detentore del diritto dovrebbe essere non più il possessore del documento cartaceo ma il titolare dell'*input* nel computer.

In risposta a domande del senatore Gerosa e del senatore Cortese, il prof. SAVONA rileva che le filiali italiane assicurano tutto l'utile della BNL e che oggi forse la BNL è tra le banche più difese contro possibili penetrazioni della criminalità. Il prof. SAVONA ricorda di aver abbandonato la BNL anche per non rinunciare alla cattedra universitaria e perchè affascinato dalla nuova attività che gli si offriva all'esterno. Il nuovo Statuto della BNL è stato progettato sul modello di quello delle Banche di Interesse Nazionale (BIN), ma non appare funzionale la commistione al vertice tra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni esecutive.

Il Vice Presidente Riva assume la Presidenza alle ore 11,50.

Il prof. SAVONA ricorda che persino il dott. Bignardi, uno dei migliori banchieri italiani, si è trovato a disagio nella BNL. Il prof. Savona non ritiene che, nella stipula dell'accordo di Ginevra, abbia molto pesato il timore che, nel caso in cui non si fosse riusciti ad arrivare ad una transazione, i crediti avrebbero dovuto essere considerati perduti e quindi il bilancio ufficiale avrebbe presentato gravi perdite. Anzi il prof. Savona ricorda di aver attuato, immediatamente dopo il suo arrivo in BNL, una drastica pulizia di bilancio che portò ad un risultato negativo lordo di 900 miliardi, di fatto non derivanti da perdite ma dall'accumulo in vari fondi. Sulla stipula

dell'accordo di Ginevra pesò invece molto la considerazione che, se non si fosse riusciti a quantificare esattamente l'esposizione, non si sarebbe potuto certificare lo stato della Banca e si sarebbe quindi arrivati ad una situazione di commissariamento. Nel dicembre 1989 si tennero dei colloqui intergovernativi italo-iracheni, ma la BNL chiese ed ottenne di non essere coinvolta in tali colloqui. Il prof. Savona si impegnò personalmente in questo senso in ottemperanza al criterio generale, secondo cui una banca deve contare sulle proprie forze, anziché chiedere aiuti o finanziamenti dal settore pubblico. Una banca bene organizzata ed efficiente - a parere del prof. Savona - può tranquillamente chiedere al mercato i capitali di cui ha necessità.

Il teste viene quindi congedato.

Il Presidente Carta assume la Presidenza alle ore 12.

TESTIMONIANZA DEL DOTTOR DAVIDE CROFF, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA BNL

Il Presidente CARTA ricorda al testimone che egli è ancora sotto il vincolo del giuramento prestato nella seduta del 31.7.1991.

In risposta a domande del Presidente, il dott. CROFF ricorda che, poco dopo il suo ingresso nella BNL come Vice Direttore Generale, gli venne sottoposta per la delibera una operazione di fido per 50 milioni di dollari a favore della Banca Centrale Irachena, operazione che appariva assistita da collaterale e quindi sostanzialmente priva di qualsiasi rischio creditizio. Contemporaneamente gli venne sottoposta, perchè potesse proporla al Comitato Esecutivo, una operazione di 20 milioni di dollari, priva di collaterale. Nel corso di un incontro con i funzionari addetti al settore - tra cui anche il dottor Ardas, che redasse un breve appunto - non emerse alcuna particolare preoccupazione in ordine ad entrambi i fidi. All'incontro parteciparono il dott. Sartoretti ed il dottor Monaco, ma il dottor Croff non venne informato che la domanda era stata presentata dalla filiale di Atlanta molti mesi prima, nel dicembre 1988, e che il fido era stato già in gran parte erogato. Solo nell'aprile del 1991, dopo il rapporto Petti, questi aspetti vennero a conoscenza del dottor Croff, il quale peraltro dichiara che, nell'ambito di un'attività corrente, degli sconfinamenti di fido possono verificarsi, anche se i Regolamenti interni delle varie banche non prevedono astrattamente tali ipotesi. È chiaro però che, ove questi sconfinamenti avvengano, debbono essere prontamente risanati. Se contenuta, comunque, una certa proporzione di sconfinamenti non costituisce un fatto patologico.

Il dottor CROFF ricorda che il Gruppo di Atlanta venne costituito dal dottor Gallo, che ne coordinò l'attività fino al 31 ottobre 1989. In quella data, il nuovo Direttore Generale, prof. Savona, diramò un ordine di servizio in base al quale il Gruppo Atlanta veniva posto sotto il coordinamento dell'ing. Di Vito, il quale rispondeva direttamente al prof. Savona; analogamente al prof. Savona rispondeva il rag. Petti, che veniva contestualmente inviato ad Atlanta per l'ispezione.

Il Presidente CARTA chiede se il rag. Petti abbia firmato il suo rapporto a titolo individuale.

Il dottor CROFF dichiara di ritenere che l'ispettore Petti abbia firmato a nome di tutto il gruppo, ma sottolinea che la responsabilità ispettiva è di tipo individuale: vi è insomma una funzione collegiale, ma anche un aspetto individuale.

In risposta a domande del Presidente e dei senatori Cortese, Gerosa e Riva, il dottor Croff dichiara di non aver fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Lavoro Bank di Zurigo, ma di aver partecipato solo ad una riunione, in rappresentanza della BNL. Non sapeva allora che il dottor Hartmann, oltre a presiedere il Consiglio di Amministrazione della Lavoro Bank di Zurigo, fosse anche Presidente della consociata svizzera della BCCI. Nel primo Consiglio di Amministrazione della Lavoro Bank tenutosi dopo l'agosto 1991, il dottor Hartmann, accogliendo delle preoccupazioni avanzate da parte della BNL, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Il dottor CROFF, nell'abbandonare la FIAT per la BNL, era ben consapevole della difficoltà del suo compito e della arretratezza organizzativa del settore bancario, pur in presenza di competenze individuali di livello molto elevato. Il settore dei controlli e della pianificazione nel sistema bancario è ancora poco sviluppato, anche se tutte le banche stanno impegnandosi fortemente in vista dell'appuntamento comunitario del 1993. La BNL, in particolare, sta portando avanti una profonda ristrutturazione, soprattutto con una chiara individuazione delle responsabilità ai vari livelli. La Direzione Centrale è stata articolata in quindici Servizi e si è posta particolare attenzione ai due settori dell'Ispettorato e dei Crediti. Due volte alla settimana si riunisce un Comitato Fidi, per valutare il merito delle singole operazioni ed anche per una visione complessiva dell'attività creditizia della Banca in tutti i suoi comparti: in passato accadeva purtroppo che, ad esempio, un fido rifiutato da un settore della BNL venisse invece concesso da un altro settore. L'Ispettorato è stato fortemente potenziato, sotto la direzione dei dottori Patalano e Formosa, provenienti dalla Banca d'Italia. Proprio in questi giorni è stato dato al dottor Formosa lo specifico incarico di seguire in ogni suo aspetto la vicenda di Atlanta, sia per quanto riguarda il proseguimento delle indagini sia per la gestione operativa. Un anno or sono è stato assunto il dottor Barossino, ex Vice Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, con il compito di avviare un nuovo servizio di pianificazione e controllo gestione, con l'aiuto di una importante società di consulenza. Si sta cercando insomma di introdurre nuovi moduli organizzativi, che tengano anche conto di quanto è stato fatto nel settore industriale.

Nel settembre 1989 il dottor CROFF ebbe un incontro con la Moody's, che doveva deliberare il nuovo *rating* della BNL. Si riuscì ad ottenere un abbassamento del *rating* minore di quanto si era temuto. Attualmente vi sono circa due incontri all'anno con la Moody's, la quale ha seguito ed apprezzato lo sforzo della BNL di darsi una nuova

organizzazione. La Moody's ovviamente tiene conto del fatto che la BNL è costretta ad accantonamenti di rilievo e che ha una struttura di capitale non particolarmente robusta, ma vi è un buon dialogo e un reciproco rispetto.

I procedimenti disciplinari interni della BNL sono ancora in corso, così come sta procedendo l'ispezione disposta a carico della Direzione centrale.

La BNL - dichiara il dottor CROFF - è fermamente decisa a fare luce sulla vicenda di Atlanta, anche per evitare che avvenimenti del genere possano ripetersi. Non si può sostenere che la struttura dell'Area e della filiale di New York sia ancora sostanzialmente la stessa dell'epoca dello scandalo. Vi è stata invece una drastica riorganizzazione: è stata fortemente ridotta l'autonomia delle filiali periferiche, che oggi vengono ispezionate almeno una volta all'anno; sono stati rivisti i sistemi contabili e di controllo. Comunque va anche rimarcato che la dimensione e la sofisticatezza della frode di Atlanta erano tali che forse neanche controlli interni più rigorosi avrebbero potuto evitare le operazioni di Drogoul, che neanche le ispezioni esterne hanno colto. Dopo lo scandalo si è cercato di ricostruire all'interno della BNL un settore che offrisse un riferimento unitario alle filiali estere, evitando però la formazione di un organismo separato all'interno della Banca.

In quanto all'accordo di Ginevra, il dottor CROFF ritiene che esso abbia risposto esclusivamente ad esigenze aziendali ed anche oggi, nelle stesse condizioni di allora, sarebbe pronto a sostenerne nuovamente la validità.

Il teste viene quindi congedato.

**INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO E APPROVAZIONE DI ROGATORIA
VERSO GLI USA**

Il Presidente CARTA, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento interno, propone che venga inserita all'ordine del giorno la seguente rogatoria verso gli USA:

**«Rogatoria ai sensi del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America,
firmato a Roma il 9 novembre 1982 (ratifica con legge 26 maggio 1984,
n. 224)**

Questa Commissione ha avuto dal Senato della Repubblica, in data 22 febbraio 1991, l'incarico di procedere ad una inchiesta sul caso della Filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni.

Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, la Commissione dispone degli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria.

Al fine dell'adempimento del mandato affidato alla Commissione, appare necessario che siano ascoltati in qualità di testimoni i vari

soggetti che siano in grado di fornire notizie utili al proposito ed in particolare i signori:

Christopher Drogoul	Brenda Forrest
Therese Marcelle Barden	Jean Jvey
Amedeo De Carolis	Mela Maggi
Yavuz Tezeller	Leigh Ann New
Thomas Fiebelkorn	Pamela Prosser
Julie Daniels	Paul Von Wedel

La Commissione chiede di essere presente al compimento dell'attività, anche al fine di formulare direttamente le ulteriori domande che risultassero necessarie nel corso degli interrogatori.

La Commissione chiede altresì che vengano portati a sua conoscenza i verbali degli interrogatori già effettuati dei soggetti sopraindicati».

La Commissione, all'unanimità, approva l'inserimento all'ordine del giorno ed approva quindi la proposta di rogatoria.

La seduta termina alle ore 13,10.

26ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CARTA

indi del Vice Presidente

RIVA

La seduta inizia alle ore 17,30.

TESTIMONIANZA DEL DOTTOR UMBERTO D'ADDOSIO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA BNL

Il Presidente CARTA ricorda al dottor D'Addosio che egli è ancora sotto il vincolo del giuramento prestato nella seduta del 1° agosto 1991.

Il dottor D'ADDOSIO, in risposta a domande del Presidente Carta, ricorda di avere recentemente trasmesso alla Commissione una memoria, della quale egli ha l'esclusiva responsabilità, volta a chiarire e integrare la relazione presentata in data 5.6.1990. Dichiara poi che la Banca d'Italia, dopo l'ispezione del 1986, avanzò alla BNL delle osservazioni. In questi casi non si rende noto alla Banca ispezionata il rapporto ispettivo completo, ma, nel corso di un procedimento chiamato *ostentazione*, vengono mossi rilievi specifici. La BNL a suo

tempo rispose alle osservazioni della Banca d'Italia, che riguardavano la rilevazione presso la Direzione centrale dei dati concernenti le singole filiali, e si è impegnata nell'allestimento del nuovo sistema di rilevazione PUMA 2, che ha richiesto un periodo di tempo abbastanza lungo.

Il dott. D'ADDOSIO ribadisce che, in sede di Ragioneria centrale, non potevano essere scoperte le operazioni di Drogoul, grazie alla raffinatezza delle tecniche di occultamento e soprattutto alla connivenza degli impiegati della filiale, i quali temevano di essere licenziati, si comportavano come se dipendessero personalmente da Drogoul e sentivano ben poco i legami con la più vasta realtà organizzativa della Banca nel suo complesso. Dalla Direzione centrale non vi era la possibilità di controllare i movimenti sul conto di tesoreria tenuto presso la Morgan, poichè le voci di questo conto si perdevano in un insieme più ampio, del quale a Roma venivano solo mandate saltuariamente le sintesi finali. All'epoca in cui venne compiuta l'ispezione Messere non era ancora obbligatorio per gli ispettori condurre la circolarizzazione dei soldi, che successivamente è stata prescritta per tutte le ispezioni. Nel settembre 1988 Messere inoltrò solo tre domande di riscontro a corrispondenti di BNL - Atlanta. Solo nel giugno 1989, durante il *follow-up*, Messere ha avanzato una più ampia richiesta di circolarizzazione, ma le risposte sono arrivate quando lo scandalo era già scoppiato e ad Atlanta erano già all'opera gli ispettori della Direzione centrale.

Attualmente la BNL ha in corso negli Stati Uniti le procedure necessarie per introdurre un'azione di risarcimento danni contro la società di revisione Peat Marwick.

Nell'agosto del 1989, il dott. D'Addosio ha avuto ad Atlanta numerosi incontri con Drogoul, che sono stati verbalizzati anche se i verbali non sono stati firmati. Drogoul voleva dare l'impressione di essere pronto a collaborare, ma il dott. D'Addosio si convinse che in effetti tale collaborazione non c'era. Dai documenti esaminati dopo il 5 giugno 1990 è risultato che anche i primi contratti di Drogoul con la CCC erano irregolari e che il conto di tesoreria con la Morgan venne aperto nel 1984 in violazione della normativa interna allora vigente, senza che tale anomalia venisse rilevata da parte della Direzione di Area. Presenta caratteristiche di irregolarità anche il conto Newman, sul quale si è indagato solo a seguito di una richiesta proveniente da Atlanta, poichè inizialmente è stato seguito il criterio di compiere accertamenti solo sui conti che risultavano ancora aperti e sulle operazioni che comportavano una perdurante esposizione della BNL.

In risposta a domande del senatore Gerosa, il dott. D'ADDOSIO ricorda che BNL - Atlanta si è approvvigionata di fondi presso la BCCI con 56 operazioni, saltuarie nel tempo, nessuna delle quali è stata rinnovata. Solo una di queste operazioni prevedeva la restituzione dopo 7 giorni, mentre in tutti gli altri casi la restituzione è avvenuta dopo un lasso di tempo nettamente inferiore. La somma totale di queste operazioni arriva ad oltre 2 miliardi di dollari, ma in realtà si tratta di un dato ben poco significativo. Se si cerca di stabilire quale fosse, per BNL - Atlanta, il peso del *funding* BCCI sul *funding* totale, si riscontra che,

per le giornate in cui sono avvenute le 56 operazioni predette, nel 1986 il *funding* BCCI ha avuto una incidenza sul totale variante tra il 3 e il 10 per cento; successivamente si hanno valori simili o addirittura inferiori. Insomma, da questi dati non si evince un legame particolarmente forte tra BNL-Atlanta e BCCI. Inoltre risulterebbe che la BCCI venisse scelta dal broker e non direttamente da BNL-Atlanta.

Il dott. D'ADDOSIO ricorda poi che, nell'agosto 1989, egli non ha potuto disporre di un preciso elenco dei documenti che erano stati sequestrati. Peraltro gli agenti del FBI hanno poi consegnato documenti che non avevano sequestrato nei locali della filiale, ma che avevano rinvenuto nei domicili degli impiegati. Il testo di un contratto con la CCC del 1986 è stato consegnato da Von Wedel solo pochi giorni prima del suo licenziamento.

In risposta a domande del Presidente, il dott. D'ADDOSIO rileva che gran parte delle operazioni di Drogoul sono avvenute con la cosiddetta *option B*, cioè con la fornitura da parte di Atlanta di fondi che la CBI adoperava poi come garanzia per lettere di credito accese su altre banche, senza che a posteriori sia stato possibile per gli ispettori ricostruire con certezza il tipo di operazione commerciale sottostante. Questa incertezza di fondo su quanto era avvenuto ed anche la necessità di non compromettere ulteriormente la possibilità di recupero dei fondi già versati hanno costretto la BNL, dopo il 4 agosto 1989, a trattare con la CBI, arrivando poi all'accordo di Ginevra. Peraltro tutti gli avvocati consultati dalla BNL avevano espresso il parere che gli *agreements* stipulati da Drogoul erano vincolanti per la BNL.

A domande del senatore Riva, il dott. D'ADDOSIO risponde di non essere in grado di indicare esattamente a cosa si riferisse il ministro Carli, quando ha parlato di «tracce» che le operazioni di Drogoul lasciavano nella contabilità ufficiale. In teoria, vi erano o avrebbero dovuto esservi tre livelli di controllo: nell'ambito della filiale, nella filiale capo-zona e presso l'Ispettorato. Il dott. D'ADDOSIO non conosce esattamente il contenuto del manuale delle istruzioni per gli ispettori. In quanto alle dichiarazioni attribuite al signor Quirino Di Manno, esse sono desunte dalla relazione Petti. La BNL è assicurata con i *Lloyds* contro le infedeltà dei suoi dipendenti ed è attualmente in corso un tentativo di transazione con questa società per determinare l'entità dell'indennizzo.

Al dott. D'ADDOSIO non risulta che la BNL abbia preso contatti con autorità governative USA in merito alle vicende di Atlanta. Ritene che l'ispettore Petti, prima del rapporto finale, abbia informato periodicamente il Capo dell'Ispettorato, ma non ne ha diretta nozione. L'Ispettorato ha trasmesso comunque al vertice BNL le informazioni che si rivelavano via via opportune, in particolare durante la trattativa con gli iracheni.

Il senatore MANTICA, pur dichiarando di non voler muovere critiche personali al dottor D'Addosio, si duole della mancata capacità o

volontà della BNL di fornire una attendibile ricostruzione globale della vicenda di Atlanta.

Il senatore MARGHERI si domanda come venga attuato nella BNL il controllo di gestione e chi, ad esempio, abbia confrontato il testo degli accordi di BNL - Atlanta con CCC ed il conseguente flusso di finanziamenti.

Il dott. D'ADDOSIO rileva che il controllo di gestione è stato introdotto solo di recente in BNL e non è ancora a pieno regime. I contratti cui ha fatto riferimento il senatore Margheri non erano stati resi noti alla Direzione centrale. Anche il Servizio Affari Internazionali non ha controllato, come risulta dalla relazione Petti, i moduli statistici trasmessi dalla filiale di Atlanta.

Il senatore COVI si meraviglia che la decisione di disporre accertamenti sulla direzione centrale sia stata presa solo nel luglio di quest'anno, dopo la relazione Petti.

Il dott. D'ADDOSIO osserva che, immediatamente dopo lo scoppio dello scandalo, indagini sono state già svolte dal dott. Gallo. Si è comunque ora in attesa di un secondo rapporto Petti.

Il dott. D'ADDOSIO infine concorda con il Presidente Carta nel rilevare che la crisi della BNL si era aperta già all'inizio degli anni '80, in concomitanza con la vicenda P 2

Il teste viene quindi congedato.

TESTIMONIANZA DEL DOTTOR PIERDOMENICO GALLO, GIÀ AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA BNL

Il Presidente CARTA ricorda al dott. Gallo che egli è ancora sotto il vincolo del giuramento prestato nella seduta del 31 agosto.

Il dott. GALLO, in risposta a domande del Presidente, dichiara di aver lasciato recentemente la BNL per motivi di salute ed anche per poter iniziare una nuova attività professionale autonoma. Egli conosceva bene il dott. Nesi, ma fu soprattutto il dott. Bignardi - che aveva conosciuto al Nuovo Banco Ambrosiano - ad insistere per il suo ingresso in BNL. Come dirigente della BNL non si è mai recato negli USA. La grossa espansione della BNL sui mercati esteri era già compiuta, quando è entrato il dott. Gallo: in seguito, vi è stata solo una grossa operazione in Argentina, nell'autunno del 1989, che si è conclusa positivamente. Ormai in Argentina la BNL è la prima banca straniera ed interviene anche nel mercato al dettaglio, mentre tutte le altre filiali estere della BNL si occupano solo della fascia alta della clientela.

Il dott. GALLO ribadisce che la frode di Atlanta è stata resa possibile dalle carenze della struttura generale della Banca: al centro arrivavano pochi dati, gli ispettori esteri erano qualitativamente e quantitativamen-

te insufficienti e mancava in generale una cultura bancaria adeguata per le operazioni con l'estero.

In risposta a domanda del senatore Margheri, il dott. Gallo ricorda che, durante la sua permanenza in BNL, vi sono state due missioni dell'Alta Dirigenza a New York. Era preoccupante soprattutto che le filiali estere non generassero reddito: erano mancati un preciso programma iniziale e una chiara individuazione dei fini. Il dott. Gallo dichiara di aver avuto rapporti con il dott. Tezzeri della Morgan, ma si trattava di visite di cortesia, in cui non si trattavano specificamente i problemi delle singole filiali e da esse non è mai scaturita alcuna indicazione su comportamenti anomali della filiale di Atlanta. Dopo il 4 agosto 1989, ad Atlanta si è operato in un clima di febbrile attività, peraltro anche con la collaborazione di molti ex dipendenti di Drogoul, che la stessa signora McKenzie aveva invitato a mantenere in servizio, perchè fossero d'aiuto nella ricostruzione della vicenda. Certo, in condizioni di maggiore tranquillità, si sarebbe potuto distinguere più nettamente tra attività di gestione ed attività ispettiva o anche attingere immediatamente a risorse esterne. In conclusione, l'attività gestionale è stata portata avanti come meglio non si poteva, mentre forse alcune carenze sono oggi riscontrabili per quanto riguarda l'attività ispettiva.

Il Vice Presidente Riva assume la Presidenza alle ore 19,10.

Il dott. GALLO, in risposta a domande del senatore Mantica, ricorda che l'Ispettorato dipendeva direttamente, come in tutte le altre banche, dal Direttore Generale. Non gli risulta che gli ispettori esteri avessero un vero e proprio manuale operativo, ma certo gli *auditors* locali dovevano seguire delle istruzioni scritte. È molto difficile svolgere una funzione ispettiva all'estero, spaziando tra ordinamenti civilistici e contabili molto differenti l'uno dall'altro, e certo la BNL non era preparata a svolgere adeguatamente tale funzione. L'espansione all'estero non era stata adeguatamente programmata nè può molto consolare la constatazione che anche molte altre banche hanno avuto problemi dello stesso tipo. Certo, lo scioglimento del SAI avrebbe dovuto quanto meno essere accompagnato da un potenziamento dell'Ispettorato, che invece non è avvenuto; anzi il desiderio di ridurre i costi ha portato ad una diminuzione dei controlli.

In risposta ad una osservazione del senatore Margheri, il dott. GALLO rimarca che certamente un adeguato controllo di gestione avrebbe permesso di prevenire la frode, ma anche ricorrendo a strumenti meno sofisticati si sarebbe dovuto bloccare le operazioni di Drogoul.

In risposta a domande del senatore Mantica, il dott. GALLO ricorda, rammaricandosene, che è stata proprio la Direzione centrale ad indirizzare la società Danieli alla BNL di Atlanta. Il dott. Monaco ha rilasciato dichiarazioni, che in verità suonano plausibili, secondo cui egli ha indirizzato la Danieli ad Atlanta perchè Drogoul lo aveva informato di aver ottenuto dalla Banca Centrale dell'Iraq depositi

collaterali in denaro su aperture di credito. In questa vicenda si è andati molto vicini a scoprire la truffa di Drogoul. Purtroppo ciò non è avvenuto ed anzi la BNL è stata raggirata nel più volgare dei modi dagli iracheni, i quali sono persino riusciti a pagare il premio della SACE sulla seconda operazione Danieli con i fondi di Atlanta.

In risposta ad osservazioni del Presidente Riva, il dott. GALLO precisa che il rapporto Messere conteneva alcune limitate osservazioni sulle relazioni di BNL - Atlanta con l'Iraq e deplora anch'egli che dalla Direzione centrale nessuno abbia mai pensato di appurare in quale modo Drogoul riuscisse a raggiungere i suoi brillanti risultati: evidentemente si riteneva che l'anomalia fosse costituita dalle filiali di New York e Chicago, che perdevano milioni di dollari, non da quella di Atlanta, che sembrava guadagnarne. Ancora oggi il dott. GALLO non ha elementi per ritenere che Drogoul avesse dei complici alla Direzione centrale.

Il dott. GALLO dichiara poi che il trattamento di fine rapporto erogatogli dalla BNL corrisponde esattamente a quanto da lui maturato, di pieno diritto.

È a conoscenza del fatto che la BNL è assicurata contro le infedeltà dei suoi dipendenti; fin quando è rimasto in Banca, l'indennizzo non era stato ancora versato.

Il dott. GALLO apprezza la relazione Petti per la ricostruzione puntuale di quanto è accaduto ad Atlanta, ma avrebbe preferito che essa fosse più completa per quanto riguarda la Direzione centrale. L'Ispettorato ha sostenuto che il mandato, affidato a Petti dal prof. Savona con lettera del 30.10.1989, fosse geograficamente delimitato ad Atlanta, ma il dott. Gallo ha dei dubbi su questa interpretazione. Certo, l'ispezione Petti è durata molto a lungo, ma il rag. Petti si è giustificato, sostenendo che la collaborazione con le autorità americane impegnava molto del suo tempo. Il dott. Gallo non ritiene che il desiderio di aspettare l'emanazione dell'*indictment* da parte del giudice McKenzie abbia giocato un ruolo rilevante nel ritardo della presentazione del rapporto Petti.

Il dott. Pedde, nell'incaricare il dott. Gallo delle indagini sulla vicenda di Atlanta, non gli dette alcuna indicazione sui risultati.

Il dott. GALLO infine dichiara di ignorare che BNL - Atlanta abbia partecipato ad un prestito alla Continental Grain, per il quale pervenne poi un omaggio alla Direzione centrale.

Il teste viene quindi congedato.

La seduta termina alle ore 20,40.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

64ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 10,20.

MATERIE DI COMPETENZA
(R 050 0 01, 23ª)

Andamento della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica
(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del *Doc. XVI*, n. 16)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE relatore dà conto di uno schema di relazione all'Assemblea nella quale vengono ripercorse le tappe che, attraverso i Consigli europei di Dublino, nell'aprile 1990, e di Roma nell'ottobre e dicembre dello stesso anno, hanno portato alla convocazione della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica, dandole, altresì, i necessari impulsi programmatici. Nello schema proposto dal Presidente relatore vengono illustrati gli aspetti connessi al ruolo svolto dai Parlamenti rispetto allo svolgersi della Conferenza, tanto per quanto attiene alle risoluzioni adottate al riguardo dal Parlamento europeo, quanto ai contenuti della dichiarazione finale scaturita dalla Conferenza dei Parlamenti della Comunità europea tenutasi a Roma nel novembre 1990. L'oratore dà, altresì, conto di proposte in materia di politica estera e di sicurezza comune, le quali richiamano agli orientamenti assunti dalla Giunta nella seduta del 23 aprile scorso, nell'imminenza della quarta Conferenza degli organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari, anche tenendo conto dei recenti documenti italo-britannico sulla sicurezza e la difesa europea e franco-tedesco sulla politica estera e di sicurezza comune, complessivamente considerati nella prospettiva dei progetti di Trattato sull'Unione elaborati prima dalla Presidenza lussemburghese e successivamente dalla Presidenza di turno olandese. Egli prosegue il proprio intervento illustrando approfonditamente gli aspetti salienti che connotano le i due progetti di Trattato in questione, principalmente per quanto attiene i profili di conformità con la Dichiarazione finale della Conferenza dei Parlamenti

di Roma. Al riguardo, il Presidente relatore propone che la Giunta inviti l'Assemblea del Senato ad impegnare il Governo a sostenere nella sede della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica ed in occasione del prossimo Consiglio europeo che si terrà a Maastricht il 9 e 10 dicembre prossimi, per varare i nuovi Trattati alcuni punti cardine. Questi dovranno attenere innanzitutto all'esigenza di assicurare un quadro giuridico istituzionale unico all'Unione. Per quanto riguarda, poi, i poteri del Parlamento europeo l'oratore osserva che occorre salvaguardare il principio della codecisione in materia legislativa, della partecipazione all'investitura della Commissione ed alla ratifica delle modifiche dei Trattati nonché di espressione del parere conforme anche nei casi attualmente non previsti. In materia di politica estera e di sicurezza e di difesa comune, il documento proposto dal Presidente relatore richiama anche l'esigenza di una stretta associazione del Parlamento europeo all'elaborazione ed all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.

Nel documento proposto si richiama, infine, l'esigenza a che venga rispettato l'impegno assunto dal Governo innanzi al Parlamento nazionale e, nel corso del semestre di Presidenza italiana, di fronte a quello europeo, a non sottoscrivere intese non conformi alla Dichiarazione della Conferenza dei Parlamenti della Comunità europea e senza il previo consenso del Parlamento europeo.

Si apre il dibattito.

Il senatore STRIK LIEVERS dà conto di alcune proposte che intendono meglio precisare alcuni passaggi delle considerazioni introduttive dello schema di relazione proposto dal Presidente, nonché della parte più propriamente dispositiva.

In particolare, l'oratore osserva come occorra sottolineare che per quanto attiene alle prospettive future dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) nella fase successiva al 1998, non si possa non guardare ad un assorbimento della medesima e delle sue competenze nella Comunità. Inoltre - prosegue il senatore Strik Lievers, bisognerà sottolineare con forza l'esigenza di superare l'accentuata distinzione che sembra emergere nei progetti di Trattato fra i tre pilastri dell'Unione, quali le Comunità europee, inclusive degli aspetti concernenti l'Unione economica e monetaria, la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione negli affari interni e giudiziari, in favore di una struttura unitaria.

Altra questione fondamentale gli sembra, altresì, quella attinente ai poteri del Parlamento europeo il quale deve essere associato non solo all'elaborazione ed all'attuazione, ma anche al controllo della politica estera e di sicurezza comune.

Il senatore VECCHI esprime la convinzione che nello schema di documento proposto occorrerebbe definire con maggiore precisione i poteri di nomina della Commissione da parte del Parlamento europeo.

Dopo ripetuti interventi in argomento del PRESIDENTE relatore, del senatore AGNELLI, del senatore STRIK LIEVERS, del senatore ROSATI e nuovamente del senatore VECCHI, si conviene di adottare una formulazione che ricalchi quella in argomento varata dalla Conferenza dei Parlamenti della Comunità europea.

Su proposta del senatore ROSATI si conviene, altresì, di prevedere l'attribuzione al Parlamento europeo di più penetranti poteri di controllo.

Il senatore STRIK LIEVERS sottolinea, quindi, l'esigenza che in occasione del Consiglio europeo di Maastricht si cominci ad affrontare le tematiche connesse ai problemi posti dalla nuova realtà dell'Europa centrale ed orientale. Occorrerà definire - precisa l'oratore - nuove forme di accordo con i Paesi della democrazia che lo desiderino per consentire il loro rapido coinvolgimento nel processo di Unione politica.

Seguono, in argomento, interventi dei senatori VECCHI e ROSATI.

Il PRESIDENTE relatore sottolinea l'importanza, in tale prospettiva, dell'accordo recentemente concluso fra Comunità europea ed i Paesi membri dell'EFTA per la creazione di uno Spazio economico europeo. Gli sembrerebbe, anzi, che l'importanza dell'accordo non abbia trovato il necessario risalto nel dibattito politico. Non solo, ma la mancanza di una maturazione parlamentare di tale problema non consente - allo stato - di prendere posizioni in questa sede. In ogni caso la questione sollevata dal senatore Strik Lievers può essere agevolmente riportata alle fattispecie previste dall'articolo 238 del Trattato CEE, il quale rappresenta ancora una produttiva base giuridica per gli accordi di associazione con tali Paesi.

Prendendo atto dell'andamento del dibattito il senatore STRIK LIEVERS provvede a riformulare la propria proposta, proponendone la collocazione nella parte espositiva della proposta di relazione.

Interviene il senatore SPETIČ, il quale, nel condividere lo spirito delle problematiche testè suscitate nell'intervento del senatore Strik Lievers dichiara di ritenere necessario l'inserimento nello schema di documento, di un'espresso richiamo all'esigenza che la Comunità assuma fra i propri obiettivi primari la tutela dei diritti fondamentali della persona e quindi di tutte le minoranze. Inoltre, il senatore SPETIČ, in tema di difesa comune, propone una riformulazione delle proposte del Presidente relatore affinché sia precisato che il ruolo della UEO dovrà essere quello di assumere funzioni operative nell'immediato e che, a partire dal 1998, le sue competenze dovranno essere assorbite tra le competenze dell'Unione.

Il presidente ZECCHINO dà atto al senatore Spetič dell'esigenza di dare adeguato risalto al tema della tutela dei diritti fondamentali della

persona e quindi di tutte le minoranze, anche avuto riguardo a quanto in materia indicato dalla Dichiarazione finale di Roma.

La Giunta conviene, quindi, unanimemente, di conferire mandato al presidente relatore di predisporre una relazione all'Assemblea nei termini emersi dal dibattito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Conclusione dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alle fasi formativa ed applicativa del diritto comunitario: esame del documento conclusivo, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento (R 048, 3^a) (Esame e rinvio)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta pomeridiana del 24 luglio scorso.

Il Presidente ZECCHINO informa la Giunta che, sulla base delle intese precedentemente intercorse, la presentazione pubblica del documento conclusivo che sarà varato dalla Giunta avverrà il prossimo 26 novembre.

Passando, quindi, ad illustrare uno schema di documento conclusivo, il Presidente ZECCHINO ricorda che l'indagine prese il via dall'esame della settima relazione della Commissione al Parlamento europeo sull'applicazione del diritto comunitario - da cui si rileva che l'Italia ha conseguito in tale campo ogni possibile primato negativo - e sottolinea come nel nostro Paese, nonostante la viva attenzione manifestata per i temi connessi all'Unione politica, si verifichi una certa disaffezione nei confronti della partecipazione quotidiana agli impegni comunitari.

Soffermandosi sull'esigenza di individuare proposte specifiche e realistiche, in attesa che il dibattito sulle riforme istituzionali possa consentire di risolvere il ben più complesso problema di assegnare maggiore efficacia all'azione del Governo e del legislatore, il relatore illustra quelli che ritiene siano i tre principali ordini di problemi in merito alla partecipazione italiana al procedimento normativo comunitario: insufficiente coordinamento tra le varie Amministrazioni coinvolte nella negoziazione degli atti comunitari e mancanza di coordinamento tra le Amministrazioni che partecipano alla formazione del diritto comunitario e strutture preposte all'applicazione dello stesso; mancanza di certezze nelle procedure che implica incertezza nell'individuazione delle competenze e delle responsabilità ed, infine, inadeguata apertura della nostra Pubblica Amministrazione alla dimensione europea e insufficiente presenza italiana nella burocrazia comunitaria.

Considerando il dualismo che la Giunta ha rilevato in tutti gli Stati membri tra Ministero degli esteri e Amministrazioni preposte al coordinamento delle politiche comunitarie, il Presidente menziona tra le proposte più significative presentate nel documento in esame quelle inerenti la chiarificazione dei rispettivi ruoli del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per il coordinamento degli affari comunitari in merito alla trattazione degli affari comunitari. In particolare - prosegue

il relatore - non si tratta di individuare delle formule originali, in quanto le disposizioni vigenti già assegnerebbero al Dipartimento una funzione di coordinamento sia nella fase formativa sia nella fase applicativa del diritto comunitario. Si tratta, invece, di dare un assetto coerente, eventualmente mediante un provvedimento normativo, alle varie disposizioni di grado diverso che, sovrapponendosi, non hanno consentito al Dipartimento di svolgere pienamente le sue funzioni di coordinamento ed hanno praticamente attribuito al Ministero degli affari esteri, oltre alle funzioni che propriamente gli spettano nel campo dell'indirizzo politico-istituzionale e della politica estera della Comunità, un improprio ruolo di coordinamento della fase formativa del procedimento normativo comunitario.

Dopo aver esposto alcune altre proposte di carattere organizzativo - che si riferiscono al flusso di informazioni sugli atti comunitari, all'introduzione nei disegni di legge d'iniziativa governativa di una scheda sulla compatibilità comunitaria ed all'esigenza che ogni Dicastero si doti di strutture specifiche per la trattazione degli affari comunitari - il relatore si sofferma sul ruolo del Parlamento e della Giunta, in particolare, nella trasposizione del diritto comunitario. Al riguardo, il Presidente sottolinea l'opportunità che la Giunta, che è stato fin dal 1968 il primo organismo specializzato nei Parlamenti degli Stati membri della Comunità, adegui le proprie competenze alle mutate esigenze della partecipazione italiana alla vita comunitaria. Tali competenze - conclude il Presidente relatore - devono essere rafforzate in settori quali l'esame della legge comunitaria, le modifiche ai Trattati ed i progetti di atti comunitari, prevedendo altresì, analogamente alla procedura in materia di bilancio, l'espressione di pareri obbligatori e vincolanti sulla compatibilità comunitaria dei disegni di legge esaminati in sede redigente e deliberante.

Il senatore GIANOTTI dà, quindi, conto di un'ulteriore proposta di documento propositivo, la quale intende costituire un apporto positivo a quelle che saranno le conclusioni finali cui la Giunta si avvia a pervenire. Con la bozza di documento - del quale l'oratore dà approfonditamente conto - i senatori del Gruppo comunista-PDS intendono rimarcare taluni aspetti particolari che sono loro sembrati nel corso dello svolgimento dell'indagine, quelli suscettibili di maggior approfondimento, se non, addirittura, da maggiormente stigmatizzare. Sottolineando come la propria parte politica non intenda, con la propria iniziativa, adombrare l'esistenza di contrasti o contrapposizioni che non sono mai esistiti nè nella decisione di procedere all'indagine, nè nel corso del suo svolgimento nè, tantomeno, nella natura del mandato conferito al Presidente relatore, il senatore GIANOTTI puntualizza come la posizione della propria parte politica intenda consegnare agli atti dell'indagine conoscitiva una propria posizione che focalizza in modo particolare alcuni aspetti. Fra questi, la totale assenza di partecipazione dell'Italia alla fase ascendente del diritto comunitario; l'inesistenza di un centro di coordinamento delle relazioni con la Comunità ed, infine, le troppo frequenti incomprensioni burocratiche sull'*iter* di formazione del diritto comunitario e sul loro impatto nell'attività legislativa nazionale. Senza contare, poi, prosegue il

senatore GIANOTTI, la totale inadeguatezza nella presenza numerica di funzionari nazionali nelle strutture burocratiche comunitarie.

Alla luce di tali considerazioni, il documento, aggiunge il senatore Gianotti intende enunciare una serie di proposte, considerate essenziali per superare la totale inadeguatezza della presenza italiana in ambito comunitario.

In primo luogo - prosegue il senatore Gianotti - occorre definire ed organizzare un centro coordinatore unico dei rapporti fra lo Stato italiano e la Comunità, prendendo atto che il livello di perfusione del diritto comunitario nel diritto nazionale è tale da non poter più essere trattato con gli strumenti della diplomazia tradizionale ma bensì affrontato con una strumentazione burocratica di livello adeguato. Inoltre, aggiunge l'oratore, l'attività di coordinamento non può continuare ad essere effettuata mediante il conferimento di una delega *ad hoc*, laddove occorre invece che essa sia la risultante di una autorità espressa dalla Presidenza del Consiglio come tale che, in questa direzione, sviluppi un impegno costante e a tutto tondo.

Altra questione - prosegue l'oratore - è quella dell'esigenza di definire procedure codificate nelle relazioni con gli organi comunitari: esse non possono infatti - chiarisce il senatore Gianotti - essere lasciata alla discrezionalità o alla buona volontà delle singole amministrazioni. Il tema della formazione e della specializzazione nel diritto comunitario è un altro aspetto che l'oratore sottolinea con forza, rilevando che occorre accrescere la conoscenza del diritto comunitario sia sul lato dell'insegnamento che nella formazione di specialisti. Tale condizione - egli osserva - è necessaria per colmare i vuoti italiani tra i quadri della eurocrazia e nella amministrazione nazionale.

Da ultimo il senatore Gianotti si sofferma sul problema della scarsa partecipazione del parlamento italiano al processo di formazione del diritto comunitario: su tale questione occorre - purtroppo - prendere atto del fatto che la ricca strumentazione fornita dal nuovo regolamento del Senato non è purtroppo utilizzata dalle Commissioni permanenti, che dimostrano disinteresse nei confronti della rispettiva possibilità di incidere con efficacia sul processo di formazione degli atti normativi comunitari.

Seguono interventi sull'ordine dei lavori cui partecipano i senatori VECCHI, TAGLIAMONTE, STRIK LIEVERS, ROSATI ed il presidente ZECCHINO. (A 1, 23^a).

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

65ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il Ministro del tesoro Carli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Conclusione dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alle fasi formative ed applicative del diritto comunitario: esame del documento conclusivo, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta antimeridiana.

Il senatore VECCHI, precisando che il documento presentato da parte del proprio Gruppo è volto ad offrire un contributo alla definizione delle indicazioni da formulare al Governo, dichiara la disponibilità a pervenire alla redazione di un documento unitario. Rilevando come lo schema di documento proposto dal Presidente costituisca un'importante base di discussione, l'oratore sottolinea l'esigenza di focalizzare il dato politico che emerge dall'indagine svolta dalla Giunta: esso non è costituito dalla mancanza di coordinamento, che è una mera conseguenza, ma dalla complessiva inadeguatezza della partecipazione italiana alla politica europea e da una sottovalutazione dell'importanza di concorrere efficacemente all'elaborazione della normativa comunitaria.

La Giunta ha avuto modo di verificare - prosegue il senatore Vecchi - la mancanza di preparazione e di strumenti di taluni dicasteri in ordine alla trattazione degli affari comunitari; per quanto concerne il più volte citato problema del dualismo tra Ministero degli affari esteri e Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, tuttavia, la soluzione del problema non può essere individuata nel semplice rafforzamento del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ma va imputata, piuttosto, all'atteggiamento della Presidenza del Consiglio e del Governo nella sua collegialità nei confronti della politica europea.

Soffermandosi sulla questione della partecipazione del Parlamento al procedimento normativo comunitario, l'oratore sottolinea l'inadeguatezza della struttura della Giunta e l'esigenza di prefigurare le modifiche necessarie - ivi compresa la trasformazione della Giunta in Commissione permanente - per conseguire una presenza più incisiva della Giunta nel Senato ed una maggiore attenzione da parte dell'Assemblea nei confronti delle tematiche comunitarie. Al fine di rendere più efficace il concorso del Parlamento all'adozione delle

decisioni in sede europea, il senatore Vecchi sottolinea infine la necessità di istituire forme di raccordo più efficaci con i rappresentanti italiani e con le forze politiche del Parlamento europeo.

Il senatore ROSATI, rilevando l'attinenza dei temi trattati in questa sede con il dibattito sulle riforme istituzionali, esprime apprezzamento per la precisione con la quale il documento proposto dal relatore contribuisce all'identificazione dei problemi ed espone talune perplessità in ordine alla individuazione delle cause ed alla formulazione dei rimedi. In particolare l'oratore sottolinea l'opportunità di compiere un approfondimento dell'analisi onde evitare di esprimere giudizi affrettati sul ruolo delle varie Amministrazioni interessate.

Riferendosi ai dati esposti, il senatore Rosati propone di verificare con attenzione la possibilità di trasporre in Italia procedure analoghe a quelle in vigore in Francia il cui ridotto contenzioso sembrerebbe derivare essenzialmente dal coordinamento tra fase ascendente e fase discendente del diritto comunitario.

Affermando di non ritenere opportuno un eccessivo sviluppo del processo di delegificazione in materia di recepimento delle direttive comunitarie - atteso che dai negoziati sull'Unione politica si desume che perduri il problema del deficit democratico - l'oratore si dichiara favorevole ad esaminare un rafforzamento del ruolo e dei poteri della Giunta.

Il senatore STRIK LIEVERS, esprimendo apprezzamento per la Presidenza e per gli Uffici per la conduzione dell'indagine, ravvisa nel documento proposto dal Presidente uno strumento conoscitivo fondamentale in ordine alla partecipazione dell'Italia alla vita comunitaria. Rilevando l'opportunità di pervenire ad un documento unitario - atteso che, tradizionalmente, la Giunta è la sede in cui si raccolgono un'attenzione ed un consenso particolare, sulle tematiche comunitarie - l'oratore esprime talune osservazioni in merito all'esigenza di rafforzare i connotati politici del documento proposto dal Presidente relatore, con riferimento all'accentuazione del ruolo del Parlamento nella fase ascendente ed all'esigenza di contestare, sul piano della cultura politica, l'idea che le questioni europee rientrino nell'ambito della politica estera. L'oratore sostiene altresì la proposta del relatore concernente la ridefinizione del ruolo delle Amministrazioni competenti per il coordinamento degli affari comunitari, dichiarando al riguardo di non condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Rosati. In particolare il senatore Strik Lievers rileva come il ruolo di coordinamento che dovrebbe essere svolto dalla Presidenza del Consiglio - anche ai sensi della proposta presentata dal senatore Gianotti - venga già definito nel nostro ordinamento e, in particolare, nella legge sulla riforma della Presidenza del Consiglio 23 agosto 1988, n. 400. Il problema, al riguardo, è quello di individuare una autorità che concretamente eserciti una funzione di coordinamento quale si potrebbe avere, ad esempio, con l'istituzione di un Ministero per gli affari europei con adeguate strutture e competenze.

Il senatore ARFÈ interviene per sottolineare l'esigenza di verificare che le proposte della Giunta possano conseguire il massimo di efficacia, coinvolgendo eventualmente l'opinione pubblica.

Il senatore TAGLIAMONTE interviene esprimendo vivo apprezzamento per l'esposizione del Presidente che, fornendo un esauriente panorama di dati, rispecchia pienamente le informazioni raccolte nel corso dell'indagine. In particolare - prosegue l'oratore - ciò che caratterizza la relazione sono gli spunti propositivi che, opportunamente integrati o sviluppati, possono contribuire alla soluzione dei principali problemi focalizzati: l'individuazione di una struttura in grado di coordinare la fase ascendente e la fase discendente del procedimento normativo comunitario; l'affermazione di una cultura europeista che superi la visione della politica comunitaria come componente della politica estera, con le relative implicazioni sulle strutture amministrative; una partecipazione più incisiva del Parlamento al procedimento normativo comunitario mediante un rafforzamento del ruolo nella Giunta.

Il senatore Arduino AGNELLI si associa alle espressioni di apprezzamento e sottolinea, tra i risultati più significativi del lavoro svolto, la puntualizzazione del problema dell'inadeguato coordinamento nella fase ascendente del diritto comunitario. L'oratore dichiara altresì di condividere la denuncia di un modo di intendere la politica comunitaria come componente della politica estera, il quale non consente di comprendere le profonde implicazioni interne del diritto comunitario. Esprimendo apprezzamento per la proposta del senatore Arfè tesa a coinvolgere su tali temi l'opinione pubblica, l'oratore auspica che le conclusioni della Giunta si concentrino sull'esigenza di dare piena efficacia ed applicazione alle disposizioni vigenti, le quali già attribuiscono una funzione di coordinamento alla Presidenza del Consiglio.

Il presidente ZECCHINO, ringraziando gli oratori intervenuti nel dibattito per il contributo recato alla stesura del documento conclusivo, ribadisce il carattere aperto del proprio documento ed esprime soddisfazione per la disponibilità manifestata dal senatore Vecchi in merito alla possibile redazione di un documento unitario.

Annunciando alla Giunta la presentazione, a cura della Segreteria, di una raccolta di documentazione comprensiva della legislazione e della giurisprudenza concernenti le tematiche affrontate, il Presidente propone la costituzione di un Comitato ristretto che presenti alla prossima seduta un progetto di documento definitivo.

Si procede, quindi, alla costituzione di un Comitato ristretto di cui fanno parte il presidente Zecchino ed i senatori Arduino Agnelli, Gianotti, Rosati e Strik Lievers.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R 033 0 04, 23*)

Il PRESIDENTE avverte che - ai sensi dell'articolo 34, comma 4 del Regolamento - è stata avanzata richiesta di diffusione della seduta

attraverso l'impianto audiovisivo interno. In relazione a tale richiesta, il Presidente del Senato ha manifestato il proprio assenso.

Conviene la Giunta e tale forma di pubblicità viene adottata per il seguito dei lavori.

PER LA SCOMPARSA DELL'ONOREVOLE MARIO SCELBA
(A 3, 23^a)

Il Presidente ZECCHINO pronunzia parole di profondo e sentito cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Scelba, già Presidente del Parlamento europeo e della Giunta per gli Affari delle Comunità europee nel corso della settima e dell'ottava legislatura.

Nella sua qualità di Presidente del Parlamento europeo di cui ancora oggi rimane vivissimo ed apprezzato il ricordo, l'onorevole Scelba seppe assicurare all'Assemblea di Strasburgo importanti traguardi, quale quello di un effettivo coinvolgimento nella procedura di esame del bilancio comunitario. Come Presidente della Giunta per gli Affari delle Comunità europee egli si dedicò con rinnovato fervore a realizzare gli ideali dell'Europa. È nel ricordo di una tale figura che a nome suo personale e dei membri della Giunta, si indirizzano ai familiari i sensi della più commossa partecipazione.

MATERIE DI COMPETENZA
(R 050 001, 23^a)

Andamento della Conferenza intergovernativa sull'Unione economica e monetaria
(Esame e rinvio)

Il senatore AGNELLI - relatore designato - dà conto di uno schema di relazione all'Assemblea nel quale - in particolare - si ricordano le linee direttrici per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria (UEM) emerse in occasione dei due Consigli europei tenutisi a Roma nell'ottobre e nel dicembre 1990 e del Consiglio europeo di Lussemburgo del giugno 1991.

L'oratore osserva - fra l'altro - che occorre insistere per la realizzazione dei principali obiettivi della terza fase dell'Unione, vale a dire tassi di cambio irrevocabilmente fissati, creazione di una Banca centrale europea ed una politica economica e di bilancio vincolante che consenta di pervenire, infine, all'adozione di una moneta unica. Relativamente alla data di inizio della terza fase dell'UEM, bisogna evitare che vengano approntati criteri rigidi e meccanici di ammissione, tali da prefigurare un' Europa a due velocità. Occorre, inoltre, fugare le ombre, che sembrano prevalere sulle luci, per quanto concerne i poteri dell'Istituto Monetario Europeo (IME), chiarendo che tale organismo dovrà essere sostituito *in toto*, a partire dall'inizio della terza fase, da una Banca centrale europea autonoma.

Il relatore AGNELLI conclude sottolineando che la realizzazione dell'Unione economica e monetaria dovrà realizzarsi tenendo conto del fondamentale principio di coesione economica, sociale e regionale, in

modo da tendere verso equilibri sociali più equi; la consapevolezza della situazione estremamente grave nella quale versa l'economia italiana dovrà accompagnare il negoziato intergovernativo, consentendo la costruzione dell'Unione senza perdere di vista il principio dell'equità sociale.

Il ministro CARLI chiarisce che per l'inizio della seconda fase dell'UEM, in seno alla Conferenza intergovernativa, è emersa una sola data certa, vale a dire il 1° dicembre 1994, laddove la data del 1° dicembre 1997, come inizio della terza fase, non è menzionata da alcun documento ufficiale. Essa è stata indirettamente dedotta dal testo elaborato dalla Presidenza olandese, il quale afferma che, entro il 31 dicembre 1996, dovrà essere redatto il rapporto sul grado di convergenza economica al fine di decidere il passaggio alla terza fase.

Il Ministro ricorda che nel corso della Presidenza italiana, egli aveva presentato un documento al Consiglio europeo nel quale si definiva l'Unione Economica e Monetaria una area economica nella quale le politiche monetarie nazionali vengono uniformate e dirette da un'unica unità monetaria: la Banca Centrale Europea. Le banche centrali nazionali sono incardinate nel Sistema europeo di banche centrali (SEBC), il quale deve poter creare moneta come un qualsiasi organismo monetario nazionale evitando però sia il finanziamento monetario dei *deficits* pubblici, che il sostegno del tasso di cambio di monete estere. Relativamente a quest'ultimo punto, nella proposta in questione si raccomandava l'esclusione del finanziamento dei *deficits* pubblici sia da parte della Banca centrale, che di banche commerciali del proprio Paese, quanto da Banche centrali di altri Paesi.

Passando ad esaminare le questioni di maggior rilievo contenute nel nuovo progetto di Trattato sull'UEM varato dalla Presidenza olandese, documento che, secondo il Ministro, deve essere considerato una eccellente base di discussione per la decisione finale di Maastricht del prossimo dicembre, l'oratore si sofferma sulla complessa procedura finalizzata all'ammissione alla terza fase dell'Unione Economica e Monetaria.

Relativamente alle condizioni che devono essere soddisfatte dagli Stati membri per essere ammessi a questa fase, egli osserva che l'Italia ha sempre sostenuto come che la relativa decisione debba essere adottata all'unanimità, perchè si tratta di scelta che modifica l'assetto sostanziale della Comunità, laddove, mentre per quanto riguarda l'esecuzione di tale opzione, si dovrà procedere secondo il principio maggioritario.

Il Ministro ricorda che, relativamente alla fase di transizione, il Consiglio europeo del dicembre scorso ha deciso la costituzione di un nuovo Organismo monetario. Malgrado la convinzione di molti, e tra questi l'Italia, fosse che tale Organismo andava identificato con la Banca Centrale Europea, nella riunione di Apeldoorn del 23 settembre scorso, la maggioranza delle Delegazioni, opponendosi al disegno originario, si

è espressa per l'identificazione di tale nuovo Organismo con l'Istituto Monetario Europeo (IME), il cui Statuto dovrà essere deciso dal Comitato dei Governatori.

Circa i compiti di tale Istituto, prosegue il rappresentante del Governo, sono andate formandosi due ipotesi: l'una, condivisa da Italia e Francia, vede nell'IME un istituto avente funzioni che anticiperanno quelle della futura Banca Centrale Europea; l'altra, fatta propria da Germania ed Olanda, e che potrebbe rivelarsi maggioritaria, caratterizzata da una impostazione meno stringente. A tale riguardo, sono in corso le discussioni.

Nel nuovo progetto di Trattato predisposto dalla Presidenza di turno olandese sono individuate, altresì, le condizioni e gli indicatori della convergenza economica: sufficiente grado di stabilità dei prezzi, una sostenibile posizione finanziaria dei singoli Paesi, disavanzi contenuti nei limiti compatibili con lo stato della finanza pubblica nazionale, un tasso di cambio sufficientemente stabile, l'adozione del «meccanismo di cambio europeo».

Il Ministro prosegue chiarendo che, sulla base del Rapporto adottato entro il 31 dicembre 1996, il Consiglio dei Ministri finanziari raccomanderà al Consiglio Europeo le possibili soluzioni in ordine al passaggio alla terza fase. Secondo la proposta olandese, il Consiglio Europeo dovrà conseguentemente pronunziarsi circa la partecipazione alla fase finale dell'Unione, quando si verifichino le condizioni di convergenza, le quali, sempre secondo tale documento dovrebbero essere soddisfatte da almeno sette Paesi. Su tale specifico e rilevante punto, l'Italia, sostiene il Ministro Carli, ha sempre espresso l'opinione secondo la quale tale decisione deve essere adottata all'interno del Consiglio europeo, il quale può accordare anche deroghe ai singoli Paesi, e quindi il non obbligo per alcuni di essi di partecipare alla terza fase. Deve essere, però, affermato con vigore il principio per il quale i Paesi esclusi dalle deroghe sono tenuti comunque a partecipare alla terza fase.

Relativamente alla quantificazione dei parametri di convergenza, il nuovo Progetto olandese, in due Protocolli ad esso allegati, impone criteri di ammissione rigidi ed impiegati meccanicamente. A questo riguardo, sottolinea il Ministro, l'Italia ha posto, in seno alla Conferenza intergovernativa, un problema concettuale, peraltro condiviso da altri *partners*, poichè per tale motivo l'Italia ritiene che debbano essere indicate soglie di oscillazione verso le quali debbono tendere i disavanzi, tenuto conto anche della funzione anticiclica della spesa pubblica.

Si apre il dibattito.

Il senatore VECCHI esprime perplessità circa le prospettive per l'Italia di partecipare alla fase finale dell'Unione Economica e Monetaria, pur attribuendo un'interpretazione elastica alla nozione di

deficit eccessivo. I dati oggettivi della nostra economia parlano chiaro: un debito pubblico che ha superato di gran lunga il prodotto interno lordo; un deficit di bilancio di gran lunga superiore al 3 per cento del PIL (criterio indicato nel documento olandese); un costo del denaro ed un tasso di inflazione doppi rispetto ai valori degli altri Paesi della Comunità, nonché un massiccio intervento da parte dello Stato a sostegno delle imprese, suscettibile di inficiare le regole antimonopolistiche comunitarie. Egli chiede, inoltre al Ministro, se la decisione all'unanimità, di adottare in seno al Consiglio europeo per quanto concerne l'ammissione alla terza fase, non costituisca una contraddizione con la linea di tendenza, sostenuta peraltro con convinzione dall'Italia, a deliberare nell'ambito comunitario secondo il principio della maggioranza. L'oratore conclude il suo intervento sottolineando come, oltre ai parametri prettamente economici di partecipazione all'UEM, debbano essere prese in considerazione anche le condizioni sociali dei diversi Paesi partecipanti all'Unione.

Il senatore TAGLIAMONTE, sempre in riferimento al tema del consenso unanime per l'ammissione alla terza fase, si domanda quali siano le implicazioni per l'Italia nel caso deprecabile in cui tale unanimità non fosse raggiungibile, evenienza quest'ultima che vedrebbe per l'Italia un diniego dell'accesso all'Unione. Egli, inoltre, chiede al Ministro, se, tra i criteri di ammissione, siano stati considerati anche quelli relativi agli squilibri interni, strutturali dei singoli Paesi e che, nel caso italiano, si riferiscono alla situazione di ritardato sviluppo del Mezzogiorno.

Il senatore DIANA esprime la preoccupazione che il ricorso alla votazione unanime sulle grandi questioni comunitarie prefiguri il ritorno alla prassi del voto unanime che condusse, in passato, al famoso «compromesso del Lussemburgo».

Il senatore ROSATI chiede al Ministro se il perseguimento dell'obiettivo della stabilità dei prezzi, considerato come prioritario nell'ambito della Conferenza intergovernativa, non sia suscettibile di confliggere con altri importanti obiettivi, quali - tra gli altri - l'occupazione, la previdenza sociale, l'immigrazione. Egli, inoltre, si domanda come possa essere accreditata la realtà oggettiva della spesa in *deficit* presso alcuni partners comunitari ad essa ideologicamente contrari.

Replica il Rappresentante del Governo.

Il ministro CARLI tiene a precisare come egli abbia costantemente mantenuto, durante la trattativa, la posizione secondo la quale gli obiettivi ultimi della costruzione comunitaria debbano essere non solo valori macroeconomici e monetarie, bensì la costruzione di una Unione che si realizzi a misura di uomo. Al riguardo egli ricorda che nel linguaggio comunitario si è soliti impiegare due termini, quello della sussidiarietà e quello della solidarietà o coesione comunitaria.

Per quanto riguarda il dibattuto tema dell'unanimità, il Ministro rileva come il Consiglio europeo non costituisca un organo propriamente comunitario, le cui decisioni abbiano valore normativo, bensì

l'istituzione che determina gli orientamenti generali, gli indirizzi programmatici della Comunità. Di converso, l'Istituzione incaricata di dare attuazione a tali orientamenti, e che si esprime mediante decisioni formali, e cioè il Consiglio dei Ministri, deve poter deliberare secondo il principio maggioritario.

Per quanto riguarda la specifica situazione dell'Italia, malgrado i gravi problemi del disavanzo pubblico, il Ministro ricorda come nel Documento di programmazione economica e finanziaria del Governo sono indicate delle linee di intervento che, se rispettate, consentiranno al nostro Paese di diminuire gradualmente sia il rapporto debito-PIL che il rapporto deficit-PIL. A tale riguardo, egli auspica che le azioni del Governo e del Parlamento convergano verso una politica di progressivo abbassamento dei due rapporti.

Su proposta del Presidente ZECCHINO e con l'assenso del relatore AGNELLI, la Giunta conviene, quindi, di rinviare ad altra seduta il prosieguo del dibattito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

Presidenza del Vice Presidente
LODI FAUSTINI FUSTINI

Intervengono, per la Cassa ingegneri e architetti il presidente Conti, il vicepresidente Dotti ed il direttore generale Romano, per la Cassa ragionieri e periti commerciali il presidente Savino ed il direttore generale Penna, per la Cassa dottori commercialisti il presidente Turri ed il direttore generale Selvaggi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

Audizione dei presidenti della Cassa ingegneri, della Cassa ragionieri e della Cassa dottori commercialisti

Il presidente LODI FAUSTINI FUSTINI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che il ciclo di audizioni, ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88 del 1989, ha avuto inizio il 10 ottobre scorso e proseguirà nelle prossime settimane.

Invita quindi i rappresentanti delle Casse ad esprimere sinteticamente le loro valutazioni.

Il presidente della Cassa ingegneri, CONTI, rimettendosi alla relazione scritta già inviata nei mesi scorsi alla Commissione, assicura che fornirà puntuale risposta alle domande che saranno formulate.

Il senatore ANTONIAZZI, *relatore*, svolge innanzitutto brevi osservazioni sulla legge n. 290 dello scorso anno, che ha apportato modifiche all'ordinamento contributivo e pensionistico della Cassa: chiede quali siano le differenze nel livello delle prestazioni godute dagli iscritti a seguito della normativa introdotta.

Chiede anche quale sia la redditività del patrimonio immobiliare e quale il valore del bilancio complessivo della Cassa; domanda di conoscere pure il grado di onerosità e il tipo di ostacoli incontrati a seguito del varo della legge 5 marzo 1990, n. 45, in materia di

ricongiunzione dei periodi assicurativi, ed invita il presidente Conti a far conoscere le proposte elaborate al riguardo.

Chiede infine, in ordine al contributo di solidarietà dello 0,50 per cento - in passato era del 2 per cento -, quale sia l'orientamento dei vertici della Cassa se si dovesse tornare alla percentuale precedente perseguendo obiettivi di perequazione sociale.

Il presidente della Cassa ingegneri, CONTI, fornisce risposta ai quesiti avanzati, precisando in particolare che - a seguito della legge n. 290 dello scorso anno - la pensione minima ammonta attualmente a più di 11 milioni annui, con la possibilità per coloro che godono di un maggior periodo di contribuzione di percepire pensioni annue anche di 50 milioni.

Si è assistito negli ultimi anni ad un aumento considerevole delle entrate contributive, che nelle previsioni per il 1992 raggiungeranno circa 220 miliardi, ciò anche a causa del condono e dello sforzo operativo dell'intero personale della Cassa.

Sottolinea che è emerso malcontento negli iscritti a causa dell'onerosità dei pagamenti aggiuntivi dovuti secondo la legge n. 45 del 1990 per la ricongiunzione dei periodi assicurativi; viene affermato, infatti, che la rivalutazione dei contributi è insufficiente rispetto alla svalutazione e che quindi è più conveniente non beneficiare della legge. Altri problemi nascono per gli iscritti che hanno svolto attività di insegnamento, i quali non potendo godere appieno delle facilitazioni legislative stentano ad adempiere compiutamente agli obblighi contributivi.

Ricordato che le entrate contributive ammontano a circa 370 miliardi e le spese correnti a circa 175 miliardi, afferma che vi è attualmente - e continuerà nei prossimi anni - un notevole accumulo patrimoniale della Cassa, con buone prospettive per il futuro.

Fornisce ampi ragguagli sul nuovo sistema di informatizzazione di cui la Cassa si sta dotando per svolgere meglio le proprie funzioni: esso si pone all'avanguardia non solo in Italia ma anche a livello europeo, e rappresenta un motivo di orgoglio per coloro che l'hanno progettato e reso operativo.

Premesso che la Cassa non ha mai goduto e non intende godere di alcun contributo pubblico, esprime alcune preoccupazioni per quanto riguarda il futuro contributivo degli iscritti liberi professionisti, i quali potranno assicurare un minore rispetto all'attuale gettito nel caso in cui dovessero essere varati alcuni progetti legislativi in materia. Espone i programmi che la Cassa intende predisporre nel prossimo futuro per far conoscere meglio le sue caratteristiche gestionali ed organizzative, ricordando che sarà promosso un convegno a livello comunitario per puntualizzare compiutamente le problematiche previdenziali nelle libere professioni: auspica, quindi, che la legislazione italiana nel settore sia sempre più coordinata con quella degli altri Stati comunitari.

Concludendo, fa presente che il patrimonio mobiliare è costituito da titoli di Stato e che esso ammonta attualmente a circa mille miliardi.

Il vicepresidente della Cassa ingegneri, DOTTI, precisa che il valore del patrimonio immobiliare è iscritto in bilancio per 266 miliardi ed è stato rivalutato fino al 1979, mentre il primo acquisto immobiliare risale al 1964; il valore del patrimonio immobiliare potrà essere aggiornato quando saranno disponibili i nuovi estimi.

Premesso che il rendimento annuo di tale patrimonio ammonta a quasi 26 miliardi, sottolinea che il 25 per cento di esso è ad uso abitativo mentre il restante è ad uso commerciale; le unità immobiliari sono situate in centri urbani ad alta densità ed il personale adibito alla gestione ammonta a 15 unità, di cui 5 per la parte tecnica. Inoltre, la Cassa non ha finora promosso iniziative con società esterne per gestire a livello ottimale il patrimonio stesso.

Ricordato che nel 1991 è previsto un rilevante aumento percentuale degli investimenti immobiliari rispetto agli anni passati, auspica che – anche su iniziativa degli organi vigilanti – sia possibile predisporre un piano di coordinamento con altri enti similari allo scopo di rispondere al meglio agli obblighi imposti circa l'utilizzo del patrimonio a fini sociali.

Esiste anche la necessità di semplificare le procedure di acquisto degli immobili, per i quali si richiede la preventiva autorizzazione ministeriale, e sarebbe anche necessario poter rinnovare il patrimonio, alienando le unità acquistate in anni lontani.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI chiede che siano forniti alla Commissione i dati completi in merito all'attuazione della legge n. 379 del 1990, per la tutela della maternità delle donne libere professioniste.

Il presidente della Cassa ingegneri, CONTI, precisa che l'onere per le indennità conseguenti a maternità è stato assorbito dalla Cassa e che la somma annuale corrisposta ammonta a circa 4 miliardi.

Il senatore ANTONIAZZI, *relatore*, chiede notizie sull'attuazione della legge n. 151 del 1991, che permette fra l'altro l'assegnazione degli alloggi ai dipendenti dello Stato trasferiti per ragioni di servizio; si rende necessario peraltro un coordinamento del Ministero vigilante nei riguardi di tutti gli Enti soggetti alla predetta normativa. Chiede infine quale sia l'orientamento della Cassa nella fissazione dei criteri di assegnazione.

Il vicepresidente della Cassa ingegneri, DOTTI, sottolinea che è intenzione degli organi della Cassa mantenere i soddisfacenti livelli di rendimento del patrimonio immobiliare raggiunti in passato.

Il direttore generale della Cassa ingegneri, ROMANO, si sofferma sui quesiti formulati in merito alla disponibilità delle unità immobiliari ed elenca le utili iniziative che potrebbero essere adottate in materia.

Ricordato che la Cassa ha sempre adempiuto puntualmente agli obblighi imposti riguardo alla disponibilità degli alloggi per gli sfrattati, ritiene essenziale per il futuro garantire alla Cassa autonomia gestionale ed organizzativa, anche considerando che le sue deliberazioni sono state sempre ispirate a criteri di economicità.

A fronte di un organico stabilito in 214 unità, osserva che sono attualmente in servizio soltanto 176 unità, le quali nonostante l'enorme

carico di lavoro sopportato riescono ad assicurare un livello di produttività assai elevato. Non vi è la possibilità, ad esempio per il personale tecnico specializzato, di adottare criteri diversi da quelli previsti per garantire stipendi più remunerativi, che sarebbero necessari per non subire il richiamo sempre più presente del settore privato.

Dà conto dei progetti predisposti per un utilizzo ottimale di tutto il personale, anche a seguito della definizione del nuovo progetto informatico: se non saranno modificati i regolamenti di contabilità e non sarà assicurata la possibilità di gestire con maggiore autonomia le assunzioni, la situazione della Cassa potrà divenire non facilmente gestibile.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI passa alla successiva audizione.

Il presidente della Cassa ragionieri, SAVINO, si rimette alla relazione scritta inviata ai commissari.

Il senatore ANTONIAZZI, *relatore*, ritiene che i documenti inviati siano sufficientemente completi.

In ordine alla legge n. 70 del 1975 sul parastato, osserva che da più parti è stato formulato un giudizio di inadeguatezza, soprattutto avendo riguardo alla difficoltà di definire le professionalità emerse di recente: chiede, a tale riguardo, quali siano le maggiori problematiche e quali le valutazioni dei rappresentanti della Cassa.

Chiede inoltre quale sia il valore complessivo e quale il rendimento del patrimonio immobiliare, ed infine quale sia attualmente il rapporto fra le entrate e le uscite complessive.

Il presidente della Cassa ragionieri, SAVINO, afferma che la legge n. 70 del 1975 si è rivelata certamente inadeguata, non garantendo in particolare un riconoscimento delle professionalità emerse negli ultimi anni, che hanno invece trovato notevoli gratificazioni economiche nel settore privato.

Ricordate le difficoltà incontrate nel completare la pianta organica, sottolinea che il rendimento netto del patrimonio immobiliare ammonta al 3,9 per cento, da ritenere soddisfacente: auspica che in futuro siano adottate, per tutti gli Enti detentori di immobili, concrete iniziative per pervenire ad un calcolo omogeneo sia riguardo ai valori da inserire nei bilanci sia riguardo alle percentuali di rendimento.

Premesso che la Cassa, oltre a curare gli interessi degli iscritti, persegue anche un fine sociale, fa presenti le difficoltà incontrate negli acquisti degli immobili e nelle locazioni delle singole unità abitative, specificando che gli investimenti immobiliari sono stati privilegiati rispetto a quelli mobiliari.

Quanto al rapporto fra entrate e uscite, dà conto della predisposizione in particolare di due bilanci tecnici, conseguenti alla legge n. 45 del 1990 sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ed alla legge n. 379 dello stesso anno in ordine alla tutela della maternità delle donne libere professioniste.

Il direttore generale della Cassa ragionieri, PENNA, fornisce ampi ragguagli tecnici sulle problematiche emerse dall'applicazione della legge n. 70 del 1975, nonché della legge n. 379 del 1990 per la tutela delle donne libere professioniste.

Auspica che i competenti organi legislativi pongano mano al più presto all'esame della legge di riforma dell'Ente.

Il senatore ANTONIAZZI, *relatore*, assicura che compirà i passi necessari presso la Commissione lavoro del Senato, di cui fa parte, per l'iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento di riforma testè richiamato.

Il presidente LODI FAUSTINI FUSTINI chiede che siano inviati alla Commissione i dati dettagliati sulle donne che hanno beneficiato nella Cassa della legge sulle indennità conseguenti a maternità.

Passa successivamente all'ultima audizione prevista nella seduta odierna.

Il presidente della Cassa dottori commercialisti, TURRI, si rimette alla relazione scritta inviata nei mesi scorsi.

Il senatore ANTONIAZZI, *relatore*, chiede innanzitutto di conoscere le principali novità intervenute nella gestione dopo il varo del provvedimento di riforma dell'Ente, avendo riguardo in particolare al livello delle prestazioni assicurate agli iscritti.

Domanda inoltre di conoscere quali siano le difficoltà incontrate per l'attuazione delle norme e per l'adempimento degli obblighi relativi agli investimenti immobiliari e quali siano le problematiche conseguenti alla mancata sollecita approvazione del piano di investimenti da parte degli organi vigilanti; ed ancora quali siano le valutazioni sulla normativa introdotta dalla legge n. 151 del 1991 e quali i criteri adottati per l'assegnazione delle unità abitative.

Intende poi avere notizie sul grado di redditività del patrimonio immobiliare e sulle principali problematiche sorte nell'applicazione della legge n. 70 del 1975 sul parastato.

Conclude svolgendo alcune considerazioni sul delicato settore delle ricongiunzioni contributive, su cui chiede di conoscere l'orientamento del presidente Turri, e chiede di fornire le previsioni formulate perchè nei prossimi anni sia mantenuto l'equilibrio di gestione.

Il presidente della Cassa dottori commercialisti, TURRI, fa presente che, a causa della complessità delle procedure, non è stato ancora possibile completare l'organico, che ammonta attualmente a 80 unità; un notevole aggravio è stato determinato anche dalla legge n. 379 del 1990 per la tutela della maternità ed anche dalla normativa che ha introdotto il condono previdenziale, come anche dalle norme concernenti il prelevamento forzoso per il servizio sanitario nazionale. Nonostante tale enorme mole di lavoro, riconosce che il personale della Cassa ha sempre operato con piena responsabilità assicurando una notevole produttività.

Ricordato che sono stati privilegiati gli investimenti immobiliari del settore terziario, precisa che il rendimento si attesta intorno all'8 per cento, calcolato sul valore storico delle singole unità. Perchè sia migliorata tale redditività, sarebbe necessario sveltire le procedure, che richiedono fra l'altro l'approvazione del piano annuale di investimenti da parte degli organi vigilanti.

Conclude osservando che da alcuni anni è stata avanzata la richiesta per una riclassificazione dell'Ente, attualmente fissata al terzo livello, mentre altri Enti simili sono classificati al secondo livello.

Fatto presente che sono stati svolti tutti gli adempimenti necessari a seguito del varo della legge sulla ricongiunzione contributiva, osserva che il Ministero del lavoro non ha ancora approvato le tabelle sulla riserva matematica predisposte dai consulenti attuariali della Cassa; la legge n. 45 sulla ricongiunzione ha del resto incontrato poco favore fra i dottori commercialisti, soprattutto fra quelli che possono vantare una discreta anzianità contributiva.

Premesso che la situazione complessiva è buona e che si rende necessaria una riforma della legge istitutiva per porre mano ad un ricalcolo dei livelli delle prestazioni, sottolinea che - pur tenendo conto della riduzione delle contribuzioni al 7 per cento - l'equilibrio di gestione è assicurato circa per altri trent'anni.

Il direttore generale della Cassa dottori commercialisti, SELVAGGI, espone le ragioni della minore redditività del patrimonio immobiliare dopo il varo della legge n. 151 del 1991, elenca una serie di proposte per migliorare l'autonomia gestionale ed organizzativa dell'Ente, anche avendo riferimento alle specifiche problematiche del settore immobiliare; in particolare, reputa necessaria una politica delle retribuzioni maggiormente coordinata ed una esatta definizione delle funzioni dirigenziali.

Forniti ragguagli tecnici sulla normativa relativa al condono previdenziale, giudica anomale quelle disposizioni sulla tutela della maternità delle donne libere professioniste che non hanno fissato un massimale nell'erogazione delle indennità.

Il presidente LODI FAUSTINI FUSTINI chiede che siano inviati ai commissari i dati dettagliati sulle beneficiarie della legge testè richiamata.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 5 novembre 1991, alle ore 15, per proseguire il ciclo di audizioni.

La seduta termina alle 12,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

235^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 12,50.

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari (3022)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, col voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

La seduta termina alle ore 12,55.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Covi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione permanente:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento, le seguenti deliberazioni sugli atti di seguito indicati:

alla 9ª Commissione:

Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 88/407 e 90/120, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, relative alle norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina: *osservazioni favorevoli e proposte di modifica;*

Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, relative agli additivi nell'alimentazione degli animali nella CEE: *osservazioni favorevoli;*

alla 12ª Commissione:

Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva CEE nn. 85/511, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente misure di lotta contro l'afta epizootica: *osservazioni favorevoli;*

Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489, 88/406 e 90/422, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina: *osservazioni favorevoli.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 31 ottobre 1991, ore 9,30, 15,30 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 31 ottobre 1991, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).